





# I GEORGOFILI

Quaderni  
2026-I



I PRODOTTI DI QUALITÀ:  
UNA DISCIPLINA IN CAMMINO  
BEN OLTRE I CONFINI

*Con il contributo di*



Copyright © 2026  
Accademia dei Georgofili  
Firenze  
<http://www.georgofili.it>

Proprietà letteraria riservata

Supplemento a «I Georgofili. Atti della Accademia dei Georgofili»  
Anno 2026 - Serie VIII - Vol. 23 (202° dall'inizio)

ISSN 0367-4134

Direttore responsabile: Paolo Nanni

SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA  
via Capo di Mondo, 78 - 50136 Firenze  
[info@sefeditrice.it](mailto:info@sefeditrice.it) - [www.sefeditrice.it](http://www.sefeditrice.it)

ISBN 978-88-6032-863-2

# Indice

FERDINANDO ALBISINNI <i>Il tema. Il nuovo pacchetto qualità: una dimensione condivisa e una disciplina in cammino, ben oltre i confini</i>	7
ALESSANDRA DI LAURO <i>Prodotti di qualità. Nuovi linguaggi e nuovi modelli</i>	11
EUGENIO POMARICI <i>Sostenibilità e qualità multidimensionale nel nuovo “Pacchetto Qualità”: strumenti e criticità</i>	23
ALESSANDRA TOMMASINI <i>Gruppi di produttori nel Reg. (UE) 2024/1143: il rafforzamento di poteri e responsabilità è davvero efficace?</i>	27
NICOLA LUCIFERO <i>Considerazioni sulla portata del reg. (UE) 2024/1143 con particolare riferimento al settore vitivinicolo: profili interpretativi e profili applicativi</i>	49
MARIA CRISTINA BALDINI <i>Prodotti trasformati nel Regolamento (UE) 2024/1143. L'importanza di una corretta citazione e uso delle DOP/IG</i>	75
PAOLO VERONESI <i>La tutela delle indicazioni geografiche e il loro rapporto con i marchi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143: giurisprudenza europea e prassi dell'EUIPO</i>	89

FRANCESCO AVERSANO <i>Oltre il nomen: impronte culturali nell'evoluzione delle IG</i>	127
GIOVANNI CIRILLO <i>Prodotti di qualità e protezione dei dati personali</i>	151
ESTER LATORRE <i>Le competenze della Commissione europea nel procedimento di registrazione dei toponimi dei prodotti alimentari</i>	169
LAURA CARRARA <i>L'azione privata nel bene pubblico: il ruolo dei consorzi alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143</i>	179
OMAR CESANA <i>Specialità tradizionali garantite: nuove prospettive o un'occasione mancata?</i>	189
SONIA CARMIGNANI <i>Pacchetto qualità e diritti, tra sussidiarietà e funzionalizzazione</i>	201
ANTONIO JANNARELLI <i>Alcune considerazioni sul Regolamento (UE) 2024/1143</i>	211
MARIANNA GIUFFRIDA <i>La natura giuridica delle indicazioni geografiche e il ruolo dei gruppi nel rinnovato sistema di tutela</i>	219
ALBERTO GERMANÒ <i>Prodotti di qualità: identità culturale e diritti di proprietà industriale</i>	225
FERDINANDO ALBISINNI <i>Il nuovo Pacchetto Qualità: quali prospettive, fra criticità e opportunità?</i>	227

FERDINANDO ALBISINNI<sup>1</sup>

Il tema.

## Il nuovo pacchetto qualità: una dimensione condivisa e una disciplina in cammino, ben oltre i confini

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili

Il 23 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità, in applicazione dal 13 maggio 2024.

Il nuovo *Pacchetto Qualità*, così introdotto, si caratterizza per la dichiarata ambizione sistemica e per la *dimensione condivisa*, che regola in un unico testo tutti i prodotti agroalimentari di qualità, superando antiche differenziazioni.

Nel medesimo tempo il regolamento si propone come *disciplina in cammino*, che non si esaurisce in un unico testo, ma segna una tappa all'interno di un percorso tuttora non concluso, che già nel corso del 2025 ha visto altre tappe significative: dal Regolamento (UE) 2025/26 della Commissione Europea sull'etichettatura e la comunicazione per i prodotti di qualità; alla proposta di D.M. di attuazione presentata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 13 novembre 2025 e attualmente all'esame della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; e da ultimo all'elaborazione di specifici testi sui prodotti di qualità all'interno delle trattative per la conclusione del trattato fra l'Unione Europea e il Mercosur, e del trattato tra l'Unione Europea e l'India, proponendo anche sotto questo profilo una dimensione che va ben oltre i confini tradizionali, sia territoriali che per materia.

Si tratta di una disciplina originale e innovativa, che conferma – già nella scelta della plurima base giuridica (l'art. 43.2. TFUE sul perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e l'art. 118 TFUE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale) – la capacità espansiva della Politica Agricola Comune, che dalle regole di produzione si è estesa da tempo a comprendere le regole di comunicazione nel mercato, in una dimensione

che non è soltanto europea, ma sempre più investe l'intero mercato globale e assume contenuti ben più ampi di quelli tradizionali.

Il regolamento, muovendo dalla plurima base giuridica, assegna rilievo centrale, accanto alla *tutela delle denominazioni*, ai temi della *sostenibilità*, del *governo del mercato*, e del *trattamento e protezione dei dati*.

All'interno di tale complessa e plurale dimensione disciplinare, il testo si propone come regolamento di valori e di regole, e insieme di istituzioni e di procedimenti, adottando modelli innovativi, che tengono conto delle criticità sin qui manifestate, e delle esperienze maturate in sede nazionale.

Le novità sono numerose.

Quanto all'oggetto, il legislatore europeo, dopo aver unificato nel 2012 DOP, IGP, e STG, e collocato in un unico testo normativo anche gli altri regimi di qualità, prosegue oggi lungo questo percorso, accogliendo nel nuovo regolamento sui prodotti agroalimentari di qualità anche i vini e le bevande spiritose, sin qui tradizionalmente oggetto di testi normativi formalmente (e in più punti anche sostanzialmente) separati e distinti. Tutto ciò ha, fra l'altro, conseguenze rilevanti per il settore del vino, a cominciare dalla generalizzata applicazione della tutela *ex officio*, che il Regolamento del 2012 aveva introdotto con formula innovativa ma limitata alle sole DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, e che oggi è estesa anche al vino e alle bevande spiritose.

A ciò si affianca un modello originale di *governo*, che attribuisce nuove responsabilità alle collettività dei produttori, investite del governo delle denominazioni e chiamate a scelte di *mercato* e insieme a scelte di *sostenibilità*, anche in ciò innovando profondamente rispetto alla precedente disciplina, per rispondere alle domande dell'intera società, complessivamente intesa, oltre che dei produttori e dei consumatori.

Se i primi regolamenti del 1992 dichiaratamente miravano a proteggere i nomi di prodotti agricoli e alimentari di qualità al fine di sostenere economicamente «il mondo rurale» e «i redditi degli agricoltori», e il regolamento del 2012 aveva affiancato la tutela «del patrimonio culturale e gastronomico vivo» all'obiettivo di sostenere i redditi degli agricoltori, il nuovo *Pacchetto Qualità* ha esplicitamente posto al centro della propria attenzione le comunità dei produttori e il dichiarato ruolo di *governo* ad esse assegnato.

Ne risulta un disegno, che punta a valorizzare le capacità di autogoverno nel *mercato*, assegnando nel contempo rilievo centrale alla «sostenibilità» nelle sue plurime declinazioni.

Anche sotto questo profilo emerge una crescente domanda di approfondimento del nuovo quadro regolatorio da parte delle organizzazioni dei produttori, chiamate a esercitare nuove responsabilità, che impongono nuove competenze e originali articolazioni.

Occorre aggiungere che l'innovazione disciplinare, introdotta in riferimento alle Indicazioni Geografiche del settore agroalimentare, si conferma *modello espansivo*.

Nel 2023 è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/2411 che, a oltre 40 anni dal Regolamento (CE) n. 2081/1992, ha previsto la registrazione e la protezione, in sede europea e internazionale, di indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, riprendendo in molti aspetti le esperienze disciplinari elaborate in ambito agroalimentare, a partire dalle definizioni e dagli strumenti di tutela (anche se non quanto alle certificazioni di conformità, con conseguenti criticità sul punto).

Il diritto agroalimentare europeo si propone così, ancora una volta, quale *laboratorio di innovazione*, sia al proprio interno, che per la capacità di elaborare modelli e paradigmi progressivamente ripresi in altre aree disciplinari.

Questo *Quaderno* raccoglie relazioni e interventi, orientati secondo una pluralità di prospettive, presentati nell'incontro dell'11 febbraio 2025 presso l'Accademia dei Georgofili, e aggiornati in ragione delle ulteriori novità intervenute in questi mesi, che analizzano novità e criticità del nuovo *Pacchetto Qualità*, quale contributo in un percorso, che conoscerà presto altri momenti di riflessione e di indagine, promossi dall'Accademia dei Georgofili unitamente agli studiosi della materia, agli operatori e alle loro organizzazioni.



ALESSANDRA DI LAURO<sup>1</sup>

## Prodotti di qualità. Nuovi linguaggi e nuovi modelli

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Pisa

### I. PREMESSA

Il quadro normativo delle Denominazioni d'origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP) che emerge dal Reg. (UE) 2024/1143<sup>1</sup> e dai regolamenti del 2025 dal 26 al 28<sup>2</sup> induce a molteplici riflessioni, alcune delle quali saranno sicuramente oggetto degli interventi dei diversi relatori, come può dedursi dai titoli che connotano le diverse relazioni che compongono questo Incontro.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Al Reg. (UE) 2024/1143 si è arrivati dopo un lungo *iter* durante il quale è stato necessario negoziare e definire i controversi aspetti che andavano palesandosi lungo il percorso intrapreso con la proposta<sup>3</sup> di regolamento<sup>4</sup>.

Il quadro disciplinare che risulta dalla procedura sollecita svariati approfondimenti e una valutazione anche sotto i profili legati ai linguaggi (par. 2) e ai modelli (par. 3).

## 2. LE DOP E IGP E I LINGUAGGI

Quando si parla dei linguaggi con riferimento alle DOP e IGP emergono immediatamente diversi profili.

Il primo profilo è quello proprio dell'oramai classico accostamento fra il sistema normativo e quello linguistico<sup>5</sup>, degli studi sulla grammatica<sup>6</sup> organizzativa dei due discorsi che traducono il reale rendendolo conoscibile ma nello stesso tempo negandolo. I linguaggi menzionati, infatti, nel tentativo di "dire" la realtà, finiscono per trasformarla racchiudendola in una struttura

<sup>3</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2017/1001 e (UE) n. 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, Bruxelles, 31 marzo 2022, COM (2022) 134 final.

<sup>4</sup> Sull'evoluzione della tutela delle DOP e IGP la letteratura è ampia. Per una prima riflessione anche sul nuovo quadro normativo si vedano: F. ALBISINNI, *Il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 311; N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 328; G. DE LUCA, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2, 2025, p. 362; S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Rivista di diritto alimentare», 2, 2025, p. 30; L. COSTANTINO, *Profili giuridici dei sistemi produttivi agroalimentari locali nell'era della sostenibilità*, Torino, 2024; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (Dop) e le indicazioni geografiche protette (Igp)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 605; R. SAIJA, *L'innovazione tra diritto dell'agricoltura e regole del cibo*, Padova, 2024; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Bari, 2024; M. GIUFFRIDA, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. COSTATO, F. ALBISINNI (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea. Agricoltura, alimentazione, pesca e ambiente*, tomo II, Milano, 2023, p. 979; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, 2023.

<sup>5</sup> La letteratura in argomento è molto ampia. Si veda la raccolta di saggi presente nel volume U. SCARPELLI, P. DI LUCIA (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994 e, per un primo approccio, P. DI LUCIA, *Introduzione. Tre opposizioni per lo studio dei rapporti tra diritto e linguaggio*, p. 9.

<sup>6</sup> S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978.

fissa che non sempre custodisce la sua essenza, spesso la lascia solo intravedere, traducendosi in un “approssimarsi”<sup>7</sup>.

E così il “nome” del prodotto DOP e IGP che circola con il prodotto, dice il “senso” del prodotto e la sua “norma”, una norma che costringe, cristallizza, mentre la realtà incombe potendo turbare la monosemia del senso normativo-giuridico, sulla quale si abbatte la realtà mettendo a dura prova la “resistenza” anche nel tempo<sup>8</sup> del modello linguistico-normativo<sup>9</sup>.

Indagando il linguaggio delle DOP e delle IGP affiora chiaramente anche un altro profilo attinente alla dimensione classica del multilinguismo unionale così strettamente collegato alla stessa idea dell’integrazione europea.

Ricordo che il multilinguismo in sede europea, parola che viene preferita a quella di plurilinguismo per una serie di ragioni che non posso qui esaminare, è un fenomeno che è andato sviluppandosi nonostante non poche difficoltà. L’articolo 248 del Trattato di Roma disponeva: «Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari». L’art. 8 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità Europee a sua volta stabiliva: «La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari». Si tratta di riferimenti che hanno seguito l’evoluzione dei Trattati e l’integrazione di altri Paesi e di altre lingue.

Tra i riferimenti, però, più richiamati in tema di multilinguismo europeo: l’art. 3 par. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE) che stabilisce che l’Unione «(...) rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»; il Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea; il Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958<sup>10</sup>, cosiddetto regola-

<sup>7</sup> J-L. NANCY, *Il peso di un pensiero, l'approssimarsi*, Mimesis, Milano, 2009.

<sup>8</sup> A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del tempo e dello spazio*, in A. GERMANÒ-V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione Europea e nel commercio internazionale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 34.

<sup>9</sup> R. GUASTINI, *Trama aperta, scienza giuridica, interpretazione*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli, P. Di Lucia, LED, Milano, 1994, p. 467.

<sup>10</sup> Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell’Energia Atomica.

mento Euratom, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica.

La matrice multilinguistica della Unione europea è stata considerata una caratteristica dell'integrazione europea che ha portato a un impianto anche procedurale all'interno delle diverse istituzioni europee. Questa matrice costituisce tuttora una delle caratteristiche principali dell'Unione europea e della politica integrazione.

Ciò nonostante, l'impianto procedurale multilinguistico all'interno delle diverse istituzioni europee pone non pochi problemi e viene mantenuto con sempre maggiori difficoltà. Esso, poi, è stato rimesso in causa dopo l'uscita della Regno Unito che renderebbe quasi "ingiustificato" il ricorso alla lingua inglese. Senza contare i problemi legati alla traduzione dei testi e ai metodi utilizzati per effettuare la traduzione che creano e continuano a creare non pochi problemi<sup>11</sup>.

Insomma, si può dire che la "lingua" dell'Unione europea resta quella della matrice multilinguistica ma anche che «la lingua dell'Unione è quella della traduzione», frase attribuita a Umberto Eco che l'avrebbe pronunciata durante un'intervista<sup>12</sup>. Multilinguismo e traduzione come espressione di una integrazione unionale che si realizza consentendo il mantenimento delle diversità anche culturali che si esprimono attraverso la lingua.

Anche in questo ambito le DOP e IGP manifestano delle particolarità. Non solo costituiscono un nome che circola integrando un senso "normativo" del prodotto ma esse hanno creato una circolazione delle lingue che supera le necessità di traduzione. Si tratta di una lingua incorporata al prodotto che consente di integrare perfettamente l'ambizione europea espressa nell'art. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di una Unione che sviluppa azioni di apprendimento e diffusione delle diverse lingue.

Le IG sono, in questo senso, espressione di un sistema che realizza, integrata nella circolazione di questi prodotti, una circolazione della diversità culturale e linguistica che si esprime in diversi modi anche solo attraverso il fatto che la registrazione di una denominazione d'origine possa avvenire in una delle 24 lingue dell'UE e che, come viene ribadito dall'art. 37 del reg. UE 26/2025, tali nomi non abbiano bisogno di traduzione, se si eccettua il caso delle lingue non latine. Un multilinguismo più forte di quello che esprime il

<sup>11</sup> Per una rapidissima ricognizione su come è strutturata la traduzione all'interno dell'UE: <https://www.altalex.com/documents/news/2025/01/28/come-funziona-traduzione-giuridica-interno-unione-europea>

<sup>12</sup> Come non ricordare che sulla traduzione gli interventi di Umberto Eco sono stati molteplici. Fra tutti si veda: U. Eco, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Laterza, Roma-Bari, 1993.

settore dei marchi o dei brevetti collegati alla necessità di effettuare la registrazione in una delle lingue accettate cioè francese, inglese, spagnolo per i marchi internazionali, una delle lingue ufficiali dell'Unione per il marchio dell'UE (ma le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco – art. 146 del reg. UE 1001/2017<sup>13</sup>–) e una delle tre lingue, cioè francese, inglese, tedesco, nella Convenzione sul brevetto (art. 14)<sup>14</sup>.

### 3. LE DOP E IGP E LA QUALITÀ LEGISLATIVA

Nel 2012 la disciplina delle DOP e IGP faceva riferimento espressamente nel titolo ai “regimi di qualità”<sup>15</sup>. Questo riferimento è venuto meno nel titolo del recente reg. UE 1143/2024 ma il settore resta indicato come l'ambito all'interno del quale si esprime la qualità dei prodotti alimentari o, meglio, direi, si esprimono alcune delle qualità degli alimenti. Potremmo, però, interrogarci anche sulla qualità dell'architettura normativa delle DOP e IGP.

Sia il reg. UE 1143/2024, rispetto al quale molto si potrebbe dire in termini di qualità legislativa e di coerenza e/o incoerenza dell'impianto normativo, sia i più recenti reg. UE 26/2025 e reg. UE 27/2025, consentono qualche riflessione di carattere generale proprio in ordine a quella politica, indicata come “meglio legiferare” che da tempo sta impegnando l'Unione europea.

Il Libro bianco della governance del 2001<sup>16</sup> è il documento al quale si fa risalire in modo chiaro questo cammino unionale, ma esso trova però le sue origini anche in altre iniziative degli anni '70<sup>17</sup> sulle quali non possiamo qui soffermarci. Come è noto, dal Libro bianco hanno preso le mosse successivi atti quali la Comunicazione su “Legiferare con intelligenza” (2010)<sup>18</sup>, la Co-

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione).

<sup>14</sup> Convenzione sul brevetto europeo, 1973. Si vedano anche: Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria; Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>16</sup> Commissione, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def, 25 luglio 2001.

<sup>17</sup> Si veda per un primo panorama sulle origini della politica “legiferare meglio” G. ISAAC, *La codification du droit communautaire*, in «Revue trimestrielle de droit européen», 1977, p. 77.

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione, *Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*, COM (2010) 543 final.

municazione sull’Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea<sup>19</sup>, il programma REFIT del 2015<sup>20</sup> poi ripreso nel 2020 Fit for Future<sup>21</sup>. Proprio nel 2015 la politica meglio legiferare trova ulteriore slancio con la Commissione di Junker e con la Comunicazione “Legiferare meglio per ottenere risultati migliori” e la Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 2015<sup>22</sup>. Ancora più di recente si ricordi la Comunicazione della Commissione “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”<sup>23</sup>.

Proprio dagli atti qui menzionati, e anche solo dai titoli, si evince come il “meglio” legiferare sia legato alla *governance* che proprio nel Libro bianco sulla governance del 2001 è definita come i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza<sup>24</sup>.

Già riflettendo sugli effetti giuridici della *soft law* Morbidelli ha ricordato che gli atti «delle autorità di regolazione hanno per lo più lo scopo di dare un contenuto determinato, o meglio quanto più determinato possibile, ai concetti indeterminati che costellano (e incombono su) l’attività dei regolati», evidenziando, in questo modo un paradosso. Tali atti costituiscono «un non diritto che concorre alla certezza del diritto»<sup>25</sup>.

Anche nel contesto attuale della ricerca di una “migliore” legiferazione<sup>26</sup> molti sono i possibili paradossi nei quali è possibile imbattersi. Primo fra tutti

<sup>19</sup> Comunicazione della Commissione, Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea, COM (2012) 746 final.

<sup>20</sup> Comunicazione della Commissione, Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe COM (2013) 685 final du 2.10.2013. Si veda anche la Decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, [https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform\\_en](https://ec.europa.eu/info/files/commission-decision-establishing-refit-platform_en).

<sup>21</sup> Decisione della Commissione dell’11 maggio 2020 che istituisce la piattaforma «Fit for Future», (2020/C 163/03). Vedi anche: Comunicazione della Commissione, Piano d’azione “semplificare e migliorare la regolamentazione”, COM (2002) 278 final ; Comunicazione della Commissione, Una migliore regolamentazione per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea COM (2005) 97 final.

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione, Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE COM (2015), 215 final ; Proposta di accordo interistituzionale “Legiferare meglio” , COM (2015) 216 final.

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, COM (2021) 219 final

<sup>24</sup> Nel Libro bianco, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def, 25 luglio 2001, si legge che: «Cinque principi sono alla base della buona governance e dei cambiamenti proposti nel presente Libro bianco: apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. Ciascuno di essi è essenziale al fine d’instaurare una governance più democratica», p. 8.

<sup>25</sup> G. MORBIDELLI, *Degli effetti giuridici della soft law*, in «Rivista della Regolazione dei mercati», fasc. n. 2, 2016, p. 1.

<sup>26</sup> Il riferimento in ambito unionale non può che essere al programma REFIT che rientra nell’ini-

quello dell'adozione di un senso attribuito alla "qualità" normativa che, sotto l'influenza anglosassone, è andato evolvendo verso la ricerca di risultati e *performances* economiche proprie della concezione della *better regulation* espressa nella ricerca di una "contrazione" della norma e dei suoi costi<sup>27</sup>. Nell'ambito di questo programma si è assistito allora all'introduzione di criteri nella valutazione della norma che, accanto a quelli classici della chiarezza, efficacia e proporzionalità, da sempre collegati alla valutazione della norma e alla qualità dell'intervento normativo, hanno visto numerose oscillazioni lasciando prevalere di volta in volta l'obiettivo della riduzione della complessità dell'apparato normativo, per poi incentrarsi sull'elaborazione di una "regolamentazione intelligente"<sup>28</sup> e adeguata<sup>29</sup> e sulla creazione di un programma di REFIT (*Fitness regulatory*)<sup>30</sup>. Nel tempo altre valutazioni sono state integrate alla visione riduttrice della *better regulation* che hanno portato a voler sottolineare il rilievo nella produzione "di qualità" della sussidiarietà e del rispetto dei diritti fondamentali, per, poi, approdare al c.d. approccio *one in, one out*, in base al quale nuovi oneri introdotti da un atto legislativo devono essere controbilanciati dalla riduzione di oneri preesistenti nell'ambito del medesimo settore<sup>31</sup>. La soluzione che può apparire semplicistica è temperata dalla previsione di una

---

ziativa della Commissione europea denominata *Better Regulation*, che ha come obiettivo quello di basare le normative europee su dati concreti, semplificando e migliorando la legislazione dell'UE, anche coinvolgendo i cittadini, le imprese e le parti interessate nel processo decisionale e attraverso una valutazione *ex ante* dell'impatto di una normativa e la revisione, la valutazione e il miglioramento periodico della legislazione già vigente. Si veda, Comunicazione della Commissione, *Piano d'azione «semplificare e migliorare la regolamentazione»*, COM (2002) 278 def. e tra le ultime Comunicazioni la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori*, COM(2021) 219 final. Per un continuo aggiornamento sul programma REFIT si veda [https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof\\_en](https://commission.europa.eu/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_en).

<sup>27</sup> F. SNYDER, *Better regulation – Variations on a theme*, in *La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »*, N. RUBIO (dir.) DICE Éditions, Aix-en-Provence, 2018, p. 33.

<sup>28</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*, COM (2010) 543 def.

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea*, COM (2012) 0746 final.

<sup>30</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe*, COM (2013) 685 final.

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori*, COM (2021) 219 final.

serie di deroghe e dal rilievo attribuito nella ricerca del miglioramento della qualità della legislazione alla *governance* intesa come insieme di regole, processi e comportamenti che riguardano la qualità dell'esercizio dei poteri pubblici, la responsabilità, la coerenza, l'efficacia ed effettività e la trasparenza ma anche la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni<sup>32</sup>.

Il programma di *better regulation* ha portato, però, la creazione di un apparato procedimentale e organizzativo che appesantisce il procedimento e «comporta di per sé, quasi paradossalmente, un incremento dei costi» e dei tempi di elaborazione<sup>33</sup>.

Nello stesso tempo anche la pratica degli atti di esecuzione e degli atti delegati può essere chiamata in causa non solo come pratica che contribuisce al “meglio” legiferare ma anche per la complessità e pesantezza che aggiunge al quadro normativo. Come ha sottolineato il Comitato economico e sociale europeo in una relazione del 2013 sugli atti di esecuzione e gli atti delegati: «l'obiettivo dichiarato e assunto del processo che ha portato all'adozione di atti delegati è stato quello di rendere possibile una regolamentazione più rapida e flessibile di aspetti degli atti legislativi considerati “non essenziali”, garantendo al tempo stesso meccanismi di controllo e monitoraggio. Questo obiettivo è pienamente in linea con i principi di “legiferare meglio” e “legiferare con intelligenza”, come definito in numerosi documenti della Commissione, adottati nei programmi e nelle comunicazioni dell'UE»<sup>34</sup>.

Questi atti dovrebbero consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie per adeguarsi agli sviluppi scientifici, tecnici ed economici, accelerare la capacità dell'Unione europea di rispondere ai cambiamenti, consentendo al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali della legislazione. Tuttavia l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che avrebbe dovuto segnare una distinzione tra gli atti di esecuzione e gli atti di delegati, ha portato anche a un consistente contenzioso tra le istituzioni proprio in virtù della richiesta di osservanza delle condizioni dell'articolo 290 del TFUE che consente solo all'atto delegato di completare l'atto legislativo contrariamente a quanto, almeno dal punto di vista giurisprudenziale, era stato accettato negli anni precedenti quanto agli atti di esecuzione che potevano anche individuare delle eccezioni rispetto all'atto giuridico di base.

<sup>32</sup> Commissione, *La governance Europea - Un libro bianco*, COM (2001) 428 def.

<sup>33</sup> Così S. MARINAL, *Democraticità ed efficacia del processo decisionale nell'UE: riflessioni alla luce della prassi recente*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2021, 1, p. 63.

<sup>34</sup> CESE, *Rapport d'information de la section spécialisée «marché unique, production et consommation» sur le thème «mieux légiférer: actes d'exécution et actes délégués»*, 30 juillet 2013, Annexe 2, pt 1.1.1.

Non possiamo qui soffermarci sull'orientamento della Corte di giustizia nei casi in cui ha dovuto pronunciarsi sulla delimitazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione in parte basata sulla distinzione tra atto delegato, che completa l'atto legislativo, e atto di esecuzione, che precisa l'atto legislativo. Una distinzione ritenuta insoddisfacente visto i poteri che hanno le istituzioni in materie di atti delegati e che conduce a ritenere che questo tipo di legiferazione contribuisca all'opacità del sistema. Tutto il contrario di quello che si voleva appunto ottenere attraverso gli interventi volti a garantire una "migliore" legiferazione<sup>35</sup>.

Altrettanto criticato è il ricorso nell'elaborazione degli atti delegati da parte della Commissione a gruppi di esperti. La formazione di questi gruppi, il fatto che non sempre nella loro composizione possano dirsi espressione di un punto di vista imparziale visto il legame con le istituzioni nazionali e il ruolo che le lobby possono avere in questo contesto è particolarmente discusso e solo in misura non soddisfacente mitigato dalle nuove posizioni in materia di meglio legiferare<sup>36</sup>.

Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle indicazioni geografiche il reg. UE 26/2025 fa ripetutamente riferimento alla chiarezza, coerenza e trasparenza delle domande di registrazione e, per consentire una registrazione uniforme efficiente, richiede contenuti e moduli uniformi sul documento unico e un controllo formale preliminare della domanda di registrazione e per le modifiche (considerando 4, 12, 15). Anche in questo caso, ad esempio, viene chiesto di chiarire la procedura per garantire la trasparenza dei portatori di interesse fino ad arrivare a fissare un limite alla lunghezza del documento unico e delle domande di modifica unionali per snellire il processo (considerando 4, 10, 22) e per esigenze di normalizzazione. Viene ripetuto più volte questo riferimento alla "normalizzazione" (considerando 4, 14, 19, 22) e possono farsi rientrare nella ricerca della sua attuazione le specifiche sulla descrizione del prodotto volte a consentire un esame agevole e rapido delle domande di registrazione di un nome o di un'approvazione di una modifica sulla base di elementi pertinenti, misurabili e verificabili.

L'articolo 4 del reg. UE 26/2025 stabilisce, inoltre, «il documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose deve essere conciso e non deve superare le 2 500 parole. Le indicazioni geografiche dei vini non devono superare le 5 000 parole. Tali limiti possono

<sup>35</sup> Si veda sul tema, N. RUBIO, (dir.), *La fabrication du droit de l'Union européenne dans le contexte du «Mieux légiférer»*, cit., p. 88.

<sup>36</sup> A. ALEMANNI, *Dans quelle mesure le «Mieux légiférer» est-il meilleur ? Une première analyse de l'impact de la nouvelle initiative «Mieux légiférer» sur l'Union européenne*, in «Revue du droit de l'Union Européenne», n. 4, 2015, p. 509.

essere superati in casi debitamente giustificati. (...)». L'articolo 18 del regolamento citato prevede che la descrizione del prodotto si debba concentrare sulle qualità e caratteristiche specifiche del prodotto che devono ritrovarsi nel nome e nella utilizzazione delle unità di misura e termini comuni o tecnici tralasciando le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo e i relativi obblighi giuridici applicabili a tutti i prodotti di quel tipo.

Precisazione di questo tipo sembrano destinate a favorire verifiche da parte di sistemi cognitivi artificiali e la sostituzione del controllo umano, probabilmente considerato anche troppo discrezionale, con il controllo artificiale che potrebbe limitare variabili nelle letture e fluttuazioni in gran parte anche dipendenti dalla multidimensionalità degli aspetti culturali. Un controllo che favorirebbe la lettura più rapida dei documenti senza la necessità di passare dalla fase di "acculturamento" culturale e linguistico degli operatori ma forse a rischio di ridurre i parametri all'interno dei quali finora hanno operato questi segni. Da un lato, questo processo potrebbe comportare dei vantaggi e testimoniare la maturità del settore, che cerca di rendere in maniera più oggettiva le eterogenee caratteristiche dei prodotti anche per evitare contestazioni, e, dall'altro, esso potrebbe portare a uno snaturamento del settore, privandolo proprio di alcuni elementi essenziali nel modello delle IG legati alle diversità culturali.

Il modello delle IG presenta altri aspetti da prendere in considerazione. Nelle intenzioni del legislatore il reg. UE 1143/2024 è destinato a proporre un quadro sistemico, più ampi obiettivi, una maggiore tutela nei mercati digitali (indizio di una forza espansiva della protezione prima manifestatasi nella protezione ex officio), un sistema di protezione più ampio e più efficace. Tuttavia, queste molteplici finalità manifestano anche alcune zone d'ombra.

Luci e ombre di questo contesto normativo emergeranno sicuramente da questo Incontro e la loro trattazione è affidata ad altri relatori. Possiamo qui limitarci a segnalare che la questione della sostenibilità delle DOP e IGP sarà sicuramente uno dei punti critici del sistema in quanto l'adozione delle pratiche sostenibili, pratiche che il regolamento prevede possano essere adottate volontariamente, dovranno essere conciliate con la rigidità del modello delle IG che non hanno dovuto confrontarsi in precedenza con questo aspetto<sup>37</sup> e che richiedono investimenti<sup>38</sup> per poter intraprendere

<sup>37</sup> In argomento: A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in «Rivista diritto agrario», I, 2018, p. 361.

<sup>38</sup> Sul tema si ricordano le relazioni tenute il 4 febbraio 2025 da F. Albisinni, S. Carmignani,

questo percorso laddove sia possibile farlo in relazione alle caratteristiche della produzione.

Si porrà sicuramente anche la questione delle dimensioni della sostenibilità perseguibili visto che il regolamento menzionato prevede che i produttori debbano fare riferimento a pratiche più rigorose di quelle adottate nello spazio unionale (art. 7, reg. UE 1143/2024). Come chiedere ai produttori di impegnarsi sulla strada delle pratiche sostenibili quando può accedere che esse si ritrovino ad essere “raggiunte” dall’adozione di profili di sostenibilità mutati a livello generale? Come conciliare l’idea di una sostenibilità olistica nelle sue tre dimensioni (art. 3, reg. UE 1143/2024) con la sostenibilità frammentata che emerge dall’art. 7 e dal considerando 24 che prevedono che la pratica sostenibile possa contribuire anche solo ad alcuni degli obiettivi<sup>39</sup>?

Resta, inoltre, da chiarire come comunicare la sostenibilità in un contesto in cui si cerca di regolare<sup>40</sup> alcune derive che sono presenti nel settore

A. Di Lauro, al Seminario formativo sul Regolamento (UE) 2024/1143 organizzato da Qualivita e Origin Italia a Roma e l’intervento di S. CARMIGNANI e A. DI LAURO, *Climate change e sostenibilità: l’impatto sulle produzioni DOP e IGP*, Conferenza FAO sulle prospettive globali delle Indicazioni Geografiche, organizzata a Roma dal 18 al 22 febbraio 2025, dal titolo [https://giconf2025.sciencesconf.org/data/pages/06\\_Carmignani\\_S\\_Di\\_Lauro\\_A\\_CLIMATE\\_CHANGE\\_E\\_SOSTENIBILITA\\_L\\_IMPATTO\\_SULLA\\_PRODUZIONE\\_DOP\\_E\\_IGP.pdf](https://giconf2025.sciencesconf.org/data/pages/06_Carmignani_S_Di_Lauro_A_CLIMATE_CHANGE_E_SOSTENIBILITA_L_IMPATTO_SULLA_PRODUZIONE_DOP_E_IGP.pdf). Si veda anche S. CARMIGNANI, *Sostenibilità e credito agrario: un binomio difficile?*, in «Riv. dir. alim.», 4, 2024, p. 57.

<sup>39</sup> A. DI LAURO, *Articuler nature et culture: le modèle juridique des AOP et IGP face au changement climatique, à la durabilité et aux droits bioculturels*, in L. BODIGUEL, A. DI LAURO (dir), *Dossier spécial L’alimentation entre éthique, science et innovation*, in *Journal international de bioéthique et d’éthique des sciences*, 2023, p. 79; N. LUCIFERO, *La sostenibilità nella filiera agro-alimentare: il quadro normativo tra criticità applicative e prospettive evolutive*, in *I Geogofili in occasione del vertice dei ministri dell’agricoltura del G20*, Accademia dei Geogofili - Firenze, 7 settembre 2021, vol. Supplemento agli «I Geogofili, Atti della Accademia dei Geogofili», 2021, p. 66.

<sup>40</sup> Si consideri quanto dispone la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, *GU L 2024/825*. Sulla comunicazione sulla sostenibilità in tema di DOP e IGP: A. DI LAURO, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette: strumenti per lo sviluppo sostenibile dell’impresa agricola?*, in «Riv. dir. agr.», 2, 2019, p. 243; S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in «Riv. dir. agr.», I, 2019, p. 615; S. CARMIGNANI, *L’informazione ai tempi della sostenibilità*, in «Riv. dir. alim.», 1, 2024, p. 27; P. BORGHINI, *Sustainability in the wine sector as a source of derogations to European Competition Law*, in «Riv. dir. alim.», 4, 2024, p. 47; G. DE LUCA, *Sostenibilità e pratiche leali di informazione*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2025, p. 108; G. PISCIOTTA TOSINI, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l’esperienza nell’ambito del progetto Prin Pnrr INWINE1*, in «Riv. dir. alim.», 1, 2025, p. 14.

della comunicazione *green* e che hanno dato origine al fenomeno chiamato *greenwashing*, in quale misura gli indicatori<sup>41</sup> possano giocare un ruolo nella realizzazione di una comunicazione leale e quale ruolo possa essere loro attribuito<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Sugli indicatori nel settore delle DOP e IGP si veda il recente documento FAO & ORIGIN. 2024. *Developing a roadmap towards increased sustainability in geographical indication systems – Practical guidelines for producer organizations to identify priorities, assess performance and improve the sustainability of their geographical indication systems*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc9122en>.

<sup>42</sup> A. DI LAURO, *La sostenibilità nelle DOP e IGP: note critiche sul “governo” degli indicatori?*, in corso di pubblicazione in Atti in onore di A. Jannarelli.

EUGENIO POMARICI<sup>1</sup>

## Sostenibilità e qualità multidimensionale nel nuovo “Pacchetto Qualità”: strumenti e criticità

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Padova

Tra le numerose novità contenute nel *Regolamento* (UE) 2024/1143 quella che più direttamente investe la pratica produttiva, la gestione dell’offerta e anche il modo di pensare i prodotti a indicazione geografica, ossia DOP e IGP, è certamente l’attenzione dedicata al tema della sostenibilità, tema peraltro ignorato dal precedente e ora sostituito *Regolamento* (UE) 2012/1151. Nella presentazione degli obiettivi del nuovo regolamento (art. 4) si esplicita infatti il principio che i prodotti a indicazione geografica devono essere il risultato di una produzione sostenibile in termini economici, ambientali e sociali e che la remunerazione dei produttori coinvolti deve consentire investimenti anche nella sostenibilità, contribuendo così a una piena attuazione dei principi dello sviluppo rurale.

Il *Regolamento* (UE) 2024/1143 introduce pertanto il principio che la qualità dei prodotti a indicazione geografica non sia monodimensionale perché limitata alla qualità organolettica, ma tetradimensionale: oltre alla qualità organolettica sono rilevanti anche la sostenibilità sociale, economica e ambientale che deve caratterizzare non solo l’attività produttiva, ma anche tutte le attività svolte a sostegno dell’offerta dei prodotti a indicazione geografica.

Una visione ampliata della qualità si era fatta già strada nel mondo delle indicazioni geografiche, in particolare tra quelle del vino. Il *Regolamento* (UE) 2024/1143 afferma però il principio che la rendita di cui godono gli operatori delle indicazioni geografiche, spesso ormai garantita da restrizioni all’accesso di nuovi operatori, debba essere compensata dal punto di vista collettivo dalla erogazione di esternalità positive rilevanti.

Il *Regolamento* (UE) 2024/1143, introducendo le nuove dimensioni di qualità associate alla sostenibilità, prevede modalità di guida verso la loro incorporazione nell’offerta specifiche. Infatti, mentre i parametri della qualità

organolettica dei prodotti con indicazione geografica e le pratiche produttive associate sono vincolanti e inclusi nel disciplinare di produzione, il percorso individuato per la sostenibilità è molto diverso. Più che spingere verso l'individuazione di prescrizioni da rispettare si punta a creare le condizioni per stimolare le indicazioni geografiche a individuare dei "percorsi di sostenibilità" ambientale, sociale ed economica; questo attraverso due articoli dedicati esclusivamente ed esplicitamente alla sostenibilità, ossia l'art. 7 (sostenibilità) e l'art. 8 (relazione sulla sostenibilità) e a quelli sui gruppi di produttori cui sono affidati i compiti di governo dell'offerta delle indicazioni geografiche (art. 32 e 33).

L'art. 32 individua per i gruppi di produttori due compiti riferiti a tutte e tre le dimensioni della sostenibilità. Il primo è quello di concordare le *pratiche sostenibili* che dovrebbero essere adottate tra i produttori dell'indicazione geografica; queste pratiche sostenibili vengono definite dall'articolo 7 come pratiche finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale e economica della produzione basate su «norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale»; a certe condizioni, l'adozione di queste pratiche sostenibili può diventare obbligatoria e inserita nel disciplinare di produzione. Il secondo compito è quello di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che possono includere attività rivolte ai consumatori e in generale al mercato, attività di consulenza, formazione per i produttori.

Il nuovo regolamento affida inoltre ai gruppi di produttori delle funzioni specificamente indirizzate alla sostenibilità economica: la prevenzione e contrasto delle pratiche di commercializzazione che pregiudicano la reputazione o il valore dell'indicazione geografica (art. 32, 4b); l'individuazione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta con un orizzonte temporale fino a sei anni (art. 33 3b) e per la ripartizione del valore lungo tutta la catena dell'offerta (art. 33, 3c).

Infine, l'articolo 8, denominato *Relazione sulla sostenibilità*, invita alla redazione da parte dei gruppi di produttori di una relazione sulle pratiche di sostenibilità poste in essere nell'ambito dell'indicazione geografica di loro interesse e sul loro impatto, basata su informazioni verificabili, da aggiornare regolarmente; si prevede che la Commissione renda pubbliche queste relazioni.

Nell'affrontare il tema della sostenibilità delle indicazioni geografiche il nuovo regolamento ha adottato un approccio flessibile e gradualistico che propone un percorso senza obblighi predefiniti da parte del regolamento. È stata una scelta certamente saggia, data la complessità del tema; peraltro, qualora sia possibile individuare nelle singole indicazioni geografiche delle moda-

lità di comportamento condivise orientate alla sostenibilità, queste modalità saranno sempre sito-specifiche, soggette a continui adattamenti, risultato di percorsi di ricerca locali, quindi solo marginalmente traducibili in elementi del disciplinare di produzione.

I percorsi di sostenibilità che il *Regolamento* (UE) 2024/1143 intende stimolare rappresentano sfide impegnative che presentano numerose criticità. L'effettiva operatività delle norme relative ai diversi aspetti della gestione e tutela dell'offerta e ripartizione del valore richiederanno interventi normativi sia unionali che nazionali; l'adozione di pratiche produttive in grado di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale, eventualmente applicando i principi dell'agroecologia, richiederanno investimenti in ricerca e consulenza che dovranno essere sostenuti dalle politiche di sviluppo rurale e incentivati, così come l'adozione di codici etici; quando alcune specifiche pratiche sostenibili saranno inserite nei disciplinari sarà necessario adottare procedure di controllo che esulano da quelle correntemente adottate dagli organismi preposti. Infine, linee guida e forse standard nazionali saranno necessari per la redazione delle relazioni sulla sostenibilità.



ALESSANDRA TOMMASINI<sup>1</sup>

## Gruppi di produttori nel Reg. (UE) 2024/1143: il rafforzamento di poteri e responsabilità è davvero efficace?

<sup>1</sup> Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza

### I. DINAMICHE EVOLUTIVE DEI MODELLI ASSOCIATIVI: DAL COORDINAMENTO PRODUTTIVO ALLA REGOLAZIONE DEL MERCATO

L'esigenza di consolidare all'interno della filiera agroalimentare il ruolo delle strutture associative, articolate nelle più diverse forme (organizzazioni di produttori<sup>1</sup>, loro associazioni e organizzazioni interprofessionali<sup>2</sup>), è emersa – in maniera significativa – in concomitanza con il progressivo smantellamento delle tradizionali misure protezionistiche nel settore. Tale necessità si è, inoltre, manifestata in risposta all'apertura e all'integrazione crescente dei mercati che ha accentuato la storica fragilità sistemica dei produttori rispetto agli attori dei segmenti industriali e distributivi.

A seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2013/1308, successivamente emendato, si è assistito a un rilevante consolidamento dell'assetto giuridico-istituzionale preordinato al governo del mercato agroalimentare, finalizzato, da un lato, a una più efficiente razionalizzazione delle relazioni contrattuali e organizzative di filiera; dall'altro, a un allineamento più coerente con gli obiettivi perseguiti dalla PAC. In tale prospettiva, il Regolamento

<sup>1</sup> A. JANNARELLI, *Le organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali*, in *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agroindustriale. Soggetti e concorrenza*, Cacucci Editore, Bari, 2016, p. 67, afferma che le organizzazioni di produttori, pur avendo natura privatistica, operano nel mercato e per il mercato, svolgendo funzioni normative e operative.

<sup>2</sup> Sull'argomento, v. L. PAOLONI, *Gli accordi interprofessionali in agricoltura*, Padova, 2000; EAD., *Organizzazioni interprofessionali*, in «Dig. civ.», Agg., 2003, p. 989; EAD., *Le regole interprofessionali per il funzionamento della filiera*, in P. BORGHİ, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 247 ss.; A. FRASCARELLI, N. SALVATI, *Le organizzazioni interprofessionali in Italia*, in «Agriregionieuropa», n. 30, 2012.

(UE) 2013/1308 ha attribuito alle organizzazioni di produttori un ruolo determinante in materia di pianificazione produttiva<sup>3</sup>, concentrazione dell'offerta<sup>4</sup>, ottimizzazione dei costi di produzione e commercializzazione diretta dei prodotti a nome degli aderenti, per la totalità o parte della produzione complessiva<sup>5</sup> (v. par. 1 *bis* inserito nell'art. 152 dal Reg. (UE) 2017/2393<sup>6</sup> – c.d. Regolamento Omnibus). L'esercizio delle funzioni conferite alle OP<sup>7</sup> è, tuttavia, subordinato al previo riconoscimento da parte degli Stati membri, il quale non è automatico, ma condizionato al soddisfacimento dei requisiti stringenti richiesti dal Reg. (UE) 2013/1308 e dalla normativa nazionale di attuazione, riguardanti la rappresentatività dei soci, il rispetto dei volumi minimi di produzione, la conformità della struttura statutaria e la capacità effettiva di svolgere le attività previste dalla OCM. Tale riconoscimento costituisce, inoltre, un presupposto imprescindibile per l'applicazione delle deroghe al divieto generale di intese restrittive della concorrenza sancito dall'art. 101 TFUE, in quanto legittima le organizzazioni interessate a porre in essere forme di coordinamento altrimenti vietate dal diritto dell'Unione. Si delinea un assetto normativo nel quale l'attribuzione di poteri economici collettivi agli operatori del settore primario è assoggettata al rispetto di criteri settoriali e funzionali definiti a livello unionale, al fine di assicurare un equilibrio tra le esigenze di coordinamento dell'offerta agricola e la tutela del corretto funzionamento del mercato concorrenziale.

In coerenza con l'evoluzione degli obiettivi della PAC, il legislatore europeo ha – altresì – ampliato le competenze attribuite alle OP e alle relative associazioni, riconoscendo loro la facoltà di stipulare accordi volti all'ap-

<sup>3</sup> L. RUSSO, *Mercato agroalimentare e concorrenza*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 56 ss.

<sup>4</sup> Sull'argomento, v. A. JANNARELLI, *Dal caso «indivia» al regolamento omnibus n. 2393 del 13 dicembre 2017: le istituzioni europee à la guerre tra la PAC e la concorrenza?*, in «Dir. agroalim.», n. 1, 2018, p. 110.

<sup>5</sup> I. CANFORA, *Cessione dei prodotti tramite le organizzazioni di produttori*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., pp. 240-241.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, in GU L 350 del 29.12.2017.

<sup>7</sup> I. CANFORA, *Organizzazioni dei produttori agricoli*, in «Dig. Disc. Priv.», sez. civ., Agg., XI, Milano, 2018, p. 355 ss.

plicazione di norme in materia di sostenibilità più rigorose rispetto a quelle obbligatorie previste dalla disciplina unionale o nazionale (art. 210 *bis* Reg. (UE) 2021/2117<sup>8</sup>). Sviluppo legislativo, questo, che segna un punto di discontinuità rispetto al modello tradizionale, in cui le attività delle OP erano essenzialmente circoscritte alla pianificazione produttiva e alla concentrazione dell'offerta. L'introduzione di disposizioni che legittimano forme di coordinamento orientate alla sostenibilità<sup>9</sup> rileva un'evoluzione significativa nel quadro normativo della PAC, generando un nuovo equilibrio tra le esigenze di tutela del mercato concorrenziale, ex art. 101 TFUE, e la promozione di pratiche agricole responsabili in linea con gli obiettivi ambientali della politica agricola comune per il 2023-2027<sup>10</sup>. In questo contesto, il riconoscimento delle OP assume una valenza duplice: da un lato, costituisce una condizione imprescindibile per l'attribuzione di poteri economici collettivi legittimi; dall'altro, rappresenta il presupposto necessario per l'attivazione di strumenti giuridici innovativi, volti a strutturare una *governance* integrata di filiera in grado di coniugare efficienza economica, sostenibilità ambientale e coerenza con le finalità proprie della PAC.

In continuità con i suddetti orientamenti e in coerenza con gli ambiziosi indirizzi programmatici fissati dal *Green Deal* europeo<sup>11</sup> (in particolare, attraverso la strategia *From Farm to Fork*), il legislatore dell'Unione ha operato un rafforzamento significativo della capacità di autogoverno anche delle strutture associative attive nel settore delle produzioni di qualità, attraverso l'integrazione di strumenti di regolazione dell'offerta con finalità di interesse

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in GUUE L 435/262 del 6.12.2021.

<sup>9</sup> Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, alle OP sono state attribuite ulteriori funzioni da esercitarsi nel rispetto dei principi della mitigazione dei cambiamenti climatici, della tutela del paesaggio e delle risorse idriche, della prevenzione e riduzione dell'inquinamento, della salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, oltre che della salute e benessere degli animali, nonché della promozione dell'economia circolare e della riduzione degli sprechi alimentari.

<sup>10</sup> Sulla struttura della PAC 2023-2027, M. GIUFFRIDA, *La nuova PAC: scelte e criticità*, in «Riv. dir. alim.», n. 4, 2023, p. 16 ss.; F. ALBISINNI, *La nuova PAC e le competenze degli Stati membri tra riforme annunciate e scelte praticate*, in «Riv. dir. agr.», 2020, p. 43 e ss.

<sup>11</sup> P. LATTANZI, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 29 ss.; EAD., *Il "New Green Deal", la PAC 2021-2027 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, ivi, Giuffrè, Milano, 2021, p. 705 ss.

generale, quali la valorizzazione territoriale e la protezione del capitale culturale ed economico incorporato nei prodotti a IG. Il Regolamento (UE) 2024/1143<sup>12</sup>, modificando e abrogando il previgente Reg. (UE) 1151/2012, ha consolidato la capacità operativa dei gruppi di produttori, attribuendo loro nuove responsabilità nelle attività di gestione, protezione e promozione delle IG<sup>13</sup>, nonché introducendo obblighi rafforzati di trasparenza, monitoraggio e valutazione delle funzioni svolte. Ha, inoltre, riconosciuto ai gruppi un ruolo centrale nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità nelle sue dimensioni ambientale, sociale ed economica, configurando un quadro nel quale essi non costituiscono più meri interlocutori consultivi, ma soggetti dotati di legittimazione funzionale e competenze operative idonee a incidere sulla *governance* del sistema delle IG. Sebbene presentino differenze strutturali e funzionali, i gruppi di produttori e le OP disciplinate dalla OCM risultano – tuttavia – complementari nella costruzione di un assetto agroalimentare integrato<sup>14</sup>, generando sinergie in grado di amplificare il valore aggiunto delle produzioni territoriali oltre che di garantire un funzionamento più equilibrato della filiera e un modello di sviluppo sostenibile.

## 2. L'ART. 32 DEL REG. (UE) 2024/1143 E LE FUNZIONI DEI GRUPPI DI PRODUTTORI DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Il Regolamento (UE) 2024/1143, pur mantenendo il riferimento al termine “gruppi” già impiegato nella previgente disciplina di cui al Regolamento (UE) 1151/2012<sup>15</sup>, li definisce – all'art. 32 – come soggetti collettivi che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, si costituiscono volontariamente su iniziativa di produttori dello stesso o degli stessi prodotti, organizzandosi democraticamente e operando, sotto il controllo dei propri membri, in maniera trasparente e non discriminatoria<sup>16</sup>. La mancanza di una

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in GU L del 23.4.2024.

<sup>13</sup> C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, Torino, 2025, *passim*.

<sup>14</sup> G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in «Dir. pubbl.», n. 1, 2002, p. 19.

<sup>15</sup> Il Reg. (UE) 1151/2012 definiva il gruppo di produttori come qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto (cfr. art. 3, n. 2).

<sup>16</sup> Sull'argomento, v. N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti*

tipizzazione formale non può essere interpretata, tuttavia, come sinonimo di una completa informalità dell'assetto associativo. La normativa europea, così come la prassi amministrativa degli Stati membri, richiede, infatti, che il gruppo disponga di un livello minimo di rappresentatività interna e di capacità operativa; elementi, questi, necessari per garantire un'interlocuzione efficace con le autorità pubbliche e con gli organismi di controllo. In tal senso, è possibile parlare di una "tipicità funzionale" piuttosto che formale: non rileva tanto la specifica veste giuridica assunta dal gruppo, quanto la sua idoneità a svolgere in modo efficiente le funzioni attribuitegli dall'art. 32. Si tratta di una scelta coerente con la logica di un sistema aperto e partecipativo, nel quale la capacità normativa dell'autorganizzazione territoriale concorre alla tutela e alla valorizzazione delle IG anche al di là dei tradizionali canali formali di riconoscimento pubblico. Il legislatore ha ritenuto opportuno garantire ai gruppi non riconosciuti alcune funzioni di carattere generale, tra cui la proposizione della domanda di registrazione o di eventuale cancellazione delle Indicazioni geografiche; la presentazione di richieste di modifica dei disciplinari<sup>17</sup>; la promozione del corretto funzionamento del regime di qualità; la diffusione di informazioni volte ad accrescere la conoscenza e la trasparenza del prodotto sul mercato<sup>18</sup>; nonché la valorizzazione del prodotto a IG, anche mediante iniziative di comunicazione e marketing (art. 32, paragrafo 2). Il gruppo è, altresì, chiamato a collaborare con le autorità di controllo nella vigilanza sull'uso corretto della denominazione e nella prevenzione delle pratiche fraudolente o usurpative; oltre a esercitare la legittimazione ad agire in sede giudiziale e amministrativa a tutela delle denominazioni. Infine, gli è riconosciuta la possibilità di adottare misure dirette a contrastare pratiche commerciali svalorizzanti o l'abbassamento dei prezzi<sup>19</sup> (par. 4, lett. g), al fine di garantire un'equa remunerazione ai

---

*agricoli di qualità*, in «Le Nuove leggi civili commentate», anno XLVIII, n. 2, marzo-aprile 2025, p. 328 ss.

<sup>17</sup> M. MAURO, *L'opposizione alle richieste di registrazione di una DOP e IGP o modifica del disciplinare*, in «Riv. dir. alim.», n. 4, 2022, p. 58 ss.

<sup>18</sup> L'art. 32, al par. 7, prevede che gli Stati membri possono istituire un registro pubblico che può includere non solo i gruppi di produttori in senso stretto per i prodotti a IG originari del loro territorio, ma anche le autorità competenti e i singoli produttori riconosciuti ai sensi dell'art. 9, parr. 2 e 3. Strumento, questo, che contribuisce a garantire trasparenza e adeguata pubblicità nella gestione collettiva dei segni di qualità.

<sup>19</sup> Da una comparazione tra l'art. 45 del Reg. (UE) 1151/2012 e l'art. 32 del Reg. (UE) 2024/1143, emerge come il contrasto di pratiche volte all'abbassamento dei prezzi sia una novità del nuovo Pacchetto Qualità che, nel precedente regolamento, poteva dedursi solo dal considerando 3, nel quale si chiariva che gli sforzi dei produttori dovevano essere "equamente ricompensati". Sul punto, v. L. CARRARA, *Il mercato ed il nuovo ruolo dei Gruppi di produttori*, Relazione al convegno sul tema *Il nuovo pacchetto qualità: Innovazioni normative tra criticità e opportunità*,

produttori di IG certificate. Tali previsioni conferiscono ai gruppi un ruolo operativo centrale nel mantenimento della qualità e della reputazione dei prodotti tutelati, rafforzandone la capacità di incidere autonomamente sulla gestione del regime di qualità.

Tra le novità più significative si evidenzia la possibilità per i gruppi di produttori di concordare pratiche sostenibili<sup>20</sup> e di intraprendere iniziative volte a migliorare le prestazioni delle indicazioni geografiche sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. Tra queste rientrano, ad esempio, lo sviluppo di servizi turistici integrati nella pertinente zona geografica<sup>21</sup>, con l'obiettivo di valorizzare il prodotto, promuovere lo sviluppo locale e rafforzare la sostenibilità complessiva della filiera<sup>22</sup>.

La sostenibilità non è più un elemento accessorio del sistema delle IG, ma diviene una componente strutturale da integrare nei disciplinari di produzione e da perseguire mediante strategie collettive. I gruppi di produttori sono individuati quali attori privilegiati per guidare la transizione ecologica e la valorizzazione territoriale, potendo adottare impegni di sostenibilità più stringenti rispetto agli standard unionali e nazionali che, se inseriti nei disciplinari, assumono efficacia cogente ed *erga omnes* (art. 7). Le pratiche sostenibili richiamate al paragrafo 2 dell'art. 7<sup>23</sup>, sono – tuttavia – formulate

---

organizzato congiuntamente da Accademia dei Georgofili, AIDA, AICDA, CEDISA, ed UGI-VI, tenuto l'11 febbraio 2025 a Firenze, presso l'Accademia dei Georgofili, la quale sottolinea come non risulti un criterio sulla definizione di eventuali prezzi "svalutativi" e come i consorzi possano intervenire in merito, oltre a non essere chiaro con quali mezzi coercitivi e poteri gli stessi possano agire nei confronti di soggetti ad essi estranei.

<sup>20</sup> A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello Sviluppo sostenibile*, in «Riv. dir. agr.», I, 2018, p. 381 ss.

<sup>21</sup> Sull'argomento, v. M. ROSATI, *Dal nuovo Regolamento europeo sulle IG un passo avanti per lo sviluppo del "Turismo DOP"*, in «Consortium», n. 23, 2024, p. 17.

<sup>22</sup> L. COSTANTINO, *Profili giuridici dei sistemi produttivi agroalimentari locali nell'era della sostenibilità*, Giappichelli, Torino, 2024; M.C. RIZZUTO, *Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del regolamento (UE) 2024/1143*, in «Persona e Mercato», n. 2, 2024, p. 615 ss.

<sup>23</sup> L'art. 7 Reg. (UE) 2024/1143 individua, tra gli impegni di sostenibilità, la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; la transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; la prevenzione e riduzione dell'inquinamento; la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; la produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; il benessere degli animali; un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale; il mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica protetta; il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

in termini generici, confermando l'assenza di una compiuta sistematizzazione del rapporto tra IG e sostenibilità, ancora in fase di evoluzione sotto il profilo normativo e applicativo<sup>24</sup>. In questa direzione, la scelta del legislatore di non delegare alla Commissione la definizione dei contenuti degli impegni di sostenibilità, conferma la volontà di evitare una eccessiva standardizzazione, preservando l'autonomia regolativa delle filiere. In tale contesto, si colloca anche l'art. 8 che introduce la facoltà per i gruppi, riconosciuti e non, di redigere una relazione verificabile sulle pratiche sostenibili adottate<sup>25</sup>; strumento di trasparenza che accresce la credibilità delle IG e facilita la comunicazione verso i consumatori<sup>26</sup>.

L'art. 32 conferma la centralità del gruppo di produttori come soggetto collettivo titolare di funzioni che trascendono la dimensione economico-associativa, assumendo un vero e proprio ruolo pubblicistico nella tutela della denominazione registrata. La norma, per un verso, rafforza il governo delle IG<sup>27</sup>, ampliando la partecipazione diretta dei produttori alle attività di protezione e di valorizzazione; per altro, evita che la mancanza di un riconoscimento formale possa limitare eccessivamente l'operatività dei gruppi. Ne consegue un modello di *governance* policentrica, in cui l'intervento pubblico si intreccia con l'azione privata, attribuendo ai gruppi, anche non formalmente riconosciuti, una legittimazione funzionale coerente con la natura partecipativa e territoriale che caratterizza l'intero sistema dei regimi di qualità europee.

<sup>24</sup> G. PISCIOTTA TOSINI, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l'esperienza nell'ambito del progetto Prin Pnrr INWINE*, in «Riv. dir. alim.», n. 1, 2025, p. 14 ss.

<sup>25</sup> La possibilità di redigere una relazione sulla sostenibilità non era stata prevista nell'ambito della proposta di modifica del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli del 2 maggio 2022, [COM(2022) 134 final 2].

<sup>26</sup> Ciò rende auspicabile una progressiva integrazione strutturale della sostenibilità nei regimi di qualità, anche attraverso sistemi di certificazione collettiva, definibili dai gruppi in cooperazione con organismi accreditati. M.C. RIZZUTO, *Le certificazioni di sostenibilità nel sistema della filiera agroalimentare*, in «Riv. dir. alim.», n. 2, 2025, p. 124 ss.; A. DI LAURO, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 733 ss.; G. TORRE, *La disciplina delle certificazioni di sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la comunicazione business to consumer*, in «Riv. dir. agr.», I, 2023, p. 573 ss.

<sup>27</sup> G. DE LUCA, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in «Le Nuove leggi civili commentate», anno XLVIII, n. 2, marzo-aprile 2025, p. 362 ss.

### 3. DALLA TIPIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI GRUPPI DI PRODUTTORI

A differenza di quanto previsto per i gruppi di produttori disciplinati dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 2024/1143 per i quali non è richiesta l'adozione di una specifica forma, il possesso di una veste giuridica organizzativa formalmente definita costituisce, invece, un requisito imprescindibile ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 33. La norma, tuttavia, al paragrafo 2, si limita a stabilire che, qualora uno Stato membro istituisca un sistema di riconoscimento, il gruppo debba essere dotato di «una certa forma giuridica», senza – tuttavia – precisarne la tipologia o rinviare a modelli normativi<sup>28</sup> armonizzati. Da tale formulazione deriva che l'individuazione della struttura giuridica dei gruppi è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, i quali possono selezionare, nei rispettivi ordinamenti, gli assetti organizzativi ritenuti più adeguati alle esigenze della filiera e alle caratteristiche del sistema produttivo nazionale. Ne risulta, inevitabilmente, una eterogeneità strutturale a livello europeo, poiché la tipicità delle forme ammissibili non è uniformata e la natura giuridica dei gruppi riconosciuti può differire sensibilmente da uno Stato membro all'altro. In definitiva, il legislatore unionale adotta un'impostazione prevalentemente funzionale, volta a garantire che i gruppi di produttori dispongano di una effettiva capacità operativa nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Tale approccio privilegia la concretezza dell'azione, richiedendo che i gruppi assicurino un'adeguata rappresentanza della filiera, un'organizzazione interna improntata a principi democratici, meccanismi efficaci di controllo e vigilanza, nonché il mantenimento di un nesso sostanziale con la produzione delle IG. Parallelamente, agli Stati membri è demandato un ruolo complementare, ma non secondario, nella definizione dell'assetto organizzativo dei gruppi. La disciplina europea affida, infatti, alle autorità nazionali il compito di reintrodurre, attraverso requisiti strutturali più stringenti, un livello di formalizzazione sufficiente ad assicurare certezza delle responsabilità, trasparenza delle strutture interne e affidabilità dei processi decisionali.

<sup>28</sup> Secondo il 42° considerando del Reg. 2024/1143, le disposizioni in materia si conformano ai sistemi di alcuni Stati Membri, con implicito riferimento al consolidato modello organizzativo dei Consorzi di tutela italiani o a quello degli *Organismes de défense et de gestion* (ODG) francesi, oppure, ancora, dei *Consejos Reguladores* spagnoli e degli *Agrupamentos de Produtores* portoghesi cui, per l'appunto, si potranno ispirare quei Paesi che intendano introdurre nel loro ordinamento gruppi di produttori riconosciuti. V. RUBINO, *Il ruolo dei Consorzi di tutela nella protezione della qualità*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare e dell'Unione Europea*, cit., p. 671 ss.

In tale prospettiva, l'introduzione di requisiti formali assume una funzione ordinatrice all'interno della *governance* delle IG: delimita con precisione l'ambito soggettivo dell'azione collettiva, evita la proliferazione di strutture associative prive di adeguata capacità operativa e contribuisce a rafforzare l'uniformità complessiva del sistema europeo di tutela. La tipizzazione giuridica diviene, pertanto, uno strumento essenziale per garantire l'effettività delle funzioni attribuite ai gruppi e la stabilità dell'intero modello regolatorio<sup>29</sup>.

Ai fini del riconoscimento<sup>30</sup>, oltre al possesso di una forma giuridica tipizzata, il gruppo deve soddisfare i requisiti di rappresentatività previsti dall'art. 33, par. 2, consistenti nel coinvolgimento di almeno il 50% dei produttori del prodotto designato dall'IG, ovvero nel raggiungimento del 50% del volume o del valore della produzione commerciabile. Gli Stati membri possono – inoltre – introdurre criteri supplementari nell'esercizio della loro discrezionalità normativa, quali la previsione di contributi *erga omnes*, l'obbligo di adottare uno statuto scritto, la previsione di regole interne relative all'ammissione e alla cessazione dei membri, nonché l'individuazione delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi associativi.

Sebbene tale architettura regolatoria persegua obiettivi di razionalizzazione e di coerenza sistemica, il modello basato sul nesso strutturale tra tipizzazione giuridica e riconoscimento ufficiale presenta alcune criticità di natura sia teorica sia applicativa. La rigidità derivante dall'imposizione di forme giuridiche predeterminate rischia, infatti, di ostacolare l'accesso al riconoscimento da parte di realtà associative di ridotte dimensioni o caratterizzate da assetti organizzativi atipici che, nondimeno, rivestono un ruolo essenziale nelle economie rurali e nelle filiere di nicchia. Ciò può condurre a una contrazione del pluralismo organizzativo e a una minore adattabilità del sistema alle specificità territoriali. Questo effetto selettivo può entrare in tensione con gli obiettivi di

<sup>29</sup> L'adozione di un modello organizzativo definito consente, in questa prospettiva, di garantire che i gruppi ammessi al regime di riconoscimento presentino caratteristiche coerenti, favorendo un'applicazione più equa delle disposizioni normative, una maggiore trasparenza nei rapporti con le autorità competenti e un funzionamento più efficiente delle misure collettive di mercato, riducendo il rischio di favoritismi, disfunzioni ed inefficienze.

<sup>30</sup> Ai sensi dell'art. 9, è prevista l'equiparazione al gruppo riconosciuto sia delle autorità designate dallo Stato membro per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, qualora non sia possibile la costituzione di un gruppo per motivi legati al numero dei produttori interessati, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi (par. 2); sia di un singolo produttore in taluni casi specifici (par. 3). Sul punto, C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, cit., p. 81, osserva che «la possibilità di incidere sulla regolazione dell'offerta o sulla ripartizione del valore presuppone un grado di rappresentatività che mal si concilia con l'intervento di soggetti individuali o di autorità pubbliche, i quali, pur operando in via sostitutiva, non sono espressione diretta dei produttori».

equilibrio, inclusione e coesione che permeano la politica agricola comune, rischiando di marginalizzare realtà produttive minori o periferiche. Le effettive ricadute della riforma, in termini di equilibrio tra armonizzazione normativa e salvaguardia della dimensione territoriale, potranno – comunque – essere valutate solo nel medio-lungo periodo, una volta consolidata la prassi applicativa e verificati gli impatti sul tessuto produttivo e istituzionale degli Stati membri.

Ai sensi dell'art. 33, qualora per un determinato prodotto a indicazione geografica sia presente un gruppo riconosciuto, gli Stati possono – per ragioni sia di ordine sistematico sia di efficienza amministrativa – riservare a tale soggetto in via esclusiva l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 32<sup>31</sup>.

Il gruppo riconosciuto diviene l'unico organismo legittimato a rappresentare ufficialmente l'insieme dei produttori di un determinato prodotto all'interno dell'area geografica di riferimento, inclusi i soggetti non aderenti; a interloquire in via privilegiata con le autorità pubbliche; nonché ad accedere ai finanziamenti nazionali o unionali destinati alla promozione delle indicazioni geografiche. L'attribuzione di tali prerogative in via esclusiva al gruppo dotato di riconoscimento giuridico risponde all'esigenza di garantire coerenza qualitativa, uniformità gestionale e un più elevato livello di protezione collettiva, prevenendo così i rischi connessi alla frammentazione organizzativa e alla disomogeneità produttiva. Nondimeno, la concentrazione di funzioni così rilevanti in capo a un unico organismo non è priva di rischi: essa può infatti favorire fenomeni di eccessiva centralizzazione decisionale e alimentare conflitti interni in merito alla legittimazione e alla rappresentatività effettiva del soggetto designato. Ne deriva la necessità di un attento bilanciamento tra efficienza decisionale, *accountability* interna e inclusività delle diverse componenti della filiera.

Il riconoscimento formale costituisce – inoltre – condizione indispensabile per promuovere la registrazione internazionale delle IG, ai sensi dell'Accor-

<sup>31</sup> Più precisamente, i gruppi di produttori riconosciuti potranno svolgere i compiti di cui all'art. 32, paragrafo 4, lettere a) (elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione, etc.); e d) (concordare le pratiche sostenibili di cui all'articolo 7), se l'effetto di tali compiti riguarda tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica in questione; ed, ancora, i compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere, b) (intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica), e) (intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica); ed f) (lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare), se tali compiti sono svolti a livello internazionale, nazionale o regionale, fatta salva la possibilità, per i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, di svolgere tali compiti a livello locale.

do di Lisbona del 1958 e dell'Atto di Ginevra del 2015<sup>32</sup>, con significativi vantaggi sul piano giuridico, economico e strategico. Tale facoltà consente al gruppo di rafforzare la propria immagine quale garante dell'autenticità e della tradizione del prodotto certificato, di accrescere la propria competitività sul mercato globale e di consolidare la redditività economica della filiera.

Il riconoscimento istituzionale comporta, altresì, l'attribuzione al gruppo della funzione di vigilanza sull'impiego di una indicazione geografica quale ingrediente caratterizzante nei prodotti trasformati<sup>33</sup>, in conformità alle disposizioni normative applicabili. Tale controllo riveste un rilievo essenziale, poiché un uso improprio dell'indicazione potrebbe arrecare pregiudizio alla reputazione e al valore commerciale della denominazione. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1143, il trasformatore è tenuto a notificare preventivamente e per iscritto l'intenzione di utilizzare la denominazione al gruppo riconosciuto che, solo in caso di valutazione favorevole, autorizza l'indicazione dell'IG in etichetta. Il gruppo autorizzante è, inoltre, competente a definire le condizioni d'uso dell'indicazione geografica quale ingrediente, imponendo, se necessario, percentuali minime di impiego del prodotto certificato e potendo vietare il ricorso a prodotti analoghi o comparabili. Tale sistema di vigilanza è finalizzato a prevenire comportamenti opportunistici volti a sfruttare indebitamente la notorietà dell'IG senza rispettare le prescrizioni del disciplinare, garantendo così la tutela dell'affidamento dei consumatori e l'integrità del regime di qualità. Lo stesso art. 27 conferisce agli Stati membri la facoltà di rafforzare ulteriormente tale sistema autorizzativo mediante l'adozione di disposizioni procedurali supplementari applicabili ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio<sup>34</sup>. L'introduzione di misure più restrittive può essere giustificata da esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della salute umana o dell'ambiente, anche alla luce del principio di precauzione; il mantenimento di *standard* nazionali più rigorosi in materia di sicurezza alimentare o, ancora, la salvaguardia di tradizioni alimentari locali.

<sup>32</sup> F. ALBISINNI, *Indicazioni geografiche e tutela internazionale e transfrontaliera: nuovi scenari fra condivisione e contaminazione*, in N. LUCIFERO (a cura di), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2023, p. 125; N. LUCIFERO, *Il modello europeo sulle indicazioni geografiche a seguito dell'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine*, ivi, p. 157.

<sup>33</sup> J. NICOLINI, D. MONDIN, *IG come ingredienti di prodotti trasformati: per fama o per qualità?*, in «Dir. giur. agr. alim. amb.», n. 1, 2025, p. 1 ss.

<sup>34</sup> Questa previsione prende a modello il collaudato sistema italiano di autorizzazione da parte dei Consorzi di tutela, ma occorre pur sempre l'adozione di un decreto legislativo che preveda lo specifico sistema di autorizzazione circa l'utilizzo del nome della IG con i relativi requisiti previsti dal nuovo Regolamento e l'aggiornamento del sistema sanzionatorio, oggi disciplinato dal d.lgs. 297/04.

Tali limitazioni devono, tuttavia, rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione, oltre a risultare compatibili con le libertà fondamentali che regolano il mercato interno.

In sintesi, il riconoscimento istituzionale non si esaurisce nell'attribuzione di una mera legittimazione formale, ma si configura come un elemento di rafforzamento sostanziale dell'azione dei gruppi. Esso amplifica, infatti, la loro capacità di incidere efficacemente sulla tutela della qualità, sulla rappresentanza collettiva della filiera e sulla promozione dell'innovazione e della sostenibilità, consolidandone il ruolo e rendendoli attori imprescindibili nei processi decisionali e nelle dinamiche di coordinamento tra livello locale, nazionale e unionale.

#### 4. GOVERNANCE DEL VALORE E COMPETITIVITÀ NELLE FILIERE IG

Nell'ambito della *governance* dei sistemi agroalimentari di qualità, il ruolo dei gruppi di produttori riconosciuti non si limita alla tutela del disciplinare o alla promozione dell'immagine collettiva del prodotto, ma si estende alle attività di programmazione dell'offerta e di gestione più equa della ripartizione del valore lungo la filiera.

La regolazione dell'offerta<sup>35</sup> risponde alla necessità di prevenire squilibri strutturali tra quantità prodotte e domanda di mercato che, in assenza di coordinamento, potrebbero sfociare in eccedenze produttive, tensioni deflative sui prezzi e conseguente erosione del valore aggiunto associato all'IG. Attraverso meccanismi formali di pianificazione (quali, la definizione di limiti quantitativi, la gestione delle scorte, la programmazione delle superfici coltivabili o dei volumi conferibili), i gruppi orientano la produzione verso livelli coerenti con l'andamento del mercato e con la capacità di assorbimento della domanda. Tale attività di regolazione contribuisce non solo alla stabilizzazione del reddito dei produttori, ma anche alla tutela delle specificità territoriali e culturali delle denominazioni. Il ricorso alla pianificazione collettiva rappresenta un tratto distintivo rispetto alle filiere non regolamentate, nelle quali decisioni unilaterali e non coordinate tendono a generare fenomeni di volatilità e instabilità. Questa cooperazione è ulteriormente rafforzata dal quadro normativo europeo che legittima l'adozione di strumenti di gestione dell'offerta e ne subordina l'attuazione al rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

<sup>35</sup> L. RUSSO, *La regolazione dell'offerta dei prodotti di qualità e i consorzi di tutela*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 259 ss.

Dal punto di vista economico, le politiche di regolazione accrescono la forza contrattuale dei produttori nei confronti degli operatori a valle della filiera e, in particolare, della moderna distribuzione organizzata. Una produzione orientata e coerente con la domanda consente, infatti, di ridurre il rischio di svalorizzazione del prodotto e di preservare margini economici adeguati. La programmazione dell'offerta è – oltre tutto – strettamente connessa alla qualità intrinseca e certificata dei prodotti a indicazione geografica, poiché la gestione dei volumi produttivi contribuisce a garantire coerenza tra le caratteristiche del prodotto e le aspettative del mercato. Essa comporta rilevanti implicazioni anche per la *governance* interna dei gruppi di produttori, poiché, per essere efficace, richiede strutture organizzative solide, capacità di raccolta e analisi dei dati, strumenti di monitoraggio e un elevato livello di adesione alle decisioni collettive.

Le limitazioni o modulazioni dell'offerta non costituiscono un mero strumento economico, ma rappresentano anche un meccanismo di tutela dell'identità territoriale del prodotto, prevenendo espansioni produttive incompatibili con le risorse naturali o con le specificità agronomiche del territorio. In questo senso, la regolazione dell'offerta salvaguarda non soltanto il valore di mercato, ma anche il capitale territoriale e culturale che l'IG incarna.

La pianificazione delle produzioni prevista dal Reg. (UE) 2024/1143 assume una rilevanza strategica tale da avere indotto il legislatore ad ampliarne la durata da tre a sei anni. Siffatta estensione temporale risponde all'esigenza di garantire una programmazione più stabile e coerente con gli obiettivi di medio-lungo periodo delle filiere IG, consentendo una valutazione più accurata degli effetti delle misure adottate e favorendo il consolidamento di pratiche di governance collettiva più mature. Una cornice pluriennale più ampia contribuisce, inoltre, a ridurre l'incertezza regolatoria, a incentivare investimenti compatibili con gli orizzonti temporali delle produzioni territoriali e a tutelare la qualità e la dimensione identitaria delle IG. Ne deriva un rafforzamento complessivo della capacità della filiera di mantenere un equilibrio sostenibile tra offerta e domanda, elemento essenziale per la stabilità economica e competitiva dei sistemi di qualità certificata.

Il piano di regolazione dell'offerta predisposto dai gruppi di produttori deve essere trasmesso alle autorità competenti al fine di garantirne la conformità normativa, la trasparenza procedurale e la legittimità sostanziale. Tale obbligo di notifica evidenzia che le misure di regolazione non costituiscono semplici determinazioni interne ai gruppi, ma interventi idonei a incidere sull'assetto concorrenziale e sul funzionamento dei mercati. Il controllo pubblico consente, infatti, di verificare la proporzionalità delle limitazioni quantitative, la compatibilità con le regole dell'OCM e con le norme sulla concorrenza, nonché la coerenza delle strategie collettive con gli obiettivi di tutela

delle filiere di qualità. Il sistema di notifica si configura, pertanto, come uno strumento di coordinamento multilivello tra gruppi di produttori, autorità nazionali e istituzioni europee, rafforzando la legittimità degli interventi adottati ed evitando il rischio che essi si traducano in comportamenti opportunistici o in indebite restrizioni della concorrenza.

Una volta adottate<sup>36</sup>, le norme di regolazione dell'offerta producono effetti vincolanti nei confronti di tutti i produttori<sup>37</sup> operanti nell'area geografica interessata, anche se non aderenti al gruppo riconosciuto. Tale efficacia *erga omnes* è tuttavia bilanciata da una serie di condizioni rigorose volte a prevenire potenziali abusi e a garantire la compatibilità delle misure con le regole del mercato interno. In particolare, il Regolamento (UE) 2024/1143 richiede che l'accordo debba essere approvato da almeno il 50% dei produttori rappresentanti il 50% della produzione certificata nella zona geografica di riferimento, così da assicurare un adeguato grado di rappresentatività e di consenso. Inoltre, la durata delle misure, limitata a un periodo massimo di sei anni, evita che strumenti originariamente concepiti per esigenze contingenti si trasformino in meccanismi permanenti di controllo dell'offerta.

La regolazione dell'offerta – pur rappresentando uno strumento utile, se non indispensabile, per garantire la sostenibilità delle filiere IG – comporta, ad ogni buon conto, una gestione complessa della dimensione partecipativa e del consenso interno. Le decisioni collettive, infatti, possono incidere significativamente sugli orientamenti produttivi individuali e generare divergenze tra operatori con differenti strutture di costo, strategie commerciali o capacità produttiva. Ne consegue l'esigenza di adottare procedure trasparenti, inclusive e fondate su criteri oggettivi, così da favorire un consenso informato, prevenire conflitti interni e assicurare la piena legittimazione dell'azione del gruppo.

Parallelamente, il tema della ripartizione del valore<sup>38</sup> assume un rilievo crescente all'interno delle filiere delle indicazioni geografiche, spesso caratterizzate da marcate asimmetrie di potere contrattuale, in particolare tra produzione primaria e distribuzione. Ai gruppi riconosciuti è attribuita la facoltà di negoziare condizioni economiche più favorevoli per i produttori agricoli,

<sup>36</sup> L'adozione dei piani è subordinata al rispetto delle molteplici condizioni di cui al par. 4 dell'art. 166 *bis*.

<sup>37</sup> Se i produttori non rispettano tale piano, incorrono nelle sanzioni previste dai piani stessi (contribuzione aggiuntiva collegata agli esuberi).

<sup>38</sup> Sull'argomento, v. A. JANNARELLI, *Prezzi dei prodotti agricoli nei rapporti di filiera e rispetto dei costi medi di produzione tra illusioni ottiche ed effettiva regolazione del mercato: cronache amare dal Bel Paese*, in «Riv. dir. agr.», 2019, p. 560; L. COSTANTINO, *La problematica dei prezzi dei prodotti agricoli: strumenti normativi di tutela tra antichi problemi e nuove crisi*, in «Riv. dir. agr.», 2020, p. 783.

di stabilire le modalità con cui ripartire tra le parti le eventuali evoluzioni dei prezzi di mercato del prodotto finale<sup>39</sup>, tenendo conto degli utili, dei costi e delle perdite sostenuti, con la finalità di assicurare loro l'effettiva remuneratività della controprestazione.

Per quanto la disposizione non sia vincolante<sup>40</sup>, la previsione della clausola di ripartizione del valore<sup>41</sup> assume – tuttavia – un'importanza fondamentale nei rapporti contrattuali<sup>42</sup> per garantire un'adeguata redditività a tutti gli operatori economici, in mancanza della quale non si potrebbe – peraltro – configurare una crescita sostenibile. L'equa distribuzione del valore, peraltro, è un incentivo indispensabile per indurre i produttori ad investire nella valorizzazione delle produzioni di qualità e, per l'effetto, a sopportare costi ed oneri aggiuntivi<sup>43</sup>.

Solo un impiego equilibrato e rigoroso degli strumenti di pianificazione dell'offerta e dei meccanismi di ripartizione del valore<sup>44</sup> è in grado di generare una sinergia virtuosa capace di perseguire finalità economiche, sociali e culturali, contribuendo in modo significativo a rafforzare la competitività delle IG e la resilienza dei territori rurali di origine<sup>45</sup>. Tale esito risulta – poi – particolarmente efficace quando tali interventi siano sostenuti adeguatamente da politiche pubbliche e da un quadro normativo coerente.

<sup>39</sup> Detta facoltà era stata già riconosciuta dal Reg. (UE) 2017/2393 alle associazioni di produttori. Più precisamente, l'art. 172 *bis* Reg. (UE) 2017/2393, come modificato dall'art. 1, n. 52, Reg. (UE) 2021/2117, prevede che «fatte salve clausole specifiche per lo zucchero, (...) gli agricoltori, comprese le associazioni di produttori, possono convenire con gli operatori posti a valle della filiera clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando così la ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato per i prodotti interessati o di altri mercati di materie prime».

<sup>40</sup> Nella versione consolidata del Reg. (UE) 2024/1143 ha prevalso la posizione del Consiglio volta a non introdurre alcuna clausola vincolante di ripartizione del valore, essendo presente -nel testo finale- solo un generico obiettivo di creare valore aggiunto, di contribuire a una corretta concorrenza lungo la filiera oltre che ad un equo ritorno economico per i produttori.

<sup>41</sup> I. CANFORA, *Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare*, in «Riv. dir. alim.», n. 2, 2022, p. 5 ss.

<sup>42</sup> Sulla rilevanza dei prezzi nella contrattazione, v. S. MASINI, *L'abuso nella contrattazione di impresa nella filiera agroalimentare*, in «Dir. agroalim.», n. 2, 2019, p. 259 ss.

<sup>43</sup> Strumenti quali standard qualitativi più stringenti, certificazione dei processi, accordi quadro con operatori commerciali o strategie comuni di promozione dell'identità territoriale contribuiscono alla creazione di valore differenziato e alla stabilizzazione della redditività della filiera.

<sup>44</sup> I. CANFORA, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, vol. I, RomaTre-Press, Roma, 2020, p. 243.

<sup>45</sup> S. VACCARI, *Le IG come patrimonio culturale dell'UE: prime riflessioni sul nuovo Regolamento UE*, in «Consortium», n. 23, 2024, p. 9 ss.

## 5. IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI SUI GRUPPI DI PRODUTTORI: PROFILI DI INGERENZA E LIMITI SISTEMICI

Il rapporto tra gruppi di produttori e Paesi membri rappresenta uno dei profili più delicati della governance delle IG, poiché, nonostante ai soggetti collettivi sia riconosciuto un ruolo centrale nella gestione delle denominazioni, agli Stati sono attribuite specifiche competenze amministrative e di controllo che possono incidere sull'autonomia collettiva privata<sup>46</sup>.

Significativa è l'ingerenza statale nel disciplinare la composizione interna<sup>47</sup> e il funzionamento dei gruppi, potendo, infatti, stabilire criteri di appartenenza più restrittivi rispetto a quelli generali, così da adattare il modello di *governance* alle peculiarità della filiera produttiva e del contesto territoriale. Ai sensi del par. 1 dell'art. 32, infatti, lo Stato è legittimato a circoscrivere l'adesione al gruppo a determinate categorie di produttori, in funzione della natura del prodotto e delle esigenze di coerenza interna dell'organizzazione. Parallelamente, il par. 2, consente l'inclusione, accanto ai produttori e ai trasformatori, di operatori economici coinvolti in fasi successive della filiera o di altri portatori di interessi specifici individuati dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2013/1308, a condizione che tali membri aggiuntivi non esercitino alcuna forma di controllo sull'organizzazione stessa<sup>48</sup>. La disposizione riconosce – pertanto – la possibilità che all'interno del gruppo possano essere ammessi soggetti ulteriori rispetto ai produttori in senso stretto<sup>49</sup>, inclusi gli operatori a valle della filiera, quali i distributori,

<sup>46</sup> F. ALBISINNI, *Il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Le Nuove leggi civili commentate», anno XLVIII, n. 2, marzo-aprile 2025, p. 311 ss.

<sup>47</sup> F. ALBISINNI, *Il diritto alimentare: dalle regole alle istituzioni*, in «Riv. dir. alim.», n. 4, 2024, p. 3, osserva come la disciplina europea, «da un modello *top-down*, che fissava gli obiettivi, stabiliva le regole di merito, e lasciava alla dimensione nazionale la scelta sulla conformazione delle istituzioni operanti per il raggiungimento di tali obiettivi ed il rispetto di tali regole, si passa ad un modello *down-up*, nel quale vengono disegnate – anche in dettaglio – istituzioni pubbliche e private destinate ad operare nel diritto interno, definendone le strutture oltre che le competenze, ed a esse assegnando il compito di individuare e realizzare le finalità dichiarate in sede unionale».

<sup>48</sup> L'esclusione del controllo da parte di operatori di attività economiche connesse (trasformatori, distributori o altri soggetti della filiera) è una misura finalizzata a tutelare la trasparenza, l'indipendenza e gli interessi collettivi dei produttori. È facile intuire, infatti, come detti membri aggiuntivi potrebbero voler privilegiare la riduzione dei prezzi di acquisto o condizioni contrattuali più favorevoli per la loro attività, a svantaggio degli obiettivi economici degli stessi produttori.

<sup>49</sup> Tale apertura, benché innovativa nel sistema delle indicazioni geografiche, trova un precedente significativo nel settore ortofrutticolo ove il Reg. (CE) 1432/2003 aveva già riconosciuto la possibilità di includere operatori economici non strettamente riconducibili alla fase primaria della produzione. Sul punto, cfr. Reg. (CE) 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 2200/1996 del Consiglio per quanto riguarda

quando la loro partecipazione possa contribuire al perseguimento delle finalità proprie del gruppo senza alterarne gli equilibri decisionali. L'ingerenza statale nei processi di ammissione ed esclusione dei membri può generare effetti ambivalenti, potendo contribuire a prevenire pratiche potenzialmente anticoncorrenziali e discriminatorie<sup>50</sup>; rafforzare la capacità competitiva dei piccoli produttori; garantire maggiore trasparenza nella gestione finanziaria e nei processi decisionali, nonché assicurare un più elevato grado di democraticità interna. Inoltre, in un'ottica di flessibilità istituzionale, ciascuno Stato membro<sup>51</sup> è posto nella condizione di adattare la struttura dei gruppi alle specificità del proprio contesto agricolo, tenendo conto tanto delle dimensioni aziendali quanto delle caratteristiche territoriali e delle tradizioni associative locali. D'altra parte, una eccessiva pervasività regolatoria può rischiare di comprimere la libertà di concorrenza, appesantire l'operatività delle imprese aderenti attraverso adempimenti amministrativi onerosi e generare allocazioni inefficienti delle risorse, con possibili favoritismi e disparità di trattamento tra gruppi. Tale dualità richiede, pertanto, un equilibrio calibrato tra intervento pubblico e autonomia organizzativa, affinché il sistema possa perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle IG senza generare indebite distorsioni del mercato.

Ulteriore novità di rilievo concerne la possibilità attribuita agli Stati membri di sostituirsi temporaneamente al gruppo qualora quest'ultimo non sia costituito per un prodotto a IG<sup>52</sup>, assumendone le funzioni essenziali (art. 32, par. 6). Tale intervento garantisce la continuità della tutela contro pratiche commerciali scorrette, l'attuazione delle misure di sostenibilità, la prevenzione degli usi fraudolenti e la salvaguardia del disciplinare. Questa prerogativa trova fondamento nel principio di sussidiarietà e nella natura pubblicistica delle IG, considerate beni collettivi la cui protezione

---

il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il priconoscimento delle associazioni di produttori, in G.U. L. 203 del 12 agosto 2003.

<sup>50</sup> Se la selezione degli operatori fosse rimessa esclusivamente all'autonomia del gruppo, si rischierebbe di escludere imprese concorrenti sulla base di criteri non trasparenti e/o non oggettivi. L'intervento dello Stato, viceversa, può garantire che i criteri di accesso siano chiari, non discriminatori e fondati su parametri oggettivi, quali, ad esempio, la capacità produttiva, il settore merceologico o i requisiti tecnici.

<sup>51</sup> Gli Stati membri possono – altresì – prevedere norme supplementari, con particolare riferimento all'organizzazione, allo statuto, al funzionamento e alla natura dell'adesione e dei contributi finanziari ai gruppi di produttori (art. 32, par. 3).

<sup>52</sup> C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, cit., p. 77, osserva come tale disposizione sollevi perplessità con riferimento all'attribuzione allo Stato di compiti di natura promozionale (per i quali non sono specificate le modalità di attuazione) in relazione a singoli prodotti e non al sistema DOP e IGP nel suo complesso.

non può essere sospesa per lacune organizzative. L'intervento statale assume così carattere vicario e temporaneo, finalizzato a preservare l'interesse generale fino alla costituzione o al riconoscimento di un gruppo rappresentativo.

Le tensioni tra intervento pubblico e autonomia organizzativa emergono soprattutto nella fase di riconoscimento dei gruppi, nella supervisione sulle modifiche dei disciplinari e nell'attività di vigilanza sulla conformità delle pratiche produttive; ambiti, questi, nei quali, l'intervento statale può assumere carattere particolarmente incisivo. A fronte di tale potenziale espansivo, l'ordinamento unionale predispone limiti sistemici volti a preservare la natura partecipativa, territoriale e policentrica del modello IG. In primo luogo, il principio di proporzionalità impone che l'azione amministrativa dello Stato membro non ecceda quanto strettamente necessario per tutelare la denominazione e garantire la corretta applicazione del disciplinare, evitando interferenze sproporzionate nell'autonomia organizzativa dei produttori<sup>53</sup>. In secondo luogo, il principio di leale cooperazione vincola gli Stati membri a non ostacolare il funzionamento del sistema IG, nel quale i gruppi costituiscono il fulcro operativo. Infine, l'impostazione del Reg. (UE) n. 2024/1143 valorizza una forma di *governance* policentrica in cui le funzioni dei gruppi – anche di quelli non riconosciuti – si intrecciano con competenze pubbliche, senza essere assorbite. Emblematica, in tal senso, è la rimozione dalla versione finale del regolamento della delega alla Commissione per l'adozione di contenuti standardizzati in materia di impegni di sostenibilità: una scelta che rileva la volontà di evitare eccessi di normazione eteronoma e di salvaguardare l'autonomia regolativa delle filiere e il radicamento territoriale delle IG. Ne deriva un assetto nel quale il ruolo degli Stati membri, pur necessario, non può tradursi in dominanza istituzionale, ma deve limitarsi a garantire legalità, trasparenza e conformità dei disciplinari, senza – però – comprimere l'attitudine dei produttori ad autorganizzarsi e autogovernarsi. L'efficacia del sistema delle Ig dipende, dunque, dalla capacità di mantenere un equilibrio tra ingerenza statale e autonomia dei produttori<sup>54</sup>, in modo tale che i gruppi riconosciuti restino davvero espressione collettiva del territorio e non strumenti di controllo politico o economico centralizzato.

<sup>53</sup> S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Riv. dir. alim.», n. 2, 2025, p. 36, ritiene che i gruppi di produttori siano custodi e non proprietari, né possessori delle indicazioni geografiche.

<sup>54</sup> N. RANGONE, *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere*, in «Riv. dir. alim.», n. 4, 2011, p. 1 ss.

## 6. ANALISI CRITICA SULL'EFFICACIA DEL NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DELLE IG

Il Reg. (UE) 2024/1143 ha introdotto una revisione di portata strutturale nel sistema europeo delle indicazioni geografiche<sup>55</sup>, ridefinendo in modo incisivo la posizione dei gruppi di produttori e riconoscendo loro un insieme ampliato di funzioni, poteri e responsabilità. La riforma si fonda sull'assunto che i gruppi costituiscano l'infrastruttura essenziale per garantire la gestione coordinata delle produzioni a IG e la promozione del patrimonio territoriale. In questa prospettiva, il legislatore europeo ha attribuito ai gruppi un ruolo più maturo e complesso, secondo un modello che li configura quali attori collettivi capaci di presidiare l'intera catena del valore e di orientare la produzione verso obiettivi di qualità, competitività, responsabilità ambientale e sociale<sup>56</sup>.

Permane, nondimeno, l'interrogativo relativo alla capacità effettiva dei gruppi di tradurre tali attribuzioni normative in risultati tangibili. L'efficacia delle prerogative riconosciute che spaziano dalla regolazione dell'offerta alla gestione unitaria delle strategie di sostenibilità, fino alla valorizzazione del territorio e alla rappresentanza istituzionale della filiera, dipende in misura decisiva dalle condizioni organizzative e materiali entro cui i gruppi operano. In assenza di adeguate risorse interne, di competenze manageriali e tecniche adeguate, oltre che di strumenti di coordinamento efficaci, l'ampliamento formale delle funzioni rischia di rimanere privo di reale operatività o di generare effetti marginali. L'esperienza comparata nei sistemi agroalimentari europei mostra, infatti, che l'attribuzione di nuovi poteri non è sufficiente, se non accompagnata da un processo di progressiva professionalizzazione e strutturazione dei soggetti chiamati ad esercitarli. La realizzazione degli obiettivi della riforma presuppone, dunque, che i gruppi di produttori evolvano verso assetti organizzativi più solidi, dotati di capacità strategiche, gestionali e analitiche adeguate alla complessità delle funzioni attribuite. Ciò implica la capacità di elaborare strategie condivise, di gestire dati complessi, di coordinare investimenti lungo la filiera, nonché di instaurare un dialogo stabile con amministrazioni pubbliche e stakeholders territoriali. Si tratta di un processo di consolidamento che richiede tempo, risorse e, soprattutto, un quadro istituzionale favorevole al potenziamento di competenze, all'accesso ai finanziamenti e alla stabilità organizzativa. In tale prospettiva, gli Stati membri possono esercitare un ruolo cruciale nell'accompagnare il rafforzamento dei

<sup>55</sup> F. ALBISINNI, *Analisi del Regolamento (UE) 2024/1143*, in «Consortium», n. 23, 2024, p. 6 ss.

<sup>56</sup> I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 599.

gruppi delineato dal Reg. (UE) 2024/1143, traducendo le innovazioni normative in condizioni operative effettivamente propizie. Un primo ambito di intervento riguarda lo sviluppo delle conoscenze attraverso programmi strutturati di formazione e aggiornamento professionale, nonché mediante l'offerta di servizi consulenziali specializzati volti a sostenere i gruppi nella gestione di attività sempre più sofisticate, quali l'analisi di mercato, il monitoraggio dell'offerta, la valutazione degli impatti ambientali e la definizione di strategie di sostenibilità integrate<sup>57</sup>. Ugualmente rilevante è il sostegno finanziario, tanto che gli Stati membri potrebbero prevedere strumenti dedicati alla copertura dei costi operativi connessi alle nuove funzioni aggiuntive (inclusi quelli relativi alla raccolta dei dati, alla digitalizzazione dei processi interni e all'implementazione delle misure di sostenibilità), nonché incentivare investimenti collettivi all'interno delle filiere. Tali interventi contribuirebbero a rafforzare la capacità dei gruppi di agire come veri e propri centri di coordinamento economico, superando la frammentazione organizzativa che in molti settori agroalimentari europei costituisce un ostacolo storico. Un ulteriore profilo riguarda la necessità di favorire la cooperazione verticale e orizzontale: politiche volte a incentivare l'adesione ai gruppi e a valorizzare forme di aggregazione stabile possono contribuire a ridurre la dispersione degli operatori e a creare assetti più rappresentativi ed efficienti. Parallelamente, l'introduzione di meccanismi di valutazione e monitoraggio delle attività dei gruppi risulta essenziale al fine di assicurare la conformità agli obiettivi del regolamento, a garantire trasparenza gestionale ed evitare fenomeni di cattiva amministrazione. Da ultimo, si rivela indispensabile la costruzione di un autentico dialogo multilivello tra istituzioni europee, amministrazioni nazionali e attori territoriali, stante che solo un'interazione stabile e cooperativa tra questi soggetti può impedire che la riforma si traduca in un mero trasferimento formale di funzioni, consentendo – piuttosto – la costruzione di un modello di governance condiviso e partecipato<sup>58</sup>, in grado di coniugare qualità produttiva, tutela delle risorse territoriali e competitività di lungo periodo.

<sup>57</sup> A. JANNARELLI, *La sostenibilità ambientale nella e per l'agricoltura: problemi e prospettive*, in *Momenti e figure del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio*, Cacucci Editore, Bari, 2024, p. 321 ss.; ID., *La sostenibilità ambientale nelle filiere agro-alimentari tra diritto agrario e diritto alimentare: considerazioni introduttive*, in «Riv. dir. agr.», 2024, p. 249; ID., *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in «Riv. dir. agr.», 2020, p. 23; S. MASINI, V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Cacucci Editore, Bari, 2021.

<sup>58</sup> S. CARMIGNANI, *Pacchetto qualità e diritti: una diversa prospettiva*, in «Persona e Mercato», n. 2, 2025, p. 521, specifica che, attribuendo "compiti" al gruppo dei produttori, il legislatore costruisce un sistema di disciplina delle indicazioni geografiche fondato su un sistema pluralista, paritario e relazionale, nel quale l'azione privata è sinergica con l'azione pubblica in vista della tutela del patrimonio comune europeo.

In conclusione, la riforma introdotta dal Reg. (UE) 2024/1143 apre una fase di profonda trasformazione per i gruppi di produttori e la sua effettiva riuscita dipenderà dalla capacità di far convergere la dimensione normativa con quella attuativa, mediante un sostegno istituzionale costante e politiche idonee a tradurre le nuove attribuzioni in assetti funzionanti e pienamente attuabili. L'equilibrio tra la sfera dei poteri normativamente conferiti ai gruppi e la loro efficienza operativa costituirà, in definitiva, il parametro decisivo per valutare il grado di attuazione sostanziale della riforma e, più in generale, per verificare la possibilità di consolidare un modello di governance delle IG realmente sostenibile<sup>59</sup>, competitivo e adeguatamente radicato nel territorio.

#### RIASSUNTO

Il reg. (UE) 2024/1143, nell'ottica di una razionalizzazione del regime delle indicazioni geografiche e di un rafforzamento dei relativi strumenti di tutela, ha consolidato prerogative già attribuite ai gruppi di produttori e ha conferito loro ulteriori competenze, riconoscendone la centralità nella regolazione del mercato dei prodotti di qualità e nell'attuazione degli obiettivi della PAC e del Green Deal. Permangono, tuttavia, rilevanti criticità applicative, riconducibili alla perdurante centralità degli Stati membri nella definizione e gestione delle politiche agricole nonché alla stringente attività di vigilanza istituzionale cui i gruppi restano sottoposti. Resta, pertanto, da valutare in che misura i singoli ordinamenti nazionali daranno attuazione alle nuove disposizioni e se, nel medio periodo, tali interventi saranno idonei a rimuovere le inefficienze che finora hanno limitato l'effettiva capacità operativa dei gruppi di produttori.

#### ABSTRACT

Regulation (EU) 2024/1143, with a view to streamlining the geographical indications regime and strengthening the relevant protection instruments, consolidated the prerogatives already attributed to producer groups and conferred additional powers on them, recognising their central role in regulating the market for quality products and implementing the objectives of the CAP and the Green Deal. However, significant implementation issues remain, attributable to the continuing central role of Member States in defining and managing agricultural policies and to the stringent institutional supervision to which groups remain subject. It therefore remains to be seen to what extent individual national systems will implement the new provisions and whether, in the medium term, these measures will be sufficient to remove the inefficiencies that have so far limited the effective operational capacity of producer groups.

<sup>59</sup> C. GERNONE, *DOP, IGP e sostenibilità: le prospettive della Commissione Europea*, in <https://www.food-hub.it/media/2022/08/12/dop-igp-sostenibilita>, 31 gennaio 2024.



NICOLA LUCIFERO<sup>1</sup>

## Considerazioni sulla portata del reg. (UE) 2024/1143 con particolare riferimento al settore vitivinicolo: profili interpretativi e profili applicativi

<sup>1</sup> Università degli Studi di Firenze; Accademia dei Georgofili

### I. INQUADRAMENTO

L'entrata in vigore del reg. (UE) 2024/1143, avvenuta il 23 aprile 2024 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea<sup>1</sup>, risulta particolarmente rilevante per molteplici aspetti che interessano in particolare la disciplina del settore vitivinicolo sotto il profilo sostanziale e procedurale.

Per meglio cogliere la portata innovativa del reg. (UE) 2024/1143 e gli effetti che questo ha determinato sull'assetto normativo del vino, occorre non limitarsi alle sole modifiche apportate dal regolamento citato, ma contestualizzare l'intervento legislativo nell'ambito dell'evoluzione dell'intera disciplina di cui il settore vitivinicolo è destinatario. Ciò, in quanto, gli interventi del legislatore europeo che principalmente hanno interessato già da qualche decennio il settore agroalimentare in generale, e più in particolare quello vitivinicolo, nell'ultima decade hanno fortemente inciso in vario modo sulla relativa legislazione, soprattutto con riferimento a quell'elemento identitario che è possibile identificare nelle regole giuridiche di produzione dei vini di qualità, per poi subire, attraverso una uniformazione con la disciplina dei prodotti agricoli, conseguenze sul piano sostanziale e ricadute anche di ordine pratico. Invero, si tratta di un processo che coinvolge le regole di settore, principalmente contenute nel reg. (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune

<sup>1</sup> Cfr. reg. (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i reg. UE 1308/2013, UE 2019/787 e UE 2019/1753 e che abroga il reg. UE 1151/2012, da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2026/471 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026.

di mercato (“ocm”), che rispondono a una logica di accentramento delle scelte di regolazione mediante l’uniformazione e l’unificazione di specifici ambiti disciplinari attraverso cui la legislazione del vino è stata portata ad allinearsi in modo sempre più evidente a quella degli altri comparti produttivi.

In questa prospettiva, è quindi possibile cogliere quel percorso che è alla base di una sorta di “despecializzazione” della disciplina del settore viticolo, frutto della tendenza unificatrice (rispetto alla disciplina degli altri comparti produttivi) perseguita dal legislatore europeo. Un processo che, nel tempo, ha inciso su quel nucleo normativo unitario riservato al vino in modo non sempre uniforme riservando, da un lato, alle regole della produzione e, dall’altro, a quelle del mercato, sorti in parte diverse. Trattasi di un percorso che, sul piano del metodo, com’è stato già evocato in dottrina<sup>2</sup>, si caratterizza per essere “disciplinare” in quanto incentrato su una disciplina specifica che risponde a un modello risalente e consolidato che è stato espressione di una specialità (appunto) disciplinare: questo è stato, dapprima, soggetto a critiche a seguito dell’apertura dei mercati mondiali e dell’ingresso di nuovi protagonisti e, più di recente, oggetto di intervento normativo per rispondere alle nuove crisi dettate dai cambiamenti climatici, che in talune regioni rilevano particolarmente, oltre che dal ruolo crescente di nuove esigenze sul versante dei consumatori, e per l’emergere di un più ampio processo di rivisitazione di abitudini nutrizionali, che comprendono, oltre alle bevande alcoliche, anche il vino per i riflessi sulla società e più in generale sul sistema economico del Paese<sup>3</sup>.

Dunque, muovendo dalla considerazione che il comparto vitivinicolo conservava (e in parte conserva tutt’ora) una sua disciplina specifica relativa alle indicazioni geografiche contenuta nel reg. (UE) 1308/2013 agli artt. 92 ss. distinta sul piano formale, ma con rilievi anche sotto il profilo sostanziale, rispetto ai prodotti agricoli i cui regimi di qualità erano invece contenuti nell’abrogato reg. (UE) 1151/2012, e ora nel reg. (UE) 2024/1143, occorre verificare le motivazioni che sono alla base dell’intervento normativo e la tecnica legislativa adottata per meglio coglierne la portata e il suo valore sul piano delle regole di settore. E questo per il motivo che, come si avrà modo di osservare, il nuovo regolamento persegue, da un lato, il tentativo di una sem-

<sup>2</sup> Il riferimento al “percorso disciplinare” è richiamato da F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, Utet, Milano, 2023, p. 393.

<sup>3</sup> Con riferimento al c.d. “processo di de-specializzazione” in atto nella legislazione vitivinicola si fa riferimento agli interventi normativi che hanno coinvolto il settore accentrando la disciplina del vino nell’ambito delle disposizioni che interessano gli altri comparti produttivi con conseguenze sul piano non solo formale, ma anche sostanziale. Sul punto, per una completa disamina, sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *Il settore vitivinicolo tra specialità della disciplina e processi di de-specializzazione*, in L. PAOLONI, F. PERNAZZA, A. VESPAZIANI (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 241.

plificazione normativa della materia delle indicazioni geografiche attraverso una “riorganizzazione” della disciplina accentrata in un unico testo normativo, dall’altra interviene in modo significativo innovandola in funzione di un indirizzo da tempo maturato in seno alla Pac sul piano dell’individuazione di soggetti privati a cui affidare la gestione delle indicazioni geografiche (artt. 32-34), nonché prevedendo l’inserimento delle *pratiche sostenibili* quale nuova componente del sistema della qualità (art. 7).

Un regolamento dalla forte valenza tecnica che si inserisce pienamente nella più recente evoluzione normativa di fonte europea e che risponde a una logica principalmente di unitarietà della disciplina quanto all’oggetto e ai soggetti destinatari. La logica unitaria, si persegue, in particolare, per il tramite della previsione dell’ambito di applicazione (art. 5) e di regole unitarie per tutti gli operatori della filiera, nonché per l’individuazione di funzioni demandate ai gruppi di produttori nell’interesse dell’indicazione geografica (art. 32) e, da ultimo, per la previsione di un sistema unitario in tema di controlli. Ne discendono regole precise nel sistema di valorizzazione del prodotto anche attraverso l’enfaticizzazione della natura giuridica delle indicazioni geografiche quale *tipo di diritto di proprietà intellettuale*<sup>4</sup>.

## 2. IL REG. (UE) 2024/1143: TECNICA LEGISLATIVA, AMBITO DELL’INTERVENTO E FINALITÀ

Muovendo da alcune brevi considerazioni di carattere generale sull’intervento legislativo del reg. (UE) 2024/1143, è possibile osservare come il nuovo regolamento si innesti nel solco di una disciplina fortemente consolidata nel diritto europeo attraverso la previsione di un preciso modello giuridico e di una giurisprudenza della Corte di giustizia che ha contribuito a garantire, principalmente attraverso la sua interpretazione autentica e vincolante (art. 267 TFUE), più volte sollecitata dalle diverse pronunce pregiudiziali susseguitesi nel tempo, uno specifico ambito di tutela previsto dalla norma (in precedenza indicato dall’art. 13 reg. UE 1151/2012, e ora dall’art. 26 del reg. UE 2024/1143) arrivando ad estendere la protezione delle indicazioni geografiche rispetto ad atti di concorrenza sleale<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. considerando n. 21 reg. (UE) 2024/1143.

<sup>5</sup> Cfr., da ultimo, Corte giust. 7 giugno 2018, causa C-44/17, *Scotch Whisky Association*; Corte giust. 21 gennaio 2016, causa C-75/15, *Viiniverla*; Corte giust. 2 maggio 2019, causa C-614/17, *Queso Manchego*; Corte giust. 17 dicembre 2020, causa C-490/19, *Morbier*; Corte giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, *Champanillo*.

La riforma della disciplina dei “segni di qualità”<sup>6</sup>, forte dell’esperienza maturata negli anni, registra una progressiva attenzione verso gli strumenti giuridici per rafforzare la competitività dei produttori rispetto ai prodotti Dop e Igp e favorire la loro collocazione sul mercato. A bene vedere, infatti, il nuovo regolamento non interviene sui principi e le regole fondanti la disciplina di riferimento (*i.e.* la qualifica giuridica dei segni geografici, il loro riconoscimento e gli strumenti di tutela e di protezione), quanto piuttosto sull’apparato istituzionale e, ancor più, sotto il profilo di una semplificazione e armonizzazione delle procedure in quanto presenti in più testi normativi. Al contempo, il citato regolamento, in modo coerente con l’evoluzione dalla Pac a far data dalla riforma del 2013<sup>7</sup>, consolida il potere decisionale in capo alla comunità dei produttori a cui vengono demandati specifiche funzioni di governo allo scopo di favorire l’efficienza del sistema produttivo e una maggiore tutela dei segni geografici sul mercato.

Il nuovo regolamento risponde all’obiettivo di una semplificazione della disciplina perseguita per giungere a un *sistema unitario ed esaustivo*<sup>8</sup> individuato in funzione dell’ambito di applicazione (art. 1) che comprende, oltre ai prodotti agricoli, il vino e le bevande spiritose<sup>9</sup>, per un funzionamento ottimale del mercato interno delle indicazioni geografiche, nonché per *contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori*<sup>10</sup>. Un approccio che si riflette sul piano dei procedimenti e, ugualmente, delle regole di gestione delle indicazioni geografiche, e quindi dei soggetti preposti, e ancora sul piano istituzionale dei poteri delle autorità di controllo.

<sup>6</sup> Il riferimento è a F. ALBISINNI, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in «Dir. agricoltura», 1999, p. 154.

<sup>7</sup> In dottrina, per tutti, A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agroalimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, Cacucci, Bari, 2016, pp. 11-20; EAD., *L’eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, in «Dir. agroalim.», 2016, p. 61; ID., *Il mercato agro-alimentare europeo*, in «Dir. agroalim.», 2020, p. 309, spec. pp. 321-332.

<sup>8</sup> Cfr. considerando n. 20 reg. (UE) 2024/1143.

<sup>9</sup> Disciplinati separatamente, rispettivamente, il vino agli artt. 92 ss. del reg. (UE) 1308/2013 e le bevande spiritose secondo le disposizioni contenute nel reg. UE 2019/787.

<sup>10</sup> Non a caso gli obiettivi generali indicati fin dalla Proposta di regolamento della Commissione del 2 maggio 2022 [COM(2022) 134 fin] furono individuabili nel *garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, comprese le procedure di registrazione efficienti, e aumentare l’adozione delle indicazioni geografiche in tutta l’Unione a beneficio dell’economia rurale*. Finalità che, per l’appunto, si riflettono nella stessa struttura del reg. UE 2024/1143 che resta principalmente incentrata sulle procedure, a cui, non a caso, è dedicata la prima copiosa parte compresa nel Capo 2, a cui fanno seguito le disposizioni sulla protezione (Capo 3) e sui controlli e sulla tutela (Capo 4) lasciando al Capo 5 l’individuazione dei requisiti delle Dop e le Igp, a rimarcare quell’espressa finalità del nuovo regolamento volta a definire regole unitarie per regolare e rafforzare i diritti di proprietà intellettuale.

Invero, la previsione di un sistema unitario della disciplina della qualità che, a ben vedere, aveva già avuto avvio con l'abrogato reg. (UE) 1151/2012 allorquando tutti i c.d. "regimi di qualità" – *i.e.* le Dop e Igp, ma anche le Stg e le indicazioni facoltative di qualità – furono previsti in un solo testo normativo, viene raggiunta attraverso l'individuazione oggettiva dell'ambito di applicazione normativa – che per i comparti produttivi del vino e delle bevande spiritose rinvia alla relativa disciplina verticale per le sole regole attinenti la produzione in quanto caratterizzate da una loro marcata specificità – con il fine di *chiarire, semplificare determinate norme e snellire le procedure*. Ebbene, trova così luogo una "riorganizzazione" della materia effettuata principalmente attraverso l'abrogazione espressa delle norme contenute nelle disposizioni di settore per effetto degli artt. 84 e 85 dell'esaminato regolamento e un "coordinamento" tra le diverse fonti del diritto europeo, tra cui, in particolare, i controlli ufficiali sul mercato [reg. (UE) 2017/625], delineando i contenuti di nuove figure giuridico-soggettive applicabili, indistintamente, agli agricoltori (e, più in generale, agli *operatori* secondo il dettato normativo<sup>11</sup>) che operano nei diversi comparti produttivi, nonché alle strutture collettive che assumono la responsabilità di gestione delle indicazioni geografiche<sup>12</sup>.

Un *sistema unitario ed esaustivo* che si raggiunge, piuttosto che con la previsione in un unico testo normativo dell'intera disciplina – posto che il reg. (UE) 1308/2013 conserva ancora settorialmente le disposizioni relative alle "Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo"<sup>13</sup> –, con interventi sulle regole di settore semplificandole mediante l'abrogazione per evitare inutili sovrapposizioni dei testi normativi oppure innovando la disciplina con nuove disposizioni in linea con l'evoluzione della Pac.

Come risulta chiaramente dalla base giuridica – che menziona oltre all'art. 43, par. 2, TFUE, anche l'art. 118 TFUE – il *focus* è rappresentato dai diritti di proprietà intellettuale che emergono dalla disciplina speciale delle indicazioni geografiche, con l'intento di garantire una protezione uniforme e per l'istituzione di un regime di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati a livello degli Stati membri, oltreché della Commissione. D'altronde, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una compo-

<sup>11</sup> Cfr. art. 2, par. 1, lett. e), reg. (UE) 2024/1143.

<sup>12</sup> Sul punto, F. ALBISINNI, *I codici europei dell'agricoltura dopo Lisbona*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale*, Jovene, Napoli, 2011, p. 17; Id., *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, in «Agr. Ist. Merc.», 2011, p. 29.

<sup>13</sup> Cfr. art. 92 ss. reg. (UE) 1308/2013.

nente della più ampia disciplina dedicata alle indicazioni geografiche poiché da essa trae origine, e si misura sul mercato, attraverso le regole di protezione e di tutela, oltre alle iniziative delle Autorità di contrasto, i cui benefici ricadono sui produttori e, più in generale, sul territorio rurale<sup>14</sup>.

Il riferimento a una speciale categoria di segni distintivi rimanda ancora una volta alla specialità della materia che regola le filiere agroalimentari elaborata nel contesto della Pac, che presenta criteri e regole differenti rispetto agli altri settori dell'economia<sup>15</sup>. In tal senso, coerentemente con gli obiettivi della Pac e in linea con la previgente disciplina, il nuovo regolamento sui prodotti di qualità estende gli strumenti giuridici per la valorizzazione di tali produzioni e accentra i poteri decisionali in capo ai gruppi di produttori per la gestione delle loro indicazioni geografiche, in quanto entità giuridiche che agiscono *sul* mercato e *per* il mercato dei prodotti di qualità, con il fine non solo di valorizzare la qualità dei prodotti di qualità, ma per il funzionamento della filiera e per gli obiettivi di sostenibilità a cui le produzioni di qualità devono anch'esse rispondere. Vi è infatti la consapevolezza che i produttori che agiscono collettivamente, non solo riescono a tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali, ma acquisiscono un maggiore potere sul mercato anche per garantire meglio una equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità degli stessi prodotti tutelati<sup>16</sup>.

Trova in questo modo conferma quella tendenza, da tempo perseguita nell'ambito del diritto europeo, che va accentuando l'attenzione del legislatore per interventi normativi volti a semplificare specifici ambiti disciplinari attraverso la ricerca di un approccio unitario per specifici contesti normativi uniformi che importano un accentramento delle scelte di regolazione attraverso l'individuazione di obbligazioni, regole di responsabilità e competenze degli Stati membri che coinvolgono anche le autorità preposte ai controlli e gli attori di tutta la filiera<sup>17</sup>. Se l'elemento che caratterizza la disciplina delle

<sup>14</sup> Cfr. considerando n. 18 e 21 reg. (UE) 2024/1143.

<sup>15</sup> Ciò in considerazione della specialità delle regole che riguardano la produzione agricola e il prodotto agroalimentare, le cui caratteristiche divergono da altre merci, in generale, per esigenze di sicurezza e, in particolare, con riguardo alle produzioni di qualità, per le caratteristiche legate all'ambiente geografico e al metodo di produzione.

<sup>16</sup> Cfr. considerando n. 19, 25 e 32 reg. (UE) 2024/1143.

<sup>17</sup> In questi termini la dottrina più autorevole ha richiamato l'attenzione su regole comuni europee, giuridiche prima che economiche, capaci di garantire sul piano del diritto l'unità istituzionale. Un contesto complesso che delinea "nuovi paradigmi" (F. ALBISINNI, *La dir. 2019/633 tra Pac e mercati*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 4, 2021, p. 14) e un quadro giuridico tutt'altro che compiuto, che lo stesso A. individua in un "cantiere" aperto (F. ALBISINNI, *Il cantiere agricolo*, in

indicazioni geografiche, siano esse dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, è rappresentato dal riconoscimento del territorio come canone di identità e di qualità<sup>18</sup>, è facile considerare l'intervento normativo non solo per il fine volto a unificare le discipline dei diversi prodotti (peraltro da tempo in atto), ma per creare un sistema unitario ed esaustivo che riflette, avuto riguardo all'intera disciplina, la ricerca di una dimensione sistemica. In tal senso è possibile considerare la coerenza del fine perseguito dal legislatore riformista con riferimento alle disposizioni normative che assumono uno specifico significato e un fine preciso in quanto posto in relazione con tutte le altre norme che formano parte del sistema della qualità dei prodotti agroalimentari. Invece, il reg. (UE) 2024/1143 determina una disciplina unitaria che opera con riferimento al riconoscimento e alla protezione dei prodotti di qualità, dei procedimenti amministrativi, e dei soggetti (*i.e.* i gruppi di produttori) a cui sono demandate funzioni di governo delle indicazioni geografiche, nonché con riguardo alle autorità nazionali preposte per i controlli e per le sanzioni. Il fattore di unificazione è alla base della tecnica legislativa volta a perseguire una dimensione sistemica<sup>19</sup> ricercata dal legislatore per perseguire assetti disciplinari comuni all'intero contesto normativo.

Tali considerazioni trovano, peraltro, conferma con riguardo agli obiettivi generali che furono espressamente individuati fin dalla Proposta di riforma del reg. (UE) 1151/2012 da parte della Commissione del 2 maggio 2022<sup>20</sup>, allorquando furono individuati nel *garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, comprese le procedure di registrazione efficienti, e aumentare l'adozione delle IG in tutta l'Unione a beneficio dell'economia rurale*. Finalità che si riflettono nella stessa struttura del regolamento che resta principalmente incentrata sulle procedure, a cui è dedicata la prima parte (Capo 2), a cui fanno seguito le disposizioni sulla protezione (Capo 3) e ai controlli e tutela (Capo 4) lasciando al Capo 5 l'individuazione dei requisiti delle Dop e Igp, a rimarcare la finalità del regolamento che è finalizzata a definire regole unitarie e di sistema e non di riforma di un modello giuridico

---

*I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber amicorum Alberto Germanò*, vol. II, Utet, Torino, 2017, p. 1093).

<sup>18</sup> In tal senso, F. ALBISINNI, *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole e istituzioni*, in «Le Nuove leggi civ. comm.», 2025, p. 311.

<sup>19</sup> Ancora, F. ALBISINNI, *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole e istituzioni*, cit., pp. 318-319.

<sup>20</sup> Proposta di regolamento della Commissione *Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 2 maggio 2022 [COM(2022) 134 fin]*.

oramai consolidato. Obiettivi che sono stati raggiunti attraverso un riassetto della disciplina (non a caso i lavori preparatori fanno spesso leva sui termini di *semplificazione e responsabilità*) sotto il profilo di una semplificazione e armonizzazione delle procedure (perché presenti in più testi normativi) e al contempo migliorare l'applicazione delle relative norme per tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale e proteggere meglio le indicazioni geografiche sul mercato (anche *on line*).

### 3. (SEGUE) LE MODIFICHE APPORTATE DAL REG. (UE) 2024/1143 AL SETTORE VITIVINICOLO

Dunque, volendo considerare gli effetti che l'entrata in vigore del regolamento sul pacchetto qualità ha determinato sulla disciplina del vino, mi pare si possa muovere da alcune considerazioni di ordine sistematico, e quindi sottolineare come il reg. (UE) 1143/2024 si inserisca a pieno titolo nel contesto di una evoluzione normativa da tempo oramai in atto che coinvolge il settore del vino nella direzione di una unificazione disciplinare, già in parte attuata attraverso gli interventi della Pac. Dico questo perché, se si considera l'evoluzione della Pac e dell'ocm, in particolare, verificatasi nel corso degli ultimi 15 anni, il settore del vino è stato coinvolto in un processo di uniformazione dettato principalmente dalla regolazione del mercato agroalimentare. Invero, si tratta di un processo che coinvolge le regole di settore, principalmente contenute nell'ocm, che rispondono a una logica di accentramento delle scelte di regolazione mediante l'uniformazione e l'unificazione di specifici ambiti disciplinari attraverso cui la disciplina del vino si tende ad allineare a quella degli altri comparti produttivi.

Ora, nell'ambito di questa evoluzione temporalmente scandita dal reg. (UE) 491/2009, che ha previsto l'inserimento dell'ocm del vino, di cui al reg. (CE) 479/2008, nell'ocm unica, di cui al reg. (CE) 1234/2007, con un impatto significativo sotto diversi profili, successivamente confermata con il reg. (UE) 1308/2013 e parzialmente modificata dal reg. (UE) 2021/2117, e da ultimo confermate dal reg. (UE) 2021/2117, si inserisce il reg. (UE) 2024/1143 che apporta significative modifiche sul piano sostanziale oltre che formale alla disciplina dei c.d. "regimi di qualità".

Volendo schematizzare, tali interventi possono essere suddivisi sul piano della tecnica legislativa adottata e con particolare riferimento agli effetti applicativi in modifiche esplicite e testuali apportate mediante l'art. 84 del reg. (UE) 2024/1143: queste incidono direttamente sul corpo normativo del reg. (UE) 1308/2013 segnatamente alle disposizioni settorialmente riservate al vino; e interventi che sono il frutto della portata ampia e generale e, come detto,

unificante del nuovo regolamento, che quindi coinvolgono tutti i settori, tra cui la disciplina dedicata ai prodotti vitivinicoli – che si ricava dalla previsione dell’ambito di applicazione dettato dall’art. 5 che, a differenza del precedente reg. (UE) 1151/2012, il cui articolo 2, par. 2, escludeva esplicitamente i prodotti vitivinicoli dall’ambito di applicazione, li inserisce ai fini dell’applicazione della norma<sup>21</sup> – e rispondono al processo evolutivo interno alla politica europea.

Più in dettaglio, con riguardo al primo punto sopra indicato (*i.e.* le modifiche esplicite e testuali apportate dal nuovo regolamento), se consideriamo la portata emendativa dell’art. 84 che interviene direttamente sulla disciplina verticale del vino contenuta nell’ocm, queste riflettono, come detto, la logica unitaria rappresentata dalla necessità di perseguire una semplificazione della materia relativa alle indicazioni geografiche dei prodotti del vino, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Queste si rinvengono con riferimento ai seguenti principali ambiti normativi:

- i. I procedimenti di registrazione delle indicazioni geografiche mediante la previsione di una disciplina comune e perfettamente allineata per tutti i prodotti<sup>22</sup>. Queste riguardano l’abrogazione degli artt. 96-99 del reg. (UE) 1308/2013 riferite alle norme relative ai procedimenti per la registrazione, modifica, apposizione e cancellazione dell’indicazione geografica del vino. Per effetto della portata applicativa del reg. (UE) 2024/1143 tale disciplina è oggi contenuta nel Capo 2 del reg. (UE) 2024/1143 agli artt. 9-25. Sul piano sostanziale la disciplina per il vino non muta nei suoi contenuti che restano analoghi a quelli precedentemente normati nell’ocm, tuttavia giova osservare come il reg. (UE) 2024/1143 sul piano formale presenti una suddivisione distinta sotto il profilo delle fasi e degli stadi del procedimento secondo una articolazione procedurale maggiormente ordinata;
- ii. allo stesso modo, nella prospettiva di unificare le procedure, viene abrogato l’art. 105 reg. (UE) 1308/2013 in materia di modifiche al disciplinare, oggi contenuto all’art. 24 del nuovo regolamento a beneficio di tutti i prodotti;
- iii. all’abrogazione dell’art. 102 con riguardo alla relazione delle indicazioni geografiche con i marchi commerciali, dell’art. 103 dedicato alla protezio-

<sup>21</sup> Il nuovo reg. (UE) 1143/2024 prevede nell’ambito di applicazione si applica ai vini (art. 5), definiti come «i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del Reg. 1308/2013», il quale rimanda all’allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, che rappresentano: Punto 1: Vino; Punto 3: Vino liquoroso; Punto 4: Vino spumante; Punto 5: Vino spumante di qualità; Punto 6: Vino spumante di qualità del tipo aromatico; Punto 8: Vino frizzante; Punto 9: Vino frizzante gassificato; Punto 11: Mosto di uve parzialmente fermentato; Punto 15: Vino ottenuto da uve appassite; Punto 16: Vino di uve stramature.

<sup>22</sup> Cfr. considerando n. 72 reg. (UE) 1143/2024.

ne dei vini Dop e Igp, che rinvia alla disciplina generale di cui agli articoli da 26 a 31, e agli articoli 35 e 36 del reg. (UE) 2024/1143;

- iv. alle menzioni tradizionali, precedentemente contenute all'art. 112 reg. (UE) 1308/2013, che identificano l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri in relazione ai prodotti Dop e Igp relativamente ad un metodo di produzione o di invecchiamento oppure alla qualità con la duplice modifica che prevede l'inserimento dell'art. 113 *bis* reg. (UE) 1308/2013, con riferimento alla relazione tra menzioni tradizionali e indicazioni geografiche prevedendo che la registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l'art. 26 del reg. (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
- v. viene inoltre modificata la sottosezione III e la sottosezione IV del reg. (UE) 1308/2013, precedentemente riferita ai *Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali*, ora riferita più specificatamente ai *Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché per l'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali* dove l'art. 116 *bis* demanda agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle menzioni tradizionali protette e non anche delle Dop e Igp come era invece precedentemente disposto. In questo modo si vuole estendere l'attività di controllo anche alla disciplina delle menzioni tradizionali, che è molto impiegata nel settore vitivinicolo, che, fermo restando il riconoscimento del diritto europeo, rappresenta un'area di dominio principalmente degli Stati membri<sup>23</sup>. Ne discende che, come gli altri settori, anche il vino resta

<sup>23</sup> Prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'art. 103 reg. (UE) 1308/2013 prevedeva una disciplina *ad hoc* per i prodotti vitivinicoli registrati, che si differenziava da quella comune prevista dall'art. 13 del reg. (UE) 1151/2012 per l'assenza della tutela *ex-officio* predisposta dal comma 3 dell'art. 13. La tutela *ex-officio* prevede che gli Stati membri, sia quelli di produzione del prodotto IG che quelli di commercializzazione di tale prodotto, adottino le misure amministrative e giudiziarie adeguate a prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche. Il nuovo regolamento sulla qualità, invece, dispone un coordinamento con il reg. (UE) 2017/625 in tema di controlli attraverso un rinvio generale alla nuova disciplina comune contenuta nel Capo 4 (controlli e tutela), artt. 38-45, con un ambito di applicazione relativo – per il vino – ai soli controlli sul mercato, in quanto i vini sono già soggetti a controlli specifici come previsto dal reg. (UE) 1308/2013. In questo contesto viene data particolare attenzione alla trasparenza e alle informazioni pubbliche relative alle autorità competenti, e agli organismi delegati anche ai fini del loro accreditamento, che, a mio avviso, acquisisce rilievo nella prospettiva della definizione di un disegno istituzionale.

sottoposto alla disciplina sui controlli sul mercato, conservando invece, a differenza degli altri prodotti, la disciplina interna relativa sui controlli specifici. L'estensione ai controlli sui vini ha un suo particolare rilievo nella prospettiva di riconoscere la specificità della disciplina per la verifica della conformità della produzione al disciplinare nel settore del vino affidata agli agenti vigilatori nell'ambito delle attività dei Consorzi di tutela, e prevedere un sistema unitario di controlli sul mercato per perseguire il fine della *fiducia dei consumatori*<sup>24</sup> e, correlato a questo, per garantire la conservazione del sistema della qualità che potrebbe essere altrimenti messo in discussione dalle frodi o dalle crisi del settore, come peraltro avvenuto in passato;

vi. infine, seguono altre modifiche minori con la medesima logica unificatrice, tra cui l'abrogazione dell'art.104 relativo al registro elettronico delle indicazioni geografiche del vino, le cui previsioni sono oggi contenute all'art. 22 del nuovo regolamento.

Con riferimento, invece, a quelle ulteriori e distinte modifiche che sono frutto della portata generale del regolamento che coinvolgono il settore del vino, unitamente a tutti i prodotti di qualità, nella prospettiva del funzionamento del mercato, queste interessano principalmente due ambiti specifici rappresentati dal ruolo assegnato ai gruppi di produttori (art. 32), coerentemente al ruolo assegnato ai soggetti privati nella regolazione dei mercati agroalimentari a far data dalla riforma della Pac del 2013, e da quella relativa agli obiettivi della sostenibilità (art. 7) che comprende adesso anche le produzioni di qualità. Invero, l'esigenza di conciliare un'agricoltura ecocompatibile e, al contempo, di contribuire in modo significativo al contrasto dei cambiamenti climatici, sono alla base della prospettiva segnata dalle Istituzioni europee con riferimento al tema ambientale e alla necessità di adottare una visione strategica a lungo termine, coerente con l'Agenda 2030<sup>25</sup>, di cui il *Green Deal* europeo<sup>26</sup> è parte integrante – come espressamente precisato fin dai primi

<sup>24</sup> Cfr. considerando n. 51 reg. (UE) 1143/2024.

<sup>25</sup> Attraverso la Risoluzione del 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*The 2030 Agenda for Sustainable Development*) che rappresenta un programma di azione per *le persone, il pianeta, la prosperità e la pace*, prevedendo 17 obiettivi (c.d. *Sustainable Development Goals*) e 169 traguardi (o *Target*), le cui finalità sono interconnesse tra loro e indivisibili e dalla portata omnicomprensiva. Tale atto si basa espressamente sulla supremazia dello sviluppo sostenibile, quale principio guida composito di portata universale e fondamentale per l'integrazione con le politiche settoriali, capace di garantire l'equità intergenerazionale auspicata da Agenda 2030 nel rispetto dell'equilibrio e dell'integrità degli ecosistemi, contribuendo al contempo al benessere umano globale.

<sup>26</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 11 dicembre 2019, *Il Green Deal europeo*, COM(2019)640.

considerando<sup>27</sup> – e ne riflette alcune caratteristiche in termini di obiettivi e di azioni interconnesse tra loro. D'altronde, la crisi climatica impone una visione che coinvolge tutti i comparti produttivi e impone di preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità<sup>28</sup> di cui riconosce l'importanza di garantire la loro funzione naturale per la salvaguardia del Pianeta<sup>29</sup>. La strategia delle Istituzioni europee muove da una considerazione unitaria, ossia la necessità di invertire la rotta e adottare una strategia che leghi competitività e tutela dell'ambiente attraverso il ricorso alla sostenibilità, e adotta il medesimo schema programmatico. Infatti, oltre a una impronta fortemente ambientale, gli atti di *soft law* che si sono susseguiti negli ultimi anni si accomunano per il grado di precettività, e dunque di forza operativa, e per la loro natura programmatica che si esprime nel definire obiettivi e strategie finalizzate a realizzare una economia sostenibile, inclusiva, climaticamente neutra, capace di migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

#### 4. I GRUPPI DI PRODUTTORI NEL REG. (UE) 2024/1143: QUALIFICA GIURIDICA E FUNZIONI

I *gruppi di produttori* sono disciplinati nel Capo 3 del Reg. (UE) 2024/1143 (artt. 32-34) e operano con riferimento a tutti i prodotti nel contesto delle norme sulla protezione delle indicazioni geografiche<sup>30</sup>.

Definite quali entità collettive, costituite volontariamente dai produttori di un medesimo alimento per la tutela delle relative Dop e Igp, e dagli stessi organizzata e controllata, svolgono funzioni collegate all'indicazione geografica, e quindi solo di riflesso nell'interesse degli aderenti e, più in generale, del sistema pubblicitario che caratterizza la filiera di qualità. L'art. 32 del regolamento, in linea con quanto disposto dalla definizione contenuta nell'abrogato previgente regolamento<sup>31</sup>, non individua una specifica forma giuridica che tali gruppi sono tenuti ad assumere (la norma, per l'appunto, recita *a prescindere dalla forma giuridica*), fermo restando che il contratto associativo che lega gli opera-

<sup>27</sup> Cfr. considerando n. 2 e 4 reg. (UE) 2024/1143.

<sup>28</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 20 maggio 2020, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020*, COM(2020)380.

<sup>29</sup> Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2020, *Lo stato della natura nell'Unione europea*, COM(2020)635.

<sup>30</sup> In argomento sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Le Nuove leggi civ. comm.», 2025, p. 328.

<sup>31</sup> Cfr. art. 2, par. 1, n. 2, reg. (UE) 1151/2012.

tori della medesima zona di origine ha lo scopo di disciplinare attività comuni riferite all'indicazione geografica su cui convergono gli interessi degli associati.

Le descritte entità sono rappresentative (esternamente) degli interessi dei privati attraverso le iniziative poste in essere nell'interesse del segno geografico, ma al contempo devono poter (internamente) essere *organizzati democraticamente*, il che comporta che per la costituzione della struttura vengano applicate regole interne coerenti con l'assetto normativo esistente. In altri termini, il concorso tra gli interessi collettivi, principalmente riconducibili all'indicazione geografica, e gli interessi privati – ossia alla valorizzazione del segno e al vantaggio concorrenziale che tale segno può determinare a un insieme circoscritto di produttori della zona di origine – delinea la forma dei gruppi quali strutture giuridiche associative, oppure consortili, dei produttori della zona che svolgono funzioni di matrice pubblicistica.

È bene puntualizzare che già l'art. 45 reg. UE 1151/2012 aveva disciplinato, seppur in modo sintetico, i gruppi di produttori riconoscendo loro specifiche funzioni; mentre la disciplina previgente si limitava a riconoscere il ruolo delle *associazioni* circoscrivendolo ai procedimenti di registrazione di una indicazione geografica, oppure alle procedure di richiesta di modifica del relativo disciplinare di produzione<sup>32</sup>. Ciò a confermare la caratteristica che trova luogo con riguardo alla posizione giuridica soggettiva degli agricoltori rispetto alle indicazioni geografiche il cui limite si rinviene in tutte le iniziative o azioni che riguardano la denominazione geografica per l'appunto rimesse a un diverso centro di interesse rappresentato dalla struttura collettiva che riunisce i produttori della zona di origine. Essa rappresenta infatti una aggregazione tra produttori del medesimo prodotto per finalità organizzative, in quanto funzionale alla rappresentanza dei soggetti economici che fruiscono del segno distintivo, così marcando i limiti delle azioni e i diritti dei produttori rispetto all'indicazione geografica. Rispetto all'impostazione prevista nei primi regolamenti, a tali strutture sono state nel tempo assegnate maggiori funzioni, le quali restano estranee sul piano decisorio e attuative ai singoli produttori e sono rimesse a soggetti collettivi.

Tema che investe la titolarità del segno ove si annida il profilo di maggiore rilievo, in quanto nelle denominazioni di origine l'autonomia delle istanze dei produttori acquisisce rilievo nel contesto dell'ente collettivo (sia esso una associazione o un consorzio), ma non si manifesta in termini diretti sulla indicazione geografica che, per la sua natura pubblicistica, non può dare luogo a situazioni giuridiche attive da parte dei singoli produttori. Secondo tale visione, i diritti dei produttori della zona di origine restano limitati alla scelta (non

<sup>32</sup> Cfr. artt. 5 e 9 reg. (CEE) 2081/1992 e artt. 5 e 9 reg. (CE) 510/2006.

vincolata) di utilizzare l'indicazione geografica, fermo restando che questa determina comunque l'obbligo di osservare le disposizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione ed essere sottoposte al regime di controllo. Per contro, le iniziative che, a vario titolo, hanno a oggetto l'indicazione geografica sono affidate esclusivamente a tali soggetti collettivi sia con riguardo alle funzioni collegate ai procedimenti collegati alla registrazione dell'indicazione geografica (art. 9), sia con riferimento al dialogo con le autorità preposte ai controlli e ancora con riguardo alle iniziative anche in sede giudiziale volte ad inibire le pratiche commerciali sleali (art. 32, par. 4).

Sotto il profilo soggettivo, i *gruppi* riuniscono i produttori dello stesso prodotto che operano nella zona geografica di riferimento, i quali hanno il diritto (e non l'obbligo) di aderirvi. Vero è che l'art 32 recita che la struttura collettiva è istituita volontariamente su iniziativa dei produttori e da questa composta, tuttavia certe iniziative, tra cui la richiesta di registrazione, sono a loro demandate in via esclusiva. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che gli operatori e i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento, nonché i portatori di interessi di cui all'art. 157 reg. UE 1308/2013, possano essere membri di un gruppo se hanno un interesse specifico, pur non potendo costoro controllare il gruppo di produttori<sup>33</sup>.

Posto che la costituzione di un gruppo di produttori è prevista dall'art. 32 su base volontaria, in assenza del gruppo, per un prodotto designato da un'in-

<sup>33</sup> Seppur non attinente al settore della qualità, giova considerare che la questione dell'assetto interno dei soggetti collettivi rispetto all'esigenza di funzionamento dell'organizzazione è stata oggetto di una pronuncia della Corte di giustizia con riferimento alla possibilità di riconoscere le organizzazioni di produttori non costituite esclusivamente da produttori agricoli. La Corte chiarisce che tali strutture possono includere anche soggetti non produttori sempre a condizioni che il controllo dell'organizzazione permanga nelle mani dei produttori agricoli. Ciò, peraltro, riflette l'esigenza di una efficace interazione tra i diversi soggetti della filiera, anche con il fine di garantire al meglio l'equilibrio tra i soggetti più deboli nelle relazioni contrattuali, pur riconoscendo un ruolo di rilievo agli agricoltori (C. giust. 15 giugno 2023, causa C-183/22, *Saint-Louis Sucre*). È chiaro che il coinvolgimento effettivo dei privati nella regolazione del mercato si evince con riferimento al ruolo dei gruppi, nell'ambito delle scelte relative alla programmazione della produzione in funzione della domanda, oltre alla regolazione dell'attività produttiva e alle scelte collegate ai mercati esteri; compiti di regolazione che trovano luogo anche attraverso la definizione delle trattative contrattuali. Ciò posto, occorre considerare che per perseguire con maggiore efficacia lo scopo anzidetto, i produttori agiscono come soggetti associati, spostando il momento decisorio all'interno delle strutture intermedie del mercato e, più in particolare, nell'ambito degli organi societari all'uopo preposti. In tal modo, il tema delle scelte dei privati si lega, inevitabilmente, alla rappresentatività dei soggetti che operano lungo la filiera. In dottrina, I. CANFORA, *Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Louis Sucre*, in «Dir. agroalim.», 2023, p. 413.

dicazione geografica è riconosciuto agli Stati membri, attraverso un organo all'uopo designato, di potere svolgere le azioni per la tutela della Dop o Igp innanzi alle autorità di controllo, doganali o di contrasto, nonché le iniziative per l'implementazione delle pratiche sostenibili di cui all'art. 7<sup>34</sup>. La finalità della norma è quella di sopperire alla mancata costituzione di un gruppo a seguito della registrazione di una denominazione di origine demandando talune funzioni essenziali allo Stato membro (in Italia al Masaf) così da garantire in ogni caso l'interlocuzione tra i portatori di interesse e colmare lacune normative che avevano sollevato, specialmente in alcuni Paesi, non poche criticità in passato.

Se si considerano le funzioni si conferma la prospettiva summenzionata del rilievo che tali soggetti rappresentativi degli interessi dei privati svolgono con riferimento all'indicazione geografica e, più in generale nella regolazione dei mercati<sup>35</sup>. In tal senso, l'art. 32, par. 4, tipizza le funzioni demandate ai gruppi dal cui elenco si ritiene possano essere distinte a seconda di quelle che sono proprie della funzione istituzionale dei gruppi, tra cui la valorizzazione dei prodotti con Dop o Igp, oltre a quelle connesse con le procedure amministrative relative alle indicazioni geografiche (*i.e.* richiesta, modifica o cancellazione), oppure l'elaborazione del disciplinare di produzione, per finire alle funzioni di controllo sull'uso del disciplinare di produzione, anche nel mercato *on line*, e di rappresentanza verso le autorità di controllo, o doganali, oppure per il contrasto alle pratiche commerciali sleali anche in sede giudiziale<sup>36</sup>; mentre altre sono collegati all'implementazione delle pratiche sostenibili, di cui all'art. 7, nell'ambito delle regole contenute nel disciplinare di produzione che in concreto richiedono di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica<sup>37</sup>. A ben vedere, tali funzioni esprimono un comune denominatore nel voler tutelare la reputazione dei prodotti di qualità da parte dei soggetti rappresentativi dei produttori, come rimarcato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>38</sup>, facendo proprio l'interesse dei gruppi di pro-

<sup>34</sup> La previsione contenuta all'art. 32, par. 6, reg. (UE) 2024/1134 acquisisce rilievo per aver colmato una lacuna presente nella previgente disciplina ove si consideri che la costituzione di un soggetto collettivo non segue sempre la registrazione di una indicazione geografica, da cui le limitazioni alla sua stessa protezione e tutela dettate dall'assenza di un soggetto legittimato ad agire.

<sup>35</sup> In dottrina, I. CANFORA, *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 2, 2015, p. 4, che ben rimarca il rilievo degli strumenti privatistici di regolazione dell'economia attraverso il consolidamento di nuovi centri di interesse.

<sup>36</sup> Cfr. art. 32, par. 4, lett. a), b), c), f) e g) reg. (UE) 2024/1143.

<sup>37</sup> Cfr. art. 32, par. 4, lett. d) e f) reg. (UE) 2024/1143.

<sup>38</sup> Cfr. Corte giust., 16 maggio 2000, causa C-388/1995; Corte giust., 20 maggio 2003, causa C-108/2001; Corte giust. UE 20 maggio 2003, causa C-469/00.

duttori a proteggere la reputazione del prodotto e l'interesse dei consumatori alla protezione giuridica che scaturisce dal sistema della produzione di qualità.

Dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 si ricava altresì che i gruppi possono essere anche riconosciuti, posto che la norma esplicita che, *su* (loro) *richiesta*, possano ottenere un riconoscimento dall'Autorità dello Stato membro a tale fine preposta ricorrendovi specifici criteri previsti dalla normativa interna che possono riguardare la forma giuridica, il rispetto di una determinata quota minima riservata ai produttori rispetto agli altri operatori, oltre alla previsione di contributi finanziari da parte dei membri, e a una serie di disposizioni legate alla adesione e alla partecipazione dei membri ai gruppi da prevedersi nel contesto delle disposizioni statutarie. Sebbene la definizione contenuta nel vigente regolamento (e ugualmente in quello abrogato) lasci sortire alcuni dubbi circa la forma giuridica concretamente assunta, fatta salva la precisazione che sono entità costituite da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto, il decreto ministeriale di implementazione del reg. (UE) 1151/2012 opera una significativa distinzione tra la nozione di "gruppi" e "di consorzi di tutela", identificando questi ultimi quali gruppi che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale<sup>39</sup>. In altri termini, vi è quindi da ritenere che il decreto, rimarcando la distinzione tra i due soggetti giuridici, attribuisce solo ai consorzi di tutela *riconosciuti* i poteri che il regolamento assegna a qualunque altra associazione di produttori di un medesimo prodotto<sup>40</sup>. Ebbene, in attesa di conoscere il nuovo decreto di attuazione del reg. (UE) 2024/1143, vi è da ritenere che, in continuità con la previgente disciplina, tale distinzione verrà salvaguardata, da cui la considerazione che i consorzi di tutela, quali enti esponenziali di un determinato gruppo di produttori, riconosciuti dal Ministero, rappresentano la sola entità giuridica ad avere il diritto di poter svolgere, ai sensi dell'art. 33, le funzioni ivi previste relative alle indicazioni geografiche<sup>41</sup>.

Il riconoscimento del gruppo da parte dell'autorità dello Stato membro (in Italia, il Masaf) determina, in altri termini, l'acquisizione di uno *status* giuridico che legittima l'ente a rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dall'indicazione geografica in questione, associati o meno, ad agire

<sup>39</sup> A livello interno il d.m. MiPAAF del 14 ottobre 2013, che ha dato attuazione al reg. (UE) 1151/2012, definisce all'art. 2 i gruppi come *qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto* (art. 2, lett. b), mentre i consorzi di tutela sono, a loro volta, definiti *quali gruppi di cui all'art. 45 del reg UE 1151/2012 riconosciuti dal Ministero ai sensi della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei consorzi di tutela* (art. 2, lett. c).

<sup>40</sup> Sul punto M. GIUFFRIDA, *Segni degli alimenti: Dop, Igp e Stg* (voce), in «Digesto, Disc. priv.», sez. civ., XI, Utet, Torino, 2018., pp. 447-448.

<sup>41</sup> Cfr. art. 33, par. 3, reg. (UE) 2024/1143.

nel loro interesse per svolgere i compiti di matrice pubblicistica nell'interesse della denominazione<sup>42</sup>, fermo restando il diritto dei singoli produttori di poter agire a difesa dei propri interessi<sup>43</sup>.

Attraverso il riconoscimento del gruppo si consolida il centro unico di imputazione degli interessi collegati all'indicazione geografica che coinvolge tutti i produttori della zona di origine sottoposti al sistema di controllo<sup>44</sup>, siano essi associati o meno<sup>45</sup>; in altri termini, il gruppo svolge attività esterna a beneficio di tutti i produttori della zona che divengono, pertanto, destinatari delle decisioni assunte in seno agli organi collegiali del gruppo. In quanto struttura collettiva dotata di pubblico riconoscimento, che riunisce i diversi operatori, il gruppo svolge funzioni aventi le finalità di promuovere il miglioramento qualitativo e il consumo dei prodotti agricoli, pianificare la produzione e re-

<sup>42</sup> In giurisprudenza, si è rimarcata la distinzione tra i “consorzi costituiti”, che avevano precedentemente all'entrata in vigore del reg. (CEE) 2081/1992 svolto le attività di rilevanza meramente privatistica, dai “consorzi riconosciuti” che, invece, hanno ottenuto l'abilitazione a svolgere le funzioni pubblicistiche, determinando l'obbligo per i primi di adeguare i loro statuti alle finalità impresse dalla disciplina europea sulla qualità. Così Cass. civ. 8 febbraio 2019, n. 3726.

<sup>43</sup> A livello interno, in materia di riconoscimento e costituzione dei consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari Dop e Igp v. d.m. MiPAAF 12 aprile 2000, n. 61413, mentre limitatamente al settore dei vini v. d.m. MiPAAF 18 luglio 2018; con riferimento alla costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose v. d.m. MiPAAF 29 agosto 2023. In dottrina, L. PAOLONI, *I Consorzi di tutela e i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 3, 2012, p. 1; N. LUCIFERO, *I Consorzi di tutela erga omnes: funzioni, estensione delle regole e contributi obbligatori*, *ivi*, fasc. 1, 2019, p. 36; V. RUBINO, *Il ruolo dei consorzi di tutela nella protezione della qualità*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 479; C. GERNONE, *I Consorzi di tutela: autonomia privata e compatibilità con le regole della concorrenza alla luce della nuova Pac*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 2, 2023, p. 44.

<sup>44</sup> Ciò, sul presupposto che ciascun produttore della zona di origine – sia esso associato o meno ai gruppi di produttori – può utilizzare l'indicazione geografica, fermo restando l'obbligo del rispetto del disciplinare di produzione (art. 49) e per essersi sottoposto al sistema di controllo.

<sup>45</sup> Può essere utile rammentare che nel settore vitivinicolo oltre ai consorzi ordinari sono previsti dall'art. 41 l. 238/2016 (“T.U. Vino) i c.d. “Consorzi di tutela con funzioni *erga omnes*” che il legislatore europeo ha definito sulla base del modello interprofessionale attraverso cui perseguire l'obiettivo di gestione della denominazione nell'interesse della sua valorizzazione e promozione che supera le regole di associative e coinvolge tutti gli operatori locali che aderiscono al sistema di controllo. Invero, la disciplina di settore prevede la costituzione dei Consorzi di tutela in forma di organismi volontari a carattere associativo, assegna ad essi funzioni che trascendono l'interesse particolare degli associati per assumere un interesse collettivo e, dunque, eminentemente pubblicistico di tutela della denominazione di origine. Inoltre, nel contesto dei poteri riconosciuti ai Consorzi di tutela vi è anche la fissazione dei costi per le singole attività e la ripartizione, in base alle funzioni ordinarie o *erga omnes*, avviene tra i soggetti aderenti e tra costoro e i non aderenti al Consorzio. Con riferimento alla legittimità dell'imposizione delle tariffe Cass. civ., 08 febbraio 2019, n.3725; Trib. Brescia, 19 gennaio 2019, n. 142, con nota di N. LUCIFERO, *Consorzi di tutela erga omnes: funzioni, estensione delle regole e contributi obbligatori*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 1, 2019, p. 36.

golamentarne la commercializzazione, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alle peculiarità dei prodotti a denominazione di origine. Ad essi i privati possono indirizzare richieste per l'utilizzo del nome, oppure il gruppo può consolidare scelte nella direzione della regolazione del mercato del prodotto di qualità attraverso norme vincolanti di ripartizione del valore a norma dell'art. 172 *bis* reg. UE 1308/2013, nonché per la regolazione dell'offerta di prodotti ai sensi dell'art. 166 *bis*, par. 1, reg. UE 1308/2013 per un periodo di tempo limitato.

Le misure previste dall'art. 166 *bis* del reg. UE 1308/2013, sulla base dell'esperienza maturata con riguardo alle analoghe regole adottate in precedenza per il settore lattiero-caseario e per i prosciutti stagionati Dop o Igp, si collocano sulla scia della cessazione delle misure di protezione del mercato agricolo<sup>46</sup>. Invero, esse acquisiscono rilievo per introdurre sistemi di contingentamento delle produzioni di qualità attraverso una disciplina che coinvolge i produttori agricoli associati chiamati a partecipare a tali decisioni strategiche, determinando, in tal modo, una forte interrelazione tra regole dei privati e regolazione pubblica dei mercati. L'adozione di un piano di regolazione dell'offerta nella volontà del legislatore europeo si giustifica per *garantire il valore aggiunto dei prodotti di qualità, e mantenere la loro reputazione, nonché per stabilizzarne i prezzi*<sup>47</sup>.

Sebbene lo scopo della norma non sia particolarmente chiaro, soprattutto ove si consideri l'opportunità di tale misura per mantenere il valore aggiunto del prodotto – costituente il frutto del processo produttivo coerente con il disciplinare di produzione<sup>48</sup> – a ben vedere, la *ratio legis* della norma sembra debba essere individuata nella necessità di garantire uno strumento di regolazione dell'offerta dei prodotti di qualità, nella prospettiva segnata dall'esigenza di stabilizzazione dei prezzi che, invece, potrebbero subire fluttuazioni tali da incidere sulla produzione del prodotto e quindi sul mantenimento della stessa. In altri termini, la finalità della norma risiede in una logica economica di governo del mercato quale strumento per favorire una più ampia e costante collocazione dei prodotti Dop e Igp sul mercato e, al contempo, per

<sup>46</sup> Merita puntualizzare che l'art. 166 *bis* assorbe gli artt. 150 e 172 del reg. (UE) 1308/2013 ora abrogati, in quanto le misure di regolazione dell'offerta sono destinate a tutti prodotti agricoli con Dop o Igp.

<sup>47</sup> Cfr. *considerando* n. 54 reg. UE 2021/2117.

<sup>48</sup> Così L. RUSSO, *La regolazione dell'offerta dei prodotti di qualità e i consorzi di tutela*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 164. Considerazione analoghe si rinvencono in I. CANFORA, *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo e internazionale*, in N. LUCIFERO (a cura di) *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, WKI, Milano, 2023, pp. 25-28.

salvaguardare anche il livello dei prezzi dalle potenziali fluttuazioni e, quindi, i ricavi degli agricoltori e la salvaguardia della produzione sul territorio. Con riferimento alla disciplina applicativa, giova puntualizzare che la normativa di dettaglio si rinviene nei “piani di regolazione dell’offerta” adottati in conformità alle norme statali, che stabiliscono le modalità applicative dell’art. 166 *bis* del reg. (UE) 1308/2013.

Il quadro disciplinare ora tracciato pone in luce il crescente interesse della disciplina europea e interna verso la determinazione di strumenti per la regolazione dell’offerta di tutti prodotti agricoli di qualità, sulla base di decisioni adottate dalle strutture collettive che riuniscono i produttori con ricadute sull’intera filiera<sup>49</sup>. A ben vedere, tali disposizioni sono finalizzate a valorizzare spazi di autoregolazione dei protagonisti del mercato che evidenziano l’intento di rafforzare la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare assegnando ai privati, riuniti in gruppi riconosciute da parte degli Stati membri, e demandando ad essi, competenze regolatrici che interessando la produzione, sia sotto il profilo della *qualità* sia della *quantità*, che si esprimono in accordi interni che possono essere estesi anche ai produttori non appartenenti a detta organizzazioni.

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 34 del nuovo regolamento, gli stessi gruppi di produttori possono aggregarsi e assumere la veste di “associazione di gruppi di produttori”, il cui fine sembra essere di natura prettamente istituzionale, in quanto a tali associazioni è chiesto di collaborare e interagire con le Autorità pubbliche sui temi collegati alla politica di qualità dei prodotti agricoli, formulare raccomandazione per migliorare lo sviluppo delle indicazioni geografiche, anche con riferimento ai profili di sostenibilità. Nel dettaglio, l’associazione dei gruppi di produttori non assume funzioni di governo di una specifica indicazione geografica, bensì sembrerebbe costituire un ente avente funzione consultiva e di indirizzo politico.

##### 5. PRODUZIONE DEI VINI DI QUALITÀ E LE “PRATICHE SOSTENIBILI”

In un contesto disciplinare che tende, come detto, a creare una disciplina unitaria del diritto agroalimentare europeo, mi pare che una particolare attenzione debba essere data alle regole della produzione del vino di qualità

<sup>49</sup> Ulteriore profilo che rimarca le specifiche problematiche relative, proprio, alla peculiare regolazione giuridica da applicarsi ai rapporti di mercato che intervengono nelle filiere agroalimentari, e si pone a fondamento del c.d. “eccezzionalissimo agricolo”. Così A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, cit., p. 324. Rilevanti sul punto le osservazioni di F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., pp. 443-447.

in considerazioni delle c.d. “pratiche sostenibili”, di cui all’art. 7 del nuovo regolamento.

Tale disposizione acquisisce un particolare rilievo per il settore del vino, rappresentando la possibilità di poter inserire delle *pratiche sostenibili* all’interno dei disciplinari di produzione, e quindi della produzione, con implicazioni sul piano delle regole e delle procedure. In dettaglio, si tratta di pratiche che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione europea o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali. A tali fini, vengono previste per perseguire, una o più degli obiettivi enunciati all’art. 7, par. 2, reg. (UE) 2020/1143 segnatamente riferiti a una mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; un uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; la prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; la produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; benessere degli animali; un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale; il mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficino di un’indicazione geografica protetta; il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

Si tratta di una disposizione dalla forte valenza semantica in quanto rimanda a pratiche sostenibili concordate da rispettare ai fini della produzione del prodotto designato da una indicazione geografica in quanto soggette agli obblighi derivanti dal disciplinare di produzione. Trova luogo in questo modo una condivisione tra tutti gli operatori coinvolti degli obiettivi della sostenibilità che, da scelta individuale, diviene collettiva per l’intera zona geografica. In questi termini, acquisisce interesse anche l’art. 8 in tema di “relazione sulla sostenibilità” in funzione della facoltà di predisporre una relazione, basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto, che la Commissione rende pubblica.

Ora, posto che la norma pone una facoltà, e non un obbligo, ai gruppi di produttori di adottare una *pratica sostenibile* va detto che tale decisione

deve essere fatta propria in seno agli organi assembleari interni ai gruppi di produttori, e in quanto tale concordata, e successivamente dare luogo al procedimento di modifica del disciplinare di produzione. Norma che si raccorda con le disposizioni specifiche sul vino ove si consideri che il par. 2 dell'art. 94 del reg. (UE) 1308/2013 estende ai gruppi di produttori del settore vitivinicolo la possibilità di inserire all'interno del disciplinare pratiche sostenibili in conformità con l'art. 7 del reg. (UE) 1143/2024.

Attraverso l'individuazione di pratiche sostenibili i gruppi di produttori individuano e applicano una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale. L'articolo 7 sposa la concezione tridimensionale della sostenibilità propria dell'*European Green Deal* e della *Farm to Fork strategy*, stabilendo che la norme di sostenibilità individuate dai gruppi di produttori debbano mirare a raggiungere obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la conservazione e l'uso sostenibile del suolo, del paesaggio, dell'acqua e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità, la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte e la gestione e la promozione del benessere degli animali; obiettivi sociali che dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all'altra e obiettivi economici primo tra tutti la garanzia di un reddito equo per i produttori del gruppo.

A livello procedurale, le modifica al disciplinare di produzione rispondono all'abrogazione dell'art. 105 del reg. (UE) 1308/2013 relativa alla modifica dei disciplinari di produzione, la cui disciplina è quindi oggi contenuta nell'art. 24 del regolamento qualità. Invero, l'inserimento di una pratica sostenibile nella produzione del vino si persegue, come accennato, attraverso le modifiche di un disciplinare di produzione (art. 24). Tale disposizione, in linea con la precedente disciplina, prevede due distinte procedure per la modifica dei disciplinari: la c.d. "procedura dell'Unione europea", a cui fare ricorso in tutte quelle ipotesi tipizzate dalla norma che esprimono un impatto significativo sull'indicazione geografica, che coinvolge la Commissione e la modifica ordinaria affidata a livello dello Stato membro. Se si considera che la modifica dell'Unione si ha qualora comprenda un cambiamento, per i vini, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; oppure rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; o comporta ulteriori restrizioni

alla commercializzazione del prodotto, si può ritenere che l'inserimento di una *pratica sostenibile* all'interno di un disciplinare di un prodotto vitivinicolo non configuri una delle ipotesi di modifica per le quali l'art. 24 del reg. (UE) 2024/1143 impone la procedura di modifica dell'Unione, bensì possa ricadere in quella ordinaria.

Tale disposizione si differenzia dalla sua precedente versione dell'art. 53 del reg. (UE) 1151/2012, in base al quale una modifica di una "caratteristica essenziale" del prodotto era considerata una modifica dell'Unione. In seguito all'abrogazione dell'arti. 105 del reg. (UE) 1308/2013 ad opera del reg. (UE) 1143/2024, le modifiche del disciplinare dei prodotti vitivinicoli sono regolate dalla disciplina comune. Merita osservare che il rimando dell'art. 5 del reg. (UE) 2024/1143, alla definizione di prodotti vitivinicoli, di cui alla parte II dell'allegato VII del reg. (UE) 1308/2013, rende applicabile la disciplina comune dei regimi di qualità anche ai prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti ad un procedimento di dealcolazione<sup>50</sup>, fermo restando la posizione assunta dagli Stati membri<sup>51</sup>. Pertanto, se in ipotesi un gruppo di produttori di un prodotto vitivinicolo protetto da una indicazione geografica volesse proteggere anche la "versione" dealcolata del prodotto in questione dovrebbe integrare il disciplinare nella descrizione del prodotto, ma questa integrazione non incide sul nome del prodotto, né sulla categoria nel quale rientra; da cui si può desumere che le modifiche ai disciplinari rientrino nella categoria residuale delle modifiche ordinarie.

Spunti che evidenziano regole e procedure innovate dal nuovo regolamento che, tuttavia, restano ancorate alla volontà interna ai gruppi di produttori, quali unici e soli soggetti legittimati a prevedere una modifica che possa coinvolgere la collettività dei produttori locali.

## 6. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, mi pare di poter sottolineare che le modifiche che la disciplina del settore del vino ha subito con l'entrata in vigore del reg. (UE) 2024/1143

<sup>50</sup> Ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, come modificato dal reg. (UE) 2021/2117, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine: a) "dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.; b) "parzialmente dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

<sup>51</sup> L'Italia ha autorizzato la produzione di vini dealcolati, con l'esclusione per la produzione dei vini a Dop e Igp, ai sensi del d.m. MASAF del 20 dicembre 2024 n. 672816.

rispondono a un preciso schema logico che, se da un lato lascia spazi di autonomia che riguarda le regole della produzione del vino principalmente assegnate ai gruppi di produttori, dall'altra delinea regole comuni per il mercato dei prodotti agricoli, del vino e delle bevande spiritose.

Restano, tuttavia, le disposizioni del reg. (UE) 1308/2013 sul vino, sebbene principalmente private delle norme sui procedimenti di registrazione dell'indicazione geografica e della modifica del disciplinare di produzione, ancorate alle peculiarità che derivano dalle regole della produzione. Del resto, la qualità del prodotto del vino si lega al riconoscimento del territorio come canone di identità e di qualità, da cui l'esigenza di preservare disposizioni specifiche per il settore, ancorché relative alla disciplina sulla qualità, come si rileva con riferimento al disciplinare di produzione<sup>52</sup>, sul documento unico<sup>53</sup>, e delle menzioni tradizionali<sup>54</sup>. È quindi possibile considerare che le regole sulla qualità del vino, pertanto, si articolano, quanto alla produzione, secondo le norme che si rinvencono nel reg. (UE) 1308/2013 in quanto dotate di specialità, mentre sul piano delle regole generali relative ai soggetti a cui sono demandate specifiche funzioni, alle procedure amministrative, ai controlli e alle nuove disposizioni sulla sostenibilità, queste si rinvencono, in modo analogo, per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nel reg. (UE) 2020/1143. In questa prospettiva, deve essere considerata la finalità dell'intervento del legislatore europeo che persegue un sistema unitario ed esaustivo che, tuttavia, non deve superare le specificità dei singoli settori.

Non può sfuggire l'importanza assegnata dal legislatore europeo alle previsioni dei gruppi di produttori nell'ambito della disciplina delle indicazioni geografiche, e più in generale dell'evoluzione della Pac, in funzione di un ruolo maggiormente dinamico nella regolazione del settore produttivo e con una maggiore proiezione verso il mercato per rafforzare la competitività dei prodotti Dop o Igp e considerando il mercato in una dimensione non solo europea, ma anche internazionale, e sempre più caratterizzata da scambi *on line*. In questa direzione si colloca la riflessione che è alla base dello spostamento dell'asse regolativo su soggetti privati capaci di agire "dal basso" nella prospettiva di vigilare sulla qualità delle produzioni, ma altresì sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale che scaturiscono dalle indicazioni geografiche e che vengono sollecitate dalle regolazioni contrattuali con altri operatori, dai rapporti con le pubbliche autorità negli scambi doganali, financo alle azioni inibitorie in sede giudiziale per contrastare gli atti di concorrenza sleale che

<sup>52</sup> Cfr. art. 94 reg. (UE) 1308/2013.

<sup>53</sup> Cfr. art. 95 reg. (UE) 1308/2013.

<sup>54</sup> Cfr. art. 112 ss. reg. (UE) 1308/2013.

rappresentano una costante nel settore. Su tali basi si ritiene che i gruppi di produttori siano chiamati a svolgere una funzione rilevante *per* il mercato e *nel* mercato in un contesto disciplinare in costante evoluzione che si articola tra *policy* e *regulation*.

Mi pare che si possa osservare che la portata innovatrice del regolamento investe soprattutto la parte istituzionale della gestione delle indicazioni geografiche attraverso l'affidamento a soggetti privati di un potere decisorio e di iniziativa che acquisisce un rilievo crescente quali attori privilegiati nell'ambito della filiera agroalimentare. Ai gruppi di produttori sono affidate funzioni centrali in quanto entità che agiscono *sul* mercato e *per* il mercato dei prodotti di qualità con il fine non solo di valorizzare la qualità dei prodotti Dop e Igp, che rappresenta il tradizionale fine dell'attività del Consorzi, ma per il funzionamento del mercato e della filiera in particolare. Vi è infatti la consapevolezza che i produttori che agiscono collettivamente hanno maggiore potere che può garantire meglio una equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti.

Il tema che qui può essere solo accennato, ma che specialmente nel settore vitivinicolo acquisisce rilievo per l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, è rappresentato dalle regole che sono alla base dei processi decisori interni ai gruppi di produttori, quali sono gli organi collegiali (organo amministrativo o assembleare), per il peso che le decisioni acquisite internamente possono all'esterno con riferimento ai prodotti di qualità e al funzionamento della filiera. Dico questo perché, in sostanza, ai gruppi di produttori viene riconosciuto un ruolo centrale nelle iniziative, siano esse in sede amministrativa ovvero in sede giudiziarie, per la tutela delle indicazioni geografiche, oltre che per le politiche di gestione delle indicazioni geografiche, ma sono queste il frutto di processi decisionali che risentono della complessità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti (problema che si accentua nel settore vitivinicolo per la presenza di soggetti assai diversi tra loro quali i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori). Sul punto la disciplina, al di là di richiamare i principi generali sulla partecipazione democratica, si rimette principalmente all'autonomia delle parti nella definizione delle regole statutarie<sup>55</sup>. Pertanto, la rilevanza dei processi decisori interni risulta assolutamente rilevante per le ricadute che questi possono determinare sui regimi di qualità.

<sup>55</sup> Al di là delle minime disposizioni contenute nel d.m. MiPAAF del 18 luglio 2018 in tema di costituzione e gestione dei consorzi di tutela dei vini.

In sostanza, il reg. (UE) 2024/1143 riflette una logica unitaria della disciplina in materia di indicazione geografiche rimettendo le scelte di ordine strategico ai gruppi di produttori anche con riferimento alle *pratiche sostenibili* e alle modifiche dei disciplinari di produzione. Alla facoltà posta dal legislatore riformista si riflette quindi una responsabilità dei gruppi di produttori (che esige, prim'ancora, le opportune competenze dei rappresentanti ai fini di compiere scelte di lungo periodo) per adottare una decisione concordata in seno agli organi assembleari che, per il fatto di riguardare il prodotto di qualità e la sua sostenibilità, si proietta nell'interesse dell'intera comunità dei produttori, ma forse più in generale della società e delle generazioni future.



MARIA CRISTINA BALDINI<sup>1</sup>

## Prodotti trasformati nel Regolamento (UE) 2024/1143. L'importanza di una corretta citazione e uso delle DOP/IG

<sup>1</sup> Studio Torta S.p.A. – UGIVI

Nel settore agroalimentare uno dei mutamenti più interessanti che si è consolidato in questi ultimi anni è una importante “contaminazione” fra il sistema delle IG da una parte e l’industria e artigianato alimentare dall’altro.

Uno studio approfondito divulgato dalla Fondazione Qualivita nel 2021<sup>1</sup> ha rilevato come nel 2020 fossero più di 13.000 i prodotti trasformati con ingredienti italiano DOP/IGP per un valore di 260 milioni di euro per le DOP/IGP destinate alla trasformazione e oltre 1 miliardo per i produttori del comparto agroalimentare, con oltre 1600 imprese coinvolte.

Questi numeri sono aumentati nel corso degli anni successivi ed evidenziano come si tratti di un rapporto sempre più stretto tra i due comparti con vantaggi per entrambi.

Le aziende dell’agroalimentare, infatti, utilizzando come ingrediente prodotti DOP/IGP riescono a caratterizzare il proprio alimento creando una connessione con un territorio, potendo così sfruttare il c.d. “Country of Origin Effect”, ossia quell’appeal che è intrinseco nell’origine italiana di un prodotto e che, soprattutto all’estero, conferisce un rilevante valore aggiunto al prodotto stesso. Si riesce, inoltre, ad attirare segmenti di consumatori sempre più ampi e a imporsi sul mercato con prezzi più elevati.

Anche dal lato dei Consorzi di tutela l’interesse verso questo mercato di sbocco è elevato: si verifica una maggiore conoscenza della DOP/IGP attraverso una più capillare diffusione su scala nazionale e internazionale di prodotti che contengono l’ingrediente DOP/IGP e un rafforzamento della reputazione delle DOP/IGP grazie appunto all’associazione con brand di prestigio. Si ottiene una destagionalizzazione dei prodotti DOP/IGP, si possono attuare

<sup>1</sup> <https://www.qualivita.it/attivita/dop-igp-valore-trasformati/>

interessanti e proficue attività di marketing congiunte e anche in termini di anticontraffazione e di lotta all’Italian sounding, i vantaggi possono essere importanti in quanto si uniscono gli sforzi per il raggiungimento di un obiettivo comune.

I Consorzi di tutela devono, però, evitare che l’utilizzo della DOP/IGP come ingrediente crei una sorta di “banalizzazione” o di “dilution”, per dirla all’inglese, della DOP/IGP stessa. Questo rischio si riesce a evitare nel momento in cui il rapporto fra i due attori di questa “collaborazione” è regolamentato, coordinato ed è in grado di veicolare un’informazione chiara e trasparente al consumatore.

I Consorzi di tutela possono, quindi, essere determinanti nel far nascere esperienze di successo e di riferimento per tutto il settore agroalimentare: certo si devono “attrezzare” al loro interno per gestire l’utilizzo delle DOP/IGP nei trasformati e per garantire il rispetto delle regole previste sia in Italia che in Europa.

Occorre ricordare, con non poco orgoglio, come l’esperienza italiana in termini normativi sia più avanzata rispetto a quella degli altri Paesi europei, che fino ad ora non hanno adottato una regolamentazione così puntuale in fatto di comunicazione ed etichettatura di prodotti trasformati con un ingrediente DOP/IGP, e dell’Unione Europea stessa.

#### PRODOTTI TRASFORMATI

Il Regolamento (UE) 2024/1143<sup>2</sup> all’articolo 2, 1° comma lett f), indica cosa si intende per prodotto trasformato «un prodotto trasformato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio». Il citato articolo 2 del Reg. 852/2004<sup>3</sup> 1° comma lett. o) stabilisce che i prodotti trasformati sono «prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche».

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.

Nella precedente lett. n) dello stesso articolo di definiscono i prodotti non trasformati come «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

#### DISCIPLINA EUROPEA

L'esigenza di disciplinare e proteggere le DOP/IGP usate come ingredienti era stata prevista la prima volta nel Libro Verde 2008 del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli che aveva come scopo quello di garantire un quadro strategico e regolamentato finalizzato a proteggere i prodotti agricoli e a promuoverne la qualità prendendo in considerazione tre settori: i requisiti di produzione e le norme di prodotto, i sistemi di qualità esistenti e i sistemi di certificazione.

Nel 2010 la Commissione europea aveva emanato una comunicazione<sup>4</sup> concernente l'etichettatura di prodotti alimentari che utilizzano una DOP/IGP come ingrediente.

In particolare, era considerata lecita la menzione delle DOP/IGP come ingrediente se tale riferimento veniva inserito solamente all'interno dell'elenco degli ingredienti del prodotto finale contenente la IG.

Invece, quando gli ingredienti DOP/IGP erano affiancati, accostati o messi in risalto all'interno della denominazione di vendita del prodotto trasformato, e non protetto dalle denominazioni DOP IGP, potevano sorgere problemi legati ad un vantaggio indebito derivante dalla notorietà della IG. In questo caso, affinché la menzione di una DOP/IGP come ingrediente fosse corretta, si dovevano verificare cumulativamente tre condizioni, cioè che:

1. Il prodotto non contenesse altri ingredienti comparabili a quelli protetti come DOP IGP.
2. L'ingrediente tutelato venisse utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto composto.
3. La percentuale di incorporazione venisse "idealmente" indicata in prossimità della denominazione o, almeno, all'interno dell'elenco degli ingredienti.

<sup>4</sup> Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) (2010/C 341/03).

Trascorrono gli anni senza arrivare a una disciplina organica e univoca per cui un Regolamento al quale ci si riferiva spesso era il Regolamento (UE) 1169/2011<sup>5</sup> – noto anche come Food Information Regulation – che enuncia il principio di lealtà negli scambi commerciali (art. 7) includendo anche nella pubblicità e nella presentazione di tali alimenti il divieto esplicito di indurre in errore il consumatore su:

- il riconoscimento delle caratteristiche del prodotto alimentare, comprese la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione (art. 7, 1° paragrafo, lett. a);
- la presenza o meno di determinati ingredienti (art. 7, 1° paragrafo, lett. c), anche tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni e anche qualora si tratti di un componente naturalmente presente o di un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento che è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente (art. 7, 1° paragrafo, lett. d).

L'art. 22 e l'allegato VIII del citato Regolamento fornivano, inoltre, istruzioni sull'«indicazione quantitativa» di alcuni ingredienti. In particolare, l'art. 22 stabiliva che: 1. «L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

- figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
- è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica;
- è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto».

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

Da citare anche il Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>6</sup>, attualmente non più in vigore a seguito del Regolamento (UE) 2024/1143, che estendeva la protezione di cui godono i prodotti DOP/IGP anche ai casi in cui fossero utilizzati come ingredienti.

Oltre ai citati Regolamenti, nel corso degli anni antecedenti il Regolamento del 2024, sono state emesse alcune decisioni che hanno cercato di fare chiarezza sulle modalità di uso di ingredienti DOP/IGP all'interno di prodotti alimentari.

La vertenza più importante e sicuramente più nota è il “caso Champagner”<sup>7</sup> che ha visto coinvolto il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contro Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG (Aldi).

A scatenare la controversia era stato l'utilizzo dello Champagne in una percentuale del 12% all'interno di un sorbetto venduto con la denominazione “Champagner Sorbet”. Ritenendo che la distribuzione di un prodotto con la suddetta denominazione costituisse una violazione della DOP “Champagne”, il CIVC aveva adito in Germania il Landgericht München I al fine di inibire ad Aldi l'utilizzo della citata denominazione. La decisione di accoglimento della domanda da parte del Tribunale di primo grado era stata riformata in sede di appello dall'Oberlandesgericht München il quale aveva ritenuto che non si potessero configurare né un utilizzo sleale della DOP, né una indicazione ingannevole.

La vicenda proseguiva, quindi, dinanzi al Bundesgerichtshof su ricorso del CIVC il quale sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia UE quattro questioni pregiudiziali sull'interpretazione della protezione accordata ai prodotti DOP IGP dal diritto europeo (Reg. UE n. 1308/2013<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>7</sup> Sentenza Corte di Giustizia UE – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale. Causa C-393/16.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Questo Regolamento è stato riformato dal Regolamento (UE) 1143/2024.

Art. 101, 1<sup>o</sup> e art. 103<sup>10</sup>; Reg. (CE) n. 1234/2007<sup>11</sup>, art. 118 quaterdecies, par. 2), lett. a), b), c)).

Alla Corte di Giustizia UE era stato chiesto se

1. i suddetti articoli fossero applicabili anche quando una DOP, come “Champagne”, venisse incorporata in una denominazione, “Champagner Sorbet”, con cui è venduto un prodotto alimentare, non conforme al disciplinare di produzione di tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al disciplinare medesimo, cioè lo “Champagne”.
- La denominazione “Champagner Sorbet” utilizzata per designare un sorbetto contenente Champagne è idonea a ripercuotere su tale prodotto la notorietà della DOP “Champagne”, la quale trasmette immagini di qualità e di prestigio, ed a procurare un vantaggio derivante da tale notorietà. Tuttavia, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, tale vantaggio non risulta come un indebito sfruttamento della notorietà della DOP. Questo

<sup>9</sup> Art. 101, 1<sup>o</sup> comma Regolamento (UE) 1308/2013: «Ulteriori motivi di rigetto della protezione 1. Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica. Ai fini della presente sezione, per “nome diventato generico” si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell’Unione. Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo; b) del pertinente diritto unionale o nazionale».

<sup>10</sup> Art. 103 Regolamento (UE) 1308/2013: «1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione. 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o espressioni simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1».

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Questo Regolamento è stato abrogato dal Regolamento (UE) 1308/2013.

passaggio merita, per le sue ricadute pratiche sulla vita, gestione e protezione quotidiana della IG, un'analisi più attenta.

- Ne deriva che spetta ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una IG.
2. L'incorporazione di una DOP nella denominazione di vendita di un prodotto alimentare generico che la contiene come ingrediente, "Champagner Sorbet", costituisce uno sfruttamento della notorietà di una DOP, nel caso in cui la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l'ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire a tale prodotto una caratteristica essenziale.
- Il riferimento alla IG nella denominazione di vendita integrerà una fattispecie di sfruttamento indebito della notorietà di tale IG qualora l'ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale. La quantità di tale ingrediente nella composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente: la valutazione dipenderà dai prodotti interessati e sarà accompagnata da una valutazione qualitativa. Non si tratta di riscontrare in tale prodotto alimentare le caratteristiche essenziali dell'ingrediente che beneficia della IG, bensì di verificare se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente: questa caratteristica è costituita spesso dall'«aroma» e dal «gusto» che l'ingrediente apporta, escludendo quindi che il prodotto finale debba presentare come «gusto» o «aroma» predominante quello dell'ingrediente IG.
  - Pertanto, per valutare se lo Champagne contenuto nel prodotto di cui al procedimento principale conferisca a quest'ultimo una caratteristica essenziale, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti, se tale prodotto abbia un «gusto» conferito principalmente dalla presenza di Champagne nella sua composizione.
3. L'incorporazione della DOP/IGP nella denominazione del prodotto costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione.
- L'utilizzo di una IG nella denominazione di un prodotto alimentare generico non costituisce usurpazione, imitazione o evocazione proprio perché incorpora nella sua denominazione di vendita la IG, facendone un uso diretto al fine di rivendicare apertamente una qualità gustativa connessa alla IG.

4. I sopra citati articoli sono applicabili soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore sull'origine geografica del prodotto interessato o anche nel caso di indicazioni false o ingannevoli riguardanti la natura o le qualità essenziali di tale prodotto.
- La Corte precisa che le norme che tutelano le IG permettono di vietare sia le indicazioni false o ingannevoli sia sull'origine geografica del prodotto interessato che sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto, come, ad esempio, il suo sapore.

Interessante rilevare come le affermazioni della Corte in merito alla questione pregiudiziale 2), siano state oggetto di un successivo accesso dibattito in quanto la Corte, anziché conferire certezza di diritto e colmare le lacune esistenti nella normativa allora vigente utilizzando parametri oggettivi per definire «caratteristica essenziale» (per esempio la modalità di definizione della quantità minima richiesta), abbia usato parametri arbitrari e aleatori, quali il concetto di «gusto», «aroma», «sapore» che, per loro stessa natura non possono avere una connotazione oggettiva ed univoca ma suscettibile di percezioni differenti.

Come specificato nella sentenza “Levola”<sup>12</sup>, non è possibile procedere a un'identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il «sapore» di un alimento poiché, la sua definizione si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, che dipendono da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto quali età, preferenze alimentari e abitudini di consumo, ambiente o contesto di assaggio. Anche l'adozione di mezzi tecnici non consente di procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento.

#### Articolo 27 Regolamento 1143/2024

##### 1° comma

«1. Fatti salvi l'articolo 26<sup>13</sup> e l'articolo 37, paragrafo 7<sup>14</sup>, del presente regolamento e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>15</sup>, l'indicazione

<sup>12</sup> Sentenza Corte di Giustizia UE C-310/17 13 novembre 2018.

<sup>13</sup> L'articolo 26 del Regolamento 1143/2024 è quello relativo alla «protezione delle indicazioni geografiche».

<sup>14</sup> Articolo 37, paragrafo 7 del Regolamento 1143/2024 «Indicazioni e abbreviazioni possono essere utilizzati nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione o l'abbreviazione sono collocate accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell'Unione non appare in gruppo alla denominazione dell'alimento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011».

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011: cfr. nota 5. Articolo 7: Pratiche leali di informazione; articolo 17: Denominazione dell'alimento.

geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;

b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e

c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta».

Il disposto di questo primo comma è sostanzialmente in linea con ciò che era stato previsto, sebbene in maniera frammentata, nei diversi Regolamenti europei sopra citati e negli Orientamenti della Commissione Europa del 2010.

### Comma 2 e 3

«2. Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e)<sup>16</sup>, del regolamento(UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l'indicazione geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell'alimento preimballato può iniziare a utilizzare l'indicazione geografica nel nome dell'alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull'uso dell'indicazione geografica in questione.

Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011: cfr. nota 5. Articolo 2, paragrafo 2, lettera e «“alimento preimballato”: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; “alimento preimballato” non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta».

3. Fatto salvo il paragrafo 1, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore dell'alimento preimballato possono concludere un accordo contrattuale sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l'indicazione geografica dell'ingrediente è presentata nel nome dell'alimento preimballato nell'etichettatura, al di fuori dell'elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario».

Anche quando un alimento preimballato contiene come ingrediente un prodotto designato da una IG e si desidera utilizzare tale IG nel nome del prodotto stesso è opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svalorisca o pregiudichi in alcun modo la reputazione del prodotto recante l'Indicazione Geografica.

Dunque, è stato previsto un meccanismo di comunicazione dei produttori dell'alimento preimballato al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l'Indicazione Geografica che a sua volta dovrà effettuare le opportune verifiche ed autorizzare o meno l'utilizzo. Questa procedura è in linea con gli obiettivi del Regolamento di rafforzare la protezione delle Indicazioni Geografiche da una parte e di potenziare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuti dall'altra, sempre in una ottica di tutela dei diritti dei consumatori.

Inoltre, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore di alimenti preconfezionati possono concludere tra loro un accordo su specifici elementi tecnici e visivi relativi alla presentazione dell'Indicazione Geografica dell'ingrediente nel nome dell'alimento preconfezionato: questo accordo può essere molto utile quale ulteriore garanzia per evitare che un produttore possa trarre indebito vantaggio dallo sfruttamento della notorietà di una IG con la conseguenza che il consumatore venga indotto in errore confidando nell'indicazione riportata.

#### Comma 4 e 5

«4. Il presente articolo non si applica alle bevande spiritose.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari sull'utilizzo di prodotti comparabili come ingredienti e i criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 del presente articolo».

L'etichettatura delle bevande spiritose, tenuto conto della loro natura specifica, dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>17</sup>, in particolare, alle disposizioni volte a evitare

<sup>17</sup> Cfr. Nota 5.

ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori<sup>18</sup>.

Molto importante quanto previsto al paragrafo 5: viene infatti richiesto alla Commissione di intervenire per definire norme supplementari sull'utilizzo di «prodotti comparabili» come ingrediente e sul concetto di «caratteristica essenziale» conferita al prodotto trasformato dall'Ingrediente che include una IG. Si auspica che venga data una definizione univoca di “prodotto comparabile”: su questo concetto si sono espresse diverse decisioni tra le quali quella della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2011<sup>19</sup> che ha indicato che i prodotti sono comparabili se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni quali metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime.

Anche sui criteri per conferire *caratteristiche essenziali* ai prodotti trasformati si attendono delucidazioni e concetti univoci.

#### DISCIPLINA NAZIONALE

L'analisi dell'uso di DOP/IGP nei prodotti trasformati non può non considerare quanto previsto dalla legislazione nazionale italiana, al momento un *unicum* a livello europeo, che è il risultato di anni di lavoro e di collaborazione tra i Consorzi di tutela, il mondo dell'industria alimentare e il Ministero dell'Agricoltura. La presenza di un sistema di Consorzi di tutela organizzato a rete con funzioni di promozione, tutela, valorizzazione e gestione delle DOP/IGP giustifica la soluzione normativa italiana che demanda ai Consorzi riconosciuti, o in assenza al Ministero dell'Agricoltura, il processo di autorizzazione a utilizzare una DOP/IGP come ingrediente in un prodotto.

Di utilizzo di DOP/IGP nei prodotti trasformati si parla nel Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297<sup>20</sup> che all'art 1) comma 1) lettera c) prevede le sanzioni pecuniarie da applicare quando il riferimento alla Denominazione protetta nella etichettatura, presentazione o pubblicità avviene senza l'autorizzazione del pertinente Consorzio di tutela, e le ipotesi nelle quali il riferimento alla Denominazione non costituisce violazione<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Considerando 48 del regolamento 1143/2024.

<sup>19</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea (14/07/2011, C-4/10 e C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54).

<sup>20</sup> Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>21</sup> Articolo 1, 1° comma lett. c) Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimen-

Riferimenti anche nel Testo Unico<sup>22</sup> Vino: sebbene siano norme specificatamente riferite al “mondo vino”, di fatto i concetti in esso espressi sono applicabili a tutti i comparti dell’agroalimentare.

L’articolo 44, comma 9 espressamente prevede:

«È consentito l’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero».

Al successivo comma 10 è, inoltre, stabilito

«10. Non è necessaria l’autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:

- a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
- b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
  1. nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all’articolo 56 della presente legge;
  2. esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità cromatiche, nonché su sfondo uniforme».

L’articolo 74 prevede poi le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nell’ipotesi di un uso del riferimento ad una DOP/IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP senza l’autorizzazione del relativo Consorzio di tutela riconosciuto ovvero del Ministero.

---

to alla denominazione protetta: 1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro; 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

<sup>22</sup> Legge 12 dicembre 2016, n. 238 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo Unico Vino).

Nel rispetto dei concetti sopra espressi, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste al link <<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795>> ha previsto sia i dettagliati criteri l'utilizzati dal Ministero per concedere l'autorizzazione al riferimento di una DOP/IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, che il modulo per richiedere al Consorzio o, in sua assenza al Ministero, la necessaria autorizzazione.

L'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.

## CONCLUSIONI

Quanto indicato nei paragrafi precedenti rende evidente come i “gruppi di produttori/Consorzi”, soprattutto se piccoli (i grandi Consorzi Italiani sono già organizzati in merito), dovrebbero attuare tutte le misure necessarie per poter correttamente disciplinare l'iter di concessione e di regolamentazione della propria DOP/IGP come ingrediente di prodotti trasformati citata nella denominazione commerciale del prodotto stesso.

Si tratta, dunque, di redigere un regolamento per l'autorizzazione all'uso alla denominazione gestita per i prodotti composti, elaborati o trasformati in linea con quanto stabilito dal Ministero Italiano e a quanto specificato dal Regolamento europeo.

Si attuerà così una collaborazione con le varie aziende produttrici che può rilevarsi particolarmente proficua ed interessante dal punto di vista di marketing e commerciale.



PAOLO VERONESI<sup>1</sup>

## La tutela delle indicazioni geografiche e il loro rapporto con i marchi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143: giurisprudenza europea e prassi dell'EU IPO

<sup>1</sup> Società Italiana Brevetti S.p.A. – UGIVI

### I. INTRODUZIONE

Le indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) rappresentano un elemento cardine della politica europea in materia di qualità agroalimentare, costituendo non solo un importante strumento di tutela della proprietà intellettuale<sup>1</sup>, ma anche un volano per lo sviluppo socioeconomico dei territori e delle comunità rurali. Il recente Regolamento (UE) 2024/1143<sup>2</sup> sulle Indicazioni Geografiche (IG) segna una significativa evoluzione del quadro normativo europeo in materia, introducendo un sistema unificato di protezione che supera la precedente frammentazione settoriale e amplifica la portata della tutela.

<sup>1</sup> Si veda il considerando 21 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli: «Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali».

<sup>2</sup> Il Regolamento (UE) 2024/1143 ha abrogato il Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e modificato il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nonché il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

La *ratio legis* di questa riforma risiede nell'esigenza di rispondere alle crescenti sfide poste dalla globalizzazione dei mercati, dalla digitalizzazione del commercio e dall'intensificarsi di fenomeni di contraffazione che minacciano il valore delle produzioni tradizionali europee.

Il presente contributo si propone di analizzare criticamente le innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1143, valutandone l'impatto potenziale sul sistema di protezione delle IG<sup>3</sup>. L'indagine prenderà in esame gli aspetti sostanziali della riforma, con particolare attenzione all'interazione con altri regimi di proprietà intellettuale (i marchi), ivi incluse le nuove modalità di tutela *ex officio* per il settore dei vini.

La tesi che si intende sostenere è che, sebbene il Regolamento (UE) 2024/1143 rappresenti un significativo avanzamento verso una più efficace protezione delle IG nell'Unione Europea, permangono alcune criticità, legate in particolare alla gestione delle interferenze con i marchi d'impresa, senza trascurare le problematiche dei controlli sui mercati digitali.

L'approccio metodologico adottato coniuga l'analisi delle disposizioni normative con una prospettiva empirica. Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla prassi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("EUIPO"), che hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione della disciplina delle IG, soprattutto in relazione al conflitto con i marchi.

## 2. L'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143

Le norme sulla protezione delle IG sono incardinate nell'art. 26 del nuovo Regolamento, in particolare nel suo primo comma<sup>4</sup>. Le prime due ipotesi (lettere

<sup>3</sup> Sulla protezione delle IG si veda M. GIUFFRIDA, *Il sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in F. ALBISINNI, L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Padova, 2023, pp. 990 ss.; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, pp. 605 ss.; a cura di N. LUCIFERO, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, Padova, 2023; A. ZAPPALAGLIO, *The transformation of EU Geographical Indications Law. The Present, Past and Future of the Origin Link*, Londra, 2021; D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012; F. CAPELLI, *La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità in Italia e in Europa. Un'evoluzione giuridica di successo*, Napoli, 2018; M. BLAKENEX, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice*, Cheltenham, 2024.

<sup>4</sup> «Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai

a) e b) dell'art. 26) si riferiscono a usi dell'IG che in qualche modo traggono un indebito vantaggio dalla reputazione del segno protetto, anche se, come sarà evidenziato in seguito, l'interpretazione dell'art. 26, par. 1, lett. b) apre interrogativi non ancora pienamente risolti.

L'art. 26, par. 1, lett. a) si riferisce all'uso diretto o indiretto di un'IG. La Corte di Giustizia ha interpretato in senso restrittivo la nozione di "uso diretto" nel caso *Scotch Whisky*<sup>5</sup>, limitandolo solo a casi di marchi identici o quasi identici a un'IG. Un esempio noto è quello della sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Champanillo*<sup>6</sup>, nella quale si legge che «tale segno (cfr. *Champanillo*), pur suggerendo tale denominazione (cfr. *Champagne*), si allontana significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico». Ci si può domandare se per il pubblico spagnolo, italiano e francese vi fosse o meno un collegamento strettissimo fra *Champagne* e *Champanillo*. La Corte ha optato per una risposta negativa e il caso è stato definito ai sensi dell'art. 103, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013 (attuale art. 26, par 1, lett. b del Reg. (UE) 2024/71143), vale a dire dell'evocazione. Il caso in questione riguardava un marchio spagnolo e l'uso di una denominazione commerciale per esercizi de-

---

prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfruttati, indebolisca, svalorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

<sup>5</sup> Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*: «L'utilizzo del termine "impiego", nella disposizione in parola, richiede, per definizione, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 28 delle sue conclusioni, che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile» (punto 29).

<sup>6</sup> Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*: «si pone la questione di sapere se il segno CHAMPANILLO di cui trattasi, che risulta dalla combinazione del termine champagne in spagnolo (*champán*), senza accento tonico sulla vocale "a", con il suffisso diminutivo "illo", e che significa quindi, in spagnolo, "piccolo champagne", sia o meno comparabile alla DOP "Champagne". Appare che tale segno, pur suggerendo tale denominazione, se ne allontani significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza menzionata ai punti da 36 a 39 della presente sentenza, l'uso di un segno siffatto non sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013» (punto 41).

stinati alla ristorazione in Spagna. Il pubblico era quindi spagnolo. Se il caso avesse riguardato un marchio dell'Unione Europea, ricordiamo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nel caso *Queso Manchego*: «se la tutela effettiva e uniforme delle denominazioni registrate richiede che non si tenga conto di circostanze suscettibili di escludere l'esistenza di un'evocazione per i soli consumatori di uno Stato membro, tuttavia tale requisito non richiede che un'evocazione valutata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006»<sup>7</sup>.

La questione dell'uso diretto di una denominazione può così diventare problematica e aleatoria e spesso usi apparentemente diretti vengono classificati come “evocazione” di una DOP o IGP.

Per ciò che riguarda l'art. 26, par. 1, lett. c) è condivisibile quanto sostenuto dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nel caso *Scotch Whisky*<sup>8</sup>, per il quale «questa norma contiene un elenco graduato di atti vietati, in cui la lettera c) si differenzia dalle due disposizioni che la precedono. In effetti, mentre la lettera a) si limita agli atti di impiego di un'indicazione geografica protetta e la lettera b) del medesimo agli atti di usurpazione, imitazione o evocazione, la lettera c) estende il perimetro protetto, incorporandovi le “indicazioni” (vale a dire le informazioni fornite ai consumatori) contenute nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del prodotto in questione, le quali, pur non evocando realmente l'indicazione geografica protetta, sono qualificabili come “false o ingannevoli” rispetto al legame che creano tra il prodotto e l'indicazione geografica protetta». La lettera d) dell'art. 26, par. 1, rappresenta una sorta di norma di chiusura (*catch-all*), che è comunque basata anch'essa sull'ingannevolezza di qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore.

In ogni caso non si riscontrano significative novità rispetto alla normativa precedente, che sulla protezione delle IG era suddivisa in tre regolamenti<sup>9</sup>. Si segnala l'inserimento dei “servizi” nel caso di uso diretto o indiretto di un'IG che ne sfrutti la reputazione<sup>10</sup> e l'aggiunta dell'espressione «o ancora danneg-

<sup>7</sup> Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud* (punto 48).

<sup>8</sup> Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*.

<sup>9</sup> Art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012, art. 103 del Regolamento (UE) 1308/2013 e art. 21 del Regolamento (UE) 2019/787.

<sup>10</sup> Nei precedenti regolamenti si faceva riferimento solo ai prodotti. Ricordiamo che la tutela nei confronti dell'imitazione, usurpazione ed evocazione delle Indicazioni Geografiche è stata ritenuta estesa anche ai servizi grazie all'interpretazione della Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*. In realtà già il Conside-

gi» alle tre fattispecie dello sfruttamento della reputazione, indebolimento e svigorimento<sup>11</sup>. Si noti però che, diversamente dai regolamenti in materia di prodotti agricoli, alimentari e vitivinicoli, l'art. 21 del Reg. (UE) 2019/787 non era stato modificato dal Reg. (UE) 2021/2117 e manteneva così il solo riferimento allo sfruttamento della reputazione senza alcun cenno all'indebolimento e allo svigorimento.

Ad oggi la Corte di Giustizia non si è pronunciata sulle ipotesi di indebolimento e svigorimento della reputazione di un'IG in caso di suo uso diretto o indiretto, visto che, come detto, tali fattispecie sono state inserite nei vari regolamenti settoriali solo a seguito del Reg. (UE) 2021/2117. Sarà interessante vedere se in futuro la giurisprudenza europea si occuperà di tali questioni. Per il momento si segnala un'interessante decisione della Commissione di ricorso dell'EU IPO<sup>12</sup>, che su ricorso del *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* contro la decisione di rigetto emessa dall'EU IPO nell'opposizione B 3180390<sup>13</sup>, ha annullato la prima decisione rimettendo il fascicolo alla Di-

---

rando 97 del Reg. (UE) 1308/2013 faceva riferimento ai servizi («Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati») e lo stesso dicasi per il Considerando 32 del Reg. (UE) 1151/2012 («La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo»). Lo stesso art. 103, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013 (e così anche le corrispondenti norme degli altri 2 regolamenti) faceva riferimento ai servizi: «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o translitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti».

<sup>11</sup> Il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, aveva già introdotto i concetti di "indebolimento" e "svigorimento" della reputazione di un'IG modificando l'art. 13 del Reg. (UE) 1151/2012 e il Reg. (UE) 1308/2013.

<sup>12</sup> Commissione di Ricorso EU IPO, 18 settembre 2024, nel caso R 2139/2023-2, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Monument Grill Llc*.

<sup>13</sup> L'opposizione del *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* contro la domanda di registrazione del marchio **Chanpaign** per «Searchlights; gas burners; disposable sterilization pouches; roasters; cookers; stoves; hot plates; roasting apparatus; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; roasting apparatus; brackets for gas burners; barbecues; bread baking machines; hearths; cooking utensils, electric; cooking apparatus and installations; refrigerating appliances and installations; electric fans for personal use; flashlights [torches]; lighters (gas)» in classe 11 era stata rigettata.

visione di Opposizione dell'EUIPO con la motivazione che «la Divisione di Opposizione non ha tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento 2021/2117 e ha quindi deciso il caso sulla base di una normativa errata».

Sebbene il rilievo mosso dalla Commissione di ricorso dell'EUIPO sia di natura formale (la Divisione di Opposizione non si è accorta che al momento del deposito della domanda di marchio contestata il Reg. (UE) 2021/2117 aveva già introdotto le fattispecie di indebolimento e svigorimento della reputazione di un'IG), non ci resta che attendere la nuova decisione, che potrebbe essere appunto basata non tanto sullo sfruttamento della reputazione dell'IG anteriore *Champagne*, ma sull'indebolimento e/o svigorimento che il marchio contestato potrebbe causare. Resta il fatto che queste ipotesi del *weakening* e della *dilution* (per usare espressioni inglesi forse ancor più familiari, soprattutto nella dottrina nordamericana dei marchi d'impresa) debbano e possano ricevere maggiore attenzione nella protezione delle IG sia da parte dei consulenti dei Consorzi di tutela sia degli organi decidenti.

L'aggiunta di una quarta fattispecie, vale a dire «o ancora danneggi» (cfr. la reputazione di un'IG), va in questo senso, anche se sembra trattarsi di un'ipotesi residuale i cui contenuti sono ancora da definire. Si nota anche l'inserimento di “trascrizione o traslitterazione” all'art. 26, par. 1, lett. b) («qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione»). A tale proposito l'art. 13 del Reg. (UE) 1151/2012 non includeva la trascrizione o la traslitterazione.

Di un certo interesse è l'aggiunta della dicitura «nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato» all'ipotesi di cui all'art. 26, par. 1, lett. c), che non compariva nei rispettivi articoli sulla protezione delle IG dei tre regolamenti europei sostituiti o modificati dal Reg. (UE) 2024/1143. Ciò conferma il rinnovato interesse per il mondo digitale e per l'impatto che esso può avere anche sulle IG.

### 3. LA DEFINIZIONE DELL'EVOCAZIONE DELLE IG

Una vera novità è rappresentata dall'adozione di una definizione di “evocazione” delle IG. Tale definizione è stata inserita non nel corpo del regolamento, bensì fra i considerando iniziali<sup>14</sup>. Ai sensi del considerando 35 del Reg. (UE)

<sup>14</sup> Diversamente, la definizione di evocazione per le IG artigianali e industriali è stata inserita all'art. 40 del Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali

2024/1143 «sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto».

Non è intenzione del presente articolo soffermarsi sul lungo e complesso iter legislativo che ha portato all'adozione del regolamento e in particolare alla definizione del concetto di evocazione. È però opportuno ricordare che nella proposta di regolamento della Commissione UE<sup>15</sup> la definizione di evocazione era inserita nel corpo degli articoli e in particolare al secondo comma dell'art. 35 («Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato»).

Si nota che nel considerando 35 rispetto alla proposta della Commissione UE manca qualsiasi riferimento allo sfruttamento, indebolimento, svigorente o danneggiamento alla reputazione del nome registrato. In pratica, il concetto di evocazione di un'IG non risulterebbe in alcun modo collegato, almeno sul piano legislativo, alla reputazione della stessa.

Il considerando 35 si limita a far riferimento all'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione<sup>16</sup>, che ne ha definito i parametri e l'applicabilità.

---

e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753: «Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata».

<sup>15</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2022, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio.

<sup>16</sup> Si veda l'articolo di S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in «Riv. Dir. Alim.» [www.rivistadirittoalimentare.it/](http://www.rivistadirittoalimentare.it/), n. 4, 2022, p. 6 ss. Fra le varie sentenze della Corte di Giustizia sul tema dell'evocazione delle IG si segnalano: Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*; Corte di Giustizia, 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Federale di Germania*; Corte di Giustizia, 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*; Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*; Corte di Giustizia,

L'ultima sentenza della Corte di Giustizia sull'evocazione è stata quella sul caso *Champanillo*<sup>17</sup> nel 2021, al cui punto 66 si può leggere «l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'“evocazione” di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione. Nell'effettuare tale valutazione, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti connessi all'uso della denominazione di cui trattasi».

Nel confronto con il citato punto 66 della sentenza *Champanillo*, il considerando 35 del Reg. (UE) 2024/1143 non presenta particolari novità se non l'enfasi posta anche sul «segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio» oltre al «termine». Tale aggiunta può essere letta come un riferimento alla protezione delle IG anche nei confronti dei segni figurativi o alle etichette in generale<sup>18</sup> e non solo in relazione a marchi denominativi. Sembra invece difficile sostenere che la dicitura «segno o altro aspetto dell'etichettatura

---

2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montaguá*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*; Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*.

<sup>17</sup> Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*.

<sup>18</sup> Si vedano i punti 42 e 43 della sentenza *Queso Manchego*: «A tale proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, si debba considerare congiuntamente l'insieme dei segni, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo. Alla luce dei suesposti rilievi, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima, anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima».

o dell’imballaggio» di cui al considerando 35 include anche la “forma” di un prodotto, come descritta in un disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP. A tale ultimo riguardo si pensi alla sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Morbier*<sup>19</sup>, che ad oggi rappresenta la frontiera più avanzata nella tutela delle IG che la Corte abbia elaborato<sup>20</sup>, anche se non riferita all’evocazione.

L’evocazione costituisce per certi aspetti una forma di tutela *sui generis* per le IG, che fra le sue caratteristiche (a) prescinde dal rischio di confusione (di cui al conflitto fra marchi), (b) ha una natura oggettiva, nel senso che non è necessario dimostrare l’intento soggettivo di evocare l’IG protetta, (c) è sufficiente che il segno contestato richiami “direttamente” alla mente del consumatore il prodotto protetto, (d) la valutazione si basa sul punto di vista del «consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» (caso *Queso Manchego*, punto 50<sup>21</sup>).

Questo approccio oggettivo riflette la finalità di protezione delle IG nel diritto dell’UE, che mira a tutelare non solo i produttori ma anche i consumatori, garantendo che l’uso di denominazioni e immagini non sfrutti indebitamente la reputazione dei prodotti protetti, indipendentemente dall’intenzione di chi li utilizza.

<sup>19</sup> Si veda il punto 41 della sentenza *Morbier*: «l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie».

<sup>20</sup> M. TEREZZI, *Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore?*, in «Alimenta», 1, 2021, pp. 147 ss.; A. BARDI, *La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso «Morbier»*, in <https://www.rivistadga.it/>, 2/2021. Si veda anche O. VRINS, *No champagne for ‘Champanillo’: the protection of PDOs and PGIs against evocation for services*, in «JIPLP», vol. 16, n. 11, 2021, pp. 1171 ss.; B. CALABRESE, *L’evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, in «Giur. Comm.», 2023, II, pp. 209 ss.; X. SONG, *Scrutinizing the expanding scope of Geographical Indication protection: a critical analysis of the justifications for the anti-evocation measures*, in «WTR», vol. 23, n. 1, 2024, pp. 20 ss.

<sup>21</sup> «La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente».

Si tratta di una forma di tutela per certi aspetti “assoluta”<sup>22</sup>, che si differenzia nettamente da quella tipica dei marchi d’impresa. La Corte di Giustizia nel caso *Champanillo* ha precisato che la tutela contro l’evocazione delle IG prescinde anche da qualunque rapporto di concorrenza fra le parti e dall’accertamento di un eventuale comportamento sleale sul piano concorrenziale<sup>23</sup>.

Tornando alla questione del rapporto fra sfruttamento della reputazione di un’IG e la tutela contro l’evocazione, si è detto che non vi è traccia nell’attuale art. 26, par. 1, lett. b) di tale collegamento. Bisogna però tener conto che la Corte di Giustizia si è espressamente pronunciata a favore di un’interpretazione che include anche l’evocazione fra le ipotesi di sfruttamento della notorietà associata ai prodotti protetti da un’IG<sup>24</sup>. In effetti appare difficile sostenere che il grado di reputazione non abbia alcun impatto sulla tutela delle IG contro l’evocazione<sup>25</sup>. Denominazioni come *Champagne* o *Prosecco* godono di una notorietà che non può non comportare un allargamento della sfera della tutela assegnata a queste IG. Tuttavia, pur riconoscendo a tutte le IG un’intrinseca reputazione per la loro stessa natura, è palese che sul mercato dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, nonché delle bevande spiritose, le varie IG presentano diversi gradi di riconoscibilità e diffusione. Non si può non tener conto della realtà economica e del grado di consapevolezza del pubblico di riferimento.

<sup>22</sup> Sul punto si vedano le analisi di D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. e di L. DIJKMAN, *Of Treats and Treaties: The Forgotten Chapter of European Geographical Indications Law*, in H. BOSHER, E. ROSATI, *Developments and Directions in Intellectual Property Law: 20 Years of The IPKat*, Oxford, 2023, pp. 464 ss.

<sup>23</sup> Si vedano il punto 68 della sentenza *Champanillo*: «il regime di protezione contro l’evocazione di una DOP quale prevista all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 è un regime di protezione oggettivo, dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l’esistenza di dolo o colpa. Inoltre, la protezione istituita da tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti o i servizi per i quali il segno contestato è utilizzato o a quello di un rischio di confusione per il consumatore in relazione a tali prodotti e/o servizi» e altresì il punto 70: «Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’“evocazione” di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale».

<sup>24</sup> Si veda il punto 50 della sentenza *Champanillo*: «come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, l’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predisporre dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni».

<sup>25</sup> Si veda M. VERBEEREN, O. VRINS, *The protection of PDOs and PGIs against evocation: a Grand Cru in the CJEU’s cellar*, in «JIPLP», 2021, pp. 316 ss.

Ciò detto, resta da capire come mai il legislatore europeo non abbia voluto collegare l'evocazione allo sfruttamento della reputazione dell'IG. La Corte di Giustizia non ha ancora avuto l'occasione di pronunciarsi sul rapporto fra la tutela contro evocazione e la reputazione di un'IG (nello specifico se sia necessario provare lo sfruttamento della rinomanza di un'IG per provare l'esistenza di un nesso fra IG e marchio ai fini dell'evocazione). Si è visto sopra che per il momento la Corte si è genericamente pronunciata sul nesso fra notorietà di un'IG e la sua tutela. In realtà, le ipotesi del "vecchio" art. 103, par. 2, del Reg. (UE) 1308/2013, lettere c) e d) – oggi art. 26, par. 1, lettere c) e d) del Reg. (UE) 2024/1143 – diversamente dalle lettere a) e b), sembrerebbero riferirsi più a casi di ingannevolezza del consumatore che allo sfruttamento della reputazione.

Secondo l'attuale sistema di protezione delle IG, potrebbe risultare più complesso per un Consorzio di tutela invocare la tutela contro lo sfruttamento della reputazione nei confronti di prodotti non comparabili contraddistinti da un marchio altrui in conflitto con l'IG protetta che provare l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco tale da determinare l'evocazione della stessa IG sempre per prodotti non comparabili. Infatti nel caso dell'art. 26, par. 1, lett. a) il Consorzio di tutela dovrà fornire le prove dello sfruttamento della reputazione, che potrebbero risultare complesse. Nel caso dell'art. 26, par. 1, lett. b), il Consorzio di tutela potrebbe limitarsi a evidenziare l'esistenza di un *sufficiently clear and direct link* fra il marchio contestato e il prodotto DOP o IGP nella mente del consumatore di riferimento.

La dottrina nordeuropea<sup>26</sup> ha sostenuto che «it is strange to rely on the triggered-in-the-mind criterion as a proxy for reputation» (si potrebbe liberamente tradurre che la prova dell'esistenza di un'associazione mentale ai fini dell'evocazione costituisce una sorta di "procura sostitutiva" della prova dello sfruttamento della reputazione).

In ogni caso, la definizione dell'evocazione di cui al considerando 35 conferma che l'obiettivo della tutela contro le forme di evocazione è quello di provare l'esistenza di un collegamento fra il prodotto tutelato con un'IG e i marchi successivi e non quello di provare lo sfruttamento della rinomanza di una DOP o IGP. Ma, visto l'innegabile ruolo che la reputazione di un'IG può avere nella tutela nei confronti dei marchi, si tratta solo di sfumature o gradazioni diverse fra l'ipotesi di cui all'art. 26, par., lett. a) e quella dell'art. 26, par. 1, lett. b), oppure vi è una sostanziale diversità?

<sup>26</sup> L. DIJKMAN, *Of Treats and Treaties: The Forgotten Chapter of European Geographical Indications Law*, cit., p. 477.

La questione assume particolare rilevanza nel caso di evocazione di un'IG in relazione a marchi che rivendicano prodotti non comparabili con quello protetto dalla stessa IG, di cui ci si occuperà a breve.

Da ultimo, ricordiamo che le posizioni possono oscillare dal ritenere che nell'evocazione vi sia un'intenzione presunta di sfruttare la notorietà di un'IG (come sostenuto dall'avvocato generale Sanchez-Bordona nella causa C-393/16<sup>27</sup>) alla necessità di provare lo sfruttamento della rinomanza ai fini dell'evocazione seguendo l'esempio dei marchi di rinomanza (come deciso dalla Commissione di Ricorso dell'EUIPO nel caso *Champagnola*<sup>28</sup>).

#### 4. LA DEFINIZIONE DELLA COMPARABILITÀ FRA PRODOTTI

Un altro aspetto innovativo del Reg. (UE) 2024/1143 è rappresentato dalla definizione del concetto di comparabilità fra prodotti, inserito nel considerando 34: «Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti designati da un'indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche

<sup>27</sup> Si veda il paragrafo 46 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Sanchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 in relazione alla causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*: «la lettera a) dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 stabilisce le modalità di uso (diretto e indiretto) e i prodotti (comparabili e distinti) cui è opponibile la protezione conferita dalla DOP. In caso di prodotti comparabili, la DOP è loro opponibile se questi si discostano dal disciplinare di produzione, mentre per quelli non comparabili occorre dimostrare che questi sfruttino la notorietà della DOP. Diversamente, la lettera b) – e probabilmente anche le due successive – alludono a determinati comportamenti sleali contro i quali i titolari delle DOP possono difendersi, conformemente agli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali di cui sono parte l'Unione e gli Stati membri. In tali usi l'intenzione di sfruttare la predetta notorietà è presunta».

<sup>28</sup> Si veda il punto 44 della decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO, 17 aprile 2020, nel caso R 1132/2019-4, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. BREADWAY*: «È stato già affermato sopra che quando si occupa di un'opposizione a norma di una DOP che possiede notorietà, lo "sfruttamento" di tale notorietà non richiede l'uso effettivo del segno contestato da parte della richiedente della domanda di marchio più giovane. È possibile risolvere la questione se vi sia "sfruttamento" sulla base di una prognosi. Una guida può essere fornita dalla disposizione parallela di cui all' articolo 8, paragrafo 5, del RMUE riguardante l'indebito vantaggio derivante da una notorietà: Spetta al titolare del diritto anteriore produrre le prove relative al fatto di concludere che il rispettivo tipo di lesioni è probabile, nel senso che è prevedibile nel normale corso dell'evento (sentenza del 27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31). Non deve dimostrare un danno effettivo e attuale al suo marchio; Tuttavia, deve esserci prova prima facie di un rischio futuro, non ipotetico che si verifica uno dei tipi di lesioni, in base a una deduzione basata su un'analisi delle probabilità e tenendo conto della normale prassi nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso (14/11/2013, C-383/12, Wolf head, EU:C:2013:741, § § 42, 43)».

oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe».

La definizione di cui sopra si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia nel caso *Cognac*<sup>29</sup>. La questione della comparabilità dei prodotti riguarda l'art. 26, par. 1, lett. a) del nuovo regolamento e quindi di «impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione». In realtà, il vero tema da affrontare non è tanto la comparabilità fra prodotti, quanto quello della protezione delle IG nei confronti dei prodotti non comparabili.

Nel conflitto fra IG e marchi successivi l'EUIPO ha adottato una prassi restrittiva sui prodotti comparabili/non comparabili e in alcune decisioni anche contraddittoria. A titolo esemplificativo, per restare nel settore del vino, esso non è ritenuto comparabile al *gin, rum, vodka e whisky*<sup>30</sup>. Ciò comporta che la tutela si restringe a due possibilità, quella dell'art. 26, par.1, lett. a) per lo sfruttamento, indebolimento, svigorimento o danneggiamento della reputazione di un'IG (ma solo in casi di uso diretto o indiretto di un'IG) e quella dell'usurpazione, imitazione ed evocazione di cui all'art. 26, par. 1, lett. b). Visto che l'uso diretto richiede in pratica l'identità o quasi identità della DOP o IGP e che i casi di usurpazione e imitazione restano piuttosto circoscritti nella giurisprudenza europea e dei singoli stati dell'Unione, la maggioranza dei conflitti fra marchi e IG su prodotti ritenuti non comparabili verte sull'ipotesi dell'evocazione.

<sup>29</sup> Si veda il punto 54 della sentenza della Corte di Giustizia, 14 luglio 2011, in causa C-4/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac, con l'intervento di Gust. Ranin Oy*: «Nell'ipotesi considerata dalla seconda questione pregiudiziale, secondo cui i prodotti non coperti da un'indicazione geografica sono bevande spiritose, sembra legittimo ritenere che possa trattarsi di prodotti comparabili alla bevanda spiritosa registrata con la medesima indicazione geografica. Infatti le bevande spiritose, indipendentemente dalle diverse categorie che raggruppano, comprendono bevande che presentano caratteristiche oggettive comuni e corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche. Inoltre esse sono distribuite sovente attraverso le stesse reti ed assoggettate a regole di commercializzazione simili».

<sup>30</sup> In tal senso fra le varie decisioni EUIPO si veda il punto 86 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 2 ottobre 2024, nel caso R 2462/2023-4, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. Muckle Brig Limited*: «However, the relevant consumers, English-speaking or not, will not establish a link between the contested sign, 'THE PORT OF LEITH DISTILLERY', applied for whisky complying with the specifications of the PGI 'Scotch Whisky'; gin; rum; vodka; in respect of the aforesaid goods in so far as whisky and whisky based beverages are concerned, only 'Scotch Whisky' (GI) whisky and 'Scotch Whisky' (GI) whisky based beverages produced in Scotland, and wine protected by the PDO 'Port' due to the significant differences in their features».

In alcune decisioni dell'EUIPO si ha la sensazione che il fattore della non comparabilità fra prodotti nei giudizi di evocazione fra IG e marchi sia sovrastimato<sup>31</sup>. In primo luogo la Corte di Giustizia nel caso *Champanillo*, ai fini della valutazione complessiva dell'evocazione nel rispondere alla domanda pregiudiziale sull'estensione della tutela ai servizi, non fa riferimento ai prodotti "comparabili", ma all'eventuale "somiglianza" fra prodotti (e servizi). Vista l'interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia e dal considerando 34 del nuovo regolamento al concetto di comparabilità, l'uso da parte della Corte del termine "somiglianza" fra prodotti al posto di "comparabilità" non è da ritenersi casuale. Del resto, si è già ricordato come l'art. 26, par. 1, lett. b) non contenga in alcun modo il tema della comparabilità fra prodotti. La definizione di somiglianza fra prodotti ha criteri meno rigidi rispetto alla "comparabilità" e può richiamare la nota sentenza *Canon* della Corte di Giustizia<sup>32</sup>.

In secondo luogo, l'eventuale somiglianza fra prodotti (o fra prodotti e servizi) è uno dei possibili fattori di cui tener conto nella valutazione globale ai fini della sussistenza dell'evocazione e non il fattore principale o la condizione preliminare. Come si è già visto, la Corte ha ritenuto che vi possa essere evocazione anche in assenza di prodotti identici o simili. Infatti il fattore "non comparabilità" tra i rispettivi prodotti deve essere utilizzato con attenzione per escludere l'evocazione e sempre in un'ottica generale di valutazione complessiva dell'insieme dei fattori. Se non è possibile stabilire un'evocazione solo sulla base dell'identità o della comparabilità tra i prodotti (senza alcuna incorporazione, somiglianza visiva o fonetica o vicinanza concettuale tra i nomi), è più probabile che la similarità o identità tra i prodotti possa confermare l'evocazione che la mancanza di similarità tra i prodotti possa escluderla.

<sup>31</sup> Si veda il punto 80 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 30 settembre 2024, nel caso R 2459/2023-4, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. Victor Hugo Camacho Sedano*: «Sulla base di quanto sopra, i consumatori di riferimento non stabiliranno un nesso tra il segno contestato "PUERTO MAESTRO", richiesto per "Tequila" (IG) agave, bevande e distillati di agave, e vino protetto dalla DOP "Porto". Il segno contestato non induce il pubblico di riferimento ad associarlo o ai prodotti per cui si richiede la protezione con la DOP anteriore "Porto". Tale valutazione è confermata dalle differenze non trascurabili tra le rispettive caratteristiche del vino anteriore e dei prodotti contestati, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti, il contenuto alcolico, il gusto, i metodi di produzione e di utilizzazione, dei quali il consumatore medio conosce bene, e che sono stati menzionati ai punti 48-50 che precedono. Inoltre, l'opponente non ha fornito prove e/o almeno sviluppato una linea di argomentazione coerente per dimostrare il nesso tra il segno contestato utilizzato per contraddistinguere "Tequila" (IG) agave, bevande e distillati di agave e la DOP anteriore "Porto"».

<sup>32</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Fra i vari fattori di somiglianza fra prodotti vi sono la natura degli stessi, la destinazione d'uso, le modalità d'uso, la complementarità tra i prodotti, la concorrenzialità, i canali di distribuzione, il pubblico di riferimento, l'origine abituale dei prodotti (stesso produttore o stesso gruppo industriale).

Il punto d'arrivo del giudizio sull'evocazione deve essere sempre quello dell'esistenza o meno per il pubblico di riferimento di un nesso sufficientemente diretto e univoco fra prodotto DOP/IGP e marchio contestato. Se la Corte ha escluso che l'incorporazione di un'IG in un marchio possa da sola escludere o confermare l'evocazione della stessa, a maggior ragione ciò deve valere per il criterio della somiglianza fra i prodotti, che non deve mai costituire una condizione preliminare per il giudizio sull'evocazione (come confermato dalla Corte nel caso *Champanillo*).

Come detto, la prassi dell'EUIPO risulta essere in qualche caso contraddittoria. L'esempio della classe 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi è emblematico. Come noto, la classe 33 è quella dei prodotti alcolici: *gin, rum, vodka e whisky* sono generalmente ritenuti prodotti non comparabili con il vino. Tuttavia, nel caso *Bolgaré* la Commissione di ricorso EUIPO ha adottato una decisione diversa, che appare ragionevole<sup>33</sup>: tutti i prodotti della classe 33, inclusi *gin, rum, vodka e whisky*, sono da ritenersi "simili" in quanto si parte dal principio che

<sup>33</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 21 marzo 2022, nel caso R 2564/2019-2, *Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia c. Domaine Boyar International*: «Per quanto riguarda i restanti prodotti, la Commissione osserva che il Tribunale, nella sua recente sentenza *Champanillo*, ha chiarito che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino non fa espresso riferimento a "prodotti comparabili", a differenza della lettera a) dello stesso articolo. In particolare, la Corte ha sottolineato che il regolamento sul vino non contiene alcuna indicazione che indichi che la protezione contro qualsiasi evocazione è limitata ai soli casi in cui i prodotti coperti dalla DOP e i prodotti o servizi per i quali il segno contestato è utilizzato sono "comparabili" o "simili", né indica espressamente che la protezione può essere estesa ai casi in cui il segno si riferisce a prodotti o servizi diversi da quelli tutelati dalla DOP (09/09/2021, C783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 54). In detta sentenza, la Corte sottolinea che la protezione accordata alle DOP dall'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino è ampia e ha lo scopo di estendere a tutti gli usi percepiti come uno sfruttamento della notorietà di cui godono i prodotti coperti da tale DOP. Ne consegue che la nozione di "evocazione" non richiede che il prodotto tutelato dalla DOP e il prodotto o servizio coperto dalla denominazione contestata siano identici o simili (09/09/2021, C-783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 50-51)" (punto 53); "Per queste ragioni, la Commissione è del parere che la possibile evocazione della DOP "Bolgheri" da parte del segno contestato debba estendersi a tutti i prodotti contestati, trattandosi di tutti prodotti contenenti alcol. Rispetto a tutti questi, e tenuto conto dell'elevato grado di somiglianza tra i segni, la Commissione ritiene probabile l'associazione a una DOP per vini (09/09/2021, C783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 66). Più in particolare, esiste una chiara somiglianza tra i prodotti. Poiché contengono alcol, si tratta di prodotti rivolti ai consumatori adulti e consumati in circostanze simili e per ragioni analoghe, vale a dire come accompagnamento di alimenti e/o per il piacere del gusto, nonché come effetti gradevole dell'alcol. È altresì probabile che siano venduti e consumati nello stesso tipo o in esercizi simili (negozi di liquori, negozi di vini, ristoranti, bar). Inoltre, la maggior parte di questi prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni al "vino", come il metodo di elaborazione e/o l'aspetto fisico del prodotto e/o l'utilizzo della stessa materia prima, nonché il pubblico di riferimento, il consumo in occasioni identiche e gli stessi canali di distribuzione e commercializzazione» (punto 54).

contengono tutti alcol (per essere precisi la Commissione di ricorso usa l'espressione *clear proximity* e non *similarity* tra i rispettivi prodotti). Oltre al fatto che si tratta di prodotti alcolici, la Commissione di ricorso EUIPO ha dato importanza alle occasioni simili di consumo e alla vendita in esercizi simili, non ricorrendo ad altri rigidi criteri di confronto fra prodotti, come il metodo di produzione o la composizione delle materie prime. In questo caso la Commissione di ricorso EUIPO ha fatto espresso riferimento alla sentenza *Champanillo* della Corte. In tal modo la rigida non comparabilità di alcuni prodotti alcolici all'interno della classe 33 non è stata ritenuta un fattore rilevante ai fini del giudizio sull'evocazione.

La stessa analisi è stata confermata dalla Commissione di ricorso EUIPO in un caso successivo nel 2024. Si tratta del caso *Dutch Genquila*<sup>34</sup> in cui si è ritenuto che il marchio Dutch Genquila evocasse l'IGP *Tequila* per parziale incorporazione della stessa nel segno contestato. La Divisione di Opposizione dell'EUIPO aveva rigettato l'opposizione del gruppo di produttori dell'IGP *Tequila*, in quanto aveva ritenuto che «non vi fosse evocazione per i prodotti in contestazione, tenuto conto delle differenze tra bevande alcoliche e vini, nonché del fatto che l'IGP “*Tequila*” non è interamente riprodotta nel marchio contestato»<sup>35</sup>. La diversità fra il vino rivendicato dal marchio opposto *Dutch Genquila* e la bevanda spiritosa protetta dall'IGP *Tequila* era un fattore tale per l'EUIPO da escludere l'evocazione. La Commissione di ricorso EUIPO ha fatto espresso riferimento al caso *Champanillo* per stabilire che la non comparabilità dei prodotti (e nemmeno la somiglianza) non costituiscono il fattore decisivo per stabilire se vi sia o meno evocazione. Nel caso in questione la Commissione di ricorso EUIPO parla di “chiara somiglianza” fra i prodotti in conflitto<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Si veda il punto 28 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*: «per quanto riguarda, in primo luogo, i prodotti, anche se il vino e le bevande spiritose non sono comparabili ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787 (v. ad esempio-14/11/2023, R 37/2023- 4 *PORTUS SANTA MARIA/Port* dove è stato rilevato, inter alia, che la bevanda spiritosa tequila (IG) non è paragonabile al vino, si ricorda che le disposizioni legali sull'evocazione devono essere interpretate nel senso che non è necessario che il prodotto coperto dalla denominazione protetta e i prodotti o servizi coperti dal segno contestato siano comparabili o simili ai fini dell'evocazione (09/09/2021, C-783/19, *Champanillo / Champagne* (PDO), EU:C:2021:713, § 54, 66».

<sup>35</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*, punto 27.

<sup>36</sup> Si veda il punto 29 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*: «Esiste una chiara somiglianza tra i prodotti in questione in quanto si tratta di bevande alcoliche. Poiché contengono alcol, si tratta di prodotti rivolti ai consumatori adulti e consumati in circostanze

Per quanto riguarda la giurisprudenza europea, il Tribunale ha confermato in toto la decisione della Commissione di ricorso EUIPO nel caso *Bolgaré*<sup>37</sup> limitando semplicemente a sostenere che «contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, la Commissione di ricorso non si è limitata a valutare la somiglianza visiva e fonetica tra la DOP “Bolgheri” e il marchio richiesto. Altrettanto giustamente la Commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti di cui trattasi fossero caratterizzati dal fatto che erano tutti bevande alcoliche». Evidentemente da una parte la somiglianza visiva e fonetica fra *Bolgheri* e *Bolgaré* è stata ritenuta un motivo assorbente per la conferma della decisione dell’EUIPO impugnata, mentre dall’altra parte il fatto che tutti i vari prodotti rivendicati dal marchio contestato nella classe 33 fossero bevande alcoliche è stato ritenuto sufficiente, malgrado prodotti come *gin*, *rum*, *vodka* e *whisky* (per citarne solo alcuni) fossero stati considerati non comparabili in altre decisioni sia dell’EUIPO sia del Tribunale.

In altri termini, il fattore della non comparabilità fra alcuni dei prodotti sopra citati e il vino di cui alla DOP *Bolgheri* non è stato ritenuto un motivo tale da escludere l’evocazione in una valutazione complessiva e addirittura il Tribunale ha accolto la tesi di una certa somiglianza fra i prodotti soprattutto per la loro natura alcolica.

Di diverso parere sono invece due sentenze recenti del Tribunale UE<sup>38</sup> nei casi *Quevedo Port* e *Portsoy*, entrambe emesse in data 26 febbraio 2025. Le sentenze sono molto simili perché fra l’altro sono state emesse dalla stessa Seconda Sezione del Tribunale UE nella medesima composizione dei giudici. Per poter inquadrare correttamente le citate decisioni, è necessario premettere che la DOP Porto/Port per vini “sconta” un peccato originale, nel senso che

---

analoghe e per ragioni analoghe, vale a dire, in particolare, per il piacere del sapore nonché per gli effetti gradevoli dell’alcol, e in occasioni identiche. Il loro aspetto fisico è simile perché sono entrambe bevande (alcoliche), pertanto entrambe sono liquidi e venduti in bottiglie. È altresì probabile che siano venduti e consumati nello stesso tipo o in esercizi simili (vini, ristoranti, bar) (21/03/2022, R 2564/2019-2, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., § 54 confermata da 23/03/2023, T 300/22-, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 41). Inoltre, potrebbe essere commercializzato un vino aromatizzato alla tequila. È noto che sul mercato esistono già birre aromatizzate alla tequila».

<sup>37</sup> Tribunale UE, 23 Marzo 2023, in causa T-300/22, *Domaine Boyar International EAD c. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia)*, controinteressato.

<sup>38</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Vinoquel- Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato; Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-40/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e The Benriach Distillery Company Ltd*, controinteressato.

nel caso *Port Charlotte* la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il marchio *Port Charlotte* non evocasse (né tantomeno che costituisse un uso diretto) della DOP *Port/Porto* in quanto il termine *Porto* è da intendersi come “porto”, cioè come un luogo situato lungo una costa o sulle rive di un fiume, e *Port Charlotte* nel suo insieme ha un’unità concettuale che induce il consumatore a pensare che vi sia un porto di nome Charlotte<sup>39</sup>. A seguito della sentenza *Port Charlotte* vi sono state parecchie decisioni dell’EUIPO che non hanno ritenuto che vi sia evocazione fra la DOP PORT/PORTO e marchi successivi contenenti il termine PORT e altre parole distintive.

Nel recente caso *Quevedo Port* il marchio contestato rivendicava sia “oli d’oliva” nella classe 29 sia “vino conforme al disciplinare della DOP *Porto/Port*” nella classe 33. *L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto* presentava opposizione alla domanda di registrazione *Quevedo Port* in relazione ai soli prodotti rivendicati nella classe 29. L’EUIPO rigettava l’opposizione e la Commissione di ricorso confermava la prima decisione. La decisione del Tribunale è interessante per la valutazione di non comparabilità degli oli d’oliva in relazione al vino e al conseguente impatto sull’asserita evocazione della DOP *Port*. Nel ragionamento del Tribunale sull’eventuale uso diretto (ex art. 103, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013, oggi sostituito dall’art. 26, par. 1, lett. a del Reg. (UE) 2024/1143) della DOP *Port*, si legge chiaramente che «la commissione di ricorso ha giustamente considerato che i segni in conflitto presentavano un grado medio di somiglianza sul piano visivo e fonetico» (punto 37 della sentenza).

Ciò assume particolare rilevanza nel giudizio sull’evocazione che viene fatto dal Tribunale (partendo dal presupposto che non si tratta di uso diretto

<sup>39</sup> Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, *Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP e Bruichladdich Distillery Co. Ltd*, interveniente in primo grado: «L’incorporazione in un marchio di una denominazione protetta in forza del regolamento n. 1234/2007, quale la denominazione di origine “port”, non può infatti essere considerata come tale da sfruttare la notorietà di tale denominazione di origine, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di detto regolamento, qualora tale incorporazione non induca il pubblico pertinente ad associare tale marchio o i prodotti per i quali quest’ultimo è registrato con la denominazione di origine in questione o il prodotto vitivinicolo per il quale essa è protetta» (punto 115); «Nel caso di specie, il Tribunale, all’esito di una valutazione insindacabile di elementi di fatto, ha constatato, ai punti 71 e 76 della sentenza impugnata, che il segno “PORT CHARLOTTE”, in quanto composto dal termine “port” e dal nome Charlotte, sarà percepito come un’unità logica e concettuale dal pubblico pertinente come riferimento a un porto, ossia un luogo situato lungo la costa o la riva di un fiume, al quale è associato un nome, il quale costituisce l’elemento più importante e più distintivo del marchio contestato. Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente non percepirà, in tale segno, alcun riferimento geografico al vino di Porto che gode della denominazione di origine di cui trattasi» (punto 116).

di un'IG secondo i criteri di cui alla sentenza *Scotch Whisky*). Nonostante il Tribunale abbia espressamente riconosciuto una somiglianza visiva e fonetica, il criterio fondamentale per escludere che vi sia evocazione sembra essere la diversità fra l'olio d'oliva e il vino. L'iter argomentativo del Tribunale parte da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE che nella valutazione complessiva dell'evocazione fanno riferimento a «prodotti di apparenza simile»<sup>40</sup>.

Basti qui citare il seguente passaggio del punto 48 della sentenza della Corte nel caso *Scotch Whisky*: «la Corte ha già dichiarato legittimo considerare che sussista evocazione di una indicazione geografica protetta allorquando, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentano una similarità fonetica e visiva (sentenza del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)».

In realtà la Corte di Giustizia è stata successivamente interpellata sull'inclusione dei servizi nella valutazione dell'evocazione (nel citato caso *Champanillo*) e ne ha approfittato per chiarire che non è richiesto, quale presupposto dell'evocazione, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili. Si può quindi ritenere che su questo tema vi sia stata nel tempo un'evoluzione della giurisprudenza europea e lascia perplessi la constatazione di un riferimento a passaggi di sentenze della Corte per così dire "obsoleti" o che comunque vanno interpretati nei casi concreti senza trarne principi generali. Sarebbe stato più logico riferirsi all'insegnamento della Corte nel caso *Champanillo*.

La conclusione del ragionamento del Tribunale nel caso *Quevedo Port* segue un iter che può apparire logico: sebbene il termine *Port* sia incorporato integralmente nel marchio contestato e vi sia una somiglianza visiva e fonetica

<sup>40</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL- Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato: «l'incorporazione parziale di una DOP nel segno contestato non è una condizione necessaria per l'esistenza di un'evocazione. Infatti, può sussistere evocazione di una DOP quando, per prodotti di apparenza simile, le denominazioni di vendita presentano una somiglianza fonetica e visiva (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 48)» (punto 70); «un'evocazione può sussistere in assenza di somiglianze fonetiche e visive tra i segni confliggenti, in particolare quando esiste una prossimità concettuale tra termini appartenenti a lingue diverse. Occorre tuttavia che la prossimità tra i segni, qualunque sia la sua origine, possa evocare nella mente del consumatore il prodotto che beneficia di una denominazione protetta, qualora esso si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 35, nonché del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 49 e 50)» (punto 71).

di grado medio, il pubblico di riferimento non potrà associare la Dop *Port* al marchio *Quevedo Port* perché l'olio d'oliva è diverso dal vino<sup>41</sup>.

Per il Tribunale il giudizio sulla insussistenza dell'evocazione è confermato dalle diverse caratteristiche dell'olio d'oliva e del vino, in particolare per «ingredienti, aspetto fisico e gusto». Sulla comparabilità fra prodotti la Corte di Giustizia nel caso *Cognac* parla di «caratteristiche oggettive comuni», ma anche di «occasioni di consumo ampiamente identiche», nonché di «distribuzione sovente attraverso le stesse reti» e di «assoggettamento a regole di commercializzazione simili». Il Tribunale nel caso citato si è limitato all'esame delle caratteristiche oggettive. In effetti, il Tribunale non fa alcun riferimento alla «non comparabilità» fra vino e olio d'oliva e ritiene che il fattore della diversità fra i rispettivi prodotti sia tale da non consentire al pubblico di riferimento di stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco fra la DOP Porto/Port e i prodotti a marchio *Quevedo Port*.

In particolare, il Tribunale nota che non sono stati presentati elementi di prova o argomentazioni coerenti per dimostrare l'esistenza del nesso fra la DOP anteriore e il marchio contestato<sup>42</sup>.

Oltre a ciò, il Tribunale non tiene minimamente conto del fatto che «talune imprese possano produrre e commercializzare contemporaneamente olio d'oliva e vino» e ugualmente rigetta l'argomento del ricorrente sull'intenzionalità della condotta del titolare del marchio in oggetto in riferimento alla

<sup>41</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-VINHOS OSCAR QUEVEDO, Lda.*, controinteressato: «si può ritenere che la commissione di ricorso non abbia commesso errori di valutazione considerando, nella conclusione del ragionamento esposto nella decisione impugnata, che, anche se il termine “port” costituisce parte integrante del segno contestato, il consumatore medio, pur essendo anglofono o portoghese familiarizzato con la lingua inglese, quando si troverà di fronte ad un olio d'oliva recante detto segno, non lo assocerà ad un vino di Porto coperto dalla DOP anteriore. Tale valutazione è confermata dalle notevoli differenze tra le caratteristiche rispettive di un vino di Porto e di un olio d'oliva in termini, in particolare, di ingredienti, di aspetto fisico e di gusto, di cui il consumatore medio è ben consapevole, indipendentemente dalla sua conoscenza della cucina mediterranea» (punto 76).

<sup>42</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-VINHOS OSCAR QUEVEDO, Lda.*, controinteressato: «nessuno degli argomenti presentati dal ricorrente rimette in discussione la constatazione fatta dalla commissione di ricorso al punto 55 della decisione impugnata secondo cui, “in assenza di argomenti convincenti o di prove contrarie, il fatto che i prodotti confrontati siano completamente diversi rende molto poco probabile che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso chiaro e diretto tra il segno contestato e il vino protetto dalla [DOP anteriore], benché rinomato”. Su tale punto, è giocoforza constatare che i nuovi elementi di prova presentati dalla ricorrente (v. punto 13 supra), anche supponendo che possano essere presi in considerazione, non sarebbero idonei a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esistono differenze significative tra le rispettive caratteristiche di un vino di Porto e di un olio d'oliva» (punto 78).

rivendicazione nel deposito del segno sia della classe 29 dell'olio sia della classe 33 del vino. Su tale ultimo punto il Tribunale ribadisce che l'evocazione ha natura oggettiva e che la prova dell'intenzione non è richiesta<sup>43</sup>.

La decisione sul caso *Portsoy* si presenta molto simile a quella del caso *Quevedo Port*. Per il Tribunale l'esclusione dell'evocazione è confermata dalle differenze fra i rispettivi prodotti a confronto, vale a dire il vino e il *whisky*.

Si nota che nel caso *Portsoy* il Tribunale fa riferimento alla norma di cui all'art. 103, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 per la quale i «prodotti comparabili» sono quelli «non conformi al disciplinare». Tale norma è stata sostituita dall'art. 26, par. 1, lett. a), ai sensi del quale le IG sono protette contro «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome». È stato eliminato il riferimento alla non conformità al disciplinare e si parla genericamente di prodotti che non sono oggetto di registrazione, ma che devono essere comparabili ai fini della norma. La comparabilità è stata quindi scissa dal concetto di non conformità al disciplinare.

Le due recenti sentenze del Tribunale UE sui casi *Quevedo Port* e *Portsoy* evidenziano un'interpretazione restrittiva dei requisiti per l'evocazione di un'IG, che può destare qualche perplessità. Sarebbe stato forse preferibile limitarsi alla diversità concettuale fra i segni in conflitto seguendo l'esempio del caso *Port Charlotte*. Tenuto conto che il Tribunale riconosce l'incorporazione totale della DOP anteriore nei segni opposti e la conseguente somiglianza visiva e fonetica di grado medio, il giudizio finale sull'evocazione sembra effettivamente dipendere esclusivamente dal confronto fra i rispettivi prodotti.

Nel caso *Portsoy*, si segnala che il Tribunale esprime una valutazione diversa da quella del caso *Bolgaré*, in cui esso si è limitato a dire che il *whisky* è un prodotto alcolico come il vino. La valutazione della sussistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco ai fini dell'evocazione è sempre complessiva e deve tener conto di tutti i fattori del caso concreto. Tuttavia, la diversa

<sup>43</sup> Tribunale dell'UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato: «il fatto che talune imprese possano produrre e commercializzare contemporaneamente olio d'oliva e vino non rivela la percezione da parte del pubblico di riferimento di qualità comuni che possono essere collegate all'uno o all'altro di tali prodotti o ad entrambi. Del pari, l'argomento vertente sull'intenzione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO è inconferente in quanto una siffatta intenzione, ammesso che esista, che non è stata affatto dimostrata, non è richiesta e non è, pertanto, pertinente per valutare l'esistenza di un'evocazione di una DOP (v. sentenza del 9 settembre 2021, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-783/19, EU:C:2021:713, punto 68)» (punto 77).

valutazione del confronto fra vino e *whisky* da parte dello stesso organo giudiziario non può essere più evidente. L'esito del caso *Portsoy* può anche essere condivisibile ma era forse auspicabile un diverso bilanciamento di tutti i fattori pertinenti del caso (in riferimento all'evocazione).

Se si considera invece il caso *Quevedo Port*, appare palese la sottovalutazione da parte del Tribunale sia del fatto che in alcuni Paesi europei (ad esempio l'Italia e la Spagna) il vino è spesso associato all'olio d'oliva sia della natura intenzionale della condotta del titolare del marchio contestato. La produzione contemporanea di olio d'oliva e vino è una prassi relativamente diffusa nei Paesi del Mediterraneo e il consumatore è abituato all'offerta commerciale di entrambi i prodotti in un medesimo contesto. Oltre a ciò, la rivendicazione da parte del titolare del marchio *Quevedo Port* sia della classe 29 dell'olio d'oliva sia della classe 33 del vino è un chiaro segnale delle sue intenzioni di associare il vino all'olio nella proposta commerciale caratterizzata dal segno in questione.

Il Tribunale ha correttamente affermato che l'evocazione ha natura oggettiva e non è quindi necessario provare alcuna intenzionalità da parte del soggetto richiedente il marchio. Ma la prova delle intenzioni del titolare del marchio in conflitto può avere un impatto sulla valutazione complessiva nel giudizio sull'evocazione. A tale riguardo sono illuminanti le conclusioni dell'avvocato generale G. Pitruzzella nel caso *Champanillo*: «sebbene l'intenzionalità della condotta non sia richiesta ai fini dell'accertamento di un'evocazione ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, essa costituisce un elemento di cui tener conto nel quadro di tale accertamento» (paragrafo 69). E ancora: «Tale analisi deve prendere in considerazione altresì l'identità o il grado di somiglianza tra i prodotti in causa e le modalità di commercializzazione di questi, anche per quanto riguarda i rispettivi canali di vendita, nonché elementi che consentano di accertare l'intenzionalità del richiamo al prodotto coperto dalla denominazione protetta o, viceversa, la sua casualità. L'accertamento dell'esistenza di un'evocazione procede pertanto dalla valutazione di un insieme di indici senza che la presenza o l'assenza di uno di tali indici consenta di per sé sola di affermare o di escludere l'esistenza di un'evocazione» (punto 54).

Quindi l'intenzionalità o al contrario la casualità della condotta oggetto di esame possono rientrare a buon titolo nei fattori da tener presente nell'accertamento complessivo sull'evocazione. Del resto anche la Corte di Giustizia nel caso *Gorgonzola/Cambozola* ha statuito che «in tale contesto sembrerebbe del resto opportuno che il giudice a quo prenda in considerazione un documento pubblicitario edito dalla *Käserei Champignon* e versato agli atti dall'attrice nel

processo a quo, documento che sembra indicare che l'analogia fonetica fra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite» (punto 28)<sup>44</sup>.

Una diversa valutazione sulle intenzioni del titolare del marchio e sul legame fra vino e olio d'oliva poteva costituire un fattore di cui tener conto nel giudizio complessivo del Tribunale sulla sussistenza di un collegamento fra la DOP e il marchio *Quevedo Port*.

In definitiva, il punto chiave è rappresentato da quanto già delineato in precedenza: la prova e le argomentazioni sull'esistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco ai fini dell'evocazione devono consistere o comunque includere la prova dello sfruttamento della reputazione dell'IG? Sul piano legislativo non vi è alcuna connessione (anzi, la proposta della Commissione UE in tal senso non è stata accolta nel Reg. (UE) 2024/1143). Tuttavia la Corte di Giustizia nel caso *Champanillo* ha indicato che «l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni» (punto 50). Si potrebbe così ritenere che lo stesso tipo di prova (dello sfruttamento della reputazione dell'IG) debba valere sia per l'ipotesi di cui all'art. 26, par. 1, lett. a) sia per quella di cui all'art. 26, par. 1, lett. b), contrariamente alla formulazione letterale della norma.

Come detto, la Corte di Giustizia non è stata ancora interpellata sul punto, né ha avuto l'occasione di pronunciarsi al riguardo. L'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale UE nei casi *Quevedo Port* e *Portsoy* per ciò che riguarda la tutela delle IG induce a ritenere che quantomeno in caso di prodotti non comparabili sia necessario provare lo sfruttamento della reputazione della stessa. In precedenza si è fatto riferimento ai dubbi della dottrina nordeuropea su una presunta natura assoluta dell'evocazione: basterebbe accertare l'esistenza di un collegamento fra DOP e marchio senza provare alcun danno alla reputazione dell'IG. In realtà le sentenze *Quevedo Port* e *Portsoy* sembrano andare in una direzione opposta: non sarebbe possibile provare l'evocazione di un'IG per prodotti diversi se non se ne prova lo sfruttamento della reputazione.

La richiesta di fornire prove o argomenti convincenti sull'esistenza di un'associazione mentale fra DOP e marchio consisterebbe essenzialmente in una richiesta di prove sullo sfruttamento della reputazione dell'IG.

Resta una questione aperta, che non può comunque prescindere dalla valutazione complessiva dei vari fattori del caso concreto, come insegna la Corte di Giustizia.

<sup>44</sup> Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*.

Il confronto fra prodotti è soltanto uno dei fattori in gioco e sarebbe auspicabile l'adozione di criteri meno rigidi (si veda il rapporto fra l'olio d'oliva e il vino) e più coerenti (si vedano le diverse decisioni del Tribunale sul confronto fra vino e *whisky*) nell'ottica di un giudizio globale.

Per fare un esempio, la decisione della Commissione di ricorso EUIPO sul caso *Bolgaré* sembra andare nella giusta direzione per ciò che riguarda la somiglianza (o *clear proximity*) di tutti i prodotti della classe 33, trattandosi di prodotti che in primo luogo hanno una natura alcolica.

Si tenga altresì presente che tutte le IG hanno una notorietà intrinseca a causa della loro stessa natura e del complesso procedimento per la loro registrazione. Nel caso di prodotti simili o in qualche modo "prossimi" a quello coperto dalla DOP o IGP, non dovrebbe essere necessario provare l'esistenza di una notorietà ulteriore dell'IG rispetto a quella intrinseca. Lo sfruttamento della notorietà alla quale si riferisce la Corte nel caso *Champanillo* dovrebbe essere *in re ipsa*.

Naturalmente più i prodotti coperti dal marchio sono effettivamente diversi da quello oggetto della DOP (un esempio potrebbe essere dato dall'abbigliamento nella classe 25 e dal vino), più sarà necessario tener conto del livello di notorietà di un'IG anche ai fini dell'evocazione, o, per essere più precisi, la questione dello sfruttamento della reputazione diventerà uno dei fattori decisivi nella valutazione complessiva sull'evocazione (non l'unico fattore, nel senso che se non vi è incorporazione almeno parziale dell'IG, o somiglianza fonetica e visiva o prossimità concettuale fra i segni, è evidente che non vi potrà mai essere evocazione). Un parallelo può essere fatto con la situazione dei marchi che godono di notorietà.

I nuovi concetti di indebolimento, svigorimento e danneggiamento della reputazione introdotti dal Reg. (UE) 2021/2117 potrebbero avere un impatto nella giurisprudenza europea e nella prassi dell'EUIPO anche in relazione all'evocazione e in particolare sull'accertamento dell'esistenza di un nesso fra un prodotto DOP o IGP e un marchio. Potrebbe trattarsi di una prova per certi aspetti più agevole rispetto a quello dello sfruttamento della reputazione. In quest'ultimo caso si dovrà provare l'esistenza di un indebito vantaggio acquisito dal titolare del marchio in conflitto o di un danno arrecato all'IG, mentre per l'indebolimento, svigorimento o danneggiamento ci si dovrebbe limitare a prove più generiche sull'esistenza di situazioni del genere rispetto a DOP o IGP a motivo della coesistenza dei segni in conflitto. La prova dell'indebolimento o svigorimento della reputazione di un'IG in relazione a prodotti molto diversi fra di essi può rivelarsi più facile da raggiungere. Più elevata è la reputazione, più facile dovrebbe essere la prova dell'offuscamento della stessa anche per prodotti distanti. Ad esempio ci si può domandare se i casi *Que-*

*vedo Port* e *Portsoy* potevano avere un esito differente se fosse stato possibile fornire argomentazioni sullo svigorimento o indebolimento della DOP *Port* nell'ambito dell'evocazione della stessa (le domande di registrazione dei marchi *Quevedo Port* e *Portsoy* erano però anteriori alle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117).

## 5. LE RELAZIONI FRA LE IG E I MARCHI

L'art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143 è dedicato al rapporto fra le IG e i marchi commerciali<sup>45</sup>. Il primo comma dell'art. 31 disciplina i motivi di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio commerciale e presenta un'importante novità rispetto al Reg. (UE) 1308/2013 e al Reg. (UE) 1151/2012: «Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica». Il conflitto fra IG e marchi viene regolato semplicemente dal confronto fra la data di presentazione dei due segni e dal riferimento generico all'intero art. 26 del nuovo Reg. (UE) 2024/1143 sulla protezione delle IG. Si noti come la formulazione del citato art. 31 faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'IG alla Commissione e non a quella precedente della pre-

<sup>45</sup> Art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143: «1. Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. 2. I marchi commerciali dell'Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall'EUIPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti. 3. Un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 26, ma che è stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, una volta registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, se le indicazioni geografiche sono state registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica è la data del primo giorno di protezione. 5. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica».

sentazione della stessa alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario ex art. 10 del nuovo regolamento.

In passato le norme abrogate dal nuovo regolamento prevedevano un requisito ulteriore nel conflitto fra IG e marchi: il Reg. (UE) 1308/2013 sui vini faceva riferimento a un «prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II»<sup>46</sup> (vale a dire le categorie di prodotti vitivinicoli come i vari tipi di vino, di mosto e l'aceto di vino) e il Reg. (UE) 1151/2012 faceva invece riferimento a un «prodotto dello stesso tipo»<sup>47</sup>. È interessante notare come invece l'art. 36, par.1, del Reg. (UE) 2019/787 anticipasse già il nuovo regolamento europeo sulle IG, in quanto non vi era alcun riferimento a prodotti dello stesso tipo o categoria: «La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata».

Il fatto che sia stato eliminato qualsiasi riferimento a prodotti dello stesso tipo o della stessa categoria costituisce una novità e implica la decisione del legislatore europeo di estendere l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione a qualsiasi tipologia di prodotto o servizio. Il legislatore europeo ha voluto così uniformare i motivi di impedimento assoluto alla registrazione ai motivi di impedimento relativo.

Se facciamo il confronto con la legislazione italiana in materia, recentemente la Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha modificato l'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale (Decr. Lgs. 10.02.2005 n. 30) introducendo nella lettera b) del primo comma un riferimento ai casi di evocazione, usurpazione e imitazione fra i motivi di impedimento assoluto senza alcuna distinzione di prodotti e/o servizi<sup>48</sup>. In precedenza il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 aveva

<sup>46</sup> Art. 102 del Reg. (UE) 1308/2013: «1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

<sup>47</sup> Art. 14 del Reg. (UE) 1151/2012: «1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

<sup>48</sup> Art. 14 Decr. Lgs. 10.02.2005 n. 30: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base

già incluso la lettera c-bis) nel primo comma dell'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale, con la quale si faceva riferimento alla legislazione europea in materia di indicazioni geografiche.

Tuttavia, sul piano pratico l'EU IPO si limita a un esame degli impedimenti assoluti per i conflitti fra IG e marchi successivi solo per prodotti identici o comparabili o nei quali l'IG costituisce un ingrediente rilevante, come ben evidenziato dalle sue Direttive<sup>49</sup>. Il nuovo primo comma dell'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143 non sembra per il momento avere avuto alcun impatto sulla prassi dell'EU IPO, come del resto su quella dell'Ufficio Marchi italiano.

Del resto ci si chiede come possa la nuova norma di cui al primo comma dell'art. 31 incidere sulla prassi degli Uffici marchi degli stati europei o se dell'EU IPO se poi la stessa giurisprudenza europea o la casistica dell'EU IPO si presenta così incerta sul tema dei prodotti non comparabili. Sorge quindi il dubbio che il nuovo primo comma dell'art. 31 possa restare almeno in parte inapplicato, lasciando ai soggetti interessati (cfr. i gruppi dei produttori) la piena tutela prevista all'art. 26 del Reg. (UE) 2024/1143.

Il secondo e terzo comma dell'art. 31 del nuovo regolamento riprendono quanto già previsto dai vecchi regolamenti in materia di IG. Si segnala che l'art. 31, par. 2, ha specificato la distinzione fra marchi dell'Unione Europea e marchi nazionali degli Stati membri dell'Unione («I marchi commerciali dell'Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall'EU IPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti») mentre i vecchi regolamenti si limitavano a una semplice previsione («I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati»). Poteva in effetti restare il

---

alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte; (...); c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche».

<sup>49</sup> Parte B) Sezione 4.4. (impedimenti assoluti alla registrazione) delle Direttive EU IPO: «L'esame ex officio è limitato: ai prodotti identici al prodotto coperto dall'IG, anche nel caso in cui tali prodotti costituiscono l'oggetto specifico di servizi quali vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso, importazione/esportazione, fornitura di bevande e generi alimentari, produzione di [prodotto coperto dall'IG] per altri; • ai prodotti paragonabili al prodotto coperto dall'IG; • ai prodotti nei quali l'IG costituisce un ingrediente rilevante. Per ulteriori informazioni sulla data di riferimento cfr. il punto 3.1. Alla luce delle disposizioni sopra citate, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative per poter applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con i regolamenti UE. 1. L'IG in questione (di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo) deve essere registrata a livello dell'UE (cfr. punto 3). 2. L'utilizzo del MUE deve costituire una delle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 (cfr. i punti da 4.1 a 4.3). 3. La domanda di MUE deve comprendere prodotti pertinenti, come previsto sopra» (p. 668).

dubbio, ora risolto, se il regolamento riguardasse solo i marchi europei o anche quelli nazionali degli Stati membri. Il terzo comma dell'art. 31 disciplina la coesistenza dei marchi commerciali con le IG a condizione che i primi siano stati depositati in data anteriore o acquisiti in buona fede e che non sussistano motivi di nullità o decadenza. Qualora invece il marchio anteriore in conflitto con un'IG abbia una certa reputazione e fama, si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 30 del Reg. (UE) 2024/1143, che costituisce uno dei possibili motivi di opposizione a una domanda di registrazione di IG<sup>50</sup>.

Tornando all'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012 e al riferimento al “prodotto dello stesso tipo” nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'EUIPO ha interpretato tale espressione come “prodotti comparabili”. La giurisprudenza italiana ha invece adottato un criterio ancora più rigido.

In una sentenza relativamente recente<sup>51</sup> (il cd. caso del Pecorino Romano c. Cacio Romano), la Suprema Corte italiana ha ritenuto che «la situazione di conflitto tra i due segni (DOP e marchio), contemplata dall'art. 14 del regolamento n. 510/2006/CE (poi sostituito dal Reg. (UE) 1151/2012), presuppone che gli stessi abbiano ad oggetto lo stesso tipo di prodotto, presupposto in difetto del quale il titolare della DOP non può invocare la tutela apprestata dalla norma comunitaria. (...) Per accertare se ci si trova in presenza dello stesso prodotto o di prodotti affini o simili, il riferimento alle classi merceologiche di cui alla tabella di Nizza è senz'altro pertinente allorquando i segni in conflitto siano entrambi dei marchi, non lo è, invece, affatto quando la comparazione debba effettuarsi tra una denominazione di origine protetta (DOP) ed un marchio».

In altri termini per la Cassazione la valutazione del “prodotto dello stesso tipo” di cui al Reg. (UE) 1151/2012 è da effettuarsi tramite l'analisi del disciplinare di produzione, arrivando a sostenere che il ricorrente Consorzio per la tutela del Pecorino Romano DOP doveva dimostrare di «aver chiesto la tutela con la DOP del “Pecorino Romano” anche nella diversa consistenza semistagionata (oltre che stagionata con pasta dura o cotta), e con il diverso sapore dolce (oltre che aromatico e piccante)». In virtù del fatto che il formaggio denominato Cacio Romano aveva una consistenza semistagionata e un sapore dolce non previsti nel disciplinare della DOP Pecorino Romano, per la

<sup>50</sup> Art. 30 del Reg. (UE) 2024/1143: «Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto».

<sup>51</sup> Cass., sez. I, 20 marzo 2023, ordinanza n. 7937, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>.

Cassazione non poteva applicarsi il requisito del “prodotto dello stesso tipo” di cui alla norma europea.

Al di là del merito della vicenda giudiziaria Pecorino Romano c. Cacio Romano l'impostazione della Suprema Corte appare eccessivamente rigida e restrittiva, sia nella necessità di fare riferimento al disciplinare di produzione sia nel trascurare del tutto che il riferimento ai “prodotti dello stesso tipo” è stato fatto nell'ambito dei motivi di impedimento assoluto alla registrazione e non in quello dei motivi di impedimento relativo. Non ci resta che attendere lo sviluppo della giurisprudenza italiana alla luce della citata sentenza e della novità introdotta dal primo comma dell'art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143.

#### 6. L'ART. 36 DEL REG. (UE) 2024/1143 E LA LIMITAZIONE DEI MARCHI A PRODOTTI CONFORMI AI DISCIPLINARI

La formulazione del primo comma dell'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143 («un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente») non si discosta da quanto già previsto dal Reg. (UE) 1308/2013<sup>52</sup> in materia di vini, dal Reg. (UE) 1151/2012 per prodotti agricoli e alimentari<sup>53</sup> e dal Reg. (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose<sup>54</sup>.

Si tratta forse di un'occasione mancata da parte del legislatore europeo soprattutto in relazione alla prassi adottata dall'EUIPO sulla limitazione dei marchi commerciali. Come noto, l'EUIPO ha da tempo adottato una prassi che consiste nel concedere protezione a marchi commerciali che includono (o anche solo evocano) indicazioni geografiche a condizione che tali marchi siano limitati a prodotti conformi ai disciplinari di produzione delle DOP richiamate o evocate nel segno distintivo<sup>55</sup>. Le opposizioni presentate nei confronti dei marchi oggetto della suddetta limitazione sono rigettate.

<sup>52</sup> Art. 103, par. 1, del Reg. (UE) 1308/2013: «1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione».

<sup>53</sup> Art. 12, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012: «1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare».

<sup>54</sup> Art. 21, par. 1, del Reg. (UE) 2109/787: «1. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare».

<sup>55</sup> Parte B) Sezione 5.3. (impedimenti assoluti alla registrazione) delle Direttive EUIPO: «A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/1143, le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente. Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, possono essere supe-

È attualmente pendente un procedimento innanzi al Tribunale dell'UE (T-239/23) per il caso *Nero Champagne* a seguito del ricorso presentato dal Comité Interprofessionnel du vin de Champagne contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO, che ha parzialmente confermato la decisione della Divisione di Opposizione dell'EUIPO che aveva rigettato l'opposizione contro il marchio *Nero Champagne*. La Commissione di ricorso EUIPO ha ritenuto che la limitazione dei prodotti della classe 33, nonché di alcuni fra i servizi delle classi 35 e dei servizi della classe 41, in conformità al disciplinare di produzione della DOP Champagne, non consentisse di applicare l'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) 1308/2013<sup>56</sup>.

L'esito del caso *Nero Champagne* innanzi al Tribunale UE è di particolare importanza, perché verte essenzialmente sulla citata prassi dell'EUIPO sulla limitazione dei marchi a prodotti conformi ai disciplinari di DOP/IGP.

L'EUIPO basa la sua prassi sulla limitazione sull'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143, in quanto sostiene che l'utilizzo di qualsiasi operatore di un'IG per prodotti conformi al relativo disciplinare può consistere anche nel deposito e uso di un marchio commerciale che includa o evochi l'IG. La formulazione della norma è generica e in linea teorica può essere soggetta a fraintendimenti. In realtà, sembra legittimo ritenere che si parli di utilizzo di un'IG e non di uso di un marchio commerciale.

È necessario definire con chiarezza la diversa funzione di un marchio rispetto a quella di un'IG: da una parte il marchio si caratterizza per la sua funzione distintiva rispetto a un'origine commerciale ed è uno strumento di diritto privato che attribuisce l'esclusiva del segno al suo titolare, dall'altra parte l'IG ha una natura collettiva ed esprime una funzione di garanzia della qualità di un determinato prodotto in collegamento con uno specifico territo-

---

rate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione» (p. 700).

<sup>56</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 17 febbraio 2023, nel caso R 531/2022-2, *Institut national de l'Origine et de la Qualité (INAO) e Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Alberghi Di Nero S.R.L.*: «Tutti i prodotti contestati della classe 33 sono limitati ai prodotti (vini) conformi al disciplinare della denominazione d'origine protetta "Champagne". I restanti servizi contestati della classe 35 (vale a dire vendita, vendita al dettaglio e all'ingrosso, vendita e vendita on-line in negozi di vini a denominazione d'origine protetta "Champagne") e tutti i servizi contestati della classe 41 sono limitati ai servizi relativi ai prodotti recanti la denominazione di origine protetta "Champagne". (punto 36); «Per quanto riguarda i summenzionati prodotti e servizi, la Commissione condivide la conclusione della Divisione di Opposizione che l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non si applica perché, in base alla limitazione dell'elenco di prodotti e servizi, l'uso della DOP è effettuato in conformità con il disciplinare di produzione e non vi sono prove che l'uso del marchio rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2» (punto 37).

rio e una collettività di produttori la cui attività si conforma a un disciplinare di produzione.

La portata dell'art. 36 del nuovo regolamento è circoscritta all'uso del nome protetto in funzione unicamente descrittiva e informativa, e comunque in termini e modalità conformi al disciplinare di produzione. La natura descrittiva dell'IG è fondamentale perché consente di dare informazioni chiare al consumatore garantendo la riconoscibilità della stessa IG e il suo valore. L'art. 36 non sembra contemplare l'uso in funzione distintiva tipico di un marchio commerciale. Ammettere che un marchio includa o evochi un'IG rischia di snaturarne la funzione "collettiva" e di "garanzia di qualità", e di farla assorbire nella funzione distintiva del marchio. L'attribuzione dell'esclusiva al titolare del marchio non può essere conforme alla natura di un'IG, destinata a essere utilizzata da tutti coloro che in un territorio seguono un determinato disciplinare di produzione. Si tratta quindi di capire se la diversa funzione di un'IG possa mai essere integrata in quella di un marchio e quali ne possano essere gli effetti.

Vi è anche un secondo aspetto da considerare: un marchio che include o evoca un'IG può costituire un esempio di sfruttamento della reputazione della stessa. Un marchio privato avrebbe l'opportunità di beneficiare del potere attrattivo e della riconoscibilità sul mercato di un'IG, mettendosi così in una posizione di indebito vantaggio rispetto alla concorrenza. Si tratta di casi che comunque vanno esaminati singolarmente: ad esempio nel caso *Port Charlotte* la Corte ha ritenuto che l'incorporazione della DOP nel marchio non ne comportasse automaticamente lo sfruttamento della rinomanza. L'estensione della protezione delle IG anche ai casi di svigorimento, indebolimento o danneggiamento della DOP può rappresentare un'interessante prospettiva in casi simili. La diffusione di marchi privati contenenti DOP o IGP non può che portare allo svigorimento e all'indebolimento della reputazione e della forza attrattiva dell'IG. Il consumatore si troverebbe in difficoltà nel percepire quando un certo nome protetto svolge la sua funzione all'interno di un marchio o quando esprime una garanzia di qualità di un prodotto di una collettività in un determinato territorio.

Infine, nei casi di richiamo integrale della DOP o IGP nel marchio commerciale, quest'ultima sarebbe riportata due volte nelle relative etichette del prodotto, quasi a evidenziare un inesistente legame ulteriore di quel produttore con l'IG. Se vi è necessità che un produttore che fabbrica prodotti conformi a un disciplinare di produzione veicoli all'esterno il legame del suo prodotto con un nome protetto sul piano pubblico (o per meglio dire "collettivo") lo può fare tramite un'IG, mentre il marchio assolve funzioni diverse.

Non resta che attendere l'esito del caso *Nero Champagne* innanzi al Tribunale, che potrebbe anche fare riferimento alla sentenza nel caso T-700/20<sup>57</sup>, in cui ha affermato che l'operatore che commercializza prodotti conformi al disciplinare di produzione di un'IG può utilizzare l'IG in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare e registrare tale indicazione come marchio. La sentenza del caso T-700/20 riguarda in realtà un marchio europeo che contiene il logo delle IGP dell'Unione, ma in un passaggio della decisione (punto 46) il Tribunale sembra riferirsi alle IG in generale e fa riferimento al citato art. 12, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012, che è sostanzialmente identico all'art. 36, par. 1, del Reg. (UE) 2024/1143.

## 7. LA TUTELA DELLE IG NEI NOMI A DOMINIO

L'avvento dell'economia digitale ha radicalmente trasformato le dinamiche di mercato tradizionali, rendendo la presenza online un aspetto fondamentale delle strategie commerciali di produttori e distributori. In questo contesto, la protezione delle IG nell'ambiente digitale è diventata una questione di primaria importanza per preservare il valore economico e culturale dei prodotti DOP e IGP. Il Reg. (UE) 2024/1143 introduce specifiche disposizioni per la protezione delle IG nel contesto dei nomi a dominio, a partire dagli obiettivi fissati nelle premesse dello stesso Regolamento<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> Tribunale UE, 1 dicembre 2021, in causa T-700/20, *Gabriele Schmid c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*: «In tale contesto, occorre aggiungere, per completezza, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza, quand'anche accertata, che, alla data di deposito della domanda di registrazione, i prodotti designati dal marchio contestato soddisfacessero le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 per beneficiare della tutela come indicazioni geografiche protette non ha alcuna incidenza su detto esame. Da un lato, una circostanza del genere significa soltanto che, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 1151/2012, l'operatore che commercializza tali prodotti può utilizzare l'indicazione geografica in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare tale indicazione come marchio. Dall'altro, i prodotti di cui trattasi possono cessare di soddisfare dette condizioni in futuro. Orbene, anche in questo caso, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull'origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati» (punto 46).

<sup>58</sup> Considerando 33 del Reg. (UE) 2024/1143: «Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri». Considerando 45 del Reg. (UE) 2024/1143: «Al fine di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, è opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi

Prima dell'adozione del Regolamento 2024/1143, la tutela delle IG nell'ambiente digitale era caratterizzata da significative lacune. Il sistema dei nomi a dominio, originariamente concepito secondo il principio *first come, first served*, ha spesso consentito pratiche di *cybersquatting* o di registrazione abusiva di nomi a dominio incorporanti denominazioni geografiche protette.

I precedenti strumenti normativi dell'UE in materia di IG – in particolare i Regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 1308/2013 sui vini, (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose e (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati – pur fornendo una robusta protezione per le IG nel commercio tradizionale, non contenevano disposizioni specifiche per l'ambiente digitale.

Le controversie riguardanti l'uso di IG nei nomi a dominio venivano generalmente affrontate attraverso il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dell'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) con l'invocazione della normativa sui marchi, quando l'IG era anche registrata come marchio collettivo o di certificazione.

L'art. 26, par.2, del Reg. (UE) 2024/1143 estende la protezione delle IG, di cui all'art. 26, par. 1, ai nomi a dominio accessibili nell'UE («Il paragrafo 1 si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione»).

Il nuovo art. 35<sup>59</sup> del Reg. (UE) 2024/1143 stabilisce che i registri nazionali dei TLD (Top-Level Domain) gestiti da entità stabilite nell'UE, compresi

---

di dominio di primo livello geografico in tutta l'Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come un diritto da invocare nel corso di tali controversie». Considerando 55 del Reg. (UE) 2024/1143): «Inoltre, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, merita particolare attenzione l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi di dominio che violano tale protezione. È necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione, stabilita ai sensi del presente regolamento, della protezione di un'indicazione geografica da parte di un nome di dominio registrato. Pertanto, nell'esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di disabilitare l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate».

<sup>59</sup> Art. 35 del Reg. (UE) 2024/1143: «1. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. I registri dei nomi di

il registro del ccTLD.eu, devono garantire che le procedure di registrazione dei nomi a dominio prevedano la verifica del rispetto delle IG protette. In pratica le IG devono essere riconosciute come un diritto invocabile nelle procedure UDRP.

Il nuovo regolamento prevede anche di affidare all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione.

Oltre a ciò, le autorità nazionali competenti dovranno adottare misure per rimuovere i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le IG o disabilitarne l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato (il cd. sistema di *geo-blocking* che diventa *ex officio* e che obbliga lo Stato Membro a bloccare l'accesso a tutti i contenuti che violano le IG)<sup>60</sup>.

In definitiva, il Regolamento 2024/1143 non rappresenta solo un'innovazione tecnico-giuridica, ma riflette una più ampia evoluzione nella concezione delle indicazioni geografiche: da semplici designazioni di origine a veri e propri asset digitali, meritevoli di una protezione specifica nell'ecosistema della proprietà intellettuale dell'era digitale.

## 8. LA TUTELA EX OFFICIO

Una novità importante del Reg. (UE) 2024/1143 è data dalla previsione espressa di una tutela *ex officio*<sup>61</sup>, che in virtù del carattere unitario del regola-

---

dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione possono fornire all'EUIPO, su base volontaria, le informazioni e i dati pertinenti. 3. Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme di cui al paragrafo 2, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati di cui a tale paragrafo, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa».

<sup>60</sup> Art. 42, par. 4, del Reg. (UE) 2024/1143: «Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio».

<sup>61</sup> Art. 42 del Reg. (UE) 29024/1143: «1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l'uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui

mento è stata estesa anche nel settore dei vini. Il Reg. (UE) 1308/2013 non conteneva tale norma. Già nel considerando 54 del nuovo regolamento è stata indicata la necessità di una tutela del genere per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti<sup>62</sup>.

L'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 1151/2012<sup>63</sup> e l'art. 39, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787<sup>64</sup> già prevedevano tale tipo di tutela rispettivamente per i prodotti agroalimentari e per le bevande spiritose. Si è quindi colmata una lacuna sul piano legislativo che aveva un impatto rilevante sul mercato.

---

all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Le autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano, periodicamente e con una frequenza adeguata sulla base dell'analisi del rischio e delle notifiche ricevute, anche dai gruppi di produttori, al fine di garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un equivalente di quest'ultimo per l'indicazione geografica in questione, anche nelle presentazioni online e nell'etichettatura. 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, anche attraverso le interfacce online, che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano gli articoli 26 e 27. 4. Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio. 5. Ai fini di una tutela efficiente, l'autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio».

<sup>62</sup> Considerando 54 del Reg. (UE) 2024/1443: «La tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, come la sintesi del disciplinare. Dovrebbero essere adottate misure amministrative e giudiziarie opportune, efficaci e proporzionate per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che non rispettano o violano le indicazioni geografiche protette».

<sup>63</sup> Art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 1151/2012: «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro».

<sup>64</sup> Art. 39, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787: «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento».

Si segnala l'aggiunta all'art. 42, par. 3, della dicitura «o destinati a essere esportati verso paesi terzi» in relazione alle misure amministrative e giudiziarie che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per prevenire o far cessare l'uso di prodotti e servizi in violazione degli art. 26 e 27 del regolamento. Il legislatore europeo ha probabilmente tenuto conto dell'esito dell'ennesimo caso Feta deciso dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2022 nel caso C-159/20<sup>65</sup>. La questione era nata su ricorso della Commissione UE contro la Danimarca sull'interpretazione della tutela *ex officio* ex art. 13, par. 3, del Reg. 1151/2012, visto che quest'ultima aveva ommesso di prevenire e far cessare l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione *Feta* per designare formaggio non conforme al disciplinare della denominazione *Feta*. Il Regno di Danimarca era quindi venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Corte ha colto l'occasione per estendere la protezione *ex officio* anche ai prodotti fabbricati nel paese membro, ma destinati all'esportazione verso paesi terzi.

## 9. CONCLUSIONI

Il Reg. (UE) 2024/1143 segna una svolta nella protezione delle IG non tanto per le novità introdotte, quanto per il carattere sistematico e unitario che esso rappresenta rispetto al passato. Si tratta certamente di una pretesa ambiziosa da parte del legislatore europeo, che va salutata in modo favorevole. In via generale può essere criticabile il fatto che alcuni regolamenti restino parzialmente in vigore (il Reg. (UE) 1308/2013 sui vini e il Reg. 2019/787 sulle bevande spiritose) ma sul tema della protezione lo scenario legislativo è stato ora unificato e ciò rappresenta un fattore positivo. Si pensi ad esempio alle citate differenze sui motivi di impedimento assoluto alla registrazione di marchi in conflitto con le IG.

Fra le novità che devono essere accolte con favore si segnalano l'estensione della tutela *ex officio* anche al settore dei vini e la specifica attenzione rivolta dal legislatore alla tutela delle IG nei nomi a dominio e al settore digitale. Indubbiamente l'efficacia di tali norme dovrà essere testata sul lato pratico.

Degne di nota sono le due definizioni dell'evocazione e della comparabilità dei prodotti inserite nei considerando del regolamento. Queste definizioni

<sup>65</sup> Si veda il punto 80 della sentenza della Corte di Giustizia UE, 21 novembre 2012, nel caso C-159/20, *Commissione europea c. Regno di Danimarca*: «avendo ommesso di prevenire e far cessare l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP "Feta" per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012».

non sembrano particolarmente innovative, se non forse per ciò che non viene detto, ossia il mancato riferimento allo sfruttamento, indebolimento, svigorimento o danneggiamento in materia di evocazione. La disciplina sull'evocazione delle IG e sulla tutela delle stesse nei confronti dei prodotti comparabili o non comparabili è stata però costruita nel tempo tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Si segnala poi la novità dell'art. 31 sul rapporto fra marchi e IG per ciò che riguarda i motivi di impedimento assoluto alla registrazione. L'art. 36 del regolamento è praticamente identico alle analoghe norme nei vecchi regolamenti, in attesa della decisione del Tribunale UE sul caso *Nero Champagne*, che è molto atteso dagli operatori del settore, per la prassi dell'EUIPO sulla limitazione dei prodotti e servizi ai disciplinari delle IG per i marchi che contengono o evocano DOP o IGP.

In conclusione, il Reg. (UE) 2024/1143 necessita di ulteriori approfondimenti anche sul tema della protezione e forse di "aggiustamenti" legislativi. Il confronto con la giurisprudenza europea resta comunque imprescindibile, anche per le interpretazioni e gli sviluppi che da essa possono scaturire. Non si potrà nemmeno sottovalutare l'impatto del nuovo regolamento sulla giurisprudenza nazionale degli stati membri dell'Unione, che potrebbe in qualche caso non risultare conforme e coerente con gli insegnamenti della Corte di Giustizia.

È nella dialettica costruttiva del rapporto fra la legislazione europea e la giurisprudenza europea e nazionale che dovrà essere misurata l'efficacia della protezione delle IG.



FRANCESCO AVERSANO<sup>1</sup>

## Oltre il *nomen*: impronte culturali nell'evoluzione delle IG

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Napoli Federico II

### I. ASSETTO NORMATIVO E DIMENSIONE IMMATERIALE DELLE IG

Il Regolamento (UE) 2024/1143 dà forma a una sintesi e a un rilancio della disciplina delle indicazioni geografiche, ricomponendo un quadro normativo stratificatosi nel tempo e plasmato dalla lettura giurisprudenziale. In tale contesto, il legislatore europeo ha riunito entro un alveo definito la disciplina delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, accanto a quella delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità, restituendo coerenza e unità a un assetto sino ad allora frammentato<sup>1</sup>.

La scelta normativa non ha la tonalità neutra di una sistemazione tecnica, ma assume piuttosto i tratti di una vera e propria ricodificazione, come evidenziato anche nella *Relazione tecnica* che accompagna il Decreto ministeriale di attuazione del 22 dicembre 2025 (in G.U. n. 62/2026), chiamato ad allineare l'ordinamento interno alle nuove coordinate europee. Muovendo lungo questa direttrice, il testo elaborato dal MASAF si propone di tradurre il progetto applicativo in una disciplina coerente delle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle IG e delle STG, nonché dei meccanismi di controllo, secondo una logica più aderente ai principi del nuovo *pacchetto*

<sup>1</sup> «Si tratta di una disciplina originale ed innovativa, che conferma – già nella scelta della base giuridica (l'art. 43.2. TFUE sul perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e l'art. 118 TFUE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale) – la capacità espansiva della Politica Agricola Comune, che dalle regole di produzione si estende a comprendere le regole di comunicazione nel mercato, in una dimensione che non è soltanto europea, ma sempre più investe l'intero mercato globale». Così F. ALBISINNI, *Il nuovo Pacchetto Qualità*, in <https://www.georgofili.info/contenuti/il-nuovo-pacchetto-qualit/29778>, 8 maggio 2024.

*qualità*. È soprattutto nel settore vitivinicolo che tale esigenza emerge con maggiore nitidezza: un ambito nel quale la normativa nazionale, lungi dall'essere smentita, viene ricondotta a sistema, in una convergenza strutturale con il diritto dell'Unione, quasi a suggellare la crescente integrazione fra legislazione interna e orizzonte europeo.

La *ratio* del Regolamento del 2024 si iscrive in una trama teleologica riflessa in un fascio di finalità, riconducibili a un comune denominatore che eccede e rimodula la tradizionale matrice protettiva, storicamente volta alla prevenzione di abusi e impieghi ingannevoli. Emblematico, al riguardo, è l'impronta valoriale che si coglie nel considerando n. 3, dove si rende palese che le IG «possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo».

Come si tenterà di chiarire, da questo nuovo assetto emerge innanzitutto un rafforzamento del ruolo dei gruppi di produttori, investiti del compito di presidiare – in modo al tempo stesso competitivo ed esplicativo – la leale concorrenza tra gli operatori, con effetti tutt'altro che secondari sulla possibilità per i consumatori di ricevere informazioni affidabili e intellegibili, anche nell'ambito del commercio elettronico dei regimi di qualità. Il profondo mutamento delle dinamiche di mercato trova espressione peculiare negli spazi della realtà virtuale; circostanza, che impone un'attenzione rigorosa sui molteplici effetti che ne derivano, ad esempio sul fronte degli obblighi dei produttori e sulle forme di interazione tra cibi di qualità e scelte del consumatore.

Al pari della matrice digitale che attraversa il testo – come si coglie, in particolare, dalla disciplina della procedura di registrazione di cui all'art. 14 – la proiezione immateriale emerge sul diverso piano dell'*e-commerce* come ambito privilegiato di innovazione nell'economia complessiva del provvedimento in esame, rivelandosi per sua natura foriera di una più mirata e selettiva attenzione ai controlli ufficiali<sup>2</sup>. Questo, in aderenza a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del Regolamento (UE) 2017/625 (C/2024/6481 dell'8 novembre 2024), che contiene indirizzi specifici per le attività di vigilanza ufficiale relative al comparto *online*: vendite a distanza da impresa a consumatore e da impresa a impresa; presentazione del prodotto e informazioni in merito; operazioni che utilizzano canali fisici e *online* nonché canali esclusivamente virtuali; diverse modalità di acquisto del-

<sup>2</sup> Sulle attività di vigilanza sul contesto digitale, si consenta un rinvio a F. AVERSAANO, *Uno spartito giuridico per la sicurezza. Modelli culturali e di controllo nella filiera agroalimentare*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2025, p. 285 e ss.

le merci sulla rete (ad esempio pagamento *online* o al momento della consegna/del ritiro); attività che coinvolgono prestatori di servizi digitali, compresi i mercati e le piattaforme digitali; specifici modelli aziendali online, come i «ristoranti virtuali» (ossia strutture di preparazione di alimenti che operano esclusivamente per la consegna oppure per ordini da asporto effettuati su siti *web*, *app* o piattaforme); vendite transfrontaliere, comprese le importazioni provenienti da operatori situati in Paesi terzi destinate direttamente ai cittadini dell'UE.

L'art. 42 del Reg. UE 2024/1143 affida agli Stati membri il compito di verificare e tutelare l'uso delle IG dopo l'immissione sul mercato, includendo espressamente le operazioni di deposito, transito, distribuzione e offerta in vendita anche nel commercio *online*<sup>3</sup>. Nell'art. 43, tuttavia, il legislatore compie un passo ulteriore, qualificando come contenuti illegali – ai sensi dell'art. 3, lett. h), del Regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act*) – tutte le informazioni accessibili nell'Unione che violino la protezione delle IG. Le autorità nazionali possono emettere ordini di contrasto a tali contenuti a fronte di chiunque segnali la presenza ai prestatori di servizi di *hosting*.

Si assiste così all'ingresso delle indicazioni geografiche nel sistema della *content moderation* digitale, all'interno del quale piattaforme, *marketplace* e *provider* di servizi sono chiamati a cooperare con le autorità pubbliche nella rimozione di contenuti idonei a veicolare informazioni ingannevoli su prodotti abusivamente evocativi di una IG protetta. Tale dinamica non si esaurisce nel campo informativo o reputazionale, ma incide direttamente anche sul profilo negoziale, interferendo con le condizioni di accesso al mercato, con la strutturazione dell'offerta e, più in generale, con le relazioni contrattuali che si sviluppano negli ambienti digitali<sup>4</sup>. Ed è possibile leggere in questo consolidamento degli strumenti di tutela l'emergere di una vigilanza "algoritmica", nella quale le attività di controllo non si realizzano solo mediante ispezioni fisiche o verifiche documentali, ma anche attraverso meccanismi di segnalazione e rimozione automatizzati. In tale contesto, le IG si possono delineare come oggetti privilegiati di protezione all'interno degli assetti digitali delle piattaforme, nei quali le procedure di *ranking*, raccomandazione e mo-

<sup>3</sup> Con rimandi a S. BOLOGNINI, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari*, Giappichelli, Torino, 2018, *passim*, e a M. D'ADDEZIO, *Vendita a distanza e altre modalità di vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari: molteplicità di questioni giuridiche e di interessi coinvolti*, in «Dir. agroalim.», n. 1, 2020, pp. 23-49.

<sup>4</sup> Cfr. S. MASINI, *Piattaforme online e motori di ricerca: sul rischio di accesso del consumatore digitale di alimenti*, in «Dir. agroalim.», 1, 2023, p. 10 ss. L'Autore sostiene la non facile qualificazione del negozio giuridico avente ad oggetto gli alimenti, laddove esso appaia ancora «alla ricerca di una compiuta sistemazione proprio in ragione della sostanziale separazione dell'ambito di appartenenza disciplinare».

derazione concorrono in modo determinante alla costruzione della visibilità commerciale dei prodotti di qualità, ampliandone l'accesso al mercato nelle sue declinazioni virtuali, ma necessitanti di un costante monitoraggio anche da parte dei consorzi.

## 2. SULLA FUNZIONE EDUCATIVA DEI GRUPPI

L'art. 32 del Regolamento (UE) 2024/1143 assegna agli enti consortili compiti che vanno dalla gestione dell'indicazione alla proposta di modifiche del disciplinare, dalla promozione dei prodotti alla lotta contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti<sup>5</sup>. Il gruppo diviene così il centro di una *governance* collettiva del nome geografico, espressione di un modello di co-regolazione nel quale il settore privato è chiamato a partecipare alla cura di un bene comune, qual è in fondo il regime di qualità.

Il decreto ministeriale disciplina in modo analitico il profilo soggettivo dei gruppi richiedenti, prevedendo, all'art. 6, che essi siano costituiti in una delle forme associative previste dalla legge, che abbiano deliberato la presentazione della domanda e che si impegnino a non sciogliersi fino alla conclusione della procedura di registrazione. È richiesto, inoltre, che il gruppo sia composto da produttori del medesimo bene cui si riferisce l'IG, con la possibilità di includere anche altri operatori, purché questi non abbiano a esercitare il controllo sul gruppo.

Nella relazione tecnica viene indicato come l'atto del MASAF debba provvedere ad armonizzare le disposizioni pregresse, contenute nel D.M. 14 ottobre 2013, nel D.M. 6 dicembre 2021 e nel D.M. 18 ottobre 2023, ora abrogati, salvo per quanto concerne le menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli. Ne risulta un impianto nel quale la funzione consortile viene a combinarsi, nei fatti, con quella dei singoli produttori, assumendo natura non rappresentativa e in parte predominante nella gestione delle IG, anche sul versante pubblicistico. Ciò risolve interrogativi non marginali sul piano

<sup>5</sup> «L'attribuzione in capo ai consorzi delle funzioni di controllo e la loro estensione erga omnes non sono state messe in discussione per diverso tempo: come è stato fatto notare, un significativo ostacolo proveniva, in larga parte, dall'orientamento della Corte di Giustizia espresso nel caso riguardante il vino spagnolo Rioja. Il giudice europeo, in tale contesto, aveva ritenuto che l'imbottigliamento nella zona di produzione, effettuato sotto il controllo dei produttori stessi, fosse un mezzo per "preservare la notevole reputazione del vino Rioja", che per la collettività dei produttori interessati riveste un'importanza decisiva» (punto 75)». Ce lo fa notare C. GERONNE, *I consorzi di tutela: autonomia privata e compatibilità con le regole della concorrenza alla luce della nuova PAC*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2023, p. 49.

dell'organizzazione e sulle attività dei gruppi: è nota, anche in sede pretoria<sup>6</sup>, la discussione circa il limite entro il quale possa attribuirsi a un ente di diritto privato l'esercizio di compiti che implicano attività di sorveglianza, di monitoraggio del mercato, l'interlocuzione con le autorità di controllo e le azioni di contrasto alle violazioni senza rischiare squilibri di potere interni, i conflitti di interessi o forme di chiusura verso nuovi e possibili partecipanti.

La risposta del legislatore italiano si articola lungo due direttrici, entrambe richiamate dalla suddetta relazione: da un lato, l'imposizione di requisiti rigorosi di rappresentatività e di regolazione interna trasparente; dall'altro, il mantenimento di un saldo raccordo pubblico, date le implicazioni delle autorità competenti (ICQRF-MASAF), non escluso l'intervento della Commissione UE mediante *audit e report* basati sull'analisi del rischio. In questa prospettiva, l'istituzione, ad opera dello stesso decreto, di un gruppo di lavoro presso il Ministero, con la partecipazione delle Regioni e la possibilità di coinvolgere consorzi di tutela e organismi di controllo, può essere letta come un modello di "amministrazione concertata" delle IG, volto a monitorare l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1143 in termini di aderenza alle finalità normative, e ad assicurare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale di principi e regole in esso esistenti.

Alla luce di quanto esposto, non può essere trascurata la valenza culturale da riconoscere all'attività consortile, già presente *in nuce* nel provvedimento del 2024 e ribadita a livello nazionale. Tale dimensione non si esaurisce in un richiamo ideale fine a se stesso, ma si rivela essenziale per dare concretezza alla funzione formativa attribuita ai gruppi, anche in termini di garanzia della credibilità che va preservata da comportamenti non consoni ai valori dell'origine protetta. In questa prospettiva, il presidio della qualità regolata impone ai gruppi una rinnovata missione di indirizzo nei confronti dei produttori associati, che si dovrà articolare in un'attività di mediazione divulgativa e in un processo di *responsabilizzazione*, idoneo ad attivare richiami immediati rispetto a condotte disallineate, rilevanti altresì sui piani della responsabilità consortile, dell'immagine e della reputazione del gruppo.

La funzione "educativa" che può riconoscersi in capo ai gruppi – intesa non come mera attività promozionale – impone di riconsiderare il loro ruolo oltre la tradizionale dualità tra tutela del segno e valorizzazione economica<sup>7</sup>,

<sup>6</sup> Tra l'altro, vedasi la decisione del Cons. di Stato, sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1377, su [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>7</sup> Non si verte più sulla mera tutela nominale del segno; esso si presenta, piuttosto, come una proposta normativa a elevata densità funzionale, proiettata al futuro e idonea a incidere simultaneamente su una pluralità di beni e interessi giuridicamente rilevanti: la corretta informazione del consumatore, la competitività dei produttori, la stabilità delle filiere, lo sviluppo rurale e

in una prospettiva di certo sociale. In un contesto segnato dall'inflazione dei beni alimentari e, per una parte della popolazione, dalla scarsità di cibo, l'educazione al consumo consapevole e alla redistribuzione di alimenti di qualità a favore dei soggetti indigenti – come emerge dal Reg. (UE) 2021/382 – non può essere disgiunta dal tema più generale dell'accesso al cibo. Spetterà alle strutture consortili, infatti, ricercare un punto di equilibrio tra patrimonializzazione della produzione, remunerazione dei maggiori costi posti dal disciplinare e promozione di un consumo non meramente elitario di tali prodotti, sostenendo nei fatti le fasi di redistribuzione di regimi di qualità eccedenti o inventuti.

In difetto di tale bilanciamento, non può escludersi il rischio di una “discriminazione alla rovescia”: le indicazioni geografiche finirebbero per divenire appannaggio di una cerchia ristretta di acquirenti, ampliando tensioni sociali destinate a riflettersi anche sul piano del consumo alimentare, riattualizzando una frattura che Nada Petrone aveva già lucidamente messo in luce nel 1981 nel suo *Il cibo del ricco e il cibo del povero*. Un esito paradossale, dunque, poiché trasformerebbe alimenti storicamente radicati nella quotidianità dei territori in beni da occasione, da ricorrenza, o da consumo “di rappresentanza”, sottratti alla normale fruizione della parte economicamente più vulnerabile della comunità, che non di rado ne è la stessa matrice.

Qui si delinea il nucleo culturale sotteso all'azione dei gruppi: da un lato, rendere intellegibile la qualità regolata; dall'altro, favorirne la piena diffusione, anche attraverso la promozione di un prezzo “giusto”, oltre che giustificato. La più agevole accessibilità al mercato dei regimi protetti diviene, così, ragione della loro stessa “portata sociale”, non solo perché ciò rafforza la fiducia collettiva nella filiera e nella correttezza informativa, ma in quanto contribuisce a mantenere vivo il legame tra comunità (intera) e patrimonio agroalimentare, salvaguardandone l'identità collettiva. In quest'ottica, la tutela dell'IG si avvicina concretamente a quella dei beni culturali: non tanto per una trasposizione impropria di categorie, quanto perché conserva e comunica un repertorio di pratiche, simboli e riconoscibilità che chiedono di essere condivisi e non segregati.

La sfida che si pone in capo ai consorzi consiste, allora, nel perseguimento di una compiuta *sostenibilità sociale*, intesa come capacità di conciliare i costi di produzione con i prezzi di vendita, senza svuotare di significato – e di interesse pubblico – la qualità regolata. Un tale obiettivo è contestuale a quello

---

la coesione territoriale. Il quadro unionale, fondato su un registro unico delle IG, favorisce la crescita del settore agricolo, assicura condizioni di concorrenza leale e rafforza la credibilità complessiva delle produzioni certificate.

di promuovere la domanda senza ridurre il *nomen* della IG a esaltazione di un “marchio”, allo scopo di valorizzare il prodotto senza scivolare in una rarefazione sociale del consumo.

In altri termini, accanto alla meritoria attività di vigilanza e alla tutela della reputazione, l'ufficio consortile è chiamato a promuovere forme di consumo diffuso non necessariamente ricondotte ai concetti di “equità” o “solidarietà”, ma certamente improntate a criteri di *inclusività*, idonei a mantenere i prodotti DOP e IGP dentro la vita quotidiana dei consumatori. Si verte, in sostanza, su un accompagnamento al mercato da parte dei gruppi non in alternativa, ma in stretta continuità con la difesa dell'origine, che rimane il presupposto imprescindibile della credibilità e della riconoscibilità delle IG.

Come emerge dal considerando n. 7) del Regolamento (UE) 2024/1143, appaiono indicative le istanze dei cittadini-consumatori dell'UE: essi, infatti, manifestano una domanda crescente di prodotti che siano di qualità e al contempo accessibili, dotati di caratteristiche specifiche tanto per l'origine geografica quanto per i metodi di produzione. Non sfugga altresì che gli acquirenti mostrano maggiore sensibilità per il mantenimento della varietà produttiva anche in funzione della *food security*. Tali esigenze concorrono a strutturare una domanda stabile di prodotti agricoli, inclusi quelli alimentari, nonché di vini e bevande spiritose, accomunati da caratteristiche ascrivibili all'origine geografica, assunta a pieno titolo quale “categoria giuridica”, la cui evoluzione concettuale sarà ripresa nel prosieguo del presente spartito.

### 3. L'ORIGINE COME VETTORE D'ORDINE DELLE IG, TRA SOSTEGNO E SOSTENIBILITÀ

Prendo le mosse dall'esemplare definizione di «origine» offerta dal *Dizionario della lingua italiana* (Devoto-Oli): «Il costituirsi iniziale di un fatto o fenomeno suscettibile di continuazione o di sviluppo nel tempo»<sup>8</sup>. Una definizione che, con notevole efficacia, consente sin da subito di tenere insieme la duplice traiettoria qui rilevante: da un lato, l'aspetto primitivo e culturale dell'appartenenza; dall'altro, quello succedaneo della «durabilità intima», vale a dire la capacità dell'origine di proiettarsi oltre l'atto genetico e di tradursi in una continuità riconoscibile, normativamente essenziale.

In tale cornice può collocarsi il Regolamento (UE) 2024/1143, la cui adozione si inserisce nel percorso di definizione delle politiche di *sostegno* dell'Unione al comparto, orientate alla valorizzazione del sistema agroalimentare in

<sup>8</sup> Si tratta di quanto spiegato nella XII edizione del Vocabolario, Le Monnier, Firenze, 1980, p. 1564.

una logica multilivello, tale cioè da consentire «la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili» (cons. n. 23)<sup>9</sup>.

Da subito emerge come la *sostenibilità* non sia rivelata come sfondo programmatico, ma si affermi come criterio portante del nuovo assetto delle IG: il Regolamento (UE) 2024/1143, infatti, non si limita a richiamare le «esigenze della società», ma tende a istituzionalizzare la sostenibilità all'interno della *governance* delle IG, affinché il concetto possa tradursi in prassi condivise e, sotto la guida dei gruppi, in prescrizioni migliorative dei disciplinari.

La pretesa attuazione della sostenibilità si ritrova anche nell'art. 2 del Reg. UE 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, quando vengono fissate disposizioni riguardanti *compiti, diritti e responsabilità* necessari ai produttori per la gestione delle IG *no food*, «anche in risposta alle esigenze della società rivolte a prodotti sostenibili». Tuttavia, il riferimento lessicale che si rinviene nel Regolamento (UE) 2023/2411 conserva un taglio prevalentemente *intratestuale*: la sostenibilità, infatti, vi opera soprattutto come criterio di legittimazione sociale e di orientamento delle aspettative pubbliche, senza che ne derivi – almeno in via immediata – un corredo di strumenti dedicati alla sua realizzazione all'interno del regime delle IG per i prodotti artigianali e industriali. Questo, al netto delle differenze tra i due provvedimenti, dato che il Regolamento (UE) 2024/1143 “porta dentro” la sostenibilità nel sistema normativo delle indicazioni geografiche, mentre il provvedimento n. 2411 del 2023 la richiama solo in modo indiretto, in una logica più aderente agli effetti attesi e conseguibili.

In chiave sistematica, la differenza può essere letta in un passaggio da una sostenibilità “orizzontale” o “di cornice” (richiamata quale domanda sociale cui la disciplina deve mostrarsi sensibile) a una sostenibilità “integrata” o *mainstreamed*, cioè suscettibile di incidere sulla conformazione dell'istituto e sui suoi contenuti regolativi.

<sup>9</sup> «Le indicazioni geografiche rappresentano, però, al tempo stesso anche, da un lato, strumenti di protezione ambientale, laddove i disciplinari di produzione rivolgono attenzione all'uso qualitativo delle risorse nell'ottica della sostenibilità, e dall'altro, strumenti di tutela delle tradizioni e della cultura di un luogo, ove si rifletta sulla circostanza che il nome geografico rimanda a valori ambientali, storici, locali esprimendo la cultura della comunità ivi insediata ed evocando, nel messaggio, anche gli aspetti paesaggistici dei luoghi. Cioché la specificità del prodotto è intimamente legata al luogo geografico, del quale ne rappresenta la manifestazione, in tutti i suoi aspetti». Così S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2025, p. 34.

Più in generale, quanto precede si colloca in un processo di “costituzionalizzazione” della sostenibilità nelle politiche dell’Unione, capace di orientare la costruzione dei modelli normativi di settore (anche nazionali) e di influenzare l’azione pubblica. Non soltanto obiettivo di *policy*, dunque, ma canone assiologico per la valutazione giuridica, che influenza la *governance* delle filiere lungo la direttrice del *Green Deal* e della transizione verso sistemi virtuosi, idonei a essere mantenuti nel tempo<sup>10</sup>. E infatti, gli operatori coinvolti nelle attività di produzione delle IG agroalimentari sono soggetti a un rafforzamento graduale degli *impegni di sostenibilità*, da recepire nei disciplinari tramite certificazione *BS EN ISO 37101:2022, Sustainable development in communities. Management system for sustainable development. Requirements with guidance for use*<sup>11</sup>.

Con l’esplicito richiamo alla sostenibilità, la disciplina delle IG viene a mostrarsi come un *hortus conclusus*, coerente con l’impostazione seguita dalla Corte di giustizia, volta a tutelare denominazioni che traggono caratteristiche, proprietà specifiche o reputazione dal nesso sostanziale con il contesto culturale di origine, quale interazione tra fattori naturali, saperi tramandati e prassi. Da ciò può prendere forma una funzione attiva dei regimi in esame, che si esplica nel sostegno economico-sociale al mercato e trova, a sua volta, supporto nella PAC, al fine di generare valore aggiunto lungo la filiera, di garantire un’equa remunerazione ai produttori e allo scopo di investimenti nella sostenibilità<sup>12</sup>.

Si conferma, pertanto, che le IG si impongono quali leve strategiche di politica territoriale, volte a incidere sui processi di trasformazione soprattutto delle aree svantaggiate. Tale riconoscimento si colloca in piena sintonia con la Comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 («Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE 2040»), che ha attribuito alle IG una funzione privilegiata di diversificazione economica, rafforzamento della resilienza territoriale e valorizzazione delle economie locali. In questa prospettiva,

<sup>10</sup> Cfr. M. ALABRESE, *Dallo sviluppo sostenibile ai sistemi alimentari sostenibili negli accordi di libero scambio dell’Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, p. 47 ss.

<sup>11</sup> Sul punto si veda il contributo apparso su <https://www.qualivita.it/news/nuovo-modello-di-sostenibilita-per-il-prosecco-dop/>, avente ad oggetto *Nuovo modello di sostenibilità per il Prosecco DOP; amplius*, cfr. *Rapporto DOP. Sostenibilità Ricerca sulla sostenibilità delle filiere agroalimentari DOP e IGP in Italia. Analisi dei processi produttivi e della gestione delle IG, della normativa e degli schemi di certificazione a supporto della resilienza economica, della buona governance, del benessere sociale e dell’integrità ambientali*, in <https://www.qualivita.it/rapporto-dop-sostenibilita/>.

<sup>12</sup> Quant’anzi in una visione che non vede escluso lo sviluppo rurale, incentrata pur sempre sul sostegno alle attività agricole (art. 4), quale finalità devoluta anche all’azione dei gruppi di produttori (art. 35). Sull’evoluzione della disciplina si rinvia a C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 1-42.

il nesso inscindibile *prodotto-territorio* non è più inteso in termini descrittivi, ma come fattore competitivo, culturale e identitario, idoneo a generare valore economico, coesione sociale e sviluppo sostenibile.

Su un piano sistemico, *sostegno* e *sostenibilità* instaurano un circuito di reciproca “alimentazione”: il primo, nell’ottica di quanto stabilito dal Reg. UE 2021/2116, opera come condizione abilitante della seconda; quest’ultima, quando si stabilizza, attenua invece il ricorso a misure di supporto e ne accresce la capacità selettiva, orientando più razionalmente la destinazione delle risorse. Nel settore dell’*agri-food*, tali obiettivi si articolano in equilibrio tra aspettative del consumatore e salvaguardia del mercato, secondo linee argomentative che oltrepassano la sola disciplina degli scambi e assumono una marcata dimensione etica. Questa, invero, si traduce nell’esigenza di trasparenza dei rapporti commerciali – presupposto di una fiducia diffusa – e nel presidio della reputazione tanto dei prodotti quanto degli operatori.

È qui che possono collocarsi gli impegni di sostenibilità assunti dai gruppi (art. 7)<sup>13</sup> e destinati a confluire nella relazione di cui all’art. 8 del Regolamento, la cui redazione incide in modo significativo anche sulla posizione del consumatore. In forza del paragrafo 2, infatti, la Commissione rende pubblico il documento sulla sostenibilità attraverso la diffusione di dati verificabili su pratiche produttive e impatti ambientali, sociali, economici e relativi al benessere animale. In tal modo, la sostenibilità cessa di essere confinata a una pratica interna alla filiera, traducendosi in una iniziativa “ufficiale”, conoscibile e consultabile. Ne deriva un rafforzamento della capacità dell’acquirente di ampliare le proprie scelte, poiché la sostenibilità incide sulla costruzione del valore, con edificazione di modelli di consumo affidabili e coerenti con una memoria condivisa.

#### 4. LA “BUONA” EVOCAZIONE, *RECTIUS* REVERSIBILITÀ, E I PRESIDI PER L’ACCERTAMENTO

Ricondotte al nuovo contesto normativo dei regimi di qualità, le suddette dinamiche mostrano come il richiamo alla tradizione attivi immagini, significati e aspettative consolidate. L’evocazione, lungi dall’esaurirsi in uno stimolo percettivo isolato, mobilita un patrimonio simbolico sedimentato sul piano del mercato, incide sull’affidamento, influisce sulla comparazione delle offerte e produce effetti sull’equilibrio concorrenziale, orientando il giudizio del consumatore.

<sup>13</sup> Vedi sul punto A. TOMMASINI, *Il Reg. (UE) 2024/1143 ed il consolidamento dei gruppi di produttori: evoluzione normativa o rivoluzione mancata?*, in «Riv. dir. alim.», n. 3, 2025, pp. 61-64.

Può dunque affermarsi che il legislatore europeo abbia riconosciuto la rilevanza di una vera e propria “geografia rappresentativa” del consumatore di alimenti di qualità, concepita come un palinsesto dinamico e vivente. Essa si struttura come un insieme sistemico di *patterns* cognitivi attraverso i quali si realizza l'associazione tra fattori fisici e valoriali, collocati in tensione tra passato storico e futuro sostenibile. In tale prospettiva, si delinea un'aspettativa di continuità, materiale e simbolica, che investe il prodotto e il suo retroterra geo-storico, agricolo e paesaggistico<sup>14</sup>.

Fondamentale è l'assetto informativo del “pacchetto qualità”, in quanto si iscrive in doveri di trasparenza posti a carico degli operatori e presidiati dai gruppi. Tale impostazione trova chiara espressione negli obblighi di etichettatura dei regimi, inclusi i riferimenti alle pratiche ambientali adottate (*claims*), che non si limitano a una funzione dichiarativa o di conformità agli *standards* di settore<sup>15</sup>, ma concorrono a fondare una relazione giuridicamente rilevante tra operatore e destinatario del bene. In questa prospettiva, l'informazione diviene presupposto dell'affidamento, trasformando il consumatore in un soggetto attivo, chiamato a selezionare il proponente, per aderire consapevolmente a un accordo commerciale sostenibile.

Si delinea un sistema in cui la circolazione di un patrimonio condiviso – imperniato su qualità, sicurezza e sostenibilità degli alimenti protetti – assurge a pilastro non solo della regolazione interna alla filiera, ma anche della sua proiezione sociale. In ultima istanza, tale “buon ordine” opera come un presidio diffuso, funzionale alla prevenzione di fenomeni decettivi e di pratiche fraudolente. La lotta alle frodi alimentari nel settore delle indicazioni geografiche (IG) implica tuttavia l'assunzione di responsabilità pubblico-private particolarmente incisive, soprattutto con riguardo alla tutela della fiducia collettiva

<sup>14</sup> «La rottura del legame tra paesaggio e agricoltura ha indubbiamente accentuato la disconnessione del luogo del paesaggio nella costruzione delle nostre abitudini alimentari. Mentre alcuni prodotti sono facilmente associabili a tipologie di paesaggio – ad esempio, si pensi al vino con le colline delle Langhe, al formaggio Roquefort e alle colline dell'Aveyron su cui pascolano le pecore da latte – molti altri non hanno un DNA paesaggistico. Senza una pratica agricola che segni il paesaggio, senza il riconoscimento che l'ingegno umano ha consentito l'adattamento al caldo, alla pendenza, al suolo povero, ecc., non vi è alcun riconoscimento da parte della società che un paesaggio di qualità migliori la qualità della vita». Così, P. BRANDUINI, L. LELLI, *I paesaggi alimentari: alcuni spunti per legare l'alimentazione al paesaggio e agli attori locali*, in AA.VV., *Geografia e cibo: ricerche, riflessioni e discipline a confronto*, a cura di C. Spadaro, A. Toldo, E. Dansero, «Società di Studi Geografici. Memorie geografiche», 20, 2022, p. 44.

<sup>15</sup> All'interno di tale rapporto, la condotta dell'operatore andrà valutata in base al canone della diligenza professionale qualificata, secondo la posizione rivestita nella filiera e al grado di *autocontrollo* esercitabile dall'operatore sui processi produttivi e informativi. La responsabilità dell'operatore si estende alla coerenza sostanziale tra informazioni rese al pubblico e le pratiche effettivamente adottate.

che non può essere mai scalfita. Non a caso, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, relativo al sistema IMSOC per la gestione dei controlli ufficiali, qualifica come *frode* qualsiasi difformità legata a condotte intenzionali sospette, vale a dire desumibili da elementi oggettivi, quali l'usurpazione, l'imitazione servile della denominazione protetta, la reiterazione della violazione, la sistematicità delle pratiche irregolari, nonché la sproporzione tra vantaggio economico conseguito e modello di diligenza adottato. L'intenzionalità sospetta assume così la funzione di indice rivelatore della pratica decettiva, intermedio tra errore tecnico e dolo penalistico, idonea ad accogliere condotte ingannevoli per il consumatore e distorsive dell'equilibrio concorrenziale.

In tale prospettiva, la protezione accordata alle IG non può esaurirsi entro i confini formali della denominazione registrata, ma si proietta nella dimensione cognitiva degli utilizzatori e dei compratori dei beni, siano essi consumatori o anche operatori di mercato. La tutela, pertanto, non va circoscritta al *nomen* dell'indicazione geografica in quanto tale, bensì al più ampio universo che lo circonda, e che concorre in modo decisivo alla costruzione del suo valore distintivo e reputazionale. Sotto questa visuale, l'indicazione geografica assume la fisionomia di un segno complesso, risultante dall'interazione di elementi eterogenei – fonetici, grafici, figurativi e persino cromatici – nella misura in cui essi si rivelino idonei a evocare *in bonis* il contesto protetto. E ciò non solo in termini di riconoscibilità immediata, ma anche nella proiezione di un *quid pluris* immateriale, costituito dall'insieme dei valori culturali e reputazionali che ne sostanziano il profilo identitario spesso non lineare. Verrebbe spontaneo pensare alla cosiddetta *cadenza d'inganno*, vale a dire la risoluzione musicale che si risolve in armonie diverse da quelle attese: uno scarto che, sul piano estetico, può risultare affascinante, ma che nel contesto di un acquisto di un *aliud pro alio* si traduce invece in una deviazione tutt'altro che desiderabile.

La nozione di *evocazione* si colloca, in una logica evolutiva, come superamento di una concezione rigidamente nominalistica della tutela, a favore di un approccio che attribuisce rilievo giuridico al concreto impatto del bene sul mercato e sull'immaginario alimentare del consumatore, e al ruolo svolto da questo nel processo di attribuzione di significato e autenticità al prodotto.

Nella relazione illustrativa al decreto italiano tale visione si lascia cogliere, seppur in modo ancora embrionale, laddove tra l'altro si sottolinea che la riunione di pubblico accertamento prevista nella fase istruttoria ministeriale è volta a verificare la conformità del disciplinare agli usi leali e costanti. Questo riferimento, tuttavia, dovrebbe essere inteso come richiamo a un processo di sedimentazione di pratiche produttive che concorrono a definire l'identità del prodotto, secondo una visione che, per la circolazione globale delle merci, non può più essere considerata in termini autoreferenziali, ma si presta a es-

sere interpretata come criterio selettivo delle IG e come elemento di effettiva riconoscibilità su scala transnazionale.

L'impostazione si pone in continuità con lo sviluppo degli strumenti di tutela delle IG, tanto nei singoli ordinamenti nazionali quanto negli accordi multilaterali, dai quali emerge che il valore dell'origine geografica è sempre più ricondotto a schemi di protezione globale, piuttosto che a una tutela decentrata. In questo senso, il margine giuridico introdotto per le IG tende a delineare modelli di tutela fondati non solo sulla repressione delle appropriazioni indebite, ma anche sul riconoscimento di un patrimonio immateriale condiviso (non esclusa la portata extra-territoriale dovuta, ad esempio, all'appartenenza alla «Cucina italiana», iscritta alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO)<sup>16</sup>.

Un campo largo, dunque, che supera i confini statali e incide sulla corretta circolazione dei regimi a livello internazionale e che si proietta ormai stabilmente nello spazio giuridico globale, nel quale il luogo non è più soltanto un *dove*, ma un *quando* e un *perché*, entrambi suscettibili di tutela e di verifiche ufficiali concertate tra le autorità competenti.

In tal senso, appare ragionevole evitare il ricorso alla nozione di “buona evocazione”, esposta al rischio di sovrapposizione con forme evocative malevoli e, in quanto tali, sanzionabili. Per ragioni di chiarezza lessicale e di autonomia concettuale, la distinzione può più coerentemente essere ricondotta alla categoria della *reversibilità*, qui suggerita perché forse più idonea a delimitare l'ambito di una memoria “buona” dei segni e dei significati che si formano attorno ai regimi di qualità.

##### 5. AL DI LÀ DEL VERO/FALSO: L'EVOCAZIONE INDEBITA COME SUPERAMENTO DELLA SUGGESTIONE

Nel “pacchetto qualità” l'azione collettiva dei produttori assume un ruolo centrale, poiché si fonda su interventi più efficaci rispetto a quelli dei singoli operatori e su un impegno comune nella gestione delle IG, in confronto costante con le istanze sociali per una produzione sostenibile. Si conferma pertanto che le attività consortili non possono essere circoscritte al presidio reputazionale dell'origine da parte dei soli operatori, ma si configurano come impulso alle verifiche ufficiali da parte delle autorità competenti, al fine di prevenire evocazioni indebite e reprimere pratiche fraudolente che gravano su tutto il comparto.

<sup>16</sup> Cfr. <https://www.unesco.it/it/news/la-cucina-italiana-iscritta-alla-lista-rappresentativa-del-patrimonio-culturale-immateriale-unesco/>.

In tal senso, gioverà l'annunciata rielaborazione delle fattispecie di natura sanzionatoria, da tenersi in stretta aderenza ai modelli europei (non ultimo lo strumentario di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011 sulle pratiche sleali di informazione). La riforma, com'è noto, è contenuta nel DDL S. 1519 della XIX Legislatura, relativo «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», presentato il 3 giugno 2025, che determinerà un sensibile mutamento nel contrasto delle pratiche lesive degli alimenti di qualità, includendo con particolare nettezza il reato di «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari» (art. 517-*quater* c.p.)<sup>17</sup>; più in generale, il disegno mira a una revisione degli illeciti del settore, in specie i reati di frode alimentare (art. 517-*sexies* c.p.), di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* c.p.) e di agropirateria (art. 517-*novies* c.p.).

Il DDL va posto in linea con il decreto ministeriale che adegua la disciplina interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1143 e ai provvedimenti dell'Unione richiamati nel preambolo, in un contesto di *eterointegrazione* utile anche alla revisione delle condotte inquadrabili nei reati di prossimo conio, tra cui quella particolarmente complessa dell'evocazione. A fronte di un ampio corredo giurisprudenziale<sup>18</sup>, è perdurante la mancanza di una nozione definita di *evocazione* delle IG, sebbene nelle premesse al Regolamento (UE) 2024/1143 vi siano evidenti richiami – concepiti non solo in termini di patina persuasiva – che sembrano assorbire tutte le forme, anche quelle subdole, di sollecitazione della memoria. Il considerando 35, infatti, allude al fenomeno evocativo, che può sussistere ogni volta che «il consumatore europeo (e perché no, anche quello extra europeo) medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto», alla vista di un termine, di un segno o di un elemento dell'etichettatura o dell'imballaggio, stabilisca un collegamento con il prodotto designato dall'IG protetta, anche in assenza dell'uso diretto del nome.

Ai fini dell'interpretazione della nozione di «consumatore medio», ai sensi della direttiva 2005/29, in particolare del suo art. 8, è bene far riferimento non solo all'*homo oeconomicus*<sup>19</sup>, vale a dire «a un operatore perfettamente

<sup>17</sup> Con rimandi ad A. NATALINI, *I primi tre lustri di (stentata) vigenza del delitto di contraffazione di DOP e IGP di prodotti agroalimentari*, in AA.VV., *Il mercato agroalimentare sostenibile tra sicurezza informatica e pratiche commerciali sleali*, Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, p. 147 ss.

<sup>18</sup> Per un riepilogo, *ex multis*, si veda S. VACCARI, F. GUALTIERI, B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in «Riv. dir. alim.», 2, 2017, p. 15 ss.

<sup>19</sup> «È agevole comprendere, leggendo nella fili grana del dibattito e della contrapposizione delle idee, che in realtà l'*homo oeconomicus* è un tassello del programma ideologico connesso alla rivoluzione industriale. Parimenti, in termini di scelte collettive, la razionalità dell'attore economico finisce con l'essere un portato e la conseguenza di un modello – storicamente e ideologicamente determinato – di organizzazione sociale, piuttosto che l'*a priori* del contratto sociale».

razionale nel prendere una decisione», ma anche a quella figura emergente da studi più recenti e riguardanti la teoria della «razionalità limitata», secondo la quale la capacità decisionale di un consumatore «risente dei limiti delle capacità cognitive di chi deve prendere la decisione rispetto al numero di stimoli ricevuti, alla capacità di mantenere nel tempo la propria attenzione e alla capacità di conservare la memoria di tutte le informazioni ricevute».

Questa opzione ermeneutica, com'è noto, è stata fatta propria dalla Corte di giustizia, Sez. V, nella sentenza del 14 novembre 2024, causa C-646/22, che recepisce l'orientamento dottrinale predetto: «il consumatore medio è una persona, da un lato, normalmente informata e, dall'altro, ragionevolmente attenta ed avveduta. Tuttavia, dato che, conformemente all'art. 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica del consumatore medio, di essere “normalmente informato”, deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell'operazione di cui trattasi. Di conseguenza, detta caratteristica non esclude che una pratica commerciale possa falsare in misura rilevante il comportamento economico di tale consumatore virtuale a causa di una carenza informativa di quest'ultimo. Del pari, il fatto che la nozione di “consumatore medio” debba essere intesa con riferimento a un consumatore “ragionevolmente attento ed avveduto” non esclude la presa in considerazione dell'influenza di distorsioni cognitive su tale consumatore medio, purché sia dimostrato che tali distorsioni possano colpire una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne risulterebbe falsato in misura rilevante».

Venendo al contesto della qualità, questo comportamento va associato a un movimento anche sensoriale, che non si limita ad attirare contenuti, ma li ridispone e li riattiva, innestandoli sul tessuto dei lemmi ordinari e, al tempo stesso, oltrepassa la funzione denotativa, fino al punto da configurarsi come falsa presentazione o rappresentazione. Sembra porsi in linea con questa lettura il recente *dictum*, secondo cui «sussiste evocazione anche in mancanza di un rischio di confusione con i prodotti contrassegnati dalla DOP e anche se la vera origine del prodotto viene indicata e per valutare se il consumatore medio europeo possa istituire una associazione con la DOP occorre effettuare, come ripetutamente richiesto dalla Corte di Giustizia UE in plurimi arresti, non già

---

Cfr. A. ZOPPINI, *Contratto ed economia comportamentale*, in AA.VV., *I Tematici, Contratto*, diretto da G. D'Amico, I, Giuffrè, Milano, 2021, p. 316.

una analisi individuale dei singoli termini, bensì un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e, in particolare, della similarità fonetica e visiva dei segni, dell'incorporazione anche parziale della DOP nel segno che contraddistingue il prodotto generico, della somiglianza concettuale tra i segni e della comparazione dei prodotti, comprese le modalità della loro presentazione al pubblico»<sup>20</sup>.

Sul piano formale, la scelta del legislatore europeo di non tipizzare la nozione appare solo apparentemente neutra, poiché essa segnala, in realtà, la volontà di non circoscrivere la fattispecie, bensì di adattarla al caso concreto come un involucro concettuale. E ciò lungo una traiettoria di tutela transnazionale già delineata dalla nota vicenda *Feta*<sup>21</sup>, nel quadro delle ampliate attività di controllo *ex officio*, previste anche da accordi specifici con Paesi extra-UE. L'asse della protezione, dunque, si sposta sempre più verso un piano di tutela globale del mercato delle indicazioni geografiche, considerate quali beni giuridici dotati di un valore giuridico che trascende i confini degli Stati membri e della stessa Unione europea<sup>22</sup>.

Sul piano interno, la tutela con proiezione internazionale ha trovato un banco di prova nella vicenda dei *wine kit*, ossia di merci italiane ritenute non conformi e destinate al mercato canadese. La Cassazione penale (sent. n. 9357 del 15 gennaio 2020) ha confermato la condanna definitiva per il reato di cui all'art. 517 c.p., in rapporto all'art. 4, co. 49, l. n. 350/2003, ritenendo illecita l'immissione sul mercato di una bevanda che, una volta assemblata dal consumatore, risultava «evocativa del gusto di un vino “DOC” italiano», quando il mosto fornito dal venditore non proveniva da vitigni italiani, in contrasto con quanto lasciavano intendere confezione e apparato grafico (richiami a vini italiani, bandiera tricolore e Colosseo).

Dal contesto giurisprudenziale emerge con chiarezza che l'evocazione non può essere intesa come una suggestione fine a se stessa, limitata a influenzare la percezione del singolo consumatore, ma si configura come un fenomeno

<sup>20</sup> Così, Corte App. Torino, Sez. V civ., spec. in materia di impresa, sent. del 14 maggio 2025, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

<sup>21</sup> Cfr. Corte di giustizia, Sez. V 14 luglio 2022, C-159/20 in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it). Con rinvio a G. TORRE, *La tutela delle indicazioni geografiche originarie dell'Unione europea oggetto di esportazione in Paesi terzi. Il caso «Feta» nel contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia*, in <https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2022/12/Torre.-La-tutela-delle-indicazioni-geografiche-originarie-dellUnione-europea-oggetto-di-esportazione-in-Paesi-terzi.pdf>

<sup>22</sup> Cfr. V. RUBINO, *I limiti alla tutela del “Made in” fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 87: «La capacità evocativa dei toponimi rivela, tuttavia, anche una “seconda anima” che assume rilievo soprattutto nell'ambito degli strumenti di valorizzazione del territorio connessi alla dimensione “culturale” dei prodotti che designano».

capace di proiettarsi sull'intero assetto del mercato. Alterando i processi di formazione dell'affidamento e di comparazione dell'offerta, il profilo evocatorio attorno al segno geografico genera, infatti, distorsioni sulle dinamiche concorrenziali, compromettendo il corretto funzionamento del mercato globale. Ed è forse in questa chiave che le pratiche comunemente ricondotte ai fenomeni dell'*Italian (European?) sounding* e del *made in* fuorviante devono configurarsi come fattori di preoccupante concorrenza sleale, idonei a erodere le quote di mercato dei prodotti autentici e, al contempo, a rivelarsi quali forme di appropriazione simbolica della coesione identitaria e di sfruttamento consapevole da parte di terzi.

Ne discende che la valutazione giuridica dell'evocazione non può essere ridotta a una dicotomia semplificata tra vero e falso, poiché l'ingannevolezza si manifesta anche in presenza di acquirenti consapevoli – non soltanto consumatori finali, ma anche operatori professionali (quali importatori nei Paesi extra UE) – pienamente avvertiti della natura non letterale dei richiami impiegati. Ciò che viene in rilievo, infatti, non è tanto la mendacità *stricto sensu*, quanto lo scarto tra apparenza commerciale ed effetto riflesso: l'attivazione di un circuito associativo capace di trasferire sul prodotto un *surplus* di reputazione e di significato, alterando le condizioni di formazione del giudizio e della scelta del consumatore.

In questa visuale sembra riecheggiare il motivo manzoniano delle *grida*, giacché, come allora, la legalità resta spesso confinata alla superficie, mentre la realtà sociale – per via dell'assetto complessivo e delle condotte che lo attraversano – ne rovescia o ne svuota la portata, producendo esiti opposti a quelli dichiarati. Nell'evocazione indebita, infatti, il messaggio può risultare formalmente non mendace perché non riproduce letteralmente l'IG, ma tuttavia è in grado di generare un effetto di indebita appropriazione del valore protetto. Nello scarto tra lettera ed effetto – tra quel che si dice e ciò che si induce – si riconosce la logica della suggestione realmente illecita: una modalità di inganno che opera ben al di là della contrapposizione formale con il vero, incidendo sulle condizioni sostanziali di affidabilità del bene e sull'orizzonte di fiducia del destinatario<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Giova dunque valorizzare quanto opportunamente rilevato, ossia che, in difetto di un simile approccio, si manifesta il rischio di sottovalutare «la crescente aspettativa dei consumatori di prodotti non solo sicuri ma anche autentici in termini di caratteristiche di processo e origine territoriale». Cfr. L. BAIRATI, *La tutela della qualità nella governance globale del cibo. Una prospettiva transatlantica*, in AA.VV., *Made in Italy. L'identità di un brand storico*, a cura di B. Pozzo, Giappichelli, Torino, 2024, p. 100.

## 6. CONTROLLI SULLE IG E RIASSETTO PUNITIVO

Il Capo 4 del Regolamento 2024/1143, dedicato a controlli e tutela, rappresenta uno dei più interessanti profili di novità. L'art. 38 definisce i controlli come la verifica che un prodotto designato da una IG sia stato ottenuto nel rispetto del disciplinare, nonché la verifica dell'uso delle IG sul mercato, comprese le interfacce *online*. L'art. 39, a sua volta, colloca i controlli in un contesto integrato tra responsabilità dei produttori e intervento dell'autorità pubblica: i produttori sono responsabili dei controlli svolti in proprio prima dell'immissione sul mercato, fermo restando l'intervento svolto da autorità competenti o da organismi di certificazione per i prodotti dell'Unione, e da autorità o organismi designati per quelli dei Paesi terzi<sup>24</sup>.

Il Decreto del 22 dicembre 2025 nasce con l'intento di coordinare le disposizioni interne con il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali, il quale, all'art. 3, lett. j), ricomprende espressamente tra le attività di verifica quelle concernenti l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Da tale coordinamento emerge una "struttura integrata" dei controlli solo in apparenza decentrata sul piano territoriale, poiché essa si fonda, in realtà, su un impianto unitario di regole generali, dettate dagli artt. 9 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625, su metodi e tecniche di vigilanza, e presidi operativi. In maniera più specifica, tale sistema si innesta sulle verifiche relative al rispetto dei disciplinari di produzione, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 72 del Regolamento (UE) 2024/1143 e, per il settore vitivinicolo, dall'art. 116-*bis* del Regolamento (UE) n. 1308/2013. E in questa cornice, l'ICQRF assume un ruolo centrale e qualificante, configurandosi quale fulcro delle attività di vigilanza sul mercato e, al contempo, quale garante per l'attivazione degli strumenti di prevenzione e contrasto delle pratiche fraudolente.

Sul fronte sostanziale, va considerato il progressivo inasprimento rispetto alle condotte illecite che, pur essendo tradizionalmente collocate nell'orbita

<sup>24</sup> Nel settore dei prodotti agroalimentari di qualità a indicazione geografica, si è aperta da tempo «una fase di coesistenza fra controlli pubblici, tradizionalmente indirizzati alla garanzia di igienicità e salubrità degli alimenti ed alla repressione delle frodi (con strumenti penalistici ed amministrativi), e certificazioni finalizzate a garantire la conformità al disciplinare e dunque l'identità e qualità del prodotto, affidate ad organismi, privati o pubblici, ma operanti tutti in regime di mercato e contro corrispettivo, i cui costi sono sostenuti dai produttori, con criticità per certi versi comparabili a quelle rilevate per le società di rating, nell'ambito dei mercati finanziari, e per altro verso peculiari in ragione della coesistenza/concorrenza fra enti di certificazione privati e pubblici». Così F. ALBISINNI, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in «Riv. regol. dei mercati», 1, 2018, p. 19.

amministrativa, assumono rilievo nell'ambito di una ricollocazione affittiva in termini penalistici. Le riforme sanzionatorie mirano altresì ad adeguare il D.lgs. n. 297/2004 al mutato contesto precettivo, in relazione ai *principi* enunciati nell'art. 139 del Reg. (UE) 2017/625 («Sanzioni»), come peraltro rimarcato anche dalla Corte costituzionale<sup>25</sup>, seppure le disposizioni amministrative tendano a costruire un sottosistema repressivo che appare comunque orientato alla trasparenza informativa e alla tutela delle dinamiche concorrenziali.

La modifica di maggiore rilievo attiene, tuttavia, alla più netta tutela penalistica dei beni protetti: le condotte lesive afferenti alle indicazioni geografiche si strutturano in fattispecie a vocazione plurioffensiva, nelle quali l'offesa principale si proietta su interessi collettivi propri dell'ordine economico. In particolare, viene in rilievo l'esigenza di preservare l'integrità del mercato e il corretto andamento concorrenziale, in quanto compromessi dall'alterazione delle regole di confronto tra operatori e dall'indebito trasferimento di valore reputazionale.

In questa prospettiva, la tutela penale è chiamata a presidiare non soltanto la «verità» di dati e indicazioni, ma l'affidabilità dei flussi informativi che sorreggono le scelte economiche e la comparabilità dei prodotti, con specifica attenzione alla correttezza e alla trasparenza della comunicazione commerciale, alla difesa della reputazione collettiva incorporata nel segno geografico e, soprattutto, al contenimento di esternalità negative, suscettibili di propagarsi lungo l'intera filiera, colpendo gli operatori virtuosi e disincentivando gli investimenti nella qualità regolata. Sul versante più strettamente affittivo, l'anticipazione della soglia di tutela si giustifica allora come presidio di un bene sovraindividuale, rispetto al quale l'inganno non procura soltanto danno al singolo acquirente, ma diventa fattore di disfunzione sistemica del mercato.

Le IG vengono così a configurarsi come segni distintivi della provenienza territoriale, e allo stesso tempo come espressione di beni giuridici eterogenei, risultanti dall'interazione sistemica tra norme tecniche, prassi pro-

<sup>25</sup> Nella sentenza n. 40 del 10 marzo 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1), primo periodo, del D.lgs. n. 297/2004, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro». Per quanto qui di interesse, la Corte statuisce che «è necessario preservare la capacità dell'ordinamento di reagire efficacemente alla commissione di condotte illecite. Le ragioni di tale conclusione si colgono mettendo nuovamente in luce che la normativa del d.lgs. n. 297 del 2004 trae origine dall'adesione all'Unione europea e costituisce attuazione della disciplina sovranazionale. Sia pure con previsione di carattere generale, è richiesto agli Stati membri di stabilire sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» per le violazioni del regolamento sui controlli ufficiali sulle produzioni alimentari, comprese quelle DOP e IGP (art. 139 del regolamento n. 625/2017/UE)».

duttive consolidate, meccanismi di legittimazione collettiva e affidamento del consumatore: in un quadro in cui la dimensione simbolico-culturale e quella economica risultano inscindibilmente connesse. Le ipotesi incriminatrici che si delineano nel nuovo assetto nazionale di cui al DDL n. 1519 del 2025 (di annunciata promulgazione) sembrano realizzare tale approccio, risultando in larga misura riconducibili alla categoria dei reati di pericolo, nei quali l'offesa non si sostanzia nella produzione di un danno patrimoniale immediatamente apprezzabile, bensì nell'alterazione della cornice regolatoria deputata ad assicurare, sul mercato, la veridicità e l'affidabilità del segno IG. In tale visione, il decreto del MASAF – in attuazione dell'art. 26 del Regolamento («Protezione delle indicazioni geografiche») – tipizza condotte “minori”, qualificabili come manipolazioni informative e dei segni competitivi, ossia pratiche ingannevoli idonee a sfiorare gli equilibri concorrenziali, sanzionabili anche sul versante amministrativo, fermo restando il rimando nei casi più gravi alle fattispecie penali, prossime alla riforma in altro atto normativo.

La novità dell'impostazione emerge con evidenza dalla scelta di sanzionare penalmente la violazione dei limiti della protezione nazionale transitoria (art. 14 del decreto): l'indebito ricorso a tale forma di tutela assume, infatti, i tratti di un illecito di stampo marcatamente “procedimentale”, volto a impedire che soggetti privi di legittimazione possano appropriarsi di vantaggi economici, generando al contempo asimmetrie concorrenziali, disallineamenti informativi ed effetti distorsivi già nelle fasi pre-competitive. In modo analogo, le fattispecie concernenti il rifiuto di collaborazione, l'ostacolo all'attività di controllo, l'omessa, incompleta o mendace comunicazione di dati, nonché la mancata esibizione delle attestazioni di conformità, presidiano la correttezza funzionale dell'intero apparato regolatorio, inscrivendosi coerentemente nel paradigma delle false comunicazioni e degli illeciti informativi propri del diritto penale dell'economia.

La fonte della riforma del sistema sanzionatorio resta il Regolamento (UE) 2024/1143, laddove assegna agli operatori una responsabilità strutturale, in linea con quanto affermato nel considerando n. 51, che individua il fondamento dell'intero apparato delle indicazioni geografiche nei principi di «autocontrollo, dovuta diligenza e responsabilità individuale». Da tale impostazione discende sul piano interno che la violazione dolosa o gravemente colposa dei protocolli interni di autogestione (non solo di *food safety*) non rileva più soltanto come antecedente fattuale dell'illecito, ma assurge a vero e proprio indice di colpevolezza, immediatamente punibile. In tal modo, l'assenza o l'inadeguatezza di sistemi preventivi efficaci assume rilievo quale parametro di imputazione e di gravità della pena, ciò non escludendo l'esposizione a forme

di responsabilità di natura “organizzativa”, che travalicano la dimensione meramente individuale della condotta.

Il modello così delineato nell'atto del MASAF presenta significative assonanze con la logica sottesa al D.lgs. n. 231/2001, nella misura in cui la previsione di sanzioni in capo alla persona giuridica non assolve soltanto una funzione repressiva *post factum sceleris*, ma opera altresì come incentivo *ex ante* all'adozione di assetti organizzativi e di controllo interni, idonei a prevenire la commissione degli illeciti e a preservare da responsabilità di natura oggettiva<sup>26</sup>.

#### 7. INDIZI CONCLUSIVI: LA QUALITÀ DEI REGIMI IN CHIAVE COGNITIVA

Nel suo impianto, il Regolamento (UE) 2024/1143 esprime un avanzamento qualitativo sia del lessico giuridico sia della dimensione normativa dei prodotti interessati, collocandosi entro una cornice in cui la *sostenibilità* è esplicitamente assunta come obiettivo (cons. n. 24; artt. 7 e 8). Ne deriva una fisionomia più densa ed espansa rispetto alla tradizionale tutela dell'origine, la quale viene a sua volta riletta in una prospettiva non meramente geografica, ma arricchita da riferimenti non riducibili al solo dato spaziale, ma portatori di una profonda capacità valoriale. E infatti, i prodotti di qualità «rappresentano una delle maggiori risorse dell'Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale» (cons. n. 8). In coerenza, il considerando n. 6 qualifica le produzioni agroalimentari e vitivinicole come patrimonio culturale e gastronomico “vivo”, capace di tenere insieme memoria e innovazione, mentre la sicurezza alimentare emerge in questo caso come necessaria integrazione della qualità, funzionale a rafforzare trasparenza, fiducia e resilienza competitiva delle filiere certificate.

<sup>26</sup> La S.C., sez. VI pen., nella sentenza n. 23329 del 12 febbraio 2025, con richiamo alla Dir. UE 2024/1260 su recupero e confisca dei beni, ha stabilito che «ai fini della nozione di profitto di rilevante entità, non più, di per sé, il profilo della derivazione indiretta del vantaggio dall'illecito, quanto, piuttosto, quello quantitativo, cioè della rilevanza della consistenza del vantaggio conseguito dall'illecito, comprendendovi in essa ogni vantaggio comunque derivante dal reato – anche quegli indiretti – e, quindi, anche i vantaggi tradizionalmente ritenuti “dinamici”». L'art. 13 del D. lgs.n. 231/2001 richiede «la certezza e la rilevante entità del profitto e quest'ultima può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell'ente, dell'impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell'arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell'ente, al suo volume di affari, alla struttura dell'impresa, alla sua posizione sul mercato. Un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante, ma può diventarlo rispetto alla struttura dell'ente nei cui confronti si procede».

Sul piano degli strumenti, il baricentro si sposta verso una responsabilità comunicativa e organizzativa più marcata dei gruppi di produttori: la «relazione sulla sostenibilità» (art. 8) assume, ad esempio, un ruolo non solo descrittivo, ma valutativo e reputazionale, rendendo visibile la correlazione tra prassi produttive e impatti ambientali, sociali, economici e di benessere animale. Peraltro, anche la nozione di «impegno» (cons. n. 19, al plurale nell'art. 8), da intendersi come obbligo assunto nei riguardi di altri, sembra profilarsi come categoria effettuale e non ornamentale; mentre l'autocontrollo (cons. nn. 9 e 51) viene indicato come presupposto necessario dell'azione privata: il presidio pubblico, invece, tende ad atteggiarsi in chiave sussidiaria e correttiva, attraverso *audit* basati sul rischio e su un circuito di segnalazioni che coinvolge anche i gruppi, secondo un modello di vigilanza plurale e "a responsabilità diffusa".

Per altro verso, l'attenzione del legislatore non sembra esaurirsi sul passato geo-storico e antropico, ma si proietta in una prospettiva di continuità e sviluppo: la definizione di «tradizionale» (art. 2, par. 3) – ancorata a un uso remoto del nome di almeno trent'anni – ammette gli adattamenti imposti dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza, riconoscendo in fatto e in diritto che l'autenticità non coincide con l'immobilità. In quest'ottica, l'aggiornamento delle misure di sicurezza igienico-sanitaria diviene parte della stessa credibilità del regime di qualità, perché consente di preservare l'identità del prodotto senza rinunciare alle condizioni contemporanee della fiducia.

In definitiva, il provvedimento del 2024 non pare limitarsi a razionalizzare fonti e procedure, ma offre una visione rigenerativa della qualità, fondata su un *ethos* di corresponsabilità tra poteri pubblici e attori economici privati. Ne scaturisce una morfologia normativa a tratti inedita, nella quale il rispetto formale delle regole si intreccia con la costruzione sostanziale del merito produttivo e del consenso collettivo. In tale contesto, la formazione continua degli operatori e delle autorità competenti assume un ruolo decisivo, configurandosi come condizione abilitante per l'effettività del modello qualitativo (riconosciuto dal diritto) e per la sua capacità di incidere sulle pratiche concrete.

La disciplina del Regolamento (UE) 2024/1143, tuttavia, appare in linea di continuità con il Regolamento (UE) 2017/625, con il Regolamento (UE) 2021/382 e dello stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, e si presta a una lettura unitaria, nel segno del *fil rouge* delle spettanze degli operatori, già radicate nel primigenio art. 17 della *General Food Law*. Operatori e gruppi, dunque, chiamati non solo a custodire il patrimonio tradizionale incorporato nelle denominazioni, ma altresì a presidiare attivamente la sicurezza dei prodotti e l'integrità del mercato. In particolare, l'art. 45 attribuisce ai consorzi un ruolo proattivo nella tracciabilità dei processi e nell'attestazione della conformità,

esteso anche alle fasi di commercializzazione transfrontaliera e ai controlli doganali, mentre il considerando n. 58 ribadisce che la tempestiva disponibilità delle attestazioni costituisce una condizione imprescindibile per il corretto funzionamento del mercato interno.

Si comprende, allora, perché il provvedimento del 2024 insista su una verifica costante dei diritti d'uso delle denominazioni protette lungo l'intero ciclo commerciale, attraverso ispezioni, controlli doganali e verifiche di filiera. La logica è insieme preventiva e partecipativa: non solo reprimere le deviazioni patologiche, ma anche incentivare condotte responsabili e valorizzare il ruolo dei gruppi nel presidio dell'autenticità, allo scopo di ottenere vantaggi commerciali. In questa luce, le IG rientrano a pieno titolo tra i prodotti agroalimentari a elevata proficuità mercantile. Una valenza, che non va a scapito di quella culturale, e che non si riduce a un corporativo proclama del *made in*, ma si proietta in un *made for*, dove la tutela implica anche una responsabilità sociale degli attori della filiera che coinvolge necessariamente la *food safety*<sup>27</sup>.

Questo modello si innesta con particolare evidenza nel sistema delle indicazioni geografiche da ultimo rivisitato dal Reg. (UE) 2024/1143, dove la tutela del nome non protegge soltanto un vantaggio competitivo, ma custodisce un patrimonio valoriale che i produttori hanno preservato nel tempo e che i consumatori riconoscono come modello di autenticità. La qualità "con origine" è, per definizione, quella narrata e verificabile: la reputazione non deriva perciò da un semplice *claim*, ma da un legame dimostrabile tra territorio, metodi e comunità produttiva, sorretto da un sistema robusto di verifica e autocontrollo.

Se ciò è plausibile, la sfida non può esaurirsi nel contrasto postumo alle pratiche fraudolente<sup>28</sup>, ma dovrà riguardare la capacità delle istituzioni e delle forme collettive di rappresentanza di impedire che tale patrimonio divenga un prodotto elitario, preservandone invece la natura di bene affidabile e di comune accessibilità. È qui che la qualità certificata rivela, probabilmente, la sua funzione più nobile: non solo differenziare i prodotti, ma tenere insieme mercato e società, memoria e innovazione, libertà e occasione di scelta.

<sup>27</sup> In una prospettiva più ampia, la *cultura della sicurezza alimentare* evocata dal Reg. (UE) 2021/382 può essere assunta come paradigma estensibile alle forme di autogoverno della qualità, fungendo da parametro per una più marcata responsabilizzazione degli operatori coinvolti nel sistema delle IG. Il pregio di tale richiamo risiederebbe nella possibilità di ampliare il presidio delle attività d'impresa oltre i confini della conformità formale, accorpandosi sicurezza e qualità, rafforzandone la dimensione preventiva e organizzativa.

<sup>28</sup> Per una ricostruzione del fenomeno si rinvia a S. MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in «Dir. agroalim.», 2, 2017, p. 313 ss.

Solo così, forse, l'origine potrà continuare a valere come vantaggio comune e narrazione condivisa. A voler mutuare Italo Calvino, l'indicazione geografica può dirsi, invero, un «classico», oggi codificato nel Regolamento (UE) 2024/1143, «che non ha mai finito di dire quel che ha da dire». E ciò sembra andare oltre la sola risonanza del *nomen*: perché ogni stagione può imprimere al regime una sfumatura nuova, modificarne l'accento e ravvivarne l'impronta tradizionale, senza mai tradirne il significato più autentico<sup>29</sup>.

#### RIASSUNTO

Si apre un nuovo corso nella disciplina delle indicazioni geografiche, che ricompone in un disegno unitario la tutela delle DOP e delle IGP dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, nonché delle STG, secondo l'impostazione del Regolamento (UE) 2024/1143. Muovendo da tale assetto, il contributo esamina alcuni profili del c.d. “pacchetto qualità”, con particolare attenzione all'attuazione italiana delineata nello schema di decreto ministeriale predisposto dal MASAF. Si delinea così un modello normativo complesso, nel quale le IG tendono a trascendere la mera dimensione simbolica, collocandosi in una zona di prossimità tra segno distintivo e categoria giuridica della qualità e della sostenibilità, secondo una logica che investe in modo integrato l'intera filiera, i profili di responsabilità degli operatori e la dimensione culturale dei processi di valorizzazione territoriale e delle pratiche produttive tradizionali.

#### ABSTRACT

A new phase is unfolding in the law of geographical indications, bringing the protection of PDOs and PGIs, as well as TSGs, within a unified framework in line with Regulation (EU) 2024/1143. Against this background, the paper examines selected aspects of the “quality package”, with particular attention to the Italian implementing approach outlined in the draft ministerial decree prepared by the Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry (MASAF). A regulatory model thus emerges in which geographical indications move beyond a merely symbolic dimension, occupying a zone of proximity between a distinctive sign and a legal category of quality and sustainability, within an integrated logic encompassing the entire supply chain, operator responsibility, and the cultural foundations of territorial valorisation.

<sup>29</sup> «A prima vista, potrebbe sembrare che non esistano connessioni di significato tra i due termini suddetti (tradizione e tradimento, ndr). Eppure, essi hanno la medesima etimologia, derivando ambedue dalla radice del verbo latino *tradere*, a sua volta risultante dalla contrazione di *trans-dare*. Il significato etimologico è dunque quello di “trasmissione” e di “consegna”. Così G. PONTE, *Tradizione e tradimento*, in «Riv. di Studi Tradizionali», 58-59, 1983, p. 33.

GIOVANNI CIRILLO<sup>1</sup>

## Prodotti di qualità e protezione dei dati personali\*

<sup>1</sup> già assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre

### I. NUOVO PACCHETTO QUALITÀ E VALORE DELLA «PERSONAL DATA PROTECTION»

Il nuovo Pacchetto Qualità, come è stato detto<sup>1</sup>, nella sua prospettiva sistemica e unificante, si propone come regolamento (anche) di “valori”, e in quest’ottica, tra le varie novità introdotte, assegna rilievo centrale al tema della protezione dei dati personali nell’ambito delle procedure ivi previste e regolate, cui dedica diverse specifiche previsioni in più punti del preambolo e, poi, dell’articolato. Si tratta di un profilo assolutamente innovativo rispetto alla disciplina previgente<sup>2</sup>, che va ad affiancarsi ad altre disposizioni pure riguardanti, sotto differenti aspetti, il trattamento e la protezione dei dati personali

\* Il presente lavoro è frutto delle attività di ricerca svolte all’interno del Progetto Prin 2022 «The future of food, the food of the future. Novel Food, innovation, sustainability and legal issues», 2022EPRMH9, finanziato dall’Unione europea – *NextGeneration EU*.

<sup>1</sup> F. ALBISINNI, *Il tema. Il nuovo Pacchetto Qualità: una dimensione condivisa e una disciplina in cammino, ben oltre i confini*, in questo Quaderno; ID., *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 319 s.

<sup>2</sup> Invero, tanto il Reg. (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, quanto le pertinenti disposizioni del Reg. (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, e del Reg. (UE) 2019/787, del 17 aprile 2019, non contenevano alcun riferimento in merito alla protezione dei dati personali, già regolata principalmente, a livello comunitario, dalla Dir. 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, e dal Reg. (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000. Su tale quadro v., tra i molti, G. AMBROSIO, R. SAIJA, L. CARRARA, *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, Wolters Kluwer, Milano, 2022; M. GIUFFRIDA, *Prodotti a qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell’Unione europea*, diretto da L. Costato, F. Albisinni, II, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, IV ed., 2023, pp. 977 ss.; I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell’UE*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, pp. 599 ss.; G. RUSCONI, O. CESANA, *Il diritto alimentare*, Wolters Kluwer, Milano, 2024, pp. 659 ss.

in plurimi contesti normativi propri del diritto agroalimentare europeo<sup>3</sup>. Il presente contributo si propone, quindi, di offrire una prima lettura di tali nuove disposizioni, anche alla luce delle molteplici questioni che sono venute a delinarsi durante l'*iter* legislativo culminato nell'adozione del recente regolamento<sup>4</sup>.

Per poter comprendere l'effettiva portata delle novità introdotte, occorre innanzitutto mettere a fuoco l'interazione che viene a instaurarsi fra la disciplina delle indicazioni di qualità dei prodotti agroalimentari, da un lato, e la protezione dei dati personali, dall'altro, ossia tra ambiti fattuali e normativi che, a prima vista, potrebbero apparire alquanto distanti. Invero, è

<sup>3</sup> V., ad es., art. 151 Reg. (UE) 2021/2115, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC e finanziati dal FEAGA e dal FEASR e che abroga i Reg. (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; artt. 67 e 98-101 Reg. (UE) 2021/2116, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013; artt. 223-224 Reg. (UE) n. 1308/2013; artt. 135-136 e 143 Reg. (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, sui controlli ufficiali; artt. 37-38 Reg. (UE) n. 510/2014, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; Reg. (UE) 2023/2674, del 22 novembre 2023, che modifica il Reg. (CE) n. 1217/2009 per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola. L'importanza della protezione dei dati personali nel contesto della PAC è stata evidenziata, in particolare, da Corte Giust., 9 novembre 2010, nelle cause riunite C-92/09 e 93/09, in curia.europa.eu (c.d. sentenza *Schecke*, su cui cfr. S. DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 2017, pp. 1035 ss.; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in «Dig. disc. pubbl.», Agg., Utet Giuridica, Milano, 2017, pp. 621 ss.), che ha dichiarato invalidi gli artt. 42, punto 8-ter, e 44-bis Reg. (CE) n. 1290/2005 – introdotti dal Reg. (CE) n. 1437/2007, sulla cui Proposta v. il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 10 aprile 2007, in www.edps.europa.eu – e il Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione, nella parte in cui imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario di finanziamenti provenienti dal FEAGA e del FEASR senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi, la frequenza, il tipo e l'entità degli aiuti percepiti; in proposito v. anche i considerando 69 ss. Reg. (UE) n. 1306/2013 e i Pareri del GEPD sulle proposte giuridiche relative alla PAC dopo il 2013, del 14 dicembre 2011, e sulla modifica della Proposta COM(2011) 628 definitivo/2, del 9 ottobre 2012, entrambi in www.edps.europa.eu.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. Per qualche primo commento cfr., oltre agli altri contributi pubblicati in questo Quaderno, F. CAPELLI, *Considerazioni a margine del nuovo regolamento (UE) n. 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti alimentari*, in «Dir. com. scambi internaz.», 2024, pp. 1 ss.; M. RAFANIELLO, *La nuova disciplina delle Indicazioni Geografiche nel recente Regolamento (UE) 2024/1143*, in «Annali del Dipartimento di Scienze Politiche. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli», 2024, pp. 365 ss.; S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in «Riv. dir. alim.», 2025, 2, pp. 30 ss.; A. ZAPPALAGLIO, E. BONADIO (a cura di), *The Future of Geographical Indications. European and Global Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2025, pp. 54 ss.

ben frequenti che le procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo, previste dai Regolamenti (UE) 2024/1143, 1308/2013 e 2019/787, possano implicare il trattamento di dati personali, *in primis* nominativi e recapiti di persone fisiche.

E così, il nuovo Regolamento esordisce sul tema<sup>5</sup> premurandosi, innanzitutto, di ribadire a chiare lettere che «La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale»<sup>6</sup>; e di riaffermare la piena cogenza, anche nel contesto in esame, sia del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR)<sup>7</sup>, che del Regolamento (UE) 2018/1725 (c.d. EUDPR)<sup>8</sup>, in relazione ai trattamenti di dati personali<sup>9</sup> ef-

<sup>5</sup> Considerando 10 e art. 3 («Protezione dei dati»), par. 1, Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>6</sup> Cfr., per un inquadramento generale, G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; AA.VV., *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, Giuffrè, Milano, 1998; S. SICA, *Principi generali*, in AA.VV., *La nuova disciplina della privacy*, diretto da S. Sica, P. Stanzone, Zanichelli, Bologna, 2005, pp. 3 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, Torino, 2016; S. RODOTÀ, *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in «Riv. crit. dir. priv.», 2019, pp. 9 ss.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Nella sterminata letteratura in argomento v., ad es., oltre ai riferimenti indicati nel prosieguo, AA.VV., *The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A Commentary*, a cura di C. Kuner, L.A. Bygrave, C. Docksey, Oxford University Press, Oxford, 2020 (con *Update of Selected Articles*, maggio 2021, disponibile in <https://global.oup.com/>); AA.VV., *General Data Protection Regulation. Article-by-Article Commentary*, a cura di I. Spiecker gen. Döhmann, V. Papakonstantinou, G. Hornung, P. De Hert, Nomos-Hart-Beck, Baden-Baden, München, Oxford, 2023.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. In proposito v. M. KĘDZIOR, *GDPR and beyond – a year of changes in the data protection landscape of the European Union*, in «ERA Forum», 2019, 19, 4, p. 508; V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, *ivi*, 2021, 21, 4, pp. 639 ss.; X. TRACOL, *Chapter V of Regulation (EU) 2018/1725 on transfers of personal data by Union institutions and bodies to third states and international organisations*, *ivi*, 2021, 22, 3, pp. 541 ss.

<sup>9</sup> Ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 2, GDPR, e 3, nn. 1 e 3, EUDPR, per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)», con la precisazione che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»; mentre il «trattamento» corrisponde a «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a

fettuati, rispettivamente, da autorità degli Stati membri, oppure da parte di istituzioni, organi od organismi dell'Unione.

Prima ancora, la Commissione, dopo la presentazione della Proposta di Regolamento<sup>10</sup>, proprio nella consapevolezza dell'incidenza della prefigurata regolamentazione sulla protezione dei dati personali, ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 42, par. 1, EUDPR<sup>11</sup>, alla consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, il quale, mediante la formulazione di un apposito Parere<sup>12</sup>, ha avuto occasione di fornire importanti indicazioni in vista del superamento di talune criticità, che però risultano essere state recepite dai co-legislatori soltanto in parte.

L'intersezione tra normativa sulle indicazioni di qualità relative ai prodotti agroalimentari e quadro giuridico sulla protezione dei dati personali schiude, quindi, una variegata serie di temi e questioni, rispetto a cui nel prosieguo dell'indagine si tenterà di fornire un primo inquadramento.

## 2. RUOLI E QUALIFICHE «PRIVACY» DEI SOGGETTI COINVOLTI

Volendo tracciare, dunque, una rapida rassegna dei principali nodi problematici sottesi alla tematica in esame, viene subito in rilievo quello delle qualifiche soggettive, in base alla normativa di protezione dei dati personali, assunte dai vari attori coinvolti nelle procedure relative alle indicazioni di qualità.

---

dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». Su tali nozioni cfr. A. DE FRANCESCHI, *Art. 4 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, a cura di R. D'Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta, Giuffrè Francis LeFebvre, Milano, 2021, pp. 158 ss.; C. DEL FEDERICO, *Le definizioni*, in AA.VV., *La protezione dei dati personali in Italia*, diretto da G. Finocchiaro, Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 64 ss.; S. MARTINELLI, *Art. 4 GDPR*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle persone*, a cura di A. Barba, S. Pagliantini, *Leggi collegate*, II, Utet Giuridica, Milano, 2019, pp. 86 ss.

<sup>10</sup> COM(2022) 134 final/2, 2022/0089 (COD), 2 maggio 2022.

<sup>11</sup> A norma del quale «Dopo l'adozione di proposte di atti legislativi e di raccomandazioni o proposte al Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE o durante la stesura di atti delegati o di esecuzione, qualora essi incidano sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati»; il par. 2 soggiunge che se l'atto in questione «è di particolare rilevanza per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione al trattamento di dati personali, la Commissione può consultare anche il comitato europeo per la protezione dei dati» e che in tali casi il Garante e il Comitato «coordinano le proprie attività al fine di emettere un parere congiunto».

<sup>12</sup> *Opinion 15/2022*, del 18 luglio 2022, in [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu), di cui viene dato atto nel considerando 85 Reg. (UE) 2024/1143.

Sul presupposto della necessità di una chiara definizione del «ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti» al fine di «garantire un elevato livello di protezione»<sup>13</sup>, fin dall'originaria formulazione della Proposta il testo legislativo stabilisce espressamente che la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri assumono la qualifica di «titolare del trattamento» (*controller*), ai sensi rispettivamente dell'art. 3, n. 8, EUDPR e dell'art. 4, n. 7, GDPR<sup>14</sup>, nelle procedure di rispettiva competenza in base al nuovo pacchetto qualità<sup>15</sup>. È dunque nei confronti di ciascuna di tali autorità, a seconda dei casi, che l'«interessato» – qualifica assunta dalla persona fisica cui i dati si riferiscono – può esercitare i propri diritti previsti dalla normativa *privacy*, «inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all'uso dei dati personali»<sup>16</sup>.

Maggiori difficoltà si sono invece riscontrate in relazione alla qualifica, secondo la normativa di protezione dei dati personali, da riferire all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)<sup>17</sup>, in connessione col ruolo dal medesimo svolto rispetto alle indicazioni di qualità relative ai prodotti agroalimentari.

<sup>13</sup> Considerando 10 Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>14</sup> I quali definiscono tale figura, rispettivamente, come «l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa» o «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali», precisando che «quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o» – nel secondo caso – «degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri». Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 640 ss.; A. D'OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, in AA.VV., *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*, a cura di R. Panetta, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 146 ss.; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, in AA.VV., *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 731 ss.

<sup>15</sup> Art. 3, par. 2 e 3, Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>16</sup> Considerando 16 e 17 Reg. (UE) 2024/1143. Nelle corrispondenti disposizioni di cui al testo della Proposta (considerando 7 e 8) si discorreva impropriamente di «owners of personal data» (nella versione italiana tradotto come «i titolari dei dati personali»), per cui il GEPD (Parere 15/2022, punto 9), in riferimento alla prima, aveva raccomandato di sostituire l'espressione con quella di «data subjects» (appunto, «gli interessati»), indicazione poi accolta in entrambe le disposizioni.

<sup>17</sup> Istituito dal Reg. (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea. Su tale agenzia cfr. A. VON MUHLEND AHL, *The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, in «AIDA», 2017, pp. 135 ss.

Infatti, in origine, la Proposta di Regolamento contemplava anche la possibilità di un coinvolgimento di tale Ufficio nella procedura di registrazione nella fase unionale, con compiti di assistenza alla Commissione per l'esame delle domande, compreso lo svolgimento delle procedure di opposizione<sup>18</sup>. Tuttavia, nonostante risultasse evidente che l'espletamento di siffatti compiti potesse verosimilmente richiedere il trattamento di dati personali, a tale previsione non si accompagnava alcuna indicazione in ordine alla qualifica *privacy* conseguentemente assunta dall'agenzia. Sul punto, il Garante europeo della protezione dei dati aveva avuto modo di raccomandare di includere nel testo legislativo un esplicito riferimento ai ruoli e alle responsabilità dell'EUIPO in merito al trattamento dei dati personali e, in particolare, di attribuirvi espressamente la qualifica di "contitolare del trattamento" insieme alla Commissione nelle procedure di relativa competenza; figura che, ai sensi dell'art. 28 EUDPR, ricorre allorché due o più titolari del trattamento ne determinino congiuntamente le finalità e i mezzi. Ad avviso del Garante, infatti, nel caso di specie siffatto requisito veniva a risultare integrato, nella forma di una convergenza di decisioni riguardo ai detti elementi, in ragione dell'inestricabile collegamento tra i compiti dei due attori coinvolti<sup>19</sup>. L'attribuzione di tale qualifica avrebbe poi comportato, in virtù del predetto articolo, la necessità di un accordo interno volto a determinare, in maniera trasparente, le rispettive responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, salvo che a ciò provveda il diritto unionale o nazionale<sup>20</sup>,

<sup>18</sup> Cfr. spec. artt. 17 e 19 della Proposta, nonché il relativo Capo V del Titolo II (artt. 46 e 47), intitolato «Assistenza tecnica», con le precisazioni di cui al considerando 40 della medesima; il precedente considerando 39 discorreva di una «esternalizzazione parziale all'EUIPO», fermo restando che la Commissione sarebbe rimasta «responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate».

<sup>19</sup> Richiamando su tali aspetti Corte Giust., 5 giugno 2018, in causa C-210/16, in curia.europa.eu (su cui G.M. RICCIO, *Titolarità e contitolarietà nel trattamento dei dati personali tra Corte di giustizia e Regolamento privacy*, in «Nuova giur. civ. comm.», 2018, I, pp. 1805 ss.); EDPS, *Guidelines on the concepts of controller, processor and joint controllership under Regulation (EU) 2018/1725*, 7 novembre 2019, in [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu); EDPB, *Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*, 2 settembre 2020 (v. ora la versione 2.1 del 20 settembre 2022), in [www.edpb.europa.eu](http://www.edpb.europa.eu).

<sup>20</sup> Così l'art. 28 EUDPR (similmente all'art. 26 GDPR), il quale prosegue precisando che tale accordo «può designare un punto di contatto per gli interessati», «riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati», deve essere «messo a disposizione dell'interessato» nel suo «contenuto essenziale» e, indipendentemente dalle proprie disposizioni, non toglie che «l'interessato può esercitare i propri diritti» secondo la normativa *privacy* «nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento». Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of 'controller', 'processor' and 'joint controllership' under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 645 ss.; M.L. SALVATI, *Art. 26*, in AA.VV., *GDPR e Normativa Privacy*.

e in tal senso il Garante europeo aveva invitato il legislatore ad abilitare la Commissione ad adottare un apposito atto di esecuzione<sup>21</sup>.

Senonché, com'è noto, il ruolo attribuito all'EUIPO dal Regolamento definitivamente approvato nell'ambito delle procedure in questione è stato poi fortemente ridimensionato<sup>22</sup>, rimanendo sostanzialmente limitato alla gestione e all'aggiornamento del registro dell'Unione – creato e tenuto dalla Commissione – per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche<sup>23</sup>. Così, a fronte di ciò, il legislatore unionale ha – sì – introdotto l'espressa attribuzione all'EUIPO di una qualifica in base alla normativa di protezione dei dati personali, come raccomandato dal Garante europeo, ma l'ha individuata non in quella di “contitolare del trattamento” (*joint controller*), bensì in quella di “responsabile del trattamento” (*processor*) in relazione ai dati personali legati appunto al registro dell'Unione

---

*Commentario*, a cura di G.M. Riccio, G. Scorza, E. Belisario, Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 326 ss.

<sup>21</sup> V. il Parere del GEPD 15/2022, spec. punti 12-15 e 23(2).

<sup>22</sup> Significativamente, la Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio in occasione dell'adozione del Reg. (UE) 2024/1143, in eur-lex.europa.eu, ha inteso sottolineare l'esclusiva responsabilità della Commissione con riguardo a tutte le procedure ivi previste, rilevando che essa possa essere assistita solo quanto all'esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile ai sensi del quadro giuridico vigente, ed esortandola a informare annualmente i co-legislatori sull'assistenza ricevuta.

<sup>23</sup> Art. 22, par. 1 e 2, Reg. (UE) 2024/1143. L'art. 16, par. 1, Reg. di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (su cui *infra*, par. 4) ha precisato che tale registro, di cui è titolare la Commissione, è istituito come soluzione digitale, gestita dall'EUIPO, che la ospita sui propri server, conformemente al predetto par. 2, e a cui la Commissione mette a disposizione i dati pertinenti. Il punto è stato ripreso anche dall'*administrative agreement* stipulato tra la DG AGRI e l'EUIPO il 6 dicembre 2024 (Ref. ARES(2024)8733906 – 06/12/2024, disponibile all'indirizzo [https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained\\_en#new-gi-regulation-entering-into-force](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_en#new-gi-regulation-entering-into-force)) in sostituzione del precedente accordo del 17 dicembre 2019 alla luce del rinnovato quadro normativo, con cui si è peraltro concordato di proseguire nella cooperazione in merito allo sviluppo di *GI View*, *database* contenente «registered and extended data, beyond those included in the Union register», nonché al «pre-assessment of geographical indication applications in the agricultural sector» – «Without prejudice to Regulation (EU) 2024/1143» e «in line with the conditions set out in the Joint declaration» (sopra citata) – che «will be limited to EUIPO providing a non-binding opinion on GI applications it receives from DG AGRI», la quale «remains fully responsible for the decision taking with respect to GI applications for the agricultural sector as this remains the exclusive competence of the Commission». Le parti si sono inoltre impegnate a cooperare nello sviluppo del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio sulla base degli atti delegati della Commissione in attuazione dell'art. 35, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143. Alle «Personal data protection provisions» viene dedicato l'art. 15, ove si prevede che «1. Any personal data relating to the implementation of this Administrative Agreement will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725. 2. Wherever necessary, the Parties will determine their respective responsibilities for compliance with the data protection obligations in a separate written arrangement».

delle indicazioni geografiche<sup>24</sup>. Si tratta, in sostanza, del soggetto – persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo – che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento<sup>25</sup>, sicché si è precisato che l’Ufficio «non dovrebbe disporre di alcun potere discrezionale per influire sulla finalità e sugli elementi essenziali del trattamento dei dati personali»<sup>26</sup>.

Il punto si presta a un interessante raffronto con quanto previsto dal regolamento europeo sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali<sup>27</sup>, nel quale all’EUIPO è invece assegnata, di regola, la responsabilità delle procedure a livello unionale e il compito di istituire e mantenere il registro dell’Unione<sup>28</sup>. Coerentemente, quindi, sul piano della protezione dei dati personali, viene attribuita all’Ufficio la qualifica di “titolare del trattamento”, nonché – a seguito di apposita raccomandazione in tal senso del Garante europeo della protezione dei dati<sup>29</sup> – quella di “contitolare” dello stesso allorché ne determini le finalità e i mezzi congiuntamente alla Commissione<sup>30</sup>.

<sup>24</sup> Art. 3, par. 4, Reg. (UE) 2024/1143. Nel *Privacy statement - register of agricultural GIs*, reperibile all’indirizzo [https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/registration-name-gi-product_it), e nel *Privacy statement* pubblicato in calce alla pagina <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/?locale=ga>, relativi al trattamento delle domande di registrazione di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite e alla loro pubblicazione nel registro dell’Unione *eAmbrosia* e nel portale *Glview*, si afferma che nello svolgimento del pre-esame delle domande l’EUIPO agisce come “processor” e che quest’ultimo e la DG AGRI con riguardo a *Glview* «act as joint controllers in relation to processing certain personal data», rinviando per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di entrambi «as joint controllers» e del primo «as a sole controller» all’apposita dichiarazione *privacy* pubblicata all’indirizzo [www.tmdn.org/giview/gi/privacy](http://www.tmdn.org/giview/gi/privacy).

<sup>25</sup> Artt. 3, n. 12, e 29 EUDPR; artt. 4, n. 8, e 28 GDPR. Cfr. V. CIMINA, *The data protection concepts of ‘controller’, ‘processor’ and ‘joint controllership’ under Regulation (EU) 2018/1725*, cit., pp. 642 ss.; A. D’OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento*, cit., pp. 160 ss.; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, cit., pp. 754 ss.; E. MAIO, *Art. 28 GDPR*, in *Commentario del codice civile*, cit., pp. 564 ss.

<sup>26</sup> Considerando 16 Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>27</sup> Reg. (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Reg. (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, su cui v. G. SANSEVERINO, *La protezione delle indicazioni geografiche nei nuovi regolamenti UE: quadro disciplinare e aspetti economico concorrenziali*, in «Dir. pubbl. eur. - Rass. online», 2025, pp. 68 ss.; G. REMOTTI, *Le indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 34 ss.; evidenza come esso rappresenti una testimonianza del «modello innovativo ed espansivo» offerto dalla disciplina europea delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari F. ALBISINNI, *Indicazioni Geografiche e innovazioni disciplinari: il nuovo Pacchetto Qualità*, in «Consortium», 2024, 2, pp. 6 ss.

<sup>28</sup> Cfr., soprattutto, gli artt. 7, par. 1, 21 ss. e 37 Reg. (UE) 2023/2411.

<sup>29</sup> Col Parere 10/2022, del 2 giugno 2022, di cui viene dato atto nel considerando 80 Reg. (UE) 2023/2411.

<sup>30</sup> Art. 5 («Protezione dei dati») e considerando 10 Reg. (UE) 2023/2411. La prima di tali disposizioni, inoltre, designa quali titolari del trattamento, in relazione alle procedure per le quali

## 3. BASE DI LICEITÀ, CATEGORIE DI DATI TRATTATI, TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO

Proseguendo nella disamina, un vero e proprio punto focale dell'impianto disciplinare in esame risiede nell'individuazione della base giuridica, o condizione di liceità, in grado di giustificare il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure oggetto del nuovo pacchetto qualità, che il regolamento identifica nella necessità del medesimo per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico<sup>31</sup>. Ciò sulla base dell'importante rilievo per cui le procedure che lo implicano hanno natura pubblica e sono necessarie per il corretto funzionamento del sistema ai fini della protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, sottolineandosi altresì la necessità delle informazioni sui soggetti interessati al fine di individuarne le responsabilità e di garantire una concorrenza leale e condizioni di parità tra gli operatori. Lo stesso legislatore, inoltre, non manca di rimarcare come in alcuni casi il trattamento dei dati personali risulti al contempo funzionale anche alla soddisfazione di interessi propri delle stesse persone cui i dati si riferiscono, in quanto indispensabile affinché i produttori e i loro gruppi possano perseguire i loro interessi o godere dei loro diritti. È questo il caso, ad esempio, del trattamento che avvenga in relazione alla concessione di un periodo transitorio nel corso

---

sono competenti, anche la Commissione e le autorità degli Stati membri. La seconda, poi, precisa che il trattamento dei dati personali richiesto dalle procedure previste è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, poiché funzionale a identificare gli attori coinvolti, e deve rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali ex artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. in tal senso anche il considerando 78, per la necessità che il regolamento rispetti i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta e che sia pertanto interpretato e applicato conformemente ad essi), soggiacendo agli obblighi imposti dal GDPR e dalla c.d. "Direttiva e-privacy" (Direttiva 2002/58/CE) nei confronti degli Stati membri e dall'EUDPR in capo alla Commissione e all'EU IPO.

<sup>31</sup> Secondo quanto previsto dagli artt. 5, par. 1, lett. a), EUDPR, e 6, par. 1, lett. e), GDPR; i successivi paragrafi di tali articoli affermano che la base giuridica su cui si fonda siffatto trattamento debba essere stabilita dal diritto dell'Unione o – nel secondo caso – dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che può anche mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del regolamento (in proposito v. l'art. 2-ter e la Parte II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»). Cfr. M. DELL'UTRI, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in AA.VV., *I dati personali nel diritto europeo*, cit., pp. 223 ss.; D. POLETTI, *Art. 6 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, cit., pp. 199 s.; G. MULAZZANI, *Il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*, in AA.VV., *La protezione dei dati personali in Italia*, cit., pp. 194 ss. Si noti che nei *Privacy statement* relativi alle operazioni di trattamento concernenti *eAmbrosia* e *GView*, sopra menzionati, viene individuata come base giuridica – in un caso accanto alla predetta, nell'altro in via esclusiva – quella della necessità del trattamento per l'adempimento di un obbligo legale al quale il titolare è soggetto, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. b), EUDPR, e 6, par. 1, lett. c), GDPR.

di una procedura di registrazione o modifica di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione dei gruppi di produttori riconosciuti e all'inclusione dei loro nomi nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche, alla compilazione dell'elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica tenuto dagli Stati membri, o alla predisposizione e al funzionamento del sistema che rilascia l'attestazione del rispetto del disciplinare<sup>32</sup>.

Tali considerazioni conducono a un altro profilo di grande rilievo della problematica in discorso, riguardante le categorie di dati personali trattati, nonché le occasioni e le tipologie del trattamento, implicate nell'ambito delle procedure relative ai prodotti di qualità.

I dati personali che più frequentemente vengono in gioco nel contesto in esame sono rappresentati da nominativi e recapiti di persone fisiche, che possono figurare nella documentazione, cartacea o digitale, inerente alle procedure previste dal regolamento, ad esempio nell'ambito dei nomi di richiedenti, oppositori, organismi delegati e di certificazione dei prodotti, persone fisiche delegate a determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, beneficiari di periodi transitori, produttori inclusi nell'elenco degli operatori e nello strumento che rilascia l'attestazione del rispetto del disciplinare. Conseguentemente, tali dati sono trattati, sempre in via esemplificativa, in relazione alla designazione di tali soggetti, all'inclusione delle denominazioni dei gruppi di produttori riconosciuti nel registro dell'Unione, alle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite sia a livello nazionale che unionale<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Cfr. il considerando 13 Reg. (UE) 2024/1143. Sottolinea il rilievo primario attribuito alle collettività di produttori (su cui v., altresì, N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 328 ss.; C. GERNONE, *Il ruolo dei soggetti collettivi nel sistema delle indicazioni geografiche. Profili di diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2025, spec. pp. 75 ss.), investite anche del «governo della denominazione nel mercato», dal nuovo regolamento, che «individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti centrali per la realizzazione delle finalità assegnate ai Prodotti di Qualità, e dunque delle stesse finalità assegnate alla PAC», F. ALBISINNI, *Un Laboratorio di innovazione permanente*, in «Riv. dir. alim.», 2024, 1, pp. 1 ss., ove si evidenzia altresì come le stesse siano «chiamate a rispondere alle domande, anche in tema di sostenibilità, dell'intera società, complessivamente intesa, oltre che dei produttori e dei consumatori» (su quest'ultimo punto v. altresì M.C. RIZZUTO, *Indicazioni geografiche e pratiche sostenibili: prime considerazioni alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143*, in «Persona e mercato», 2024, pp. 615 ss.; D. CRISTALLO, *Geographical Indications, Sustainability, and Competition Law: Navigating the Intersection of Quality Standards and Sustainability Agreements*, in «Eur. Food Feed L. Rev.», 2025, pp. 10 ss.; G. PISCIOTTA TOSINI, *Il difficile innesto della sostenibilità nei disciplinari DOP e IGP secondo le regole del nuovo regolamento 1143 del 2024: l'esperienza nell'ambito del progetto Prin Pnrr INWINE*, in «Riv. dir. alim.», 2025, 1, pp. 14 ss.).

<sup>33</sup> Cfr. il considerando 12 Reg. (UE) 2024/1143. Sulle procedure disciplinate dal nuovo regolamen-

Di norma, il trattamento dei dati personali in questione si inverte nelle forme, per un verso, dello scambio dei documenti che li contengono tra i vari attori pubblici e privati coinvolti e, per altro verso, della loro archiviazione. Seppur in linea di massima escluse, tuttavia, possono talvolta rendersi necessarie per il corretto espletamento delle procedure anche la comunicazione a terzi o la pubblicazione dei dati personali in questione da parte degli Stati membri e della Commissione, i quali devono pertanto ritenersi a ciò abilitati. Così, ad esempio, in caso di opposizione, la Commissione comunica al richiedente e all'opponente le rispettive informazioni, al fine di metterli in contatto in vista dell'avvio delle consultazioni e del possibile raggiungimento di un accordo. Analogamente, la pubblicazione del nome del gruppo di produttori riconosciuto nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche è necessaria per ragioni di trasparenza e di dimostrabilità del relativo *status*; quella del nome del produttore beneficiario di un periodo transitorio per l'uso di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, menzionato nel regolamento della Commissione o nell'atto nazionale di concessione, affinché il medesimo possa esercitare i conseguenti diritti e in modo da garantire condizioni di parità; quella dei nomi dei soggetti delegati a compiti relativi ai controlli ufficiali e degli organismi di certificazione dei prodotti, pubblicati rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie dei propri territori o di paesi terzi, al fine di consentire la piena trasparenza delle procedure di controllo. Ancora, si prevede che siano altresì pubblicati i nominativi di soggetti richiedenti modifiche o cancellazioni, in particolare per esigenze connesse alla loro identificazione e alla contestabilità del relativo interesse da parte di potenziali oppositori<sup>34</sup>.

#### 4. LE COMPETENZE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE E IL REGOLAMENTO (UE) 2025/26

Un altro punto che merita di essere evidenziato è rappresentato dalla previsione, nell'ambito delle competenze esecutive attribuite alla Commissione<sup>35</sup> al fine di

to cfr. A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare*, cit., pp. 623 ss.; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Cacucci, Bari, 2024, pp. 324 ss.; G. DE LUCA, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2025, pp. 375 ss.

<sup>34</sup> Cfr. il considerando 14 Reg. (UE) 2024/1143. In proposito il GEPD, nel citato Parere 15/2022, punti 18-19, aveva evidenziato l'insufficienza di un generico richiamo all'interesse pubblico e alla trasparenza per la giustificazione di siffatte forme di trattamento, occorrendo piuttosto indicare specificamente gli obiettivi e le categorie di dati per cui esse si rendessero necessarie.

<sup>35</sup> Da esercitarsi mediante l'adozione di atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui

garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento<sup>36</sup>, del compito di adottare atti di esecuzione volti, tra l'altro, a specificare il formato e la presentazione e a prescrivere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali in relazione alla documentazione di accompagnamento<sup>37</sup>, al documento unico<sup>38</sup>, alle opposizioni<sup>39</sup> e agli estratti del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche<sup>40</sup>.

A tal proposito va segnalato che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26<sup>41</sup>, nello stabilire, tra le altre cose, norme uniformi relative al contenuto dei moduli da utilizzare e alle modalità di presentazione in relazione a determinate procedure, ha previsto che la Commissione riceva separatamente, in appositi allegati, e non pubblici, nell'ambito della comunicazione dell'approvazione di una modifica ordinaria o temporanea del disciplinare, a differenza dei nomi, i recapiti delle autorità dello Stato membro o del Paese terzo o del gruppo di produttori stabilito o residente in un Paese terzo che ne sia autore<sup>42</sup>. Analoghe disposizioni sono dettate in merito alle richieste di

---

all'art. 88, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143, che fa rinvio all'art. 5 Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Al riguardo v. F. GENCARELLI, *Il Trattato di Lisbona e la nuova comitologia*, in «Dir. com. scambi internaz.», 2012, pp. 1 ss.

<sup>36</sup> V. già il considerando 77 Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>37</sup> Art. 12, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143. Essa comprende, tra l'altro, in base al par. 1, lett. b) e c), del citato articolo, il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente e di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare.

<sup>38</sup> Art. 50, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143, per i prodotti agricoli; art. 110 Reg. (UE) n. 1308/2013, come sostituito dall'art. 84, par. 9, Reg. (UE) 2024/1143, per il settore vitivinicolo; art. 42 Reg. (UE) 2019/787, come sostituito dall'art. 85, par. 8, Reg. (UE) 2024/1143, per le bevande spiritose. In riferimento alla prima ipotesi, il considerando 77 discorre di dati personali «protetti», ma la permanenza di quest'ultimo termine sembra doversi considerare alla stregua di un mero refuso, atteso che lo stesso, adoperato ripetutamente nella Proposta, è stato espunto dal testo definitivo in tutte le altre occorrenze, a seguito dei rilievi con cui il GEPD – nel citato Parere 15/2022, punto 10 – aveva evidenziato il rischio che l'utilizzo di tale espressione, priva di alcuna definizione, potesse ingenerare confusione riguardo al raggio operativo delle pertinenti disposizioni e all'interazione con il quadro giuridico in tema di *data protection* applicabile.

<sup>39</sup> Artt. 17, par. 11, e 61, par. 11, Reg. (UE) 2024/1143, rispettivamente per quelle relative alle domande di registrazione di indicazioni geografiche e di specialità tradizionali garantite.

<sup>40</sup> Art. 23, par. 3, Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>41</sup> Reg. di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del Reg. (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 2019/34 e che abroga i Reg. di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236. V., per un confronto, il progetto di Reg. di esecuzione della Commissione relativo all'applicazione del Reg. (UE) 2023/2411, Documento Ares(2025)2427477, 26 marzo 2025, in eur-lex.europa.eu.

<sup>42</sup> Artt. 12, par. 1, e 13, par. 1, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le modifiche ordinarie e per quelle temporanee; v. altresì gli allegati V e VI al regolamento.

cancellazione di registrazioni, con riferimento ai recapiti delle persone fisiche o giuridiche, del gruppo di produttori riconosciuto e dell'agente loro rappresentante, delle autorità e degli organismi coinvolti nella relativa presentazione, in vario modo e a seconda delle circostanze, o nella verifica del rispetto delle disposizioni del disciplinare<sup>43</sup>. Inoltre, quanto alle domande di approvazione di modifiche del disciplinare, è stato previsto che la ricezione separata e l'omissione della pubblicazione debba riguardare, oltre ai recapiti, anche i nomi stessi dell'autorità statale e del gruppo di produttori richiedenti, nonché l'eventuale documentazione di accompagnamento, indicante tra l'altro gli organismi delegati o di certificazione dei prodotti e le persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare<sup>44</sup>.

Diversamente, si prevede la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche o giuridiche figuranti nel documento unico relativo a indicazioni geografiche e nel disciplinare relativo a specialità tradizionali garantite<sup>45</sup>. Inoltre, è stabilito che il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche e il relativo estratto contengano, se del caso, il nome e l'indirizzo e, se disponibili, eventuali altre informazioni di contatto del gruppo di produttori riconosciuto<sup>46</sup>, e che l'attestazione del rispetto del disciplinare e l'estratto dell'elenco di operatori approvati contengano, tra l'altro, il nome, le informazioni di contatto e un numero di identificazione di serie dell'operatore, nonché il nome e i recapiti dell'organismo delegato o della persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali o dell'autorità responsabile dell'estratto dell'elenco<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> Artt. 14, par. 1 e 6, e 30, par. 1 e 6, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite; v. altresì gli allegati VII, VIII, XIV e XV al regolamento.

<sup>44</sup> Artt. 10, par. 4, e 28, par. 2, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le modifiche dell'Unione relative a indicazioni geografiche e per le modifiche riguardanti specialità tradizionali garantite; v. altresì gli allegati IV e XIII al regolamento. Degno di menzione appare anche l'art. 35, par. 4, del citato regolamento, là dove, nel disporre che ciascuno Stato membro comunichi alla Commissione un punto di contatto comprendente «un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio», precisa che «Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali», sicché «Nessun dato identifica persone fisiche né informazioni personali».

<sup>45</sup> Rispettivamente, artt. 4, par. 4, e 23, par. 2, Reg. (UE) 2025/26.

<sup>46</sup> Art. 16, par. 2, lett. l), Reg. (UE) 2025/26, richiamata anche dal successivo par. 6; la lett. m) del medesimo par. 2 prevede che nel predetto registro siano inclusi anche i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, così come anche nel registro dell'Unione delle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. j) dello stesso regolamento.

<sup>47</sup> Cfr. le lett. b), c) e d) dell'art. 17, par. 2, e dell'art. 33, par. 2, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente per le indicazioni geografiche e per le specialità tradizionali garantite.

Relativamente all'opposizione, poi, si è disposto che la stessa debba contenere il nome e i recapiti dell'autorità dello Stato membro o del Paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che la presenti, con l'autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possano esservi contenuti<sup>48</sup>.

#### 5. DISCIPLINA DEL MERCATO, INTERESSE PUBBLICO E TUTELA DELLA PERSONA. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ebbene, il poliedrico impianto normativo dinanzi esaminato, poggiante sull'emblematica riaffermazione della caratura fondamentale della *personal data protection* e con la puntuale individuazione del ruolo da ciascun attore ricoperto ai sensi del quadro giuridico in materia, si mostra in grado di preservarne la piena cogenza ed effettività anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati negli ambiti disciplinati dal nuovo pacchetto qualità<sup>49</sup>. Qui il perseguimento delle istanze pubblicistiche sottese alle procedure relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite viene a coniugarsi con le esigenze connesse alla tutela della *privacy*, offrendo una base giustificativa per significative forme di trattamento di dati personali e conformandone al contempo lo statuto senza compromettere la salvaguardia

<sup>48</sup> Cfr. le lett. d) e h) dell'art. 9, par. 1, e dell'art. 27, par. 1, Reg. (UE) 2025/26, rispettivamente circa le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, nonché gli allegati II e XI al regolamento, recanti i rispettivi moduli, ove si richiede (rispettivamente, punti 6 e 4) l'indicazione del titolo, del nome e del cognome, dell'indirizzo, del telefono e dell'email della persona di contatto e si prevede (punti 11 e 9) la necessità di barrare una casella per la prestazione del consenso «al fine» – esplicitato soltanto nel primo caso – «di permettere adeguate consultazioni con il richiedente». E ciò nonostante la comunicazione «all'autorità, all'organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica» o «la richiesta di cancellazione» del nome e dei recapiti «dell'autorità o della persona che ha presentato l'opposizione», evidentemente necessaria per il corretto svolgimento delle procedure nel pubblico interesse [considerando 13 e 14 Reg. (UE) 2024/1143], sia espressamente prescritta dal dettato normativo [cfr. artt. 2, par. 3, e 10, par. 3, Reg. delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che richiamano gli artt. 17, par. 4, e 61, par. 4, Reg. (UE) 2024/1143]. Per talune criticità concernenti il consenso al trattamento dei dati personali nel contesto della registrazione dei segni geografici v. S. CARMIGNANI, *Pacchetto qualità e diritti tra sussidiarietà e funzionalizzazione*, in questo Quaderno. Il nome dell'opponente o degli opposenti deve poi essere contenuto anche nella notifica dei risultati delle consultazioni, come previsto dalle lett. c) degli artt. 9, par. 2, e 27, par. 2, Reg. (UE) 2025/26.

<sup>49</sup> Come rammentato dal GEPD nel Parere 15/2022, punto 13, «the concepts of controller, joint controller and processor play a crucial role in the application of data protection law, since they determine who is responsible for compliance with different data protection rules, and how data subjects can exercise their rights in practice».

delle garanzie della persona<sup>50</sup>. Tale quadro giuridico, inoltre, con l'indicazione analitica di vari aspetti inerenti, tra l'altro, alle diverse categorie di informazioni personali implicate, alle circostanze che ne esigono la pubblica disponibilità e alla previsione della loro esclusione o anonimizzazione, risulta porsi, per lo più, in sintonia col principio di "minimizzazione dei dati", il quale esige che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento<sup>51</sup>, ossia – nel caso in questione – per la corretta gestione del sistema relativo alle indicazioni di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. Inoltre, le disposizioni richiamate appaiono altresì rispondenti al principio di proporzionalità stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea all'art. 52, par. 1, in virtù del quale possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti – come appunto il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali *ex artt.* 7 e 8 – solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui<sup>52</sup>.

Del resto, il legislatore europeo sembra aver inteso prendere le mosse proprio da non dissimili premesse, allorché nel regolamento del 2024 ha proclamato la necessità che «In linea di principio e al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei dati personali, i documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti non dovrebbero contenere dati personali» e che «Qualora ciò non sia possibile, le informazioni che potrebbero contenere dati personali, quali i recapiti delle persone fisiche, dovrebbero essere presentate in documenti specifici distinti»<sup>53</sup>. E anche la Commissione, nel predetto regolamento

<sup>50</sup> Cfr., in prospettiva generale, F. MODAFFERI, *Il regime particolare dei trattamenti dati effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*, in AA.VV., *Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e codice novellato*, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 357 ss.

<sup>51</sup> Artt. 5, par. 1, lett. c), GDPR e 4, par. 1, lett. c), EUDPR. Cfr. S.G. BATTISTINI, L. MATARAZZO, L. ZANETTI, *Il principio di minimizzazione dei dati*, in AA.VV., *Dati personali. Protezione, libera circolazione e governance*, 1, *Principi*, a cura di F. Bravo, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, pp. 231 ss.; G. MALGIERI, *Art. 5 GDPR*, in AA.VV., *Codice della Privacy e Data Protection*, cit., pp. 186 s.

<sup>52</sup> Sul punto cfr. le raccomandazioni già espresse dal GEPD nel Parere 15/2022, punto 19, ove si richiamano Corte Giust., 16 dicembre 2008, in causa C-73/07; Corte Giust., 8 aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12; Corte Giust., 6 ottobre 2015, in causa C-362/14; Corte Giust., 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15. Su tale principio cfr. S. GUIDA, D. TOZZI, *La valutazione della proporzionalità delle misure che limitano i diritti fondamentali della privacy nelle nuove linee guida del Garante europeo della protezione dei dati*, in «EJPLT», 2020, 1, pp. 195 ss.; R. PALLADINO, *Il principio di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2024, pp. 165 ss.

<sup>53</sup> Così il considerando 11 Reg. (UE) 2024/1143. Merita segnalare che sul sito *web* <https://agriculture.ec.europa.eu/>, nella sezione «Informativa sulla privacy» della pagina «Registrazione della

di esecuzione, ha enfatizzato l'affermazione per cui la pubblicazione dei dati personali debba essere evitata a meno che non sia necessaria per l'esercizio dei diritti garantiti dalle procedure stesse<sup>54</sup>.

Proprio a quest'ultimo riguardo va però rilevato che non sembra essersi tenuto nella debita considerazione il monito del Garante europeo della protezione dei dati circa la necessità, in virtù dei predetti principi, che la determinazione delle categorie di dati personali necessarie a raggiungere le finalità del trattamento fosse specificata direttamente nello stesso regolamento emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e non già rimessa agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Né a tal proposito risulta che il Garante europeo sia stato previamente consultato, nonostante la chiara incidenza delle disposizioni esecutive in parola sul diritto alla protezione dei dati personali<sup>55</sup>. Ancora, di là dalle sporadiche cautele sopra menzionate circa la comunicazione e la pubblicazione dei recapiti nell'ambito di talune procedure, non può dirsi recepita in maniera compiuta l'indicazione della medesima autorità unionale nel senso dell'opportunità, al fine di limitare l'esposizione di dati personali al pubblico, di istituire una procedura tale da garantire che soltanto i soggetti in grado di dimostrare un legittimo interesse possano accedere a categorie ulteriori di informazioni, quali appunto i dati di contatto<sup>56</sup>.

Sembrano potersi ritenere superate, invece, le criticità che avevano riguardato la previsione per cui la documentazione relativa alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, in formato digitale o cartaceo, inclusi i dati personali in essa eventualmente contenuti, debba essere conservata per un periodo di dieci anni successivamente alla cancellazione della registrazione<sup>57</sup>. Una durata tanto estesa, infatti, in assenza di un'espressa giustificazione nell'ambito della Proposta che ne comprovasse la proporzionalità, era stata ritenuta eccessiva dal Garante europeo alla luce del principio di "limitazione della conservazione", in virtù del quale i dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione

---

denominazione di un prodotto IG», e poi in modo quasi identico nella «Avvertenza importante» in *incipit* alla pagina «Domande di registrazione di nuovi prodotti IG», campeggia la dicitura: «Si consiglia ai richiedenti di escludere dalla domanda tutti i dati personali (compresi nomi, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica). I dati personali inclusi nella domanda sono considerati forniti secondo i termini di legge. Possono essere trattati ai fini della gestione di un'indicazione geografica ed essere pubblicati».

<sup>54</sup> Così i considerando 10 e 22 Reg. (UE) 2025/26.

<sup>55</sup> Il GEPD, nel Parere 15/2022, punto 20, aveva peraltro inteso richiamare l'attenzione sulla necessità di essere consultato, in base all'art. 42, par. 1, EUDPR, in relazione agli atti di esecuzione volti a definire il contenuto e la presentazione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche in caso di impatto sulla protezione dei dati personali.

<sup>56</sup> Così il Parere del GEPD 15/2022, punti 19 e 23(4).

<sup>57</sup> Art. 23, par. 6, della Proposta e ora artt. 22, par. 7, e 65, par. 2, Reg. (UE) 2024/1143.

degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, o per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato<sup>58</sup>. Poi, però, tale scelta, nella versione definitiva del testo, è stata esplicitamente motivata dal legislatore europeo in virtù dell'esigenza di garantire la conservazione delle informazioni storiche e di consentire il confronto con eventuali domande successive riguardanti nomi identici o simili<sup>59</sup>.

In definitiva, deve riconoscersi l'importanza dell'ampio risalto assegnato dal legislatore europeo ai temi posti dall'interconnessione tra la normativa sulle indicazioni di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose, da un canto, e, dall'altro, quella sulla protezione dei dati personali – funzionale alla salvaguardia di beni primari quali la riservatezza, l'autodeterminazione informativa, l'identità personale, la dignità umana e al loro contemperamento con le esigenze di circolazione delle informazioni<sup>60</sup> –, attraverso disposizioni che non si limitano ad assumere una valenza meramente “amministrativo-burocratica”, ma che si caricano soprattutto di un pregnante respiro “sistemico-assiologico”. Queste, invero, appaiono significative di un'autentica consapevolezza in ordine alla necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra principi e tra diritti eterogenei, punti di inestricabile confluenza di interessi pubblici e privati, patrimoniali e non patrimoniali, affinché la tutela del mercato, compreso quello dei prodotti di qualità, lungi dal porsi in antitesi con la tutela della persona, concorra piuttosto ad attuarla, nel rispetto della gerarchia dei valori che informa l'intero ordinamento giuridico e, quindi, anche le regole del cibo<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Artt. 5, par. 1, lett. e), GDPR e 4, par. 1, lett. e), EUDPR. Cfr. il Parere del GEPD 15/2022, punti 21-22 e 23(5), ove si raccomandava pertanto una riduzione del detto periodo qualora la documentazione in questione contenesse dati personali, richiamando anche il citato Parere del GEPD 10/2022, punto 15, ove, in relazione alla proposta di regolamento sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il Garante aveva espresso analoghi rilievi, i quali sembrano essere tuttavia rimasti privi di seguito. Cfr. A. CHIAPPINI, *Il principio di limitazione della conservazione*, in AA.VV., *Dati personali*, cit., 1, cit., pp. 293 ss.; G. MALGIERI, *Art. 5 GDPR*, cit., pp. 187 s.

<sup>59</sup> Così il considerando 15 Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>60</sup> Cfr., in particolare, P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in «Foro nap.», 2018, pp. 481 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 107 ss.; P. STANZIONE, *Data Protection and vulnerability*, in «EJPLT», 2020, 2, pp. 9 ss.

<sup>61</sup> Per tali indicazioni metodologiche cfr. P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, *passim*; ID., *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in «Rass. dir. civ.», 1995, pp. 84 ss. Sul «diritto alimentare» nella complessità di un «ordinamento multilivello»,

## RIASSUNTO

Tra le novità più significative del Regolamento (UE) 2024/1143 vi è l'introduzione di specifiche disposizioni dedicate alla "protezione dei dati", poi integrate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. Lo svolgimento delle procedure relative alle indicazioni di qualità può infatti implicare il trattamento di dati personali, come nomi e recapiti di persone fisiche, facendo così emergere varie questioni in ordine all'interazione tra i due ambiti normativi, su cui ha avuto occasione di esprimersi anche il Garante europeo della protezione dei dati. Il legislatore del "nuovo Pacchetto Qualità", dopo aver ribadito la natura fondamentale della privacy e la piena operatività dei Regolamenti (UE) 2018/1725 (EUDPR) e (UE) 2016/679 (GDPR), si è proposto di affrontare, mediante specifiche previsioni di cui il presente contributo rappresenta un primo tentativo di lettura e inquadramento, problematiche concernenti la base giuridica del trattamento, il ruolo dei soggetti coinvolti, le categorie di dati personali, le forme di trattamento, il periodo di conservazione.

## ABSTRACT

One of the most significant innovations of Regulation (EU) 2024/1143 is the introduction of specific provisions dedicated to "data protection", later supplemented by the implementing Regulation (EU) 2025/26. The execution of procedures related to quality indications may indeed involve the processing of personal data, such as names and contact details of individuals, thus raising various issues regarding the interaction between the two regulatory frameworks, on which the European Data Protection Supervisor has also had the opportunity to express its views. The legislator of the "new Quality Package", after reaffirming the fundamental importance of privacy and the full applicability of Regulations (EU) 2018/1725 (EUDPR) and (EU) 2016/679 (GDPR), has sought to address issues related to the legal basis for processing, the role of the involved parties, the categories of personal data, the forms of processing, the retention period. This contribution represents an initial attempt at interpreting and framing these provisions.

---

connotato da «pluralismo delle fonti» e nondimeno radicato nella «dimensione costituzionale» e nella «prospettiva europea», cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet Giuridica, Milano, 2023, spec. pp. 10 s., 13 ss. e 35.

ESTER LATORRE<sup>1</sup>

## Le competenze della Commissione europea nel procedimento di registrazione dei toponimi dei prodotti alimentari

<sup>1</sup> Avvocato e assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

### I. INTRODUZIONE

Il 23 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli (nel prosieguo, per comodità, anche “Regolamento 1143”)<sup>1</sup>.

Il Regolamento 1143 – entrato in vigore il 13 maggio 2024 e, limitatamente ad alcune disposizioni, il 1° gennaio 2025 – ha rappresentato l’attesa innovazione che gli *stakeholder* e gli studiosi anelavano.

Esso ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 1151/2012 (nel prosieguo, per comodità, anche “Regolamento 1151”)<sup>2</sup> che, pur avendo introdotto molteplici novità che lo caratterizzavano come strumento non di semplice riordino della disciplina, quanto piuttosto come un contributo che ambiva ad essere unitario e attento alle diversità, non poteva dirsi concluso<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in *GUUE* L, 2024/1143, 23 aprile 2024.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* L 343 del 14 dicembre 2012, pp. 1-29.

<sup>3</sup> Così anche F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Utet giuridica, Milano, 2018, pp. 277 e ss.

Invero, nonostante il Regolamento 1151 avesse introdotto un quadro normativo efficiente<sup>4</sup> e con obiettivi raggiungibili a livello generale, restava caratterizzato da limiti sistemici, fra cui una scarsa conoscenza e comprensione delle indicazioni geografiche da parte dei consumatori in alcuni Stati membri e una carenza nel sistema dei controlli. Al suo interno, peraltro, non era perfettamente integrato il concetto di sostenibilità, divenuto negli ultimi anni un punto focale della politica dell'Unione e del *Green Deal* europeo<sup>5</sup>.

Tali lacune erano state evidenziate, come sovente avviene, anche dalla Corte di giustizia. Giova rammentare in proposito un noto caso italiano portato all'attenzione dei giudici di Lussemburgo, anche noto come caso *Piadina Romagnola*, definito con sentenza del Tribunale dell'UE il 23 aprile 2018<sup>6</sup>. Le considerazioni in diritto sviluppate al suo interno mostravano come il Rego-

<sup>4</sup> Non può omettersi il fatto che il Regolamento 1151 avesse un'indole pubblicistica tanto da avere il merito di aver introdotto un sistema più efficiente, rispetto a quello del passato, di protezione delle indicazioni geografiche. Difatti, il suo art. 13 aveva introdotto forme di intervento *ex officio*, imponendo agli Stati membri non solo di adottare misure amministrative e giudiziarie a difesa delle DOP e IGP, ma altresì di designare le autorità incaricate per farlo. Sulla tutela *ex officio* si vedano: V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in «Rivista di diritto alimentare», 2013, pp. 4 e ss. e G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in «Rivista di diritto agrario», 2013, pp. 191 e ss.

<sup>5</sup> Il *Green Deal* europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, ha, fra le altre cose, inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell'ambiente che sia accessibile a tutti fra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.

<sup>6</sup> Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, *CRM S.r.l. c. Commissione europea*, Causa T-43/15, ECLI:EU:T:2018:208. Senza pretesa di esaustività, si rammenta che detto caso riguarda la domanda di registrazione della denominazione "Piadina Romagnola" (o "Piada Romagnola") come IGP, presentata nel novembre 2011 da due associazioni di produttori, successivamente fuse nel Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola. La domanda, notificata alle autorità italiane, aveva suscitato opposizioni da parte di organizzazioni rappresentanti produttori artigianali di piadine vendute in chioschi, contestando l'inclusione delle piadine industriali nella registrazione dell'IGP. Le autorità italiane avevano proceduto alla pubblicazione della domanda, successivamente trasmessa alla Commissione, concedendo una protezione nazionale transitoria alla denominazione. Tuttavia, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della CRM S.r.l. (nel prosieguo, "CRM"), produttore industriale, annullando il disciplinare di produzione in quanto riconosceva la reputazione della piadina romagnola solo per la produzione artigianale, escludendo quella industriale. La Commissione aveva successivamente pubblicato la domanda di registrazione dell'IGP, ma la CRM aveva richiesto la revoca di tale pubblicazione in considerazione della sentenza del TAR Lazio. Nonostante ciò, la Commissione aveva continuato il procedimento di registrazione, chiedendo conferma alle autorità italiane, che avevano poi deciso di proseguire il processo e di ricorrere contro la sentenza dei giudici di prime cure. Il 24 ottobre 2014, la Commissione aveva registrato la denominazione "Piadina Romagnola" come IGP nonostante le contestazioni. Successivamente, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'appello, aveva annullato la sentenza del TAR Lazio, legittimando così il procedimento di registrazione dell'IGP.

lamento 1151, dal lato sostanziale, non contenesse una chiara definizione del legame intercorrente fra un prodotto e la sua indicazione geografica e, dal lato procedurale, non prevedesse un meccanismo lineare per ripartire le competenze fra le autorità nazionali deputate alla registrazione di una denominazione e la Commissione (soprattutto nei casi in cui le decisioni delle prime siano state impugnate dinnanzi ai giudici nazionali), così rivelandosi inadeguato per proteggere, in ultima istanza, i produttori tradizionali e i prodotti artigianali.

Sulla scorta di dette premesse, il nuovo regolamento del 2024 – avente come basi giuridiche l'art. 43, par. 2, TFUE sul raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune e l'art. 118 TFUE, dettato in tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale – può dirsi pionieristico e dedito ad evidenziare l'espansione della politica agricola comune (PAC) in un contesto che non riguarda più esclusivamente l'Unione europea, ma che assume una rilevanza globale.

Le principali novità introdotte riguardano numerosi aspetti di merito, procedurali e istituzionali. In questa sede, tuttavia, ci si soffermerà solo sugli ultimi, così da comprendere in che modo sia stata coinvolta, nel sistema di registrazione dei toponimi alimentari, l'istituzione che, fra tutte, sta assumendo un ruolo sempre più politico: la Commissione europea.

## 2. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/1143

Il Regolamento 1143, nell'innovare la disciplina, conferma il fatto che l'unica istituzione deputata al controllo delle registrazioni delle denominazioni di qualità è la Commissione. Essa resta quindi responsabile della procedura di registrazione – che rimane bipartita e composta da una prima fase interna e da una seconda sovranazionale – a livello europeo.

Già dalla lettura dei considerando<sup>7</sup> si evince, però, l'opportunità di stabilire norme procedurali armonizzate, atte a distinguere le competenze e garantire, così, i diritti delle parti interessate.

Le prerogative dell'istituzione nella fase di sua competenza vengono poi elencate dagli articoli 14 e seguenti, che le attribuiscono il compito di verificare che le domande ricevute contengano tutte le informazioni richieste – indicate nel medesimo testo di legge all'articolo 13<sup>8</sup> – e che siano prive di errori manifesti.

<sup>7</sup> Si vedano, in particolare, il considerando 26, in tema di DOP e IGP, e il considerando 70, dettato a proposito delle STG.

<sup>8</sup> L'art. 13 del Regolamento 1143 specifica che, per le indicazioni geografiche relative a prodotti

Le si impone altresì, e questo dato merita di essere sottolineato per le ragioni che vedremo appresso, di svolgere detta verifica tenendo conto dell'esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato<sup>9</sup>.

Una delle novità di maggior rilievo è la specificazione tale per cui il vaglio europeo sulle denominazioni protette non può estendersi per un periodo superiore a sei mesi. Una simile indicazione temporale lunge dall'essere di poco conto se si pensa che nel Regolamento 1151 mancava un *range* temporale atto a vincolare i commissari, il che generava notevole incertezza per gli operatori economici.

Vi sono, tuttavia, dei peculiari casi in cui il predetto termine può essere ampliato. I primi due, che si verificano quando siano necessarie informazioni supplementari o modifiche delle domande, estendono il lasso temporale di risposta di ulteriori cinque mesi, fermo restando che l'eventuale ulteriore ritardo deve essere debitamente motivato in una comunicazione scritta da inviare ai richiedenti, da cui decorre un ulteriore mese entro cui la decisione deve essere formalizzata.

Gli ultimi due sono, invece, legati alla contestazione di una proposta di registrazione a livello nazionale. L'art. 16 del Regolamento 1143 esonera la Commissione dall'obbligo di rispettare i termini sopra indicati sia quando essa viene informata da uno Stato membro circa la pendenza di un procedimento giudiziario o amministrativo avente ad oggetto la domanda, sia quando è lo stesso Stato a richiedere una sospensione dell'esame sovranazionale in virtù della pendenza di tali procedimenti, che esso ritiene essere fondati.

Detta esenzione – che chi scrive ritiene necessaria al fine di coordinare le valutazioni interne e quelle europee – non ha una durata fissa e, anzi, può comportare un'estensione della procedura fintanto che lo Stato membro interessato non comunichi il ripristino della domanda iniziale ovvero la revoca della richiesta di sospensione. L'eccezione in esame potrebbe altresì condurre

---

originari dell'Unione, la domanda deve ricomprendere i seguenti elementi: il documento unico; la documentazione di accompagnamento (contenente informazioni sulle eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente, il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente e il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che abbiano il compito di verificare il rispetto del disciplinare); una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale, attestante che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione; le informazioni su eventuali periodi transitori concessi o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili; e il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato.

<sup>9</sup> Si veda in particolare l'art. 15, par. 1, del Regolamento 1143.

al termine dell'esame della Commissione, qualora la domanda di registrazione sia invalidata da parte di un organo nazionale e intervenga, quindi, il ritiro della domanda a livello dell'UE.

Ebbene, al termine del periodo (più o meno ampio) di esame da parte della Commissione<sup>10</sup> possono verificarsi due scenari: il rigetto della domanda, ove si ritengano non soddisfatte le condizioni richieste per la registrazione; l'accoglimento con successiva registrazione della domanda<sup>11</sup>. In entrambi i casi viene emesso un atto di esecuzione, poi pubblicato in gazzetta ufficiale.

Il regolamento di esecuzione che approva il disciplinare – ovvero il provvedimento di diniego, in caso di esito negativo – conclude la procedura di registrazione e, quindi, è l'unico atto capace di incidere sugli interessi degli altri Stati, di Paesi terzi o di persone fisiche e giuridiche. Di talché, eventuali doglianze dovranno essere fatte valere dinanzi al giudice dell'UE in conformità al disposto dell'art. 263 TFUE, che attribuisce a quest'ultimo la competenza esclusiva per il controllo della legittimità degli atti adottati dalle istituzioni<sup>12</sup>.

Oltre alla procedura di registrazione appena descritta, la Commissione è altresì competente per approvare le modifiche dei disciplinari che, *ex art.* 24 del Regolamento 1143, possono essere richieste dai gruppi di produttori. Come noto, esse possono essere classificate in due categorie: le modifiche dell'Unione e le modifiche ordinarie.

Le prime, che sono anche quelle più sostanziali in quanto possono comportare un cambiamento del nome, condizionare il legame con la zona geografica di cui al documento unico o implicare restrizioni alla commercializzazione del prodotto, devono essere sempre approvate dall'istituzione<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Pur senza pretesa di esaustività, si segnala che, nelle more dell'esame da parte della Commissione, le autorità di uno Stato membro, quelle di un Paese terzo o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita/residente nel territorio dell'UE, possono presentare alla Commissione un'opposizione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 1143. Il dato interessante da segnalare è che a seguito dell'avvio di una procedura di opposizione, fra l'opponente e i richiedenti la domanda di registrazione può giungersi ad un accordo. I medesimi soggetti possono altresì procedere con la notifica di osservazioni – strumento introdotto per la prima volta per mezzo dell'art. 18 del regolamento in esame e che può definirsi un'alternativa più leggera all'opposizione tradizionale – atte ad evidenziare errori nella domanda oggetto di esame dalla Commissione o contenenti informazioni supplementari.

<sup>11</sup> Si veda, in tema, l'art. 21 del Regolamento 1143.

<sup>12</sup> Così anche S. DENTICO, *Denominazioni d'origine, intrecci procedurali e nodi processuali "interordinamentali"*, in «Rivista Alimentata», 2024, spec. p. 305.

<sup>13</sup> La categoria delle modifiche ordinarie, invece, è residuale in quanto comprende tutte quelle modifiche che non sono definite dell'Unione, oltre a tutte le modifiche temporanee che possono derivare da più svariati fattori, fra cui misure obbligatorie di carattere sanitario, calamità na-

Tirando le somme di quanto fin ora esposto, emerge con chiarezza come la Commissione eserciti un ruolo centrale tanto nella procedura di registrazione, quanto in quella di modifica delle denominazioni di qualità, confermandosi l'unico organo deputato a valutare la conformità delle domande agli *standard* richiesti. Tale prerogativa, che si inserisce nel più ampio quadro dell'azione amministrativa europea, riflette una tendenza consolidata nei settori di competenza dell'Unione, ove il ruolo dell'istituzione si manifesta con poteri incisivi e, spesso, determinanti per gli operatori economici.

Difatti, le sue decisioni hanno la capacità di incidere in modo significativo sui mercati e sulle filiere produttive, orientando le strategie commerciali e la tutela delle indicazioni geografiche.

Non può, tuttavia, non darsi rilievo a come il nuovo sistema delineato dal regolamento in parola sia animato da una forte interazione con il ruolo delle autorità nazionali, il cui operato può (*rectius*, deve) condizionare l'attività della Commissione. Tale intersezione di competenze, se da un lato mira a garantire un equilibrio tra il livello nazionale e quello sovranazionale, dall'altro potrebbe dar luogo a tensioni interpretative e giuridiche, specialmente nei casi di contestazione delle registrazioni o di sospensione dei procedimenti e, soprattutto, considerata l'opinione espressa in merito dalla Corte di giustizia.

### 3. I POTERI DELLA COMMISSIONE SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA: IL CASO «JAMBON DE CORSE»

Se è vero che il Regolamento 1143 ha avuto il merito di introdurre disposizioni che danno atto, quanto meno, dell'esistenza dei procedimenti nazionali sulle domande di registrazione, è altrettanto vero che esso non menziona l'ipotesi in cui uno Stato membro non informi la Commissione circa l'impugnazione, dinanzi ai giudici nazionali, di un provvedimento interno, né tantomeno quello in cui essa, pur in pendenza del giudizio interno, non sospenda l'esame e proceda con la sua analisi.

A titolo esemplificativo, si pensi all'ipotesi in cui in Italia sia impugnata una decisione favorevole circa la registrazione di un DOP emessa dal MI-PAAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e già trasmessa alla Commissione. Qualora lo Stato italiano non informi la Commissione del pendente procedimento dinnanzi al giudice amministrativo, potrebbe verificarsi la circostanza tale per cui la Commissione approvi la

---

turali o circostanze eccezionali (compresi eventi geopolitici o riguardanti l'approvvigionamento di materie prime).

registrazione del disciplinare ma, nel frattempo, il TAR o il Consiglio di Stato annulli la decisione a monte assunta dal ministero.

Una simile fattispecie lunge dall'essersi verificata nella prassi e porta con sé una serie di interrogativi: taluni di portata generale su procedimenti similari, definiti "complessi" o "composti", che non sono ancora compiutamente disciplinati a livello europeo<sup>14</sup>; talaltri di portata specifica, sulla sorte delle registrazioni approvate, a valle, dalla Commissione ma basate su decisioni annullate, a monte, dai giudici di uno Stato membro.

In prima battuta, viene da domandarsi se, nell'ambito di un procedimento composto, la Commissione possa adottare la propria decisione finale pur in pendenza di un giudizio nazionale volto all'annullamento di un atto essenziale al procedimento stesso.

Nel silenzio normativo, la risposta dovrebbe cercarsi nei principi basilari che regolano l'appartenenza stessa all'UE, fra cui si erge il principio di leale collaborazione.

Usando detto principio come chiave di lettura, potrebbe risponderci usando le stesse parole che i giudici di Lussemburgo hanno scritto nella sentenza del già citato caso *Piadina Romagnola*, ossia che la Commissione non dovrebbe proseguire con la sua analisi, così da evitare «da un lato, di adottare un atto dell'Unione che si baserebbe su atti nazionali invalidi (...) e, dall'altro, di privare di effetto utile il controllo giurisdizionale a livello nazionale»<sup>15</sup>.

Più che un principio guida, quindi, la leale collaborazione dovrebbe trasformarsi in un onere che, forse, dovrebbe addirittura portare *di default* la Commissione a sospendere la sua analisi e ad attendere di conoscere le sorti interne<sup>16</sup>. Ciò non solo risponderebbe a un criterio di ragionevolezza, ma ga-

<sup>14</sup> I procedimenti complessi, ove intervengono tanto istituzioni nazionali, quanto europee, sono sempre più diffusi in ogni ambito del diritto europeo. Si rammentano, in proposito, le parole dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez Bordona che, nel redigere le sue conclusioni nel noto caso Berlusconi *versus* Banca d'Italia ha affermato: «(...) sono sempre più numerosi i casi nei quali il diritto dell'Unione viene applicato con procedimenti che prevedono l'intervento di istituzioni, organi o organismi tanto dell'Unione quanto degli Stati membri. Detti procedimenti non sono disciplinati in via generale dal diritto dell'Unione, sebbene siano stati ampiamente analizzati in dottrina». Si rimanda in proposito a: Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 27 giugno 2018, *Silvio Berlusconi e Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) c. Banca d'Italia e Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)*, Causa C-219/17. ECLI:EU:C:2018:502, spec. punto 58.

<sup>15</sup> Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, *CRM S.r.l. c. Commissione europea*, *cit.*, spec. punto 87.

<sup>16</sup> Dello stesso avviso anche L. COSTANTINO, *Le alterne vicende della piadina romagnola tra competenze amministrative e giurisdizioni nazionali, ruolo della Commissione e legame con il territorio*, in «Giustizia civile», 2018.

rantirebbe altresì maggiore certezza alle parti coinvolte, garantendo loro una definizione certa e basata su atti definitivi.

Ciò premesso, non può dirsi che il summenzionato art. 16 del Regolamento 1143 non si ponga su questa linea di pensiero nel frangente in cui impone agli Stati di informare la Commissione circa i procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti una certa registrazione. Non può, però, altrettanto affermarsi che esso obblighi la Commissione a fermarsi: la legittima, soltanto, a non rispettare il termine di sei mesi per l'emissione di una decisione, ritenendo questo sufficiente a ridurre il disallineamento fra fase interna e fase esterna.

Deve però rilevarsi che detta previsione non è risultata affatto soddisfacente, tanto da portare i giudici della Corte a esprimersi sul punto e affermare tutto l'opposto.

Viene qui in rilievo la sentenza pronunciata nel caso *Jambon de Corse*<sup>17</sup> dalla Corte di giustizia lo scorso 4 ottobre 2024.

La vicenda trae origine dalla registrazione, avvenuta il 28 maggio 2014, delle DOP “Jambon sec de Corse – Prisuttu”, “Lonzo de Corse – Lonzu” e “Coppa de Corse – Coppa di Corsica” ai sensi del Regolamento 1151. Successivamente, nel dicembre 2015, il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi (nel prosieguo, per semplicità, il “Consortiu”) ha presentato alle autorità francesi sette domande di registrazione IGP relative a prodotti denominati con il riferimento “Île de Beauté”, tra cui “Jambon sec de l'Île de Beauté”, “Coppa de l'Île de Beauté” e “Lonzo de l'Île de Beauté”.

A seguito dell'adozione, il 20 aprile 2018, di sette decreti ministeriali di omologazione dei disciplinari corrispondenti, finalizzati alla trasmissione delle domande alla Commissione, il sindacato titolare delle DOP ha impugnato tre di tali decreti dinanzi al *Conseil d'État*, lamentando la confusione generata dall'uso dell'espressione “Île de Beauté”, ritenuta evocativa della denominazione “Corse” e idonea a determinare un rischio di indebita associazione con i prodotti già tutelati.

Nonostante la pendenza del contenzioso francese, le domande di registrazione delle IGP sono state trasmesse alla Commissione il 17 agosto 2018. Quest'ultima, nel corso della sua istruttoria, ha chiesto chiarimenti alle autorità dello Stato francese, le quali hanno sostenuto la netta distinzione tra i prodotti in questione e la sufficiente differenziazione delle denominazioni proposte.

Con sentenze del 19 dicembre 2019 e del 13 febbraio 2020, il *Conseil d'État* ha respinto i ricorsi, affermando che la diversità delle denominazioni e

<sup>17</sup> Sentenza della Corte del 04 ottobre 2024, *Consortium des Charcutiers Corses*, Causa C-579/23 P, ECLI:EU:C:2024:832.

delle forme di tutela rispettivamente garantite dalle DOP e dalle IGP escludono il rischio di confusione per il consumatore medio. Ciononostante, la Commissione ha rigettato le tre domande di registrazione, ritenendo che le denominazioni proposte violassero l'art. 13 del Regolamento 1151 e non soddisfacessero le condizioni di ammissibilità contenute nel medesimo testo.

Sulla scorta di tali dati fattuali, il Consorziu ha adito il Tribunale dell'Unione, proponendo un ricorso *ex art.* 263 TFUE, volto all'annullamento della decisione con cui la Commissione aveva respinto le tre domande di registrazione come IGP. A sostegno del medesimo, aveva dedotto due motivi: da un lato, il superamento da parte della Commissione dei limiti delle proprie competenze; dall'altro, l'asserita conformità delle domande agli artt. 7 e 13 del Regolamento 1151, come riconosciuta dalle autorità nazionali e dal *Conseil d'État*.

Il Tribunale adito, tuttavia, aveva respinto *in toto* il ricorso, affermando che la Commissione dispone di un margine di valutazione autonomo nell'esame delle domande di registrazione e escludendo l'esistenza di qualunque vincolo derivante dalle valutazioni delle autorità nazionali atto a limitare l'istituzione nel suo operato<sup>18</sup>.

La Corte di giustizia, in sede di impugnazione, si è posta sulla medesima linea di pensiero del Tribunale. Ha così statuito il principio tale per cui la Commissione non solo non è condizionata dalle valutazioni statali, ma resta altresì titolare di un margine di valutazione del tutto indipendente. Ha, però, chiarito le ragioni sottese a tale estesa potestà: essa resta l'unica responsabile dell'adozione della decisione finale relativa alla registrazione ed è custode dell'obiettivo, di più ampio respiro, di garantire uniformità all'interno dell'Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti e una leale concorrenza<sup>19</sup>.

Ebbene, i giudici del Tribunale, prima, e quelli della Corte, poi, hanno così scelto di porre l'accento sulla mera questione di competenza della Commissione, non lasciando spazio ad alcun dubbio per l'interprete: l'istituzione è titolare di un potere pieno, autonomo e distinto da quello della autorità – e persino dei giudici – nazionali.

Eppure, talune incertezze restano, soprattutto in relazione al valore del giudicato interno. Tornando all'esempio sopra esposto, quali dovrebbero essere le sorti della DOP italiana se la Commissione ne approva la registrazione ma successivamente il Consiglio di Stato annulla l'atto posto alla base dell'apertu-

<sup>18</sup> Si veda, in proposito: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2023, *Consorzio di i Salamaghji Corsi - Consortium des Charcutiers Corses e a. c. Commissione*, Causa T-34/22, ECLI:EU:T:2023:386.

<sup>19</sup> Si rimanda, in particolare, ai punti 38, 39 e 41 della sentenza della Corte di giustizia in parola.

ra della fase valutativa europea? La caducazione dell'atto presupposto potrebbe non dispiegare i propri effetti caducanti o questi ultimi sono incontestabili?

Di questo non si fa cenno all'interno della sentenza *Jambon de Corse* che, consapevolmente o meno, lascia così a margine uno dei diritti maggiormente rilevanti, a livello processuale, per i cittadini europei: quello ad una tutela giurisdizionale effettiva.

#### 4. CONCLUSIONI: NECESSARIA AUTONOMIA O ECCESSO DI POTERE?

La sentenza *Jambon de Corse* ribadisce nettamente l'autonomia decisionale della Commissione nell'ambito delle registrazioni DOP e IGP, confermandone il ruolo di garante dell'uniformità del sistema di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo.

Questa affermazione di competenza, tuttavia, solleva interrogativi circa il possibile squilibrio tra il potere dell'istituzione e il ruolo degli Stati membri e dei loro giudicanti.

Se, da un lato, appare coerente attribuire alla Commissione una valutazione autonoma – al fine di garantire omogeneità e prevedibilità nell'applicazione della normativa UE – dall'altro, la decisione in parola sembra sottovalutare il possibile impatto di provvedimenti nazionali nel caso in cui essi annullino gli atti su cui si fonda il procedimento europeo.

L'assenza, all'interno del Regolamento 1143, di un meccanismo che disciplini in modo chiaro gli effetti di una simile eventualità potrebbe condurre a esiti contraddittori, minando la stabilità delle registrazioni approvate e creando un elevato rischio di frammentazione. Per di più, il fatto che il diritto nazionale e il suo controllo giurisdizionale non condizionino in alcun modo l'operato della Commissione lascia aperta la questione del valore del giudicato interno.

In un'ottica di leale collaborazione, forse, sarebbe stato opportuno valorizzare maggiormente l'interazione tra i due livelli, prevedendo forme di coordinamento più stringenti o, quantomeno, una maggiore attenzione alle pronunce nazionali pendenti.

In conclusione, sebbene l'attribuzione di una potestà decisionale autonoma alla Commissione possa senz'altro dirsi funzionale alla coerenza sistemica, il rischio che essa possa sconfinare in un eccesso di potere merita di essere osservato. L'equilibrio tra autonomia e controllo resta dunque un nodo irrisolto che meriterebbe, quantomeno, un intervento giurisprudenziale chiarificatore, così che la nuova procedura delineata dal legislatore per mezzo del Regolamento 1143 non si tramuti presto in fonte di incertezza.

LAURA CARRARA<sup>1</sup>

## L'azione privata nel bene pubblico: il ruolo dei consorzi alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143

<sup>1</sup> Foro di Salerno, Studio Legale Mondini Bonora Ginevra. Università di Ferrara

### I. INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni, le politiche dell'Unione Europea hanno progressivamente riconosciuto ai consorzi di tutela un ruolo strategico di *governance* all'interno del sistema delle Indicazioni Geografiche (IG), attribuendo loro funzioni che vanno ben oltre la mera promozione commerciale. Essi rappresentano oggi veri e propri organismi di coordinamento e regolazione del sistema produttivo locale, chiamati a garantire la qualità, la tracciabilità e la sostenibilità dei prodotti, nonché a tutelarne la reputazione sul mercato interno ed esterno. In tale prospettiva, i consorzi operano come intermediari tra le istituzioni pubbliche, i produttori e i consumatori, svolgendo un ruolo – seppur di matrice privatistica – chiave nel rafforzare la competitività dei territori e nel preservare il “bene pubblico” delle IG, quali patrimonio culturale e agroalimentare europeo.

Le politiche dell'Unione si sono progressivamente orientate verso la valorizzazione dei prodotti di qualità, con l'obiettivo di accrescerne non solo il valore culturale, ma anche di promuovere lo sviluppo di un'economia agricola sostenibile e competitiva. Come evidenziato dal Comitato Economico e Sociale Europeo nella fase di proposta del Regolamento (UE) 2024/1143, il reddito dei produttori ha registrato un incremento significativo, poiché il prezzo medio di un prodotto a Indicazione Geografica (IG) risulta essere circa 2,11 volte superiore rispetto a quello di un prodotto non IG equivalente. Parallelamente, il sistema delle IG ha contribuito a stimolare lo sviluppo economico e sociale delle regioni e delle comunità rurali a cui tali prodotti sono intrinsecamente legati.

Il valore delle Indicazioni Geografiche risiede, infatti, nel loro stretto legame con il territorio, con le comunità locali e con il paesaggio circostante, elementi che ne determinano il valore aggiunto e ne costituiscono un fattore distintivo rispetto ai marchi di impresa.

Nel quadro della Strategia “Dal produttore al consumatore”, la Commissione Europea ha avviato una revisione complessiva del sistema delle IG, con l’intento di perfezionarlo ulteriormente e di rafforzarne il contributo alla sostenibilità. La proposta mira a rendere il sistema più coerente e trasparente, potenziando la tutela giuridica e i meccanismi di controllo, valorizzando il ruolo delle associazioni di produttori e integrando in maniera più incisiva la dimensione della sostenibilità. Quest’ultima si fonda su tre pilastri fondamentali – ambientale, economico e sociale – rispetto ai quali le IG possono offrire un contributo rilevante: non solo favorendo pratiche di produzione ecocompatibili, ma anche sostenendo l’occupazione, la coesione territoriale e la creazione di valore aggiunto nelle aree rurali.

Dal punto di vista del mercato, uno degli obiettivi principali perseguiti dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 consiste nel rafforzare la qualità e la reputazione delle Indicazioni Geografiche, garantendo al contempo condizioni di concorrenza leale all’interno del mercato unico. In tale prospettiva, i gruppi di produttori assumono un ruolo strategico, in quanto il nuovo quadro normativo conferisce loro maggiori poteri e responsabilità nella gestione, promozione e tutela delle IG. Tra le innovazioni più significative introdotte a livello europeo si segnalano, in particolare, il rafforzamento della supervisione sull’utilizzo delle IG nei prodotti composti e la possibilità di adottare misure volte a prevenire la svalutazione dei prodotti e il conseguente abbassamento dei prezzi.

## 2. IL RUOLO DEI CONSORZI IN ITALIA

I consorzi di tutela rappresentano un elemento fondamentale nell’architettura dei sistemi di qualità, sia a livello nazionale che europeo. Tali soggetti sono qualificati come enti di diritto privato a cui sono attribuite potestà pubblicitiche. Il loro ruolo si è sviluppato a partire dalla protezione delle denominazioni d’origine dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari, ottenendo una regolamentazione autonoma e uniforme per tutti i settori produttivi dal 1998, in particolare con l’art. 53 della legge n. 128/1998, successivamente modificato. Lo sviluppo della normativa ha dato modo di intervenire sui poteri e gli ambiti di mercato in cui questi possono agire. L’attività del consorzio, oltre a quella della registrazione dell’IG, è sia di funzione consultiva relativa al prodotto e

alla sua promozione sul mercato che, certamente, di tutela e promozione *erga omnes*, cioè nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva, indipendentemente dalla loro adesione al consorzio. Il nuovo Regolamento si inserisce proprio nell'ampliamento di tali funzioni, così come di seguito esplicitato.

### 3. UTILIZZO DELL'INGREDIENTE IG

Nell'ambito dell'uso dell'IG, al fine di prevenire pratiche commerciali lesive del valore della denominazione, è stato affidato ai gruppi di produttori il ruolo "confermativo" del lecito utilizzo dell'ingrediente IG in un prodotto composto (diverso dalle bevande spiritose esplicitamente escluse). Lo scopo è arginare eventuali pratiche commerciali sleali che possano svigorire, indebolire o, ancora, pregiudicare la reputazione dell'IG contenuta all'interno di un prodotto composto.

L'art. 27 Reg. (UE) 2024/1143 prevede in particolare che il gruppo di produttori riceva una notifica preventiva da parte del soggetto interessato alla spendita del nome nel prodotto composto nella quale quest'ultimo attesti il soddisfacimento delle condizioni di cui all' art. 27, paragrafo 1, ossia:

- a. il prodotto trasformato non contenga alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- b. l'ingrediente designato dall'indicazione geografica sia utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e
- c. la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato sia indicata in etichetta.

Dopo il ricevimento della richiesta il gruppo dei produttori può allegare alla conferma anche informazioni non vincolanti riguardanti l'uso dell'indicazione. La mancata risposta entro quattro mesi dalla richiesta equivale a conferma.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo, fatto salvo quanto appena descritto, specifica che il gruppo di produttori e il produttore dell'alimento composto possono concludere un «accordo contrattuale» sugli aspetti tecnici e visivi del modo in cui l'indicazione è presentata nel preimballo dell'alimento o nel materiale pubblicitario. Tale potere conferito ai gruppi, quali soggetti di diritto privato<sup>1</sup> con funzione pubblica, rafforza certamente il loro ruolo amministra-

<sup>1</sup> Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, inoltre, riconosce i Con-

tivo nella definizione delle regole della filiera di qualità. Tale prospettiva europea si conferma ancor di più nella proposta iniziale del Regolamento nella quale si riportava addirittura che l'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non potesse essere utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori. Tale prospettiva di azione però è di fatto in conflitto con la natura pubblica delle IG e il ruolo svolto dai gruppi in *quanto seppur i produttori dovrebbero avere il diritto di difendere i loro prodotti, in nessun caso dovrebbero essere considerati responsabili di azioni in tal senso*<sup>2</sup>. La responsabilità della protezione delle IG dovrebbe continuare a incombere alla Commissione e agli Stati membri, che dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per garantire tale protezione.

Nell'ultimo periodo del paragrafo 2 del sopracitato articolo, vi è poi la possibilità per gli Stati membri di disporre ulteriori norme procedurali a livello nazionale: in tal senso l'Italia aveva già da tempo previsto con l'art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. n. 297/2004 quali dovessero essere i modi e le condizioni di richiesta. Si attenderà al riguardo di comprendere se e come il legislatore nazionale vorrà mantenere le previgenti disposizioni o adeguarle al nuovo contesto europeo.

Occorre poi considerare che la materia non è ancora completa; infatti, sin dal considerando 75 e conformemente al paragrafo 5 dell'art. 27, si prevede che la Commissione possa adottare a norma dell'articolo 290 TFUE norme supplementari:

- sull'uso delle indicazioni geografiche nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all'uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati;
- integrative delle norme sull'uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all'uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati.

---

sorzi di Tutela (costituiti ai sensi del Codice civile, articoli 2602 e seguenti), ai sensi dell'art. 14 della l. n. 526 del 1999 e dell'art. 41 della L. n. 238 del 2016, rispettivamente per le DOP e IGP agroalimentari e del vino.

<sup>2</sup> Punto 4.18 del Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 [COM(2022) 134 final — 2022/0089 (COD)] (2022/C 443/17).

## 4. LA SVALUTAZIONE DEL PRODOTTO E LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Oltre alla redazione e aggiornamento del disciplinare, al rendersi parte attiva nelle contestazioni inerenti a conflitti di proprietà intellettuale, al guidare verso pratiche sostenibili, al combattere pratiche fraudolente attraverso il monitoraggio del mercato, compreso l'online, i gruppi possono «adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l'immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei prezzi» (ai sensi dell'art. 32, par. 4, lett. g del Reg. (UE) 2024/1143). Né il testo della norma né i lavori preparatori allo stesso però forniscono indicazioni su quali mezzi concretamente siano a disposizione dei gruppi per contrastare eventuali pratiche che possano pregiudicare i prodotti IG. Ulteriore riflessione attiene anche al caso in cui si tratti di contrastare un «abbassamento dei prezzi» in tal senso non vi sono attualmente parametri indicativi in merito al prezzo del prodotto e da cosa lo stesso debba dedursi. In merito a quest'ultimo profilo il precedente Reg. (UE) n. 1151/2012 all' art. 45, lett. f) precisava che il gruppo di produttori potesse adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, provvedimenti volti a impedire o contrastare misure svalorizzanti per l'immagine dei prodotti. Dunque, dalla comparazione dei due articoli risulta chiara l'aggiunta relativa ai prezzi che, al più, poteva dedursi in chiave interpretativa dalla lettura del considerando 3 del precedente regolamento, nel quale si chiariva che gli sforzi dei produttori dovessero essere «equamente ricompensati». Tale obiettivo è parte dell'attuale Regolamento, che aspira a «garantire che i produttori ricevano una remunerazione equa per il loro prodotto con le sue qualità connesse alla produzione e che possano rafforzare la propria posizione nella filiera alimentare». Dunque, se da un lato è possibile immaginare che il riferimento consequenziale tra svalutazione e prezzo sia da ascrivere al voler perseguire una equa remunerazione degli sforzi della filiera, dall'altro però non risulta un criterio di valutazione circa la definizione di eventuali prezzi «svalutativi» e di come i consorzi possano intervenire in merito. Tale vuoto sollecita non poche riflessioni, in quanto crea – almeno astrattamente – uno strumento nelle mani dei gruppi senza però definirne i confini, determinando così il prospettarsi di scenari di mercato incerti. Come ribadito anche dal Comitato economico e sociale europeo nella proposta di Regolamento i consorzi non potrebbero essere responsabili di azioni ma questi, seppur abbiano compiti di difesa, dovrebbero agire sempre e solo in base ai compiti loro conferiti in delega dell'autorità nazionale competente.

I consorzi, in Italia, ai sensi dell'art. 53, co. 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (c.d. "Legge comunitaria 1995-1997"), successivamente modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per delega dell'autorità nazionale preposta, hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

- a. possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- b. possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- c. possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del richiamato articolo;
- d. collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

Di qui, come chiarito dalla giurisprudenza l'attività dei consorzi, infatti, è «principalmente finalizzata alla difesa della denominazione di origine protetta mediante azioni di salvaguardia, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»<sup>3</sup>.

È certamente facoltà, anzi, onere dei consorzi intervenire dinanzi ad atti di concorrenza leale o uso improprio nei confronti di chiunque, ma nella lettura della delega italiana rispetto ai nuovi compiti europei dovrebbe anzitutto chiarirsi comprendere cosa si intenda per "abbassamento dei prezzi" e come questo danneggi l'immagine e il valore dei prodotti. È relativamente semplice individuare pratiche che danneggiano l'immagine del prodotto, come vendite in contesti distributivi che non valorizzano l'identità del prodotto (es. posizionamento caotico o promozioni non trasparenti), la vendita sottocosto o la promozione aggressiva, di contro, risulta più complesso definire quale prezzo sia considerato dannoso per il valore percepito di un prodotto IG. Nel

<sup>3</sup> T.A.R. Lazio, sez. II, 22 aprile 2004, n. 3477, in Foro amm. TAR, 2004, p. 1110 ss.

contesto attuale, caratterizzato da un'inflazione diffusa e un potere d'acquisto in calo per molte famiglie, è fondamentale ripensare alla rigidità con cui si interpreta la "svalutazione" legata al prezzo. Se una DOP o una IGP è proposta a prezzo ridotto per un periodo limitato, ciò può rappresentare un'occasione per consumatori con meno disponibilità economica di scoprire e apprezzare quel prodotto. In tal senso, l'operazione promozionale assume un valore educativo e culturale, espandendo la platea dei consumatori consapevoli e potenzialmente fidelizzabili. Tuttavia, questa visione richiede condizioni precise per non degenerare in svalutazione reale. In tal senso, occorrerebbe adottare una linea nazionale con criteri specifici che siano in grado di determinare una promozione corretta e che garantisca strumenti di accesso democratico alla qualità rispetto ad una politica commerciale che mina la reputazione delle DOP e IGP.

Una volta definito tale aspetto, ove si rientrasse in uno dei comportamenti di cui alla lettera d) di cui sopra ben si potrebbe immaginare che la delega trovi applicazione, ma allo stato attuale senza chiarimenti e una correlazione effettiva tra la lettera d) e l'abbassamento dei prezzi diviene difficile estendere i confini della delega e, di conseguenza, la sua liceità. Se la delega statale da un lato potrebbe essere di facile estensione (una volta compreso il punto di cui sopra), più complessa è la giustificazione sui prezzi alla luce della normativa *antitrust* italiana ed europea.

L'intervento dei consorzi di tutela nella determinazione dei prezzi, quando rivolto ai soggetti consorziati, può trovare una legittimazione nella logica dell'intesa di filiera orientata al miglioramento qualitativo dell'offerta. È questo, ad esempio, il caso dei Piani di Regolazione dell'Offerta previsti per le DOP e le IGP<sup>4</sup>, inizialmente limitati ai settori dei formaggi e dei prosciutti. Tuttavia, un'analisi più approfondita rivela come la legittimità di simili interventi sia ben più problematica quando si estende a soggetti esterni alla filiera consortile, in particolare ai rivenditori o ad altri operatori economici non vincolati da rapporti associativi diretti con il consorzio. In tali circostanze, l'adozione di provvedimenti volti, anche solo indirettamente, a condizionare i prezzi di vendita – per esempio attraverso raccomandazioni, intese implicite o pressioni commerciali – solleva fondati dubbi di compatibilità con la normativa in materia di concorrenza, sia a livello europeo che nazionale.

<sup>4</sup> Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1299/2021 ha ritenuto che i Piani di regolazione siano pienamente compatibili con la disciplina della concorrenza, non essendo limitati a situazioni di crisi, ma potendo essere adottati anche per adeguare l'offerta alla domanda e garantire il valore aggiunto e la qualità, in linea con gli obiettivi della PAC.

In particolare, l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta in modo esplicito gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato interno. Un'eventuale iniziativa dei consorzi volta a determinare o orientare i prezzi di rivendita, ancorché in una prospettiva di tutela della qualità o del valore del prodotto, rischierebbe di costituire una forma di cartello tra produttori, con effetti potenzialmente distorsivi e dannosi per il corretto funzionamento del mercato.

La questione appare ancor più delicata se si considera che allo stato attuale non esiste un quadro normativo sufficientemente chiaro e dettagliato in merito ai limiti dell'azione dei consorzi in materia di prezzi. Tale lacuna normativa rischia di generare due conseguenze opposte, ma ugualmente problematiche: da un lato, un'inibizione pratica dell'utilizzo dello strumento, che diventa inapplicabile per timore di violazioni; dall'altro, un'applicazione arbitraria o incontrollata, che potrebbe sfociare in tensioni nei rapporti con la distribuzione organizzata o in interventi sanzionatori da parte delle autorità garanti della concorrenza.

A ciò si aggiunge una riflessione di ordine economico: un'ingerenza eccessiva da parte dei consorzi nella determinazione dei prezzi di rivendita potrebbe produrre effetti negativi non soltanto sul piano della competitività del prodotto IG, ma anche in termini di disincentivo alla commercializzazione da parte della grande distribuzione, la quale, percependo una limitazione alla propria libertà commerciale, potrebbe progressivamente ridurre l'interesse a promuovere tali prodotti. Il rischio di «boomerang economico» non dovrebbe essere sottovalutato, poiché potrebbe tradursi in una contrazione della domanda, danneggiando proprio quei produttori che il sistema delle IG intende tutelare.

In questo contesto, anche qualora si volesse invocare una giustificazione normativa, come ad esempio la delega contenuta nella lettera d) del regolamento o il riferimento alla cosiddetta "eccezionalità agricola" (principio in base al quale il settore agricolo può beneficiare di alcune deroghe alle regole ordinarie della concorrenza), tale legittimazione non può prescindere da un rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità, temporaneità e necessità. Le restrizioni eventualmente imposte dovrebbero dunque essere attentamente calibrate, giustificate da obiettivi specifici, misurabili e coerenti con l'interesse generale, ed evitare qualsiasi forma di imposizione generalizzata e indefinita.

In mancanza di una normativa secondaria o di linee guida interpretative chiare, il rischio è che l'attuale assetto generi incertezza giuridica e operativa, favorisca il proliferare di interpretazioni divergenti tra Stati membri, autorità garanti e operatori del settore. Un simile scenario risulta eviden-

temente incompatibile con la *ratio* stessa del sistema delle Indicazioni Geografiche, che si fonda sulla necessità di coniugare tutela qualitativa del prodotto, trasparenza normativa e corretto funzionamento del mercato. Per tali ragioni, appare urgente e auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore europeo – o, in subordine, di quello nazionale – che stabilisca con chiarezza i limiti entro cui i consorzi possono legittimamente operare nel campo della regolazione dei prezzi, definendo le condizioni, le modalità applicative e le garanzie procedurali da rispettare. Solo attraverso una tale azione normativa sarà possibile evitare il rischio di un'applicazione disomogenea della disciplina e garantire una tutela effettiva e sostenibile delle IG, che non si traduca, paradossalmente, in un ostacolo alla loro commercializzazione.

## 5. CONCLUSIONI

Il recente regolamento in materia di Indicazioni Geografiche attribuisce ai consorzi di tutela un ruolo di primaria importanza nella protezione e nella valorizzazione delle produzioni tipiche, configurando un quadro normativo che amplia le loro responsabilità e competenze. Tale evoluzione normativa, tuttavia, comporta significative problematiche sia sotto il profilo giuridico che operativo, soprattutto in relazione alla disciplina della regolazione dei prezzi. Nonostante quest'ultima persegua obiettivi legittimi, quali la salvaguardia della qualità e dell'identità del prodotto, essa potrebbe dar luogo a potenziali conflitti con la normativa europea in materia di concorrenza, generando distorsioni che pregiudicano il regolare funzionamento del mercato. In tale ottica, appare necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore europeo – o, in via subordinata, di quello nazionale – finalizzato a definire in modo preciso i limiti e le condizioni entro cui i consorzi possono operare. Solo mediante una disciplina normativa trasparente e coerente sarà possibile contemperare le esigenze di tutela delle Indicazioni Geografiche con il rispetto delle regole concorrenziali, evitando così interferenze ingiustificate nelle dinamiche competitive. In conclusione, il bilanciamento tra valorizzazione del prodotto, libertà d'impresa e tutela della concorrenza rappresenta una sfida cruciale per il futuro del sistema delle Indicazioni Geografiche. Un intervento legislativo calibrato e coerente costituisce, pertanto, la condizione imprescindibile affinché gli strumenti attribuiti ai consorzi risultino efficaci e compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento europeo.

## RIASSUNTO

Il nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche (IG) rafforza il ruolo dei gruppi di produttori agroalimentari, attribuendo loro una funzione poliedrica e di “governance”. Ciò implica la capacità di prendere decisioni strategiche per proteggere la posizione dei produttori di IG, ivi incluse la gestione della qualità, la difesa del valore del prodotto e la protezione contro pratiche dannose. Tra i poteri conferiti dalla normativa in commento, spicca la possibilità di interferire sui prezzi, adottare misure per promuovere i prodotti e contrastare pratiche che ne riducono il valore. Tuttavia, emergono criticità legate alla mancanza di criteri chiari per definire il concetto di “svalorizzazione” e come i consorzi possano intervenire nella regolazione dei prezzi con la possibilità anche di porsi in conflitto con le normative antitrust. In tal contesto, infatti, un’applicazione troppo rigida delle regole da ultimo introdotte rischia di allontanare i grandi distributori dalla vendita/promozione delle IG e, conseguentemente, di danneggiare i consorziati e le stesse IG. Pertanto, pur essendo legittimi gli obiettivi di protezione della qualità e della reputazione del prodotto, è essenziale che non vengano compromesse le dinamiche concorrenziali del mercato. Di qui, la necessità di porsi interrogativi sui limiti di legittimità delle pratiche di ingerenza dei consorzi nell’attività economica privata, sulla definizione di pratiche e/o prezzi “svalutativi” e sui mezzi coercitivi che gli stessi possono applicare nei confronti di soggetti esterni.

## ABSTRACT

The new Regulation on Geographical Indications (GIs) strengthens the role of agri-food producer groups, assigning them a multifaceted governance function. This entails the ability to take strategic decisions aimed at safeguarding the position of GI producers, including quality management, the protection of product value, and defense against harmful practices. Among the powers conferred by the Regulation, particular significance is given to the possibility of influencing prices, adopting measures to promote products, and counteracting practices that diminish their value.

Nevertheless, certain critical issues arise from the lack of clear criteria for defining the concept of “devaluation” and for determining how consortia may intervene in price regulation, potentially placing them in conflict with antitrust rules. In this context, an overly rigid application of the newly introduced rules risks discouraging large distributors from selling or promoting GIs, thereby ultimately harming both consortium members and the GIs themselves.

Therefore, while the objectives of protecting product quality and reputation are legitimate, it is essential that competitive market dynamics are not undermined. This highlights the need to reflect on the limits of the legitimacy of consortia’s interference in private economic activity, on the definition of “devaluing” practices and/or prices, and on the coercive measures that consortia may apply vis-à-vis third parties.

OMAR CESANA<sup>1</sup>

## Specialità tradizionali garantite: nuove prospettive o un'occasione mancata?

<sup>1</sup> Foro di Milano, Studio Legale Mondini Bonora Ginevra

La recente emanazione del Regolamento (UE) 2024/1143<sup>1</sup> non è stata solo l'occasione per dare sistematicità alla materia delle Indicazioni Geografiche, uniformando la disciplina per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose ed enfatizzando il loro ruolo, anche in termini di sostenibilità, nel quadro delle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale. Ha fornito altresì il pretesto per compiere una valutazione sul regime delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) che, a distanza di oltre 30 anni dalla sua introduzione, non ha prodotto i benefici previsti per produttori e consumatori.

### I. I NUMERI DELLE STG: SCARSA DIFFUSIONE E POCA CONSAPEVOLEZZA

Prima di indagare i motivi dell'insuccesso del regime di qualità in commento e analizzare la novella legislativa, è bene volgere lo sguardo ai *numeri* del fenomeno, del tutto incomparabili a quelli delle Indicazioni Geografiche.

Sulla base dei dati disponibili al 14 marzo 2025 tramite il portale e-Ambrosia<sup>2</sup>, a fronte di 1.477 DOP e IGP europee nel settore *food*, si annotano soltanto 70 STG registrate, di cui 66 europee (tenendo peraltro presente che per il *Jamón Serrano* è stata presentata domanda di cancellazione nel 2022) e 4 extra UE (tutte provenienti dal Regno Unito). A queste si sommano le 2

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg>

domande pubblicate (ossia il *Pulpo Seco de Adra* dalla Spagna e il *Döner* dalla Turchia) e le 5 domande di registrazione presentate tra il 2019 e il 2024 (di cui 2 europee, ossia *Kräuterhefe* / *Herbal yeast* / *Lievito Vegetale* / *Lever vegetation* / *Levadura Herbaria* dalla Germania e *Κλαρίσιο Ροδάκινο* dalla Grecia, e 3 extra UE, ossia *Fleur de sel* / *Flower of salt* / *Salt flower* / *Flor de sal* / *Fior di sale* / *Solvni cvet* / *cvijet Soli* / *Salzblume* / *ανθό αλατιού* / *Zoutbloemen* dalla Guinea, *Denizli Tandır Kebabı* e *Türk Kahvesi* / *Turkish Coffee* dalla Turchia), il cui iter ancora non è giunto a pubblicazione.

Altrettanto indicativo è che le domande di registrazione come STG provenienti dall'Italia, il Paese con il maggior numero di DOP e IGP registrate (rispettivamente 174 e 150, alla data del 14 marzo 2025<sup>3</sup>), siano state *soltanto* 4, ossia, in ordine cronologico, la Mozzarella Tradizionale (1998), la Pizza Napoletana (2010), l'Amatriciana tradizionale (2020) e i Vincisgrassi alla maceratese (2022).

La stessa intrinseca differenza tra questi quattro prodotti e il diverso modo in cui si è inteso esaltarne le peculiarità in sede di registrazione testimoniano la difficoltà di individuare dei fattori di uniformità nel regime di tutela ora in commento<sup>4</sup>.

Strettamente legata alla limitatissima diffusione del fenomeno è la pressoché totale assenza di consapevolezza tra il pubblico dei consumatori del significato dell'acronimo "STG" e dei valori da esso veicolati. Non si può nascondere che la stessa somiglianza grafica e cromatica del simbolo comunitario riservato alle STG rispetto a quello delle Indicazioni Geografiche (DOP e, so-

<sup>3</sup> Fonte: Osservatorio Fondazione Qualivita: <https://www.qualivita.it/osservatorio/osservatorio-ita/>

<sup>4</sup> Se nel disciplinare della Mozzarella Tradizionale si enfatizza genericamente il concetto di tradizionalità, ascrivendo il formaggio in questione al «patrimonio storico della filiera lattiero-casearia italiana», nel caso della Pizza Napoletana gli elementi chiave che definiscono il carattere "specifico" del prodotto sono direttamente ricondotti «ai tempi e alle modalità delle operazioni, nonché all'abilità e all'esperienza dell'operatore artigiano». Con riguardo all'Amatriciana Tradizionale il carattere della "tradizionalità" viene legato «agli ingredienti impiegati e al metodo specifico di preparazione utilizzato tradizionalmente nel comprensorio dei Monti della Laga, dai quali trae origine», pur dando atto che la preparazione «è reputata senza che la regione geografica in cui è fabbricata incida sulle sue qualità e le sue caratteristiche». Analogamente, per i *Vincisgrassi alla Maceratese* si evidenzia «l'uso tradizionale degli ingredienti specifici nella provincia di Macerata», valorizzando tuttavia ulteriormente – e maggiormente – il legame con il territorio («la pasta al forno è realizzata principalmente nella provincia di Macerata da oltre 80 anni, costantemente realizzata e tramandata nella tradizione orale. (...) Nell'ampia bibliografia reperita, i Vincisgrassi sono, storicamente, il piatto più diffuso tra le ricette della cucina marchigiana. La ricetta che viene descritta nel disciplinare è quella storicamente consolidata e abitualmente proposta da ristoranti e gastronomie del territorio in cui è nata la tradizione»).

prattutto, IGP) non abbia aiutato il processo di affermazione di un'autonoma identità del regime in parola<sup>5</sup>.

Dalla lettura del considerando 64 del Reg. (UE) 2024/1143 si comprende insomma come, nella prospettiva e nelle intenzioni del legislatore europeo, le norme in tema di STG dovessero essere «migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti», adeguando «i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome». A parere dello scrivente non era tuttavia solo la fase procedurale o definitoria a dover essere perfezionata, quanto piuttosto l'ambito di tutela accordato a un nome registrato come STG, per cui appare inutilmente complesso – e a tratti fuorviante – adeguare paradigmi e interpretazioni proprie delle norme in tema di Indicazioni Geografiche e su cui sembra non esservi ancora una completa maturità di pensiero.

## 2. EVOLUZIONE NORMATIVA E PROPOSTE DI RIFORMA

Come noto, il Reg. (CEE) n. 2082/92<sup>6</sup> aveva introdotto nell'ordinamento europeo e con riferimento al comparto agroalimentare il concetto di «specificità», ossia «l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria», dettando l'*iter* attraverso cui ottenere una «attestazione di specificità» (inizialmente anche senza riserva del nome), secondo quanto meglio regolamentato dal successivo Reg. (CEE) n. 1848/93<sup>7</sup>. Già dalle prime letture delle norme citate non erano mancati commenti aspramente critici sulla novella legislativa e sulla sua effettiva utilità<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Per la riproduzione dei simboli dell'Unione e le indicazioni per le Denominazioni di Origine Protette (DOP), le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Specialità Tradizionali Garantite (STG) si veda oggi Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236.

<sup>6</sup> Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

<sup>7</sup> Regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

<sup>8</sup> Per una prima critica al sistema introdotto dal Reg. (CEE) n. 2082/92, si veda L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specifici-*

Ben presto alla c.d. «attestazione di specificità» si è sostituito il regime delle «specialità tradizionali garantite», su cui si il legislatore europeo è tornato a esprimersi attraverso il Reg. (CE) n. 509/2006<sup>9</sup> e, quindi, il Reg. (UE) n. 1151/2012<sup>10</sup>, con l'obiettivo di salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, «aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto»<sup>11</sup>.

Accanto alla nozione di «specificità», la normativa europea del 2006 ha introdotto quella di «tradizionalità», intendendo con tale termine un uso sul mercato comunitario (con la riforma del 2012 il riferimento va al mercato «nazionale»), attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; tale periodo di tempo è stato dapprima stabilito in 25 anni e, successivamente, con il Reg. (UE) n. 1151/2012, esteso a 30 anni.

Pur nell'evoluzione delle norme, non è un mistero (ed anzi i numeri sopra citati ne danno evidente conferma) che le STG, come detto, non abbiano prodotto i benefici sperati.

Si sono infatti evidenziate in passato perplessità su come sia possibile rinvenire un nome tradizionale di un prodotto tipico che non provenga da una zona geografica determinata e già non possenga i requisiti per essere tutelato come Indicazione Geografica (IGP o, addirittura, DOP)<sup>12</sup>. O, ancora, sull'effettiva utilità di intraprendere il complesso *iter* di registrazione di un prodotto come STG nella consapevolezza che, una volta conclusasi positivamente la procedura, potrà essere realizzato ovunque – anche al di fuori del territorio

---

tà, in «Riv. Dir. Agr.», pp. 488 e ss.. Sempre in tema, F. CAPELLI, *La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità*, in «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 1998, pp. 531 e ss.

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. A commento si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in «Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente», 2006, pp. 490 e ss.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. A commento si veda *ex multis* L. COSTATO, *Il Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in «Riv. Dir. Agr.», 2012, II, pp. 648 e ss..

<sup>11</sup> Nel nuovo art. 52 Reg. (UE) 2024/1143, all'obiettivo appena citato, si affianca quello di favorire «la generazione di valore aggiunto attraverso un contributo alla concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale».

<sup>12</sup> Sul punto, si veda F. CAPELLI, *Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in «Riv. Dir. Alim.» [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 1, 2014, I, pp. 52 e ss.

da cui ha preso origine la tradizione stessa – al solo rispetto degli *standard* cristallizzati nel disciplinare<sup>13</sup>.

In sede di discussione dell'ultima riforma del settore, proprio in ragione del palese insuccesso riscontrato, non sono mancate proposte che, rispetto a quella poi adottata, avrebbero inciso in maniera più sensibile sul regime di qualità in commento, addirittura minandone la stessa sopravvivenza. Una di queste prevedeva la sostituzione delle STG con un «riconoscimento ufficiale» dei prodotti agricoli e alimentari da parte delle Autorità degli Stati membri, il quale si sarebbe dovuto basare su un elenco limitato di criteri da stabilire a livello europeo e un sistema di notifica per rendere pubblici i nomi dei prodotti tradizionali riconosciuti (probabilmente in maniera analoga a quanto avviene a livello nazionale per i PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Ancor più drastica l'opzione di abbandonare il regime delle STG<sup>14</sup>, ipotizzando la registrazione di parte di esse come DOP e IGP (al ricorrere dei relativi requisiti) o come marchi commerciali.

### 3. LE STG NEL REG. (UE) 2024/1143

Al termine del dibattito politico il legislatore europeo ha ritenuto invece di mantenere il regime di qualità in parola nel solco dei precedenti legislativi *supra* richiamati. Il nuovo art. 53 Reg. (UE) 2024/1143, riprendendo pressoché pedissequamente quanto già contenuto nei Regolamenti citati, ammette così oggi a beneficiare della registrazione come Specialità Tradizionale Garantita un nome che designi un prodotto:

- a. ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure
- b. ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Al concetto di «tradizionalità» viene associato l'uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra (pur con le modifiche

<sup>13</sup> Si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite*, cit.

<sup>14</sup> Ipotesi già vagliata in passato dalla Commissione (si veda Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli - COM(2009)234) e superata dalla posizione del Consiglio dell'Unione europea, che diede alla Commissione la linea politica da seguire nella preparazione del pacchetto qualità, invitandola, tra l'altro, a mantenere – e migliorare – lo schema delle STG.

rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti); tale periodo deve essere di almeno 30 anni<sup>15</sup>.

Affinché un nome sia registrato come Specialità Tradizionale Garantita, esso deve, alternativamente, essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto, oppure designare il carattere tradizionale del prodotto. Prima di approfondire le novità dell'ultima novella legislativa, si noti sin da subito come da quest'ultima nozione sia stato espunto il requisito della "specificità"<sup>16</sup>, che, invece, aveva contraddistinto, come visto, gli esordi del regime di qualità in esame.

La registrazione e la protezione delle STG non devono altresì pregiudicare il rispetto di altre disposizioni normative, in particolare per quanto riguarda l'immissione dei prodotti sul mercato, l'organizzazione comune dei mercati e l'etichettatura dei prodotti alimentari<sup>17</sup>.

#### 4. LA DISCIPLINA DELLE STG A SEGUITO DELLA RIFORMA

La soluzione adottata dal legislatore europeo del 2024 mantiene così il regime delle STG (con l'eliminazione, come detto, della condizione che le Specialità Tradizionali Garantite debbano avere una "specificità"), intervenendo perlopiù sugli aspetti procedurali della registrazione e sui controlli.

Viene previsto, in maniera analoga a quanto già avviene per le DOP e le IGP, che il *disciplinare* (il cui contenuto obbligatorio è rimasto pressoché immutato rispetto ai precedenti normativi, art. 54<sup>18</sup>) sia elaborato e allegato

<sup>15</sup> Art. 2, par. 3, Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>16</sup> Riportava il precedente art. 18, par. 2, Reg. (UE) n. 1151/2012: «Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto». E con riferimento al concetto di "specificità" veniva dettata la seguente definizione «le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria» (art. 3, n. 5). Oggi, si legga sul punto il considerando 64 Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui «al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite debbano avere una specificità».

<sup>17</sup> Sul punto si segnala uno dei pochi casi giurisprudenziali a livello europeo in tema di STG, deciso con sentenza del Tribunale (seconda sezione) del 12 maggio 2015, nella causa T-51/14, *Repubblica ceca / Commissione*, avente ad oggetto il diniego alla registrazione della denominazione "pomazánkové máslo" ("burro da spalmare") per mancato rispetto delle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007.

<sup>18</sup> Un disciplinare deve contenere almeno gli elementi seguenti: a) il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti; b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche; c)

a una domanda di registrazione da parte di gruppi di produttori richiedenti (art. 55) e presentato alle Autorità di uno Stato membro per la fase nazionale di esame e di eventuale contestazione da parte di altri soggetti che abbiano un interesse legittimo (art. 56). A questa segue la successiva fase a livello dell'Unione europea, all'interno della quale la Commissione valuta la domanda ricevuta dallo Stato membro avanti il quale è stata presentata la richiesta iniziale (o da un richiedente stabilito in un Paese terzo tramite la relativa Autorità locale competente), ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai fini di opposizione e, al termine della procedura, decide, disponendo in caso di esito positivo, la pubblicazione della STG sull'apposito registro (artt. 57-65). La medesima procedura trova applicazione *mutatis mutandis* anche nei casi di modifiche di un disciplinare (art. 66) o cancellazione della registrazione (art. 67).

Coloro che intendono partecipare ad attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da una STG (e fregiarsi del simbolo dell'Unione europea all'uopo predisposto, art. 70) ne devono dare notifica alle autorità competenti o agli organismi delegati accreditati, sottoponendosi ad attività di verifica del rispetto del disciplinare prima dell'immissione in commercio (art. 72). Nel campo dei controlli, le verifiche delle autorità od organismi preposti hanno ad oggetto sia la conformità del prodotto al disciplinare sia l'uso sul mercato, nelle fasi di deposito, transito, distribuzione e offerta in vendita, anche *online* (ulteriore novità del testo normativo europeo), sulla base di una analisi dei rischi.

Gli operatori che hanno positivamente superato le verifiche di cui sopra hanno diritto, su richiesta, di ottenere una attestazione della conformità al disciplinare e all'inserimento in un elenco di operatori approvati (art. 77).

La tutela accordata alle STG (su cui si tornerà a breve) si estende «contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se il nome protetto è tradotto, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore», anche con riguardo alle vendite a distanza (art. 68). Sono comunque fatti salvi: l'uso

---

la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto. Se del caso il disciplinare può includere anche prescrizioni in materia di etichettatura. Sempre sul punto si veda altresì il Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/201.

dei termini che sono «generici» nell'Unione europea (anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come STG); l'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede; l'applicazione delle norme in materia di proprietà intellettuale (art. 69). La violazione delle regole in materia di protezione delle STG determina lo stato di «illegale» dei prodotti non conformi, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2065<sup>19</sup>, con le conseguenze ivi previste per quanto concerne in particolare i fornitori sui mercati *online*.

##### 5. SPUNTI CRITICI E RIFLESSIONI

Da una rapida disamina di quanto precede, si comprende immediatamente come la novella legislativa abbia il pregio di meglio razionalizzare la procedura di registrazione (assimilandola a quella prevista per le DOP e le IGP), non necessariamente però muovendosi nella direzione della semplificazione o accelerazione del procedimento. Dal punto di vista definitorio, il venir meno del requisito della “specificità”, potrebbe apparentemente aprire a un maggior interesse alla registrazione da parte di gruppi di produttori, pur osservando come, già nella vigenza dei precedenti Regolamenti, tale requisito fosse previsto come alternativo (e non cumulativo) alla “tradizionalità” del carattere designato dal nome registrato come STG. La possibilità di vantare una “attestazione” di conformità appare a tutti gli effetti come uno strumento da valorizzare nella comunicazione degli operatori che si sottopongono ai controlli: sarà il mercato a testimoniare se si tratti di un effettivo valore aggiunto e venga come tale percepito dai consumatori, ad oggi poco o per nulla informati sul significato dell'acronimo STG e sul suo valore.

Proprio all'attività di controllo è richiesto uno sforzo di adeguamento, che tenga conto del carattere potenzialmente transnazionale del fenomeno e dell'esigenza di verificare la corretta implementazione e rispetto del disciplinare da parte di possibili aderenti dislocati in qualunque parte dell'Unione.

Ciò che ancora si fatica a comprendere è infine lo spazio di tutela assicurato alle STG, per cui il Reg. (UE) 2024/1143 impiega termini come «usurpazione, imitazione o evocazione» per descrivere le condotte contro le quali è assicurata protezione ai prodotti che beneficiano del regime in paro-

<sup>19</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

la. Si tratta, come è noto, dei medesimi concetti già indicati non solo dalla precedente legislazione in tema di STG, ma soprattutto dalle norme sulla tutela delle DOP e IGP, su cui si è stratificata nel tempo una copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che ne ha ampliato la portata<sup>20</sup>; su tutti quello di “evocazione”, richiamato oggi – forse con un eccesso di sintesi – anche dal considerando 35 del Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui «sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evocazione di un’indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall’indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto». Ora, il prodotto che beneficia di una STG è, per definizione, “tradizionale”, ossia, come sopra anticipato, del suo nome se ne è fatto un uso storico comprovato per almeno 30 anni. Ciò detto, la sua protezione non può tuttavia spingersi sino a pregiudicare l’uso di termini “generici” nell’Unione europea<sup>21</sup>, anche se detti termini fanno parte di un nome protetto come STG. Sulla base di tali presupposti, comprendere quale sia l’ambito di protezione di un nome quale, ad esempio, “Amatriciana tradizionale” è operazione tutt’altro che banale. È lecito chiedersi infatti se la registrazione di tale nome possa pregiudicare l’uso sul mercato – tanto dei sughi pronti quanto della ristorazione – del semplice termine “amatriciana” per prodotti che non rispettino pedissequamente il disciplinare o vi differiscano per gli ingredienti impiegati (soluzione che avrebbe di certo un impatto dirompente); ovvero, di contro, se la sua tutela sia limitata alla sola endiadi “amatriciana tradizionale” e all’impiego contestuale dei due termini, finendo però in questo modo per privare di significato il concetto di “evocazione” su cui tanto si è espressa la rigorosa giurisprudenza comunitaria e da cui il legislatore sembra non abbia voluto discostarsi<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> Senza pretesa di esaustività, sul solo concetto di evocazione, si richiamano le seguenti sentenze della Corte di Giustizia EU: sentenza del 4 marzo 1999 nel caso C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*; sentenza del 26 febbraio 2008 nel caso C-132/05, *Commissione / Germania*; sentenza del 14 luglio 2011 nei casi C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*; sentenza del 21 gennaio 2016 nel caso C-75/15, *Viiniverla*; sentenza del 7 giugno 2018 nel caso C-44/17, *Scotch Whisky Association*, ECLI:EU:C:2018:415 sentenza del 2 maggio 2019 nel caso C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*; sentenza del 9 settembre 2021 nel caso C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*.

<sup>21</sup> Per la definizione di “termine generico”, si veda l’art. 2, par. 1, lett. h, Reg. (UE) 2024/1143, secondo cui è generico «il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto dell’Unione».

<sup>22</sup> Sul punto è interessante notare l’evoluzione avuta dal nome della Mozzarella Tradizionale

Senza dimenticare che proprio questa casistica giurisprudenziale ha recentemente distinto all'interno delle stesse denominazioni registrate come DOP e IGP i termini “geografici” da quelli “non geografici”, assicurando protezione ai primi soltanto<sup>23</sup>; distinzione che viene meno nel caso delle STG, ove è – o dovrebbe essere – assente il requisito dell'origine geografica, e che rende ulteriormente complesso individuare parallelismi tra le tutele prospettate dalla normativa in commento.

## 6. CONCLUSIONI

In conclusione, sono senz'altro apprezzabili gli sforzi del legislatore europeo di meglio disciplinare la procedura di registrazione di un nome come STG, i controlli (estesi al mondo digitale) e la possibilità di vantare attestazioni di conformità anche in un'ottica di *marketing* e promozione per gli operatori. Tali interventi, tuttavia, non esauriscono né risolvono quelle incertezze interpretative legate alle finalità e all'ambito di tutela di tale regime di qualità, rischiando di (continuare a) pregiudicarne efficacia e attrattiva.

Anche a seguito della riforma legislativa, il successo – o l'ennesimo insuccesso – delle STG, in estrema sintesi, passerà dalla consapevolezza dei suoi limiti (per come emersi nel recente passato e brevemente analizzati nel presente lavoro) e dal tentativo – e volontà – di superarli.

In particolare, è giocoforza necessario accettare che la “tradizione” possa veicolare valore anche al di fuori del territorio di origine e in maniera indipendente da esso, consentendo che la produzione di un prodotto “tipico” (*rectius*, realizzato nel rispetto della “storicità” di un particolare metodo produttivo e/o utilizzando ingredienti tradizionalmente impiegati in conformità ad una ricetta tradizionale) possa anche essere delocalizzata<sup>24</sup>.

---

STG, inizialmente registrata soltanto come “Mozzarella STG” e quindi modificata per mano del Reg. di Esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella» (STG)]. Come rilevato nei considerando del Reg. di Esecuzione da ultimo citato, la protezione della specialità tradizionale garantita “Mozzarella Tradizionale” non dovrebbe riguardare il nome semplice “Mozzarella”, bensì unicamente il nome composto “Mozzarella Tradizionale” nella sua interezza, rimanendo pertanto opportuno continuare ad autorizzare l'uso del nome “Mozzarella” per i prodotti non conformi al disciplinare di produzione, purché non siano commercializzati accompagnati dalla dicitura «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione STG e nemmeno dal simbolo dell'Unione europea.

<sup>23</sup> Si veda sentenza del 4 dicembre 2019 nel caso C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*.

<sup>24</sup> Per una interessante – e condivisa – sintesi dello scopo a cui vanno necessariamente ricondotte

In tale processo di affermazione avranno un ruolo fondamentale: (i) una migliore diffusione e consapevolezza del significato dell'acronimo "STG" anche attraverso campagne di sensibilizzazione da parte di Autorità e operatori; (ii) un adeguamento della struttura dei consorzi (*rectius*, gruppi di produttori) per rispondere ad esigenze di adesione (e controllo) di soggetti dislocati anche al di fuori del territorio in cui "tradizionalmente" il prodotto in questione ha visto il suo affermarsi; e (iii) una più adeguata individuazione degli ambiti di tutela e dei possibili rimedi. Il tutto nella prospettiva di assicurare che sul mercato europeo, ad ogni latitudine e longitudine, un dato nome, riconosciuto come "Specialità Tradizionale Garantita", sia associato univocamente e indiscutibilmente ad un prodotto "di qualità" ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale oppure da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente, come meglio descritto nel relativo disciplinare e di cui il consumatore sappia apprezzare il valore.

#### RIASSUNTO

La recente emanazione del Reg. (UE) 2024/1143, oltre ad offrire sistematicità alla materia delle Indicazioni Geografiche, è intervenuta sul regime delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) che, a distanza di oltre 30 anni dalla sua introduzione, non ha prodotto i benefici previsti per produttori e consumatori, poco o per nulla informati addirittura sul significato stesso di STG o sul suo valore.

I numeri, del tutto incomparabili con quelli delle Indicazioni Geografiche, certificano un evidente insuccesso del fenomeno, le cui norme avrebbero dovuto essere «migliorate, chiarite e rese più efficaci».

Pur a fronte del dichiarato obiettivo di «ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti», permangono tuttavia le perplessità su una disciplina, di cui ancora si fatica a comprendere il potenziale e rispetto alla quale adeguare paradigmi e interpretazioni proprie delle norme in tema di Indicazioni Geografiche, anche in termini di tutela, non sembra la strada maestra per contribuire al successo.

---

le STG, non immune da rischi e critiche, si veda S. MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite*, cit., secondo cui la finalità del regime in commento è quella di «rendere proteggibili denominazioni di vendita generiche spettanti a prodotti conformi a *standards* stabiliti in un disciplinare approvato in sede comunitaria, che risultano ampiamente diffusi sul mercato e tradizionalmente apprezzati dal consumatore per le particolari caratteristiche, affidandone le garanzie di rispetto all'assoggettamento ad un efficace sistema di controllo che legittima l'utilizzo del segno».

ABSTRACT

The recent adoption of Regulation (EU) 2024/1143 has introduced a system for Geographical Indications and has also intervened in the Traditional Specialities Guaranteed (TSG) regime. Despite more than 30 years since its introduction, the TSG regime has not produced the expected benefits for producers and consumers, who are little or not informed about the meaning of TSG or its value.

The number of TSGs, which is significantly lower than that of Geographical Indications, indicates a clear failure of the phenomenon, whose rules were intended to be “improved, clarified and sharpened”.

Despite the declared objective of making the scheme “more understandable, operational and attractive to potential applicants”, perplexities remain about a discipline whose potential is still hard to comprehend and with respect to which adapting paradigms and interpretations of the rules on Geographical Indications, also in terms of protection, does not seem the right way to contribute to success.

SONIA CARMIGNANI<sup>1</sup>

## Pacchetto qualità e diritti, tra sussidiarietà e funzionalizzazione

<sup>1</sup> Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena; Accademia dei Georgofili

### I. PREMESSA. UN REGOLAMENTO DI DIRITTI?

Tra le numerose suggestioni che provengono dal Regolamento (UE) 2024/1143, una peculiare prospettiva è aperta dalla configurazione e dal ruolo dei diritti nell'economia della protezione delle indicazioni geografiche.

Il riferimento è, in particolare, ai diritti dei produttori, sia come gruppo organizzato, sia come individui.

Quasi ipnotiche sono due grandi prese di posizione, al riguardo, del legislatore europeo.

Da un lato, il Regolamento si rivolge con obiettivi qualificatori alle indicazioni geografiche in termini di proprietà intellettuale.

Dall'altro, l'articolato normativo istituisce una combinazione apparentemente singolare tra dati personali e registrazione dei segni geografici, accordando ampio spazio alla tutela dei diritti individuali alla riservatezza.

Certo è che, in entrambi i casi, il legislatore pone l'interprete di fronte a diritti pieni ed esclusivi.

Si delineano, cioè, situazioni giuridiche soggettive che, almeno *prima facie*, sembrano rimandare, rispettivamente, a diritti dei gruppi di produttori sulle indicazioni geografiche come diritti di privativa, e ai diritti individuali del soggetto o dei soggetti che registrano l'indicazione geografica come diritti fondati sull'autonomia privata, funzionale all'autodeterminazione della persona.

In entrambi i casi, sembrerebbe essere al cospetto di diritti forti, caratterizzati, gli uni, dallo *ius excludendi omnes alios* e dalla piena disponibilità degli *iura utendi, fruendi, abutendi* del gruppo dei produttori sui segni oggetto di proprietà intellettuale; gli altri, dalla garanzia della piena libertà della manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, assicurata all'indivi-

duo dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dal Reg. 679/2016 e, non da ultimo, dall'art. 23 del Codice della privacy.

Un regolamento apparentemente di diritti, dunque, che, però, mostra di configurare tali diritti in senso peculiare, evidenziandone, tuttavia, non l'assolutezza, ma la marcata direzione verso la protezione di interessi pubblici.

## 2. UN TIPO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Non fa mistero di una simile configurazione il 21° Considerando, nel quale la presa di posizione del legislatore sembra apparentemente non lasciare dubbi riguardo alla riconduzione delle indicazioni geografiche all'area della proprietà intellettuale.

Riconduzione, questa, che non deve sorprendere, difettando a ben vedere di novità.

La qualificazione in termini di proprietà intellettuale, infatti, non è inconsueta, perché già presente nell'Accordo TRIPs, il quale, facendo propria la funzione concorrenziale delle indicazioni geografiche, precisa che i diritti di proprietà intellettuale sono "diritti privati", riconducendo in tal modo la protezione delle indicazioni geografiche nel più ampio contesto della tutela della proprietà intellettuale<sup>1</sup>.

Non è ignota, peraltro, al nostro Ordinamento, dove il Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30, Codice della proprietà industriale, come modificato dalla legge n. 102/2023, riserva alla tutela delle indicazioni geografiche gli artt. 29 e 30 contro l'indebito sfruttamento.

Qualificazione d'altra parte opportuna, alla luce del valore concorrenziale che le indicazioni geografiche rivestono.

Qualificazione, però, che non è diretta ad assimilare i segni geografici ai tradizionali strumenti concorrenziali, ma, al contrario, a marcarne le differenze, costruendo una proprietà intellettuale *sui generis*.

<sup>1</sup> A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in «Riv. dir. agr.», 2000, p. 413. In argomento, S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in E. ROOK BASILE, A. GERMANÒ (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Milano, 2003. In argomento, cfr, a titolo esemplificativo, R. MASTROIANNI, *Diritto internazionale e diritto d'autore*, Giuffrè ed., Milano, 1997; A. LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in G. VENTURINI (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Giuffrè ed., Milano, 2000.

Mostra, invero, il Considerando una posizione di differenziazione rispetto al tradizionale diritto di privativa, ben espressa dal ricorso alla formula che trattasi di «un tipo di proprietà intellettuale».

“Tipo” che segna un diverso modo di atteggiarsi dei diritti di privativa, i quali non contemplano per il gruppo dei produttori alcun diritto di esclusiva, alcun diritto di disposizione del nome geografico registrato, dunque alcun diritto di proprietà ma neppure di possesso, riconducendo il titolo giuridico della relazione tra produttori e indicazione geografica ad una mera detenzione.

Nessuna apertura a diverse ricostruzioni giuridiche sembra lasciare il 18° Considerando, con la lapidaria formula che «Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare».

I confini della proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche sono delineati dagli ampi poteri del gruppo dei produttori di promuovere e difendere i segni registrati, che, se danno voce all'appartenenza detentoria, tuttavia, nulla, e di conseguenza, lasciano ai consueti diritti proprietari.

I Considerando 3 e 18 del Reg. n.1143/2024 esplicitano, per parte loro, il significato delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale, non consueti diritti di privativa, ma situazioni giuridiche di appartenenza al patrimonio culturale europeo. La connotazione delle indicazioni geografiche avviene in un'area giuridica ben lontana dalle situazioni giuridiche soggettive, per essere ascritta nella ben diversa categoria dei diritti collettivi, cioè dei beni comuni.

In tale ottica, il rapporto di detenzione ha la funzione di scindere la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche dalla logica appropriativa tipica della proprietà industriale e intellettuale, per configurarla in termini di poteri di governo attribuiti ai gruppi di produttori, che costoro esplicano in qualità di custodi e giammai di proprietari del nome geografico.

Se di *ius excludendi omnes alios* vogliamo parlare, ciò deve intendersi riferito non ai diritti di colui che registra il segno di impedirne l'uso a chiunque altro, ma nel ben diverso senso di escludere dall'uso del nome coloro che non appartengono a quell'area geografica<sup>2</sup>.

Il titolo giuridico detentorio rende il gruppo dei produttori titolari di diritti, e di connessi poteri, questo sì, ma di gestione e protezione delle indicazioni registrate, come l'art. 32 del Regolamento evidenzia, ma di alcun diritto di privativa.

<sup>2</sup> Sul punto, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Diritto Agrario*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'unione europea*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 269.

Diritto di privativa, peraltro, espressamente sottratto ai produttori, per essere imputato dai Considerando 3 e 18 alla collettività. Lo statuto delle indicazioni geografiche è fuori dal sistema proprietario individuale o di gruppi ristretti, per essere, invece, patrimonio culturale europeo, dunque un bene non classicamente proprietario ma un bene comune.

La posizione giuridica soggettiva dei produttori e dei loro consorzi stempera allora la propria fisionomia nel confronto e nel perseguimento dell'interesse pubblico alla protezione delle indicazioni geografiche, dove i diritti di privativa non sono da riconoscere ai produttori ma al territorio.

Una privativa territoriale<sup>3</sup>, dunque, la cui rilevanza pubblica esplica il proprio impatto sia sulla connotazione di una diversa proprietà intellettuale, sia, in altra e diversa prospettiva, sulla costruzione del sistema di protezione dei diritti individuali dei produttori, avendo particolare riguardo al trattamento dei dati personali.

### 3. ...E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Oscillando tra i considerando 10 e 13 del Regolamento, il riconoscimento dei diritti individuali alla protezione della riservatezza è inserito in un contesto procedurale di registrazione delle indicazioni geografiche, al quale è attribuito dal legislatore natura pubblica.

Qualificazione, questa, forse prevedibile, posto che la procedura di registrazione è funzionale alla protezione del patrimonio culturale europeo, cioè di un diritto dell'intera collettività, non confinabile nel recinto dei soggetti produttori.

Ciò che forse, invece, sorprende è che la natura pubblica della procedura conduce a configurare l'atteggiarsi dei diritti individuali in modo peculiare.

Nessun dubbio, come il 10° Considerando tiene a precisare, che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere

<sup>3</sup> Cfr., in una prospettiva generale, F. ALBISINNI, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in «Diritto dell'Agr.», 1999, p. 153; ID., *Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza*, in «Dir.giur.agr.amb.», 2004, p. 201; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea*, Edit. Scient., Napoli, 2014; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Giappichelli, Torino, 2012; M. GIUFFRIDA, *Prodotti e qualità certificata: DOP, IGP e STG*, in L. COSTATO, F. ALBISINNI (diretto da), *Trattato breve di Diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2023, p. 977; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Cacucci, Bari, 2024; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'unione europea*, Milano, 2024, p. 605 ss.

personale sia un diritto fondamentale<sup>4</sup>. Tale diritto è tutelato dalla previsione della generale regola di esclusione o anonimizzazione di dati personali, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria, come in caso di procedure di opposizione, al fine di mettere in contatto il richiedente e l'opponente in vista dell'avvio delle consultazioni e della conclusione di un accordo, o in caso di procedura di cancellazione, o per garantire la piena trasparenza delle procedure di controllo<sup>5</sup>.

Diritto fondamentale alla riservatezza che, tuttavia, acquista significato specifico nel contesto nel quale è collocato, ovvero la procedura di registrazione e gestione delle indicazioni geografiche, cui il legislatore assegna il crisma della natura pubblica.

Una significativa indicazione in questa direzione arriva dal medesimo 13° Considerando, laddove prevede che il trattamento dei dati personali è effettuato nell'interesse pubblico e, *in alcuni casi*, anche nell'interesse del soggetto coinvolto.

Qui, i diritti dei singoli, ancorché fondamentali, ricevono tutela misurata e diretta alla realizzazione dell'interesse pubblico. Non sfuggono, al riguardo, non solo la predisposizione di una gerarchia di protezione degli interessi in gioco, come il 13° Considerando evidenzia, ma anche le ricadute che il perseguimento dell'interesse pubblico alla protezione delle indicazioni geografiche produce sull'attuazione di quell'atto di autonomia privata che è la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali.

Consenso che, com'è noto, deve essere libero, per disposizione del Reg. 679/2016 e dell'art. 23 Codice della Privacy<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. GEPD, *Parere 4/17 Sulla proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale*.

<sup>5</sup> Il 13° Considerando prevede anche che il trattamento dei dati personali può avvenire in relazione alla concessione di un periodo transitorio, da parte degli Stati membri o della Commissione, nel corso di una procedura di registrazione o modifica di un'indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione dei gruppi di produttori riconosciuti e all'inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, alla compilazione dell'elenco di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica tenuto dagli Stati membri e alla predisposizione e al funzionamento del sistema che rilascia l'attestazione del rispetto del disciplinare.

<sup>6</sup> Cfr. sul tema, a titolo meramente esemplificativo, S. SICA, *Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione giuridica*, in «Riv. dir. civ.», 2001, p. 20621 ss.; F. CAGGIA, *Libertà ed espressione del consenso*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019; T. POLVANI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel dialogo tra le Corti*, in E. CREMONA, F. LAVIOLA, V. PAGANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2022, 129 ss.; E. TOSI, *Dati personali e contratto: un ossimoro apparente*, in «European Journal of Privacy Law & Technologies», 2023, 01 (2), pp. 71-92; A. GENOVESE, *Trattamento dei dati personali e consenso dell'interessato*, in A. MORACE PINELLI (a cura di), *La circolazione dei dati*

Consenso che il Gruppo di Lavoro Art. 29, nelle relative linee guida, precisa essere un valido fondamento per il trattamento dei dati solo laddove offra all'interessato il controllo e l'effettiva possibilità di scegliere se accettare o meno i termini proposti o rifiutarli senza subire pregiudizi<sup>7</sup>.

Consenso che il garante italiano per la protezione dei dati personali ha ritenuto non potersi qualificare come libero quando la fornitura di un servizio sia condizionata dalla prestazione del consenso medesimo<sup>8</sup> e che la Corte di Cassazione ha ribadito essere validamente prestato solo se espresso liberamente<sup>9</sup>.

Così che sembrerebbe che quanto più il servizio è infungibile e irrinunciabile tanto più il consenso è da ritenersi condizionato.

E, indubitabilmente, la prestazione del consenso è necessaria per attivare la procedura di registrazione della indicazione geografica. Consenso necessario, ma a ben vedere condizionato, perché presupposto indispensabile per la procedura.

Consenso espresso con un atto di autonomia privata che, nella teoria del trattamento dei dati personali è libero, ma che si delinea piuttosto come atto dovuto, in palese assenza di alternative. Il richiamo normativo alla protezione dei dati personali nel contesto del regime di tutela dei segni geografici pare, cioè, fondato su un ossimoro giuridico.

Anche in questo caso, tale ossimoro non sorprende, replicandosi ed essendo certamente comune alla procedura di registrazione dei marchi di impresa.

Tuttavia, la qualificazione delle indicazioni geografiche come bene comune, patrimonio della collettività europea, imprime alla fattispecie del consenso al trattamento dei dati nella procedura di registrazione una non irrilevante differenza.

Infatti, nel caso dei marchi di impresa, la mancanza di alternative alla prestazione del consenso al trattamento dei dati rende l'atto di autonomia privata atto dovuto sì, ma nell'esclusivo interesse privato del soggetto che presta il consenso, il quale, in seguito alla registrazione acquisisce tutte le prerogative della privativa.

Nel caso della registrazione delle indicazioni geografiche, il consenso al trattamento dei dati non è diretto ad attivare una procedura di interesse in-

---

*personali: persona, contratto e mercato*, Pacini giuridica, Pisa, 2023; P. GALLO, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in P.G. MONATERI, *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, Utet - Wolters Kluwer, Torino, 2024, p. 719 ss.

<sup>7</sup> GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29, *Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, del 10 aprile 2018.

<sup>8</sup> *Ex multis*, e a titolo meramente esemplificativo, GPDP, 10 gennaio 2019, n. 9080914. Cfr in argomento, C. S. A. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 121 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. 2 luglio 2018, n. 17278.

individuale, ma una procedura pubblica, che si rivolge all'atto di autonomia privata *prima facie* nell'interesse del singolo, in verità alla protezione di un bene collettivo.

La prestazione del consenso nella registrazione dei segni geografici è atto formalmente volontario in realtà necessario, posto che senza consenso non c'è registrazione, ed è diretto non a tutelare e perseguire un interesse individuale, quanto, piuttosto, a tutelare un bene comune, visto che i consorzi non sono proprietari né possessori dell'indicazione geografica.

Un consenso, in definitiva, prestato *volontariamente* ma *necessariamente*, nella prospettiva di rendere conto non già a se stessi ma alla *collettività*, dei produttori, degli appartenenti al territorio di riferimento, di tutti gli appartenenti al territorio europeo, della protezione del patrimonio culturale europeo.

#### 4. I DIRITTI TRA SUSSIDIARIETÀ E FUNZIONALIZZAZIONE

La connotazione delle indicazioni geografiche come bene comune assume nell'economia del Reg. n. 1143/2024 la funzione di polo di attrazione. In questo movimento centripeto, il riconoscimento dei diritti, siano essi economici dei produttori siano essi diritti fondamentali della persona, avviene per tutelare i diritti medesimi non in modo assoluto ma in via mediata, quali tramite o, se si preferisce, strumento per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico.

Laddove *prima facie* il Regolamento sembra fondarsi sui diritti, dei produttori sui segni geografici a titolo di proprietà intellettuale, dei singoli sui dati personali per la via della prestazione del consenso, mostra in verità uno spaccato disciplinare diretto a non esaurire la sua funzione nel solo ambito della protezione delle indicazioni geografiche, per proporre, su un piano di politica del diritto, un modello di attuazione del governo partecipato dei beni comuni, fondato sulla sussidiarietà e sulla funzionalizzazione.

L'attribuzione, da un lato, di ampi poteri ai produttori ad opera dell'art. 32 del Regolamento, con la contemporanea sottrazione ai medesimi produttori di titoli proprietari sui segni geografici che sono chiamati a tutelare e difendere, sembra richiamare un meccanismo noto al diritto interno che è quello della allocazione di funzioni nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale.

Quando, infatti, l'art. 32, comma 4, del Regolamento prevede espressamente "i compiti" dei gruppi di produttori, se disconosce lo *ius excludendi omnes alios* di matrice proprietaria, configura una relazione tra legislatore europeo e produttori non tanto come allocazione di funzioni pubbliche in capo a soggetti privati, quanto, piuttosto, come condivisione di risorse pubbliche

e private per il perseguimento di fini di pubblica utilità. In questa prospettiva non sono i soggetti pubblici ad essere di ausilio nei confronti dei privati, né questi ultimi ad esserlo nei confronti dei soggetti pubblici, bensì gli uni e gli altri stipulano una alleanza per il perseguimento di quell'interesse generale, che per gli uni coincide con la loro stessa ragion d'essere, per gli altri è un obiettivo liberamente scelto<sup>10</sup>.

Attribuendo “compiti” al gruppo dei produttori, il legislatore costruisce un sistema di disciplina delle indicazioni geografiche fondato su un nuovo paradigma, che non vede proprietà degli uni e potere disciplinare degli altri, in una relazione di conflittualità e gerarchia di poteri, bensì un sistema pluralista, paritario e relazionale, nel quale l'azione privata è sinergica con l'azione pubblica in vista della tutela del patrimonio comune europeo.

La forza centripeta delle indicazioni geografiche come beni della collettività vale, tuttavia, a delineare un modello di governo nel quale il ricorso alla sussidiarietà orizzontale non pare possa semplicemente esaurirsi nella allocazione da parte del legislatore di “compiti” ai produttori, per presentarsi, piuttosto, come sussidiarietà generativa<sup>11</sup>.

Non si tratta, infatti, solo di distribuire compiti quanto di sostenere la promozione delle iniziative dei soggetti privati, valorizzando le competenze e le risorse presenti nel territorio e generando valore sociale oltre che economico.

In questa alleanza tra soggetto pubblico e soggetti privati, la comune traiettoria di protezione e valorizzazione di beni comuni finisce per attrarre la configurazione anche dei diritti fondamentali alla tutela dei dati personali, con riferimento ai quali il Reg. (UE) 2024/1143 apre scenari di sistemica funzionalizzazione al perseguimento di interessi pubblici.

Infatti, la prestazione del consenso come atto di autonomia privata affatto libero ma necessitato dalle esigenze della procedura di registrazione dei segni geografici, da prestare senza possibilità di alternative in vista della realizzazione non di un interesse privato e personale quanto di un interesse del territorio e delle collettività ivi insediate, si modella come atto presupposto di una procedura pubblica, perché pubblico è l'interesse perseguito.

Un atto di autonomia privata assume, cioè, le funzioni ed il ruolo pubblicistico di atto fondante una procedura pubblica, rispetto alla quale si pone in termini di fondamento, dipendendo la procedura necessariamente dall'esistenza e dalla validità della prestazione del consenso e precedendo l'apertura

<sup>10</sup> Cfr., sia pur in una prospettiva ampia, ASTRID, *Il principio di sussidiarietà orizzontale e le sue applicazioni: un nuovo modo di amministrare*, Roma, 2003.

<sup>11</sup> Sul tema, R. REALDON (a cura di), *La sussidiarietà orizzontale nel titolo V della Costituzione e la sussidiarietà generativa. Verso L'auto-organizzazione della società civile istituyente*, Cedam - Wolters Kluwer, Padova, 2018.

della procedura anche in termini cronologici, oltre a condizionare in modo determinante validità, contenuto ed effetti della procedura di registrazione medesima.

Con riferimento al diritto alla riservatezza, la funzionalizzazione opera, dunque, tenuto conto del contesto pubblicistico nel quale l'esercizio dell'atto di autonomia privata è destinato ad esplicare i propri effetti.

La qualificazione delle indicazioni geografiche come patrimonio comune europeo affianca, in definitiva, alla azione della sussidiarietà generativa una configurazione del diritto fondamentale alla *privacy* che assume connotazione propria e specifica, perché peculiare e specifico è il contesto e gli obiettivi nel quale tale diritto si genera ed è esercitato.

Un modello di governo dei beni comuni, allora, quello offerto dal Reg. n. 1143/20204, suscettibile di porsi come prototipo e avanguardia per lo sviluppo di ulteriori ed articolate forme di protezione degli interessi della collettività.



ANTONIO JANNARELLI<sup>1</sup>

## Alcune considerazioni sul Regolamento (UE) 2024/1143

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Bari

Vorrei qui soffermarmi su alcune considerazioni di ordine generale sul Reg. 11 aprile 2024 n.1143 (relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli) che ha sostituito, abrogandolo, il precedente Reg. n.1151 del 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Indubbiamente, il nuovo testo ora introdotto offre una più ampia e articolata disciplina rispetto a quella previgente, ma, al tempo stesso, a mio avviso presenta al suo interno sin troppe ripetizioni di interi pacchetti normativi sì da far legittimamente dubitare sul piano formale, in ragione del carattere barocco del testo approvato, che il regolamento contenga al suo interno una già compiuta sistemazione dell'intera disciplina.

Ad ogni modo, la principale novità che qui preme mettere in evidenza rispetto all'assetto normativo previgente è certamente quella relativa al più esplicito rilievo assegnato ai soggetti privati in ordine alla nascita e gestione delle indicazioni geografiche, a fronte del solo semplice richiamo ai gruppi presente nella normativa del reg. n.1151 del 2012. Rilievo che qui può ben sintetizzarsi, sia pure in termini schematici, nel segno di un significativo accostamento sul piano disciplinare dei gruppi, riconosciuti e non (di cui si occupa diffusamente il nuovo regolamento e che, in definitiva, riguardano i consorzi di tutela di prodotti beneficiari di indicazioni geografiche), alle associazioni dei produttori agricoli già da tempo disciplinate dal diritto europeo con particolare riferimento anche alla deroga di cui fruiscono quanto al loro pieno assoggettamento alla normativa antitrust.

Ebbene, a nostro avviso, questo indirizzo rientra nell'ambito di un più ampio e profondo progetto volto al mutamento della politica agricola il qua-

le, a ben vedere, è diretto ad alterare il quadro originario presente nell'art. 39 del Trattato nella direzione più generale di ridimensionare complessivamente l'eccezionalismo di cui ha fruito il settore primario ovvero in un'altra direzione, ancora più discutibile, tendente a spostare il baricentro del medesimo eccezionalismo lungo la filiera a favore di altri soggetti presenti nel sistema agro-alimentare diversi dagli agricoltori in senso stretto di cui parla quella Grundnorm del Trattato.

È il caso di rammentare che i prodotti agricoli elencati nell'allegato al TFUE, in linea con quanto già presente in passato, contemplano indubbiamente, qualificandoli come agricoli, anche prodotti trasformati per cui rientrano tra i produttori agricoli tanto produttori di grano quanto i mugnai che producono farina, sia coltivatori di barbabietole da zucchero, sia le stesse imprese produttrici di zucchero.

Tuttavia, nella esperienza giuridica europea, ciò non ha certo impedito di cogliere siffatta distinzione, a partire dall'ovvia considerazione: a) circa le pur sempre ricorrenti manifestazioni della prassi nelle quali le imprese di trasformazione intervengono sui mercati come controparti acquirenti dei prodotti di base ottenuti dagli agricoltori nell'esercizio delle attività agricole principali (si pensi a tacer d'altro a ciò che interviene nel settore lattiero caseario o in quello saccarifero); b) alla pur peculiare attenzione del Trattato alla tutela degli agricoltori in senso stretto.

Quella distinzione, a ben vedere, non è certo estranea alla stessa problematica relativa ai segni distintivi dei prodotti agricoli, in particolare quelli trasformati compresi nell'allegato I del TFUE, posto che tali segni, ad es., acquistano rilievo sia nel caso in cui il produttore del vino coincida con quello che ha coltivato i vigneti da cui è tratta la materia prima impiegata nella trasformazione, sia nel caso in cui il produttore del vino abbia acquistato da terzi, semplici viticoltori, le uve per la successiva vinificazione. Distinzione, tanto più evidente, come del resto emerge dalla disciplina di gran lunga risalente nell'ordinamento comunitario, relativa alla ipotesi della circolazione del latte in vista della sua trasformazione in formaggi, ovvero delle barbabietole da cui ricavare lo zucchero. Per non parlare della più recente disciplina relativa ai contratti di fornitura contenuta sia nel reg. 1308 del 2013, sia nella direttiva n. 633 del 2019.

Orbene, il reg. n. 1151 del 2012 in materia di segni distintivi dei prodotti agricoli e di quelli trasformati a base agricola era ben consapevole di tale distinzione, per cui sia nei consideranda, sia nel suo articolato disciplinare, tale regolamento presentava un esplicito richiamo rispettivamente agli agricoltori e ai produttori<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La distinzione, ovviamente, è presente anche nelle altre versioni del medesimo regolamento,

Quanto ai primi, già nel considerando di apertura del regolamento a proposito della qualità e varietà specifica della produzione agricola si faceva riferimento «alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi». Ancora più esplicito, in ordine agli obiettivi del regolamento, era a sua volta il successivo considerando 18, secondo il quale «La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione».

A sua volta, l'art. 1, in ordine all'aiuto da assicurare ai produttori agricoli e alimentari, richiamava in primo luogo la garanzia circa «l'attuazione di una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto».

Sullo specifico punto, il recente reg. 11 aprile 2024 n. 1143 che ha sostituito, abrogandolo il reg. n. 1151 del 2012, segna una svolta significativa, nella prospettiva sopra segnalata, che si manifesta, a livello sistematico, per via del cumularsi, sul piano degli effetti, di tre significative circostanze.

In primo luogo, sia nei consideranda, sia nel testo del nuovo regolamento, nel delineare la disciplina riguardante i segni distintivi relativi tanto a prodotti agricoli quanto a prodotti alimentari, scompare del tutto qualsiasi riferimento agli agricoltori, ossia ai produttori primari.

Eloquente al riguardo, il considerando 19 il quale parla genericamente di «produttori che agiscono collettivamente» e sostiene che «l'organizzazione collettiva dei produttori di un prodotto designato da un'indicazione geografica può garantire meglio un'equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i loro costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti. L'uso delle indicazioni geografiche ricompensa i produttori in modo equo per il loro impegno nel produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità».

Come è agevole osservare, l'attenzione del legislatore si è qui tutta spostata sui soli produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica, senza più menzionare i produttori della materia prima, gli agricoltori, che nella maggior parte dei casi non coincidono con i primi (si pensi, ad es. ai viticoltori rispetto ai produttori di vino che acquistano le uve o i mosti e che

---

mediante il richiamo nella versione inglese a quella tra *farmers and producers*, e nella francese a quella tra *les agriculteurs et les producteurs exploitant* (art.55) e nella tedesca a quella tra *Landwirten e Erzeugern*.

in concreto fruiscono dei segni distintivi del prodotto trasformato). A tale riguardo, il regolamento in relazione ai *simboli da utilizzare nella etichettatura* dei prodotti agricoli designati da una indicazione geografica introduce una nuova distinzione per la quale il termine più importante e decisivo sarebbe quello del c.d. “operatore”, ossia del soggetto «responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto» (art. 37 par. 5).

In secondo luogo, un’ulteriore spinta nella direzione sopra indicata, che sposta al centro della disciplina la sola più ampia categoria dei «produttori di prodotti agricoli e alimentari» senza più richiamare anche agli agricoltori in senso stretto, si rinviene nelle pieghe delle disposizioni dirette all’individuazione precisa dei prodotti agricoli e degli alimenti ai quali si applica il regolamento.

Infatti, in termini generali, l’art. 2 del regolamento n. 1151 del 2012, oggi abrogato, ne individuava l’ambito di applicazione facendo riferimento «ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nel suo allegato I». Come dire, dunque, che esso restava fedele alla tradizionale nozione di agricoltura presente nel Trattato originario della Comunità e poi transitato in quello del TFUE, cui si aggiungevano, in maniera puntuale, gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nel suo stesso allegato I: il tutto pur sempre nella consapevole distinzione tra gli agricoltori in senso stretto e la più ampia categoria dei produttori agricoli e alimentari<sup>2</sup>.

Viceversa, nel recente nuovo reg. n.1143 del 2024, a proposito delle indicazioni geografiche, l’art. 5 reg. 1143 precisa che «l’espressione “prodotti agricoli” comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i

<sup>2</sup> L’allegato I del reg. n. 1151 del 2012 a proposito delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche richiamava i seguenti prodotti: birra, cioccolato e prodotti derivati, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, bevande a base di estratti di piante, pasta alimentare, sale, gomme e resine naturali, pasta di mostarda, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino stigliato, cuoio, pellame, piume. Al riguardo, è di tutta evidenza, che alcuni di questi prodotti, per quanto definiti “agricoli” sono il punto di arrivo di attività economiche legate alla trasformazione e alla lavorazione di materia agricola decisamente distanti dalla prima e che, verosimilmente, sono certamente esercitate da imprese diverse distinte da quelle agricole in senso stretto dalle quali proviene la materia prima impiegata. Del resto, a voler qui utilizzare le categorie giuridiche proprie del nostro ordinamento giuridico, queste ultime imprese non sarebbero certo imprese agricole ex art. 2135 e anzi controparti rispetto a quelle agricole da cui si forniscono di materia prima agricola.

prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del presente regolamento, tranne i vini le bevande spiritose».

Il più ampio e analitico quadro accolto nel recente regolamento è motivato nel considerando 22 secondo il quale «Al fine di disciplinare le indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari, è opportuno definire i prodotti agricoli e alimentari interessati in modo tale da tenere conto del quadro normativo internazionale, segnatamente dell'Accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel rispetto dell'ambito di applicazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)». Di qui il richiamo al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo appunto alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Quanto, poi, ai prodotti richiamati nell'allegato I del medesimo reg. 1143 del 2024, essi completano il più ampio quadro già ripreso dal reg. n. 2658/ del 1987 e solo in parte coincidono con quelli presenti nell'allegato I del precedente reg. n. 1151 del 2012<sup>3</sup>.

In terzo luogo, la novità principale del reg.n.1143 del 2024 è offerta dal singolare importante rilievo che, nella governance, lungo la filiera dei prodotti agricoli e alimentari connotati da indicazioni geografiche, viene affidata, con un'articolata disciplina, a quelle strutture collettive private designate quali "gruppi di produttori" e che, senza particolari specificazioni disciplinari, erano già richiamate nel preesistente regolamento n. 1151 del 2012.

Infatti, alla luce del complessivo accresciuto ruolo che spetta a tal gruppi, tanto più ampio e incisivo in ordine alla gestione delle loro indicazioni geografiche nel caso in cui essi sia stato riconosciuti, appare ancor più rilevante la disattenzione del regolamento per i protagonisti della produzione agricola in senso stretto i quali solo in piccola parte coincidono con gli operatori economici protagonisti della fase produttiva cui si lega l'assegnazione dell'indicazione geografica e che, nella maggior parte dei casi, intervengono come controparti anche degli stessi agricoltori fornitori della produzione primaria.

In altre parole, è indubbio che il peso e il ruolo dei produttori agricoli in senso stretto, ossia il nocciolo duro effettivo del settore primario tende in questa normativa a ridimensionarsi e a regredire rispetto a quello degli operatori che si collocano sul piano dell'industria alimentare e che come tali sono in larga misura controparti economiche degli agricoltori in senso stretto. Nulla,

<sup>3</sup> In particolare questi comprendono: sale, cocciniglia, oli essenziali, sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, pelli (pelli da pellicceria gregge), sughero, seta greggia e cascami di seta, lane e peli, cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato, lino greggio, canapa greggia.

del resto, viene previsto per meglio comprendere la presenza all'interno degli stessi gruppi sia della componente agricola in senso stretto, sia di quella degli operatori-trasformatori<sup>4</sup>.

Peraltro, non è meno significativo che in alcuni punti oltremodo nevralgici dell'impostazione accolta dal regolamento, la soluzione normativa adottata abbia affidato ai singoli Stati, alla luce della diversa forza delle lobbies agricole e alimentari presenti negli stessi, la scelta tra soluzioni oltremodo decisive in ordine agli equilibri tra i diversi interessi collettivi coinvolti.

A titolo esemplificativo, sempre a proposito dei gruppi, l'art. 32 del medesimo reg. 1143 del 2024 lascia agli Stati decidere che «gli operatori e i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da un'indicazione geografica e i portatori di interessi di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un gruppo di produttori se hanno un interesse specifico nei prodotti oggetto del gruppo di produttori», salvo limitarsi ad aggiungere, senza però indicazioni adeguate, che «Tali membri non controllano il gruppo di produttori».

Per non parlare infine, della disposizione più generale circa il compito spettante anche ai gruppi di produttori di cui al reg. 1143 del 2024, anch'esso attualmente richiamato nell'art. 166 *bis*, par. 2 del reg. 1308 del 2013, a proposito della regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Ebbene, questa disposizione prende in considerazione l'ipotesi secondo la quale si sia in presenza di prodotti che comportino trasformazione e per i quali la provenienza delle materie prime sia limitata ad una specifica zona geografica. Per questa specifica ipotesi, oltremodo ricorrente nel caso delle indicazioni geografiche di prodotti agricoli trasformati, si affida agli Stati membri il compito di disporre, previa richiesta anche di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/114, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di siffatti prodotti agricoli 3, sulla base di questa specifica alternativa: a) che i produttori delle materie prime nella specifica zona geografica siano consultati prima della conclusione dell'accordo; ovvero b) che almeno due terzi dei produttori delle materie prime o i loro rappresentanti, che rappresentano almeno

<sup>4</sup> Il problema, del resto, non può certo ritenersi risolto in presenza della realtà cooperativa. Infatti, la disciplina vigente in materia di cooperative agricole in molti paesi europei non solo permette la presenza anche di soci non produttori agricoli, ma facoltizza le cooperative a procurarsi la materia prima da trasformare (ad es. uva in vino etc.) acquistandola da terzi a loro volta produttori agricoli. Sotto questo profilo, è ovvio che la politica aziendale di siffatte cooperative non necessariamente è in linea con gli interessi degli agricoltori, anzi ben può esserne palesemente in contrasto.

due terzi della produzione delle materie prime utilizzate per la trasformazione nella specifica zona geografica, siano anch'essi parti dell'accordo.

Come è agevole cogliere, la contrapposizione tra le due soluzioni è radicale per cui è al tempo stesso sorprendente che essa sia stata così accolta. Infatti, sulla sua base, a dispetto di quanto previsto nell'art. 39 del TFUE a tutela degli agricoltori, è oggi possibile e lecito che una regolazione dell'offerta destinata ad incidere anche su quella della stessa materia prima agricola, possa essere imposta da parte dei trasformatori agli agricoltori fornitori, addirittura senza il loro consenso, a prescindere addirittura dallo stesso semplice fatto che gli agricoltori sono numericamente in maggioranza sui trasformatori.

Si è in presenza, a ben vedere, di una ulteriore manifestazione, sempre più palese, di una alterazione dell'eccezionalismo agricolo a scapito degli operatori agricoli primari e a tutto vantaggio dei più forti operatori della trasformazione e dell'industria alimentare: manifestazione tale da suggerire, in questa congiuntura storica, che la difesa e la tutela degli agricoltori, pur con inevitabili sacrifici e contrazioni, vada politicamente motivata sempre di più alla luce della inevitabile conformazione della loro attività economica in vista della salvaguardia dell'ambiente e del clima, piuttosto che, come avviene oggi, in ragione della semplice rispondenza delle produzioni agricole alle esigenze pur sempre legittime della *food security*: infatti, questa seconda direzione di marcia, a dispetto delle sorti magnifiche e progressive che si prospettano in tutte le sedi, appare sempre più destinata a premiare nella filiera agro-alimentare soggetti ben diversi dagli agricoltori i quali ultimi, peraltro, registrano attualmente un ulteriore aggravamento del loro isolamento in ragione da un lato della debolezza ed inadeguatezza politica e culturale del sindacalismo agricolo, dall'altro delle infiltrazioni, sempre più strutturali, di interessi a loro contrapposti, nelle stesse organizzazioni dei produttori agricoli, ossia proprio in quell'associazionismo economico moderno, oggi sempre meno "puro", nato nella modernità per assicurare loro un possibile *countervailing power* nei rapporti di mercato.



MARIANNA GIUFFRIDA<sup>1</sup>

## La natura giuridica delle indicazioni geografiche e il ruolo dei gruppi nel rinnovato sistema di tutela

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università degli Studi di Messina

Le suggestioni prodotte dalle relazioni di questa mattina e dall'introduzione alla tavola rotonda pomeridiana sono molteplici e stimolano ulteriori riflessioni e approfondimenti sulle figure e gli istituti disciplinati *ex novo* dal Reg. (UE) 2024/1143 (relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012). Riagganciandomi alle considerazioni svolte da Sonia Carmignani e basandomi essenzialmente sulle disposizioni del nuovo Regolamento, desideravo offrire una diversa chiave di lettura della natura giuridica delle indicazioni geografiche, tematica – com'è noto – assai controversa in dottrina tra coloro che amplificano i profili pubblicitari emergenti dalla relativa disciplina e quanti, invece, pongono l'attenzione sui numerosi aspetti privatistici, già presenti nella normativa previgente e consolidati nel Reg. (UE) 2024/1143.

Quest'ultimo qualifica espressamente le indicazioni geografiche come «un tipo di proprietà intellettuale» (cfr. 21° *Considerando*), del quale delinea le caratteristiche, precisando che trattasi di «diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare» (cfr. 18° *Considerando*). Il participio passato “detenuto” è il risultato della traduzione in italiano del participio passato del verbo inglese “to hold”, i cui sinonimi sono “to detain” e “to possess”. Tale considerazione induce a ritenere che al participio “detenuto” non possa essere attribuito il significato tecnico-giuridico riconducibile alla “detenzione” quale alternativa al “possesso” ma dagli effetti giuridici profondamente diversi. In altri termini, il legislatore europeo, già in quel *Considerando*, prende una chiara posizione sulla titolarità

del diritto collettivo precisando che esso viene riconosciuto a «tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare».

Questa peculiare titolarità non contrasta con la natura di diritto di proprietà intellettuale (che ricomprende anche la proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) posto che all'interno della categoria vengono ricondotti istituti e figure assai diversi tra loro (dal diritto d'autore ai marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi-conduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali).

Ulteriore conferma di questa ricostruzione si trae dalla norma che disciplina il diritto di uso dell'indicazione geografica (art. 36, Reg. (UE) 2024/1143), opportunamente introdotta, per la prima volta, nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche. Essa, infatti, stabilisce che «Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente» (parag.1).

Appare opportuno ricordare, infatti, che i diritti collettivi sono quei diritti soggettivi (forniti di azione) che spettano al singolo in quanto membro di una collettività. Il singolo gode in proprio di questi diritti (gli è assicurata dalla legge una sfera di godimento propria, che è tutelata), ma solo in quanto membro di una collettività determinata. Titolare del diritto è la collettività che ne gode attraverso ciascun singolo membro<sup>1</sup>.

Nel caso delle indicazioni geografiche la collettività è rappresentata dall'insieme dei produttori ammissibili della zona designata che accettano di osservare pedissequamente il disciplinare depositato in conformità alla normativa europea. Questa collettività è un soggetto privato che, come cercherò di chiarire, non si identifica con il gruppo dei produttori, sia esso riconosciuto o meno, e resta tale anche quando a registrare la denominazione sia stato un singolo produttore richiedente che, comunque, viene considerato "gruppo" dall'art. 9, a determinate condizioni<sup>2</sup>. Difatti, il 3° comma dell'art. 36, stabilisce che «Nel caso in cui un'indicazione geografica corrisponda al nome

<sup>1</sup> V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, CEDAM, Padova 1983.

<sup>2</sup> Che devono essere tutte soddisfatte e sono: «a) tale produttore è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica; b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e c) la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica».

della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l'indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare»: gli "altri operatori" sono membri di quella collettività di produttori ammissibili che si attengono al disciplinare.

Il Reg. (UE) 2024/1143 riprende, modificandone però la formulazione, la definizione di "Gruppo" di cui all'art.45, Reg. (UE) n. 1151/2012 e mantiene, ampliandoli, i poteri che il citato articolo riconosceva a tale figura. A sua volta, l'art. 45 riprendeva, con modifiche e adattamenti, la definizione di "associazione di produttori" presente nei Regg. (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2005. L'art. 5, Reg. (CEE) n. 1992/2081, definiva «associazioni» «qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare» e precisava che altre parti interessate possono far parte dell'associazione, rinviando così la nozione di "associazione" a quella di "organizzazione" che, però, non veniva fornita. L'art. 5, Reg. (CE) n. 510/2006, manteneva tale definizione, specificando solo che «Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera c)». L'art. 3, Reg. (UE) n. 1151/2012, apparentemente, ha sostituito l'"associazione" con il "gruppo" ma, in realtà, ha fatto rientrare dalla finestra la nozione che aveva fatto uscire dalla porta. Infatti, definiva "gruppo" «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto».

Chi ha tradotto in italiano il testo inglese dell'art. 32, Reg. (UE) 2024/1143, in cui viene definito "A producer group" "an association of producers", non avendo la forza (o il coraggio?) di scegliere tra "organizzazione" e "associazione" o, probabilmente, non volendo ingenerare confusione con la nuova figura delle "associazioni di gruppi", incapace di trovare sinonimi alternativi a quelli già presenti nella normativa previgente, definisce "gruppo di produttori" un «gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che (...) svolge compiti a norma del presente regolamento (...) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta (...) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri». Alessandra Di Lauro, questa mattina, sottolineava la volontà di legiferare meglio propria delle istituzioni dell'Unione, ossia di legiferare con intelligenza per produrre leggi migliori... non mi sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto. Peraltro, nella definizione di gruppo sono stati lasciati i verbi coniugati al femminile, facendo così trasparire le vestigia del rimosso riferimento all'associazione. Quindi, la nozione di gruppo non viene esplicitata,

lasciando all'interprete il compito di provvedervi. Compito alquanto semplice, alla luce dell'evoluzione (o involuzione?) percorsa dalla normativa in esame. In altri termini, il gruppo non è altro che l'aggregazione di produttori, laddove il termine "produttori" – essendo scomparsa dal nuovo testo la formulazione più ampia che menzionava, accanto ai produttori, i trasformatori – deve intendersi comunque comprensivo anche dei trasformatori posto che l'art. 2, par. 1, lett. e), Reg. (UE) 2024/1143 definisce "fase di produzione" «qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato». Se, pertanto, la nozione lata di produzione scelta dal legislatore europeo – che sembra aver optato per la formulazione già presente nella disciplina delle indicazioni geografiche del settore vitivinicolo – include la trasformazione, quella di "produttori" deve necessariamente comprendere anche i trasformatori.

Da quanto finora osservato emerge chiaramente che non c'è necessariamente identità tra i soggetti richiedenti, identificati con i gruppi e con i gruppi riconosciuti, ed i soggetti titolari del diritto di uso. Probabilmente, l'identità potrebbe riscontrarsi nei primi periodi di utilizzo delle indicazioni geografiche, successivi alla registrazione ma è destinata a subire delle modifiche nel momento in cui nuovi produttori entrano nel mercato.

Come si evince, chiaramente, dal 42° *Considerando* e dagli artt. 32 e 33, Reg. (UE) 2024/1143, il legislatore dell'Unione affida al gruppo la rappresentanza dei produttori ammissibili, cioè della collettività titolare del diritto di proprietà intellettuale. Infatti, al gruppo non vengono riconosciuti diritti bensì affidati compiti<sup>3</sup>, per ovviare alla fisiologica debolezza che contraddistin-

<sup>3</sup> L'art. 32, par. 4, infatti, dispone: «Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti: a) elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione e sviluppare attività, anche sostenendo i propri membri con i propri sistemi di controllo per verificare e garantire il rispetto del disciplinare in questione; b) intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell'indicazione geografica in questione; c) rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell'Unione o nazionale; d) concordare le pratiche sostenibili di cui all'articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione; e) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui: i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing; ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del

gue i produttori di prodotti DOP e IGP i quali, come osservato nel 42° *Considerando*, sono per lo più piccole o medie imprese, tenute a fronteggiare la concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, rischiando di attuare forme di concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. Proprio in considerazione di questi elementi il legislatore europeo manifesta un chiaro *favor* per il gruppo di produttori riconosciuto al quale, se esistente, vengono demandate tutte le azioni specifiche a nome dei produttori, in particolare allo scopo di fornire ad esso gli strumenti adeguati per far valere meglio i diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti. Nel 42° *Considerando* il legislatore menziona, esplicitamente, il potere di rappresentanza di cui dovrebbero godere i gruppi di produttori riconosciuti<sup>4</sup>.

Nell'ambito di questo vastissimo potere è ricompreso, tra gli altri, il compito di elaborare il disciplinare, ossia di delineare la "carta d'identità estesa" del prodotto, fissando, in tal modo, per il futuro, le condizioni imprescindibili per ottenere il prodotto con le qualità che, fino a quel momento, la spontanea e diffusa adozione da parte dei produttori ha contribuito a rendere famoso e apprezzato da una utenza più o meno ampia.

Tali condizioni, è opportuno ricordarlo, sono suscettibili di essere modificate in ossequio all'innovazione e ad altre esigenze di varia natura delle quali si è tenuto conto nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche sin dalla sua istituzione. Tuttavia, mentre l'art. 9, Reg. (CEE) n. 2081/92, attribuiva allo

---

prodotto designato da un'indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica; iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica; iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica, sul simbolo dell'Unione pertinente e sull'abbreviazione (DOP o IGP); e v) attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all'articolo 7, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l'integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori; f) lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili; 34/76 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/ojIT> GU L del 23.4.2024 g) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l'immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei prezzi».

<sup>4</sup> Testualmente: «A tale riguardo, i gruppi di produttori riconosciuti dovrebbero poter rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche in questione e agire per loro conto. Dovrebbe inoltre essere affidato loro lo svolgimento di determinati compiti specifici elencati nel presente regolamento, soprattutto perché l'effetto o la portata di tali compiti interessano tutti i suddetti produttori».

Stato membro interessato il potere di chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ossia in considerazione dell'innovazione, o per una nuova delimitazione geografica, a partire dal Reg. (CE) 2006/510 tale potere è stato riconosciuto in capo alle aggregazioni di produttori e trasformatori (associazioni, prima, gruppi, dopo), a conferma dell'impronta decisamente privatistica impressa dal legislatore europeo all'intero sistema di tutela delle indicazioni geografiche. Il controllo della sussistenza delle condizioni per procedere alla modifica, rimesso allo Stato (nel caso di modifiche ordinarie) o alla Commissione (nel caso di modifiche dell'Unione) non vale a conferire all'intero sistema di tutela la natura pubblicistica. Piuttosto, esso trova ampia giustificazione nella volontà di garantire l'opportunità (in caso di modifiche temporanee) o la necessità (in caso di modifiche definitive) della modifica, nel rispetto dei diritti privatistici di proprietà intellettuale, attuali e futuri, che a quell'indicazione geografica sono collegati. Si pensi a ciò che avviene in caso di richiesta di cambio di nome delle persone fisiche.

La cancellazione della registrazione, poi, disposta dalla Commissione con atti di esecuzione, può avvenire o su iniziativa di terzi, inclusa la stessa Commissione, o su richiesta di un gruppo di produttori. Però, nel primo caso, la richiesta deve essere debitamente motivata e deve ricorrere almeno una di queste condizioni: a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi. Nel secondo, invece, non sono previste condizioni né viene ribadito l'obbligo della motivazione. Peraltro, la condizione, sopra ricordata, della totale assenza di immissione in commercio del prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi, conferma, ove ancora fosse necessario, che il comportamento concludente posto in essere dai produttori ammissibili titolari del diritto di proprietà intellettuale e consistente nella rinuncia a commercializzare il prodotto identificandolo con l'indicazione geografica registrata è manifestazione ulteriore di quella medesima titolarità: l'estinzione del diritto stesso.

In conclusione, tutti gli aspetti sopra evidenziati contribuiscono a supportare la tesi della natura giuridica privatistica dei segni distintivi DOP e IGP. Il diritto di proprietà intellettuale collettivo ad essi ricollegato appare, peraltro, chiaramente conformato nella prospettiva dei parametri costituzionali della funzione sociale e dell'utilità sociale alla cui realizzazione DOP e IGP sono orientati.

ALBERTO GERMANÒ<sup>1</sup>

## Prodotti di qualità: identità culturale e diritti di proprietà industriale

<sup>1</sup> Già Università La Sapienza di Roma. Accademia dei Georgofili

Innanzitutto, dico *quello che non farò*.

Non riprenderò a commentare parti del Regolamento in questione.

Questo Convegno è stato ricchissimo di relazioni, per cui mi sembra sciocco “riprendere” l’esame di alcune disposizioni per sostanzialmente evidenziare ulteriormente ciò che i relatori hanno già e bene evidenziato. Soprattutto se ricordiamo le considerazioni che Ferdinando Albinetti e Alessandra Di Lauro hanno espresso con precise e puntuali frasi al termine di ciascuna relazione.

Vi dico, invece, *quello che farò*, ovvero sia vi dirò soltanto delle due considerazioni che “ricavo” dal Regolamento 2024/1143 e che secondo me non hanno avuto sufficiente ricordo in questa mattinata.

*La prima:* le Indicazioni Geografiche – le IG – segnano *prodotti di qualità* [ex considerando 7; art. 46, 2]. Questi prodotti di qualità contrassegnati dalle Indicazioni geografiche conformano l’*identità culturale* dell’Unione europea [ex considerando 8].

In altre parole, sono tali da dare a noi cittadini europei la consapevolezza di avere valori rappresentativi, in un aspetto coerente e integrato, un insieme di costumi, tradizioni e relazioni condivisi che fanno di noi cittadini europei una società e che contribuiscono a identificare, appunto, questa nostra società di europei. Sono segni che esprimono appartenenza ad uno stesso popolo.

Che cosa, allora, possiamo ricavare dall’affermazione del Regolamento secondo cui i prodotti di qualità con IG rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione anche per la sua identità culturale? Mi pare di poter rispondere così: la reputazione di tali prodotti di qualità fa grande la nostra appartenenza all’Unione.

*La seconda:* le Indicazioni geografiche sono *diritti di proprietà intellettuale* [ex considerando 18; art. 4] e diritti collettivi [ex considerando 18]. Tale

definizione – che ribadisce quanto affermato dall’Accordo TRIPs del 1994 sui marchi e le indicazioni geografiche quali diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio – ci obbliga a individuare chi sono i titolari di questa proprietà intellettuale collettiva, ovvero sia ci impone di individuare chi sono i proprietari delle Indicazioni geografiche. E insisto sull’uso del termine “proprietari” per allontanare qualsivoglia riduzione di effetti derivante dal termine generico di “titolari”.

*Innanzitutto* si tratta di proprietà. E la proprietà consiste nel «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo» (art. 832 c.c.), quindi un diritto amplissimo, che va dal dare al toponimo la natura di bene intellettuale, fino a gestirlo e a difenderlo, ovvero sia un diritto con specifici poteri e specifiche responsabilità. Ed è un diritto di esclusiva sul nome geografico della terra di produzione, posto che è previsto l’obbligo dell’approntamento dei mezzi legali diretti a consentire agli interessati di impedire l’uso, nella designazione o presentazione dei prodotti, di ogni elemento che indichi o suggerisca che essi sono originari di un’area geografica diversa dal vero luogo di origine in modo tale da ingannare il pubblico sulla loro origine geografica.

*Poi*, è un diritto di proprietà appartenente a un soggetto collettivo; ovvero sia il soggetto che ne è il proprietario non è un singolo ma è un gruppo e, più precisamente il gruppo di produttori (art. 32) di una zona designata che si sono dati un disciplinare per la produzione del prodotto realizzato in quella determinata e ben confinata area territoriale allorché il terreno, il clima e le pratiche produttive hanno ad esso impresso specifiche proprietà organolettiche sì da meritare che venga distinto da altri prodotti comparabili, tanto da assumere, appunto per distinguerlo, il segno dell’indicazione geografica. Cosicché il gruppo dei produttori elabora il disciplinare, chiede la registrazione, può modificare e perfino cancellare la registrazione, sostenere i propri membri nell’esecuzione delle concordate pratiche sostenibili, controllarli per verificare e garantire il loro rispetto del disciplinare, intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica, combattere l’usurpazione, l’evocazione e ogni violazione e uso fraudolento sul mercato in danno dell’indicazione geografica [art. 32, par. 4].

Il sistema presenta, così, un *ius includendi* per il quale ogni produttore, la cui condotta è rispettosa del disciplinare, ha, appunto in forza di tale rispetto, il diritto di accedere al sistema posto in essere dal gruppo dei produttori proprietario dell’indicazione geografica; e il sistema presenta un complementare *ius excludendi* in forza del quale i produttori dell’area geografica rispettosi del disciplinare hanno il diritto di utilizzazione esclusiva del segno e quindi di escludere, nel ring del mercato, coloro che producono fuori della zona o senza il rispetto del disciplinare.

FERDINANDO ALBISINNI<sup>1</sup>

## Il nuovo Pacchetto Qualità: quali prospettive, fra criticità e opportunità?

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili

### I. UNA DISCIPLINA IN CAMMINO

A conclusione di un confronto così serrato sui temi posti dal nuovo *Pacchetto Qualità*, un primo dato penso possa essere condiviso, quale elemento che ha attraversato tutte le relazioni: le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1143 sono numerose e rilevanti, e accanto a talune criticità (in parte risalenti, e in parte nuove) sono emerse opportunità, che andranno attentamente valutate sia dagli operatori che dai soggetti pubblici e privati di governo.

Ne risulta una *disciplina plurale e innovativa*, quanto alle regole introdotte, e quanto alle istituzioni coinvolte e alle prospettive emergenti, che si colloca all'interno di un dialogo risalente, tuttora aperto, fra legislazione, giurisprudenza, e amministrazione, in sede comunitaria, unionale, nazionale, e internazionale, muovendo dalle sollecitazioni collegate all'apertura dei mercati europeo e globale.

Un elemento costante caratterizza questo percorso: il riconoscimento del territorio come canone di identità e di qualità<sup>1</sup>, e con ciò la valorizzazione del ruolo delle comunità locali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Come ha posto in rilievo A. GERMANÒ, *Prodotti di Qualità: identità culturale e diritti di proprietà industriale*, in q. Quaderno.

<sup>2</sup> V., secondo una pluralità di prospettive, le analisi di M. GIUFFRIDA, *La natura giuridica delle indicazioni geografiche e il ruolo dei gruppi nel rinnovato sistema di tutela*; A. TOMMASINI, *Gruppi di produttori nel Reg. (UE) 2024/1143: il rafforzamento di poteri e responsabilità è davvero efficace?*; N. LUCIFERO, *I Gruppi di produttori: funzioni, organizzazione e azioni per una "nuova" gestione delle IG – le peculiarità nel settore del vino*; L. CARRARA, *L'azione privata nel bene pubblico: il ruolo dei consorzi alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143*; in q. Quaderno.

Va detto che gli anni '90 del secolo passato, che hanno visto l'introduzione nel diritto comunitario di una specifica disciplina per i prodotti di qualità con indicazione geografica<sup>3</sup>, peculiare nei presupposti e nei contenuti, sono stati nel contempo caratterizzati da una controversa declinazione di questa disciplina, confinata in alcuni documenti dell'epoca nella dimensione di *regola di eccezione*<sup>4</sup> siccome applicabile ai soli prodotti agricoli e alimentari specificamente riconosciuti come DOP e IGP.

Obiettivo dichiarato era quello di «favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato»<sup>5</sup>, considerando «che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette»<sup>6</sup>, e «considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di *prodotti specifici* comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata»<sup>7</sup>.

L'oggetto dell'intervento legislativo erano dunque *prodotti specifici*, singolarmente riconosciuti come DOP o IGP.

Il regolamento del 1992, adottato assumendo la PAC quale propria esclusiva base giuridica, era applicabile, oltre che ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'Allegato dei prodotti agricoli di cui all'Allegato II (oggi I) del Trattato, ai prodotti alimentari ed agricoli non presenti nell'Allegato II del Trattato ma esplicitamente nominati negli Allegati I e II posti in calce al Regolamento (CEE) n. 2081/92<sup>8</sup>. Con ciò il regolamento definiva un proprio specifico campo di applicazione, ma nel medesimo tempo introduceva una lettura evolutiva ed espansiva dell'oggetto e dell'ambito

<sup>3</sup> A partire dal noto Regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>4</sup> Sull'origine e l'evoluzione della disciplina sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, *Il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole ed istituzioni*, in «Le Nuove Leggi Civili Commentate», n. 2, 2025, p. 311, e riferimenti *ivi*.

<sup>5</sup> 2° *considerando* Reg. (CEE) n. 2081/92.

<sup>6</sup> 2° *considerando* Reg. (CEE) n. 2081/92.

<sup>7</sup> 3° *considerando* Reg. (CEE) n. 2081/92.

<sup>8</sup> V. art. 1 Reg. (CEE) n. 2081/92.

applicativo della PAC, avendo quale dichiarata finalità quella di assicurare «condizioni di concorrenza uguali tra i produttori»<sup>9</sup>.

In tale prospettiva, il primo regolamento europeo sulle IGs, pur connotato da un modello di eccezione, proponeva un disegno originale, quanto agli oggetti, all'area, al merito della disciplina, ed alla stessa lettura della base giuridica adottata, ponendo in relazione i produttori (anzitutto i produttori agricoli)<sup>10</sup>, e il mercato.

Al primo intervento legislativo del 1992 hanno fatto seguito, nel corso degli anni, ulteriori interventi, significativi per sé e per il progressivo emergere di un quadro complessivo, nel quale la vastità dei nuovi mercati ha accentuato l'interesse nei confronti di elementi di identità e di appartenenza, in qualche misura aprendo la prospettiva disciplinare da *regola di eccezione* a *regola di sistema*.

Sicché, ancor prima della recente riforma del 2024, nel 2012 il Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>11</sup>, ha proposto un modello di *qualità* aperto a nuovi contenuti e nuove formule e non confinato alle sole IGs; ha espresso un'ambizione sistemica e comprensiva che supera gli oggetti individuati dai precedenti regolamenti; ha collocato in un unico testo la disciplina di DOP, IGP e STG prima contenuta nei due distinti regolamenti del 2006 e prima ancora nei due distinti regolamenti del 1992; ha affiancato alla precedente base giuridica riferita esclusivamente alla PAC, il riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale; ha modificato le definizioni; ha introdotto per la prima volta l'obbligo di tutela *ex officio* anche a carico degli Stati membri di semplice commercializzazione e non di produzione di prodotti DOP e IGP; ha confermato quanto previsto dai precedenti regolamenti in tema di riconoscimento e tutela per i prodotti a indicazione geografica di Paesi esterni all'Unione europea, senza prevedere alcuna clausola di reciprocità.

Già con le precedenti disposizioni, e poi con maggior chiarezza con quelle introdotte nel 2012, l'Unione europea si è dunque esplicitamente proposta come soggetto di regola, e insieme di tutela, anche per prodotti ottenuti al di fuori dei suoi confini, non soltanto attraverso patti di partenariato e Accordi di associazione, ma attraverso l'adozione di normative di fonte interna, che si proiettano in una dimensione esterna, e che assicurano protezione in Europa ai prodotti dei Paesi terzi.

<sup>9</sup> 7° considerando Reg. (CEE) n. 2081/92.

<sup>10</sup> Come ha sottolineato, con lettura critica della disciplina introdotta nel 2024, per comparazione ai regolamenti precedenti, e in particolare al Reg. (UE) n. 1151/2012, A. JANNARELLI, *Alcune considerazioni sul Regolamento (UE) 2024/1143*, in q. Quaderno.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, «sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari».

Pur in assenza di una clausola di reciprocità, istituti di matrice interna al mercato europeo hanno così acquistato una dimensione ultra-nazionale, veicolando in altri ordinamenti originali modelli di regolazione e di protezione<sup>12</sup>.

Lungo questo percorso il 2019 ha anche visto l'adesione dell'Unione europea al Trattato di Ginevra per la protezione internazionale delle IGs, con le modalità definite dal Regolamento (UE) 2019/1753<sup>13</sup>.

## 2. REGOLE, MODELLI, TUTELE E DIRITTI

Anche dopo l'adozione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 erano peraltro rimaste formalmente e rigorosamente distinte le discipline per i prodotti di qualità agroalimentari<sup>14</sup>, il vino<sup>15</sup>, e le bevande spiritose<sup>16</sup>.

Nel 2024 il nuovo regolamento, confermata l'ormai consolidata plurima base giuridica, comprendente sia la PAC che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ha introdotto rilevanti innovazioni sia nell'ambito di applicazione, che nel merito, investendo linguaggi, modelli, e tutele.

Quanto all'ambito di applicazione, la riforma del 2024 – come ricordato nelle relazioni<sup>17</sup> – ha unificato in un unico testo le normative di una pluralità di prodotti, inclusi vini e bevande spiritose, ed all'interno di questo quadro unitario ha assegnato rilievo centrale alla *sostenibilità* e alle *organizzazioni dei produttori* anche ai fini del governo del mercato, dando luogo a quella che è stata identificata come “Qualità multidimensionale”<sup>18</sup>.

Nel medesimo tempo il nuovo regolamento – muovendo dalla premessa che «il “nome” del prodotto DOP e IGP che circola con il prodotto, dice il “senso” del prodotto e la sua “norma”»<sup>19</sup> – ha confermato sul piano del lin-

<sup>12</sup> Su questo processo v. N. LUCIFERO (a cura di), *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, Cedam – Wolters Kluwer, 2023.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, «relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche», adottato assumendo quale base giuridica l'art. 207 TFUE.

<sup>14</sup> Regolati appunto dal Reg. (UE) n. 1151/2012.

<sup>15</sup> I vini di qualità, anche dopo il Reg. (UE) n. 1151/2012, continuavano ad essere disciplinati esclusivamente dal Reg. (UE) n. 1308/2013, pur con alcune modifiche di tale regolamento.

<sup>16</sup> Le bevande spiritose con indicazioni geografiche, anche dopo il Reg. (UE) n. 1151/2012, continuavano ad essere disciplinati dal Reg. (UE) 2019/787, pur con alcune modifiche di tale regolamento.

<sup>17</sup> V. *supra*, in q. Quaderno.

<sup>18</sup> V. la relazione di E. POMARICI, *Sostenibilità e qualità multidimensionale nel nuovo “Pacchetto Qualità”: strumenti e criticità*, in q. Quaderno.

<sup>19</sup> A. DI LAURO, *Prodotti di qualità. Nuovi linguaggi e nuovi modelli*, in q. Quaderno.

guaggio: «una lingua incorporata al prodotto che consente di integrare perfettamente l'ambizione europea espressa nell'art. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea» – come ha segnalato Alessandra Di Lauro in apertura dei lavori<sup>20</sup>.

Da ciò anche l'attenzione verso la *dimensione culturale* presente nei nomi protetti<sup>21</sup>; *dimensione culturale* espressamente valorizzata nel nuovo regolamento – come ha sottolineato Francesco Aversano<sup>22</sup>.

Più in generale, la tensione verso un'efficace e generalizzata tutela delle IG, nelle diverse occasioni in cui queste possono trovarsi soggette a illecita evocazione, sfruttamento, conflitto, imitazione, usurpazione, pratiche sleali<sup>23</sup>, si manifesta nelle disposizioni che in vario modo sono intervenute a definire i contenuti della relazione fra DOP e IGP e altri segni o strumenti di comunicazione nel mercato.

Nel merito, oltre a estendere la tutela *ex officio* anche ai vini e alle bevande spiritose<sup>24</sup>, il regolamento del 2024 ha previsto l'esplicita estensione della tutela ai nomi di dominio<sup>25</sup>; ha dettato regole specifiche quanto alla relazione tra IGs e marchi<sup>26</sup>; e ha introdotto novità importanti, fra l'altro: quanto alle vendite a distanza<sup>27</sup>; all'indicazione in etichetta del nome del produttore<sup>28</sup>; all'uso dell'IG nella denominazione di vendita di prodotti che contengono tale IG fra i propri ingredienti<sup>29</sup>; con la previsione, fra l'altro, della preventiva notifica scritta di tale uso al gruppo di produttori riconosciuto per l'IG<sup>30</sup>; nonché quanto all'applicazione della disciplina a tutti i prodotti realizzati nel

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> F. AVERSANO, *Oltre il nomen: impronte culturali nell'evoluzione delle IG*, in q. Quaderno.

<sup>22</sup> V. il considerando (3) che valorizza il “valore di patrimonio culturale” delle IG, e i considerando (6) ed (8).

<sup>23</sup> V. l'art. 26 del Reg. (UE) 2024/1143.

<sup>24</sup> V. l'art. 42 del Reg. (UE) 2024/1143, in esito al quale la tutela *ex officio*, che era stata introdotta dal Reg. (UE) n. 1151/2012 in risposta alle criticità evidenziate dalla nota decisione del caso *Parmesan*, va garantita anche dagli Stati di semplice commercializzazione, e non soltanto da quelli di produzione di prodotti agroalimentari di qualità, e si applica anche ai prodotti destinati esclusivamente all'esportazione al di fuori dei confini dell'Unione Europea.

<sup>25</sup> Artt. 26 e 35.

<sup>26</sup> Relazione analizzata da P. VERONESI, *La tutela delle Indicazioni Geografiche e il loro rapporto con i marchi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143: giurisprudenza europea e prassi dell'EUIPO*, in q. Quaderno.

<sup>27</sup> Art. 26.4. Sulle vendite a distanza, tema che ha acquistato in questi anni crescente rilievo nel campo degli acquisti dei prodotti alimentari, con peculiarità legate alle caratteristiche di questi prodotti, v. le anticipatrici ricerche di S. BOLOGNINI, *Contrattazione a distanza e tutela del consumatore di prodotti alimentari*, Giappichelli, Torino, 2018.

<sup>28</sup> Art. 37.

<sup>29</sup> Art. 27; v. l'analisi di M.C. BALDINI, *Prodotti trasformati nel Reg. (UE) 2024/1143: l'importanza di una corretta citazione ed uso delle DOP/IGP*, in q. Quaderno.

<sup>30</sup> Art. 27.2.

territorio dell'Unione Europea, anche se destinati esclusivamente all'exportazione al di fuori dell'Unione<sup>31</sup>.

Trova conferma, in queste disposizioni, il dialogo fra istituzioni europee e nazionali, e fra legislatori e giudici. Significativa in tal senso l'adozione di un'espressa disciplina unionale sull'uso del nome protetto all'interno della denominazione di prodotti composti, che propone alcune risposte al noto caso dello *Champagne Sorbet* deciso dalla Corte di giustizia<sup>32</sup>, riprendendo (sia pur parzialmente) taluni elementi della disciplina italiana in materia<sup>33</sup>; nonché l'estensione della tutela anche ai prodotti destinati esclusivamente all'exportazione al di fuori del territorio dell'Unione, che offre risposte alle criticità evidenziate dalla Corte di giustizia nella decisione del 2022 sulla produzione in Danimarca di un formaggio denominato "Feta" che non rispettava il disciplinare di tale prodotto; produzione sulla quale il governo danese aveva ritenuto di non dover intervenire nonostante l'uso del nome protetto, allegando a giustificazione di tale scelta la destinazione del prodotto esclusivamente a mercati extraeuropei (argomento respinto dalla Corte di Giustizia)<sup>34</sup>.

Non casualmente il nuovo regolamento sin dai considerando dichiara la propria ambizione sistemica, per l'adozione di «un sistema unitario ed esaustivo»<sup>35</sup> di tutela delle IG, proseguendo con una dichiarata attenzione verso il riconoscimento di *diritti*; sicché «il legislatore pone l'interprete di fronte a diritti pieni ed esclusivi», con l'adozione di «Un regolamento apparentemente di diritti, dunque, che, però, mostra di configurare tali diritti in senso peculiare,

<sup>31</sup> Art. 26.

<sup>32</sup> Corte giust., 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungen – GmbH*.

<sup>33</sup> V. M.C. BALDINI, *Prodotti trasformati nel Reg. (UE) 2024/1143: l'importanza di una corretta citazione ed uso delle DOP/IGP*, in q. Quaderno.

<sup>34</sup> V. la decisione Corte giust., 14 luglio 2022, C-159/20, *Commissione Europea sostenuta da Repubblica Ellenica e Repubblica di Cipro c. Regno di Danimarca*, che ha dichiarato il Regno di Danimarca inadempiente agli obblighi di tutela *ex officio* di cui all'art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012 per aver tollerato l'uso del nome *Feta* da parte di produttori danesi, anche se limitato a formaggi esclusivamente destinati all'exportazione al di fuori della UE. La Corte ha sottolineato in tale decisione che proprio le norme in tema di concorrenza invocate dalla difesa del governo danese imponevano di assicurare tutela nei mercati globali ai produttori dell'autentica *Feta* DOP rispettosi del disciplinare europeo. La sentenza ha così confermato in modo esplicito la dimensione transfrontaliera del diritto UE, che costituisce elemento fondante e identitario del diritto alimentare dell'oggi, in un mercato sempre più globalizzato.

<sup>35</sup> Come esplicitamente dichiara il considerando (18): «Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. È pertanto necessario prevedere nel diritto dell'Unione un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare».

evidenziandone, tuttavia, non l'assolutezza, ma la marcata direzione verso la protezione di interessi pubblici» – come ha sottolineato Sonia Carmignani<sup>36</sup>.

*Diritti* che nell'ambito del regolamento non si esauriscono nella tutela dei produttori e dei consumatori, ma esplicitamente intervengono, con misure peculiari disegnate in ragione dei processi e dei prodotti investiti, il tema della *tutela dei dati personali*<sup>37</sup>.

### 3. UNA NUOVA GOVERNANCE, TRA MERCATO E SOSTENIBILITÀ

All'interno della prospettiva unificante che lo caratterizza, espressa sin dai primi articoli, il regolamento del 2024, in coerenza con gli obiettivi dichiarati, si propone come disciplina di regole, e insieme di istituzioni e di procedimenti.

Sin dai primi considerando sono fondanti l'esigenza di un nuovo governo del *mercato*, e il richiamo ai principi di *sostenibilità*<sup>38</sup>; temi in riferimento ai quali emerge una dichiarata attenzione verso «i produttori che agiscono collettivamente» e dunque verso i *gruppi dei produttori*, destinatari di ruoli e responsabilità maggiori e ulteriori rispetto a quelli già previsti in passato.

In apertura l'art. 4 del nuovo regolamento, nell'individuare gli *obiettivi* della disciplina, precisa che questa:

«prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:

a) garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongono dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l'indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato

<sup>36</sup> S. CARMIGNANI, *Pacchetto Qualità e Diritti, tra sussidiarietà e funzionalizzazione*, in q. Quaderno.

<sup>37</sup> In argomento v. l'ampia analisi di G. CIRILLO, *Prodotti di qualità e protezione dei dati personali*, in q. Quaderno, il quale, in esito a tale analisi, motivatamente sottolinea: «Tra le novità più significative del Regolamento (UE) 2024/1143 vi è l'introduzione di specifiche disposizioni dedicate alla "protezione dei dati", poi integrate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/26».

<sup>38</sup> Sottolineano, richiamando il *Green Deal*, il 2° *considerando*: «Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell'ambiente che sia accessibile a tutti ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile», ed il 3° *considerando*: «Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo».

di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;

b) contribuendo a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l'obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori (...);

c) garantendo che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l'origine, l'autenticità, la qualità, la reputazione;

d) garantendo una registrazione efficiente e agevole delle indicazioni geografiche che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale (...).

Come hanno sottolineato i relatori<sup>39</sup>, esplicito rilievo è riconosciuto alle collettività di produttori, investite del governo delle denominazioni e chiamate a rispondere alle domande, anche in tema di sostenibilità, dell'intera società, complessivamente intesa.

Ai compiti tradizionalmente assegnati, dalla presentazione delle domande di riconoscimento di nuove DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, alla legittimazione ad agire in sede amministrativa e giurisdizionale a tutela della denominazione, si aggiunge quello, assolutamente centrale, del governo della denominazione nel *mercato*.

È una linea, che da alcuni anni è presente nelle generali riforme della PAC, con il riconoscimento alle organizzazioni dei produttori e alle loro associazioni del compito di operare nel mercato all'interno di un quadro di specialità delle regole. Con riferimento specifico ai vini a IG, non a caso già nel 2000 la ben nota sentenza *Rioja 2*, sull'imbottigliamento del vino a IG nella zona di origine, aveva visto la Corte di giustizia valorizzare il ruolo delle «collettività degli stessi produttori, i quali hanno un interesse fondamentale alla conservazione della reputazione acquisita»<sup>40</sup>. Aveva sottolineato la Corte in questa decisione che l'affidamento di compiti di diretta vigilanza alla collettività dei produttori costituisce legittima «misura di tutela della “denominacion de origen calificada” di cui gode la collettività dei produttori e che per essi riveste un'importanza decisiva», poiché: «il controllo sistematico da parte di tale collettività» è ele-

<sup>39</sup> V. – secondo una pluralità di prospettive e di valutazioni in riferimento agli esiti della nuova disciplina – le relazioni di A. TOMMASINI, *Gruppi di produttori nel Reg. (UE) 2024/1143: il rafforzamento di poteri e responsabilità è davvero efficace?*; N. LUCIFERO, *I Gruppi di produttori: funzioni, organizzazione e azioni per una “nuova” gestione delle IG – le peculiarità del settore del vino*; L. CARRARA, *L'azione privata nel bene pubblico: il ruolo dei consorzi alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143*; A. JANNARELLI, *Alcune considerazioni sul Regolamento (UE) 2024/1143*; M. GIUFFRIDA, *La natura giuridica delle indicazioni geografiche e il ruolo dei gruppi nel rinnovato sistema di tutela*; in q. Quaderno.

<sup>40</sup> Corte giust., 16 maggio 2000, C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*.

mento essenziale per assicurare «(...) la fiducia di cui la denominazione gode presso i consumatori convinti che tutte le fasi della produzione di un VQPRD rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata»<sup>41</sup>, ponendo poi in rilievo come la responsabilità della buona reputazione di una denominazione di origine appartenga, pienamente e collettivamente, alla comunità dei produttori della zona, in quanto tali motivati a garantire un efficace sistema di controlli della qualità. L'elemento materiale, della sicurezza dei controlli di qualità nella delicata fase dell'imbottigliamento, viene considerato non per sé solo e astrattamente, come era avvenuto nella precedente decisione del 1992, relativa al medesimo vino *Rioja*<sup>42</sup>, che aveva invece dichiarato illegittimo l'obbligo di imbottigliamento in zona di origine, considerandolo misura di effetto equivalente ad una restrizione alla libera circolazione delle merci. Nella decisione sul vino *Rioja* del 2000, l'efficacia dei controlli viene piuttosto collocata dalla Corte all'interno dello stretto rapporto che lega la *reputazione* di un prodotto a un'origine territoriale e a una collettività dei produttori, riconoscendo rilievo giuridico alla dimensione di filiera, e assegnando al prodotto di qualità una dimensione di appartenenza alla comunità dei produttori e dunque al territorio di produzione. Ne emerge un'idea di *territorio* come canone di identità e garanzia, che non si risolve in un semplice dato geografico, ma si identifica con la *comunità di produttori* localmente stabilita, agricoltori e non agricoltori (è il caso delle imprese di imbottigliamento operanti nella regione), valorizza sul mercato questa appartenenza attribuendone i benefici a una collettività unitariamente considerata, e accoglie – con l'autorevolezza della Corte di giustizia – la domanda per un dichiarato legame fra politica di qualità delle produzioni agricole, radicamento della popolazione nello spazio rurale, e valorizzazione sul mercato globale dei segni di appartenenza.

Questo insegnamento della Corte era entrato nell'*acquis* del diritto europeo, e le successive riforme delle DOP e IGP avevano valorizzato l'azione di questi gruppi.

Il nuovo regolamento fa però un ulteriore passo in avanti, lì ove individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti centrali per la realizzazione delle finalità assegnate alla disciplina dei Prodotti di Qualità, e dunque delle stesse finalità assegnate alla PAC.

Da ciò una serie di disposizioni, rivolte anche agli Stati membri, intese ad assicurare la democraticità e la rappresentatività di tali organizzazioni nella definizione delle strutture interne e nell'operatività quotidiana (artt. 32-34), va-

<sup>41</sup> Punti 75 e 77 della decisione della Corte di giustizia.

<sup>42</sup> Corte giust., 9 giugno 1992, C-47/90, *Ets. Delhaize frères*.

lorizzando l'attenzione alla sostenibilità (artt. 7-8); disposizioni che incidono in misura significativa sul modello di governo del settore, a livello nazionale oltre che unionale<sup>43</sup>.

È centrale, in questo disegno, una *governance* che proietta la comunità organizzata dei produttori sul mercato, secondo una linea anticipata dall'introduzione dell'art. 166-*bis* del Regolamento (UE) n. 1308/2013<sup>44</sup>.

Già la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali<sup>45</sup>, e il D.lgs. n. 198/2021 di attuazione di tale direttiva<sup>46</sup>, avevano riconosciuto l'importanza del ruolo delle comunità dei produttori nel mercato.

L'esperienza italiana ha conosciuto, da anni, le censure mosse dall'AGCM agli interventi di governo sul mercato sperimentati da alcuni Consorzi di tutela<sup>47</sup>.

Oggi il *Pacchetto Qualità* segna un significativo passo in avanti, con innovazioni rilevanti, contribuendo a superare talune incertezze e criticità manifestatesi in sede nazionale.

E i Consorzi di tutela sono chiamati, dalla nuova disciplina UE, ad adeguare le proprie strutture e il proprio intervento nel mercato e nella relazione con le istituzioni pubbliche e private, e a sperimentare risposte e modelli adeguati alle nuove responsabilità, anche attraverso l'elaborazione e l'adozione di statuti aperti a tali nuove competenze ed idonei sul piano formale e sostanziale.

Peculiare rilievo è assegnato alla "sostenibilità", nelle sue plurime declinazioni come «sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali», con la richiamata attribuzione alle organizzazioni dei produttori di un ruolo di *leadership* nella promozione di produzioni sostenibili, la previsio-

<sup>43</sup> Sul ruolo assegnato ai gruppi di produttori dal nuovo regolamento v. LUCIFERO, *Il ruolo dei gruppi di produttori*, cit.

<sup>44</sup> Art. 166-*bis*, avente per oggetto la «Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta», che è stato introdotto nel reg. UE 1308/2013 dal reg. UE 2021/2117 del 2 dicembre 2021, emanato all'interno del pacchetto di riforme della PAC del dicembre 2021.

<sup>45</sup> Direttiva 2019/633/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, «in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare».

<sup>46</sup> D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari». Sulle novità introdotte dalla Direttiva e dal Decr. Leg.vo di attuazione in Italia, v. A.M. MANCALEONI, R. TORINO (eds.), *Relationships Agri-Food Market Regulation and Contractual*, RomaTre Press, 2023, e ivi quanto alla dimensione transnazionale F. ALBISINNI, *Unfair trading practices in the agri-food chain: the EU framework and the transnational dimension*, a p. 23 ss.

<sup>47</sup> V. le note decisioni dell'AGCM n. 3999/1996 sul Prosciutto di Parma, n. 4352/1996 sul Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, n. AS1381/2017 sulla regolazione dell'offerta nei formaggi DOP.

ne di relazioni periodiche sulla sostenibilità delle pratiche utilizzate, e l'inserimento delle pratiche sostenibili all'interno del disciplinare.

In tale prospettiva, l'art. 7 del Regolamento (UE) 2024/1143 rimanda così a pratiche sostenibili concordate, da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare; l'art. 8 prevede una relazione sulla sostenibilità redatta dal Gruppo di produttori; l'art. 49 colloca le scelte sulla sostenibilità all'interno del disciplinare.

La sostenibilità nei prodotti di qualità a Indicazione geografica è dunque una responsabilità collettiva.

Il nuovo regolamento introduce inoltre norme assai dettagliate sui procedimenti di registrazione e sulle opposizioni e sulle competenze assegnate alla Commissione europea ed alle autorità nazionali<sup>48</sup>, superando le incertezze che in tema di riconoscimento di DOP e IGP avevano portato in anni recenti a irrisolti conflitti giudiziari (esemplare in proposito la nota vicenda relativa al riconoscimento della *Piadina Romagnola* e alle confliggenti pronunce giudiziali in sede nazionale ed europea)<sup>49</sup>; affianca alle formali opposizioni il nuovo istituto della «notifica di osservazioni»<sup>50</sup>; semplifica le procedure di modifica dei disciplinari<sup>51</sup>.

La dimensione transnazionale<sup>52</sup> – coerentemente con una linea emersa più volte nei recenti provvedimenti in materia agroalimentare – è anch'essa presente in misura crescente rispetto ai testi precedenti, con la previsione di specifiche procedure di registrazione di prodotti di Paesi terzi<sup>53</sup>, nonché di opposizione da parte di soggetti di Paesi terzi<sup>54</sup>, di emendamenti alle registrazioni, e di controlli nei Paesi terzi, confermandosi componente essenziale della disciplina europea in materia di IGs, così come avvenuto di recente con

<sup>48</sup> V. le analisi svolte da E. LATORRE, *Le competenze della Commissione europea nel procedimento di registrazione dei toponimi dei prodotti alimentari*, in q. Quaderno.

<sup>49</sup> Sulla vicenda della *Piadina Romagnola* e sul prolungato contenzioso in sede amministrativa e giudiziale v. F. ALBISINNI, *Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione*, in «Riv.dir. alim.» [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 1, 2018, p. 11.

<sup>50</sup> Art. 26.

<sup>51</sup> Art. 24.

<sup>52</sup> Dimensione transnazionale che costituisce una costante della disciplina delle Indicazioni Geografiche, come da tempo sottolineano le ricerche in materia: v. M. ECHOLS, *Geographical Indications for Food Products. International Legal and Regulatory Perspectives*, Kluwer Law International, 2008; F. ALBISINNI, *Agri-Food Law and Comparative Tools in Global Markets*, in «The Cardozo Electronic Law Bulletin», vol. 26, 2020, p. 1; M. ROBERTS (ed.), *Research Handbook on International Food Law*, Edward Elgar Publishing, 2023.

<sup>53</sup> Artt. 14 e 57.

<sup>54</sup> Art. 17.

la proiezione esterna alla UE della disciplina delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

#### 4. QUALI PROSPETTIVE?

Come è emerso dalle relazioni, non mancano criticità (risalenti e nuove) nella disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1143: dal ruolo dei produttori agricoli nel disegno complessivo<sup>55</sup>, alla qualificazione privatistica o pubblicistica delle indicazioni geografiche<sup>56</sup>, alle persistenti incertezze in tema di STG<sup>57</sup>, alla stessa configurazione e responsabilità dei gruppi di produttori<sup>58</sup>.

Pur con queste indubbie criticità, un elemento appare tuttavia manifesto all'interno del processo di riforma legislativa che ha portato all'adozione del nuovo *Pacchetto Qualità*: la conferma della scelta di muovere verso una prospettiva unificante, nell'ambito del processo di *codificazione*, che negli ultimi vent'anni ha caratterizzato gran parte dell'azione del legislatore europeo nei settori della politica agricola comune e dei mercati agroalimentari.

Le riforme europee della PAC di questo secolo, prima e dopo il trattato di Lisbona, la Revisione della PAC del dicembre 2013<sup>59</sup>, il Regolamento *Omnibus* del dicembre 2017<sup>60</sup>, il nuovo regolamento sui controlli ufficiali del 2017<sup>61</sup>, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare del 2019<sup>62</sup>, e da ultimo la nuova Revisione della PAC del dicembre

<sup>55</sup> V. in argomento A. JANNARELLI, in q. *Quaderno*, cit., il quale conclude criticamente che «Si è in presenza, a ben vedere, di una ulteriore manifestazione, sempre più palese, di una alterazione dell'eccezionalismo agricolo a scapito degli operatori agricoli primari e a tutto vantaggio dei più forti operatori della trasformazione e dell'industria alimentare».

<sup>56</sup> V. M. GIUFFRIDA, in q. *Quaderno*, cit.

<sup>57</sup> Come sottolinea O. CESANA, *Specialità Tradizionali Garantite: nuove prospettive o un'occasione mancata?*, in q. *Quaderno*.

<sup>58</sup> V. in q. *Quaderno* le relazioni e gli interventi di A. Di Lauro, S. Carmignani, A. Tommasini, N. Lucifero, L. Carrara, cit.

<sup>59</sup> Il riferimento è ai cinque Regolamenti UE del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013: n. 1305/2013 (sullo sviluppo rurale), n. 1306/2013 (sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune), n. 1307/2013 (sui pagamenti diretti), n. 1308/2013 (sulla OCM unica), e n. 1310/2013 (recante talune norme transitorie e di adeguamento).

<sup>60</sup> È il noto Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013, n. 652/2014.

<sup>61</sup> V. il Regolamento (UE) 2017/625, Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari,

<sup>62</sup> V. *supra* note 45 e 46, e riferimenti *ivi*.

2021<sup>63</sup>, hanno segnato la progressiva comparsa di codici agricoli e alimentari europei, che non sono testi uniformi di omologazione, ma piuttosto *codici comuni*, in cui bisogni e soggetti, nazionali, regionali e locali, occupano un posto di rilievo accanto alle scelte disciplinari espresse centralmente, nella misura in cui un *codice* siffatto è innanzitutto un sistema di segnali, di comunicazione, di decrittazione, un modo di interpretare (e quindi regolare) l'esperienza della realtà, che richiede la condivisione di un linguaggio comune.

Il risultato è un modello complesso, all'interno del quale le nuove disposizioni progressivamente introdotte sono significative per sé stesse, e in riferimento ad altri atti di regolazione generali e specifici, alle decisioni della Corte di giustizia e dei giudici internazionali e nazionali, alle proposte ed alle scelte della Commissione europea.

Alla stregua di quanto sin qui richiamato, un'analisi, pur sommaria, delle esperienze di questi anni nella legislazione europea, domestica e internazionale, consente di individuare l'emergere, con evidenza crescente, di un *corpus giuridico multilivello*, che si traduce in regole destinate al *sistema agroalimentare*, idonee a comprendere l'intero insieme di strutture, attività e relazioni, oggetto di interventi normativi a più livelli, e che muove verso un complesso sistema policentrico di regolazione, nel quale si intrecciano livelli globale, europeo e domestico, ed operano responsabilità pubbliche e private, condotte a unità di sistema attraverso la cooperazione verticale ed orizzontale e la sussidiarietà.

D'altro canto, nell'esperienza dell'oggi, dobbiamo riconoscere che non può esistere un diritto agroalimentare, che non sia per sua natura aperto ai venti della globalizzazione.

È una *disciplina in cammino*, che vedrà certamente nuovi interventi in un prossimo futuro, sui quali occorrerà tornare.

<sup>63</sup> Il riferimento è ai tre Regolamenti UE del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021: 2021/2115 (sui piani strategici nazionali), 2021/2116 (su controlli e monitoraggio), 2021/2117 (su OCM unica e prodotti di qualità).

Finito di stampare  
presso Tipografia Monteserra (Vicopisano - PI)  
nel mese di aprile 2026